


n.5
dicembre 2005

5

Mediterranea ■ Ricerche storiche

Mediterranea

ricerche storiche



M

Pubblicazioni on line

Nella sezione *Scaffale* della *Biblioteca* del sito www.mediterranearicerchestoriche.it sono consultabili (e scaricabili) in edizione integrale le seguenti pubblicazioni:

Orazio Cancila,

Storia dell'industria in Sicilia, Laterza, Roma-Bari, 1995.

Salvo Di Matteo,

Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà del XX secolo. Repertorio, Analisi, Bibliografia, voll. 3, Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici, Palermo, 1999.

Fabrizio D'Avenia (a cura di),

La storia, gli storici, atti della Tavola rotonda 29 novembre 2000, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo, 2004.

Giuseppe Galasso,

Contributo alla storia delle finanze del regno di Napoli nella prima metà del Seicento, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», Vol. XI (1959), Roma, 1961.

Giuliano Procacci,

Movimenti sociali e partiti politici in Sicilia dal 1900 al 1904, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», Vol. XI (1959), Roma, 1961.

Rosario Romeo,

Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963.



**In cinque giorni Mutuo Facile
la fa diventare una casa.**

Telefono-Casa
800-902304
Numero Verde

 **Banca Nuova**
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Mediterranea

ricerche storiche

n°5

Dicembre 2005
Anno II

Direttore Scientifico:
Orazio Cancila

Direttore Responsabile:
Antonino Giuffrida

Segreteria di Redazione:
Manfredi La Motta, Fabrizio D'Avenia

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n. 37 del 2/12/2003

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Cattedra di Storia Moderna c/o Facoltà di Lettere e Filosofia
Viale delle Scienze, ed. 12 - 90128 Palermo
Tel. 091 6560254/3 Fax 091 6560253
redazione@mediterranearicerchestoriche.it

www.mediterranearicerchestoriche.it

Mediterranea. Ricerche storiche ISSN 1824-3010

Progetto grafico: Sfera Comunicazione S.r.l.

Fotocomposizione: Compostampa di Michele Savasta
Via Salamone Marino, 33/A - Palermo

Stampa: Punto Grafica Soc. Cop. a.r.l.
Palermo

1 Saggi e ricerche

Salvatore Bono

Sulla storia della regione mediterranea..... 409

Francesco Gaudioso

Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria
nell'Italia moderna..... 419

Rosario Termotto

Per una storia della ceramica di Collesano 439

Erica J. Mannucci

Pitagora e la rivoluzione francese:
attualità politica ed eredità culturali in un viaggio immaginario
nel Mediterraneo antico..... 475

2 Fonti

Marcello Moscone

Un modello di documento semipubblico nella Sicilia tardo-
medievale: la *designatio syndicorum* di Palermo e Messina
per l'ambasceria del 1338 a Benedetto XII..... 495

Maria Antonietta Russo

I testamenti di Matteo Scalfani (1333-1354) 521

3 Appunti e note

Pietro Colletta

Sull'edizione della *Cronica Sicilie* di Anonimo del Trecento
a cura di Rosario Gregorio..... 567

R.L. Foti, I. Fazio, G. Fiume, L. Scalisi

Storie di un luogo. Quattro saggi su Corleone
nel Seicento (Elisa Novi Chavarria) 583

Rita Chiacchella

Regionalismo e fedeltà locali. L'Umbria tra Cinque e
Settecento (Regina Lupi). 587

Christoph Cluse (a cura di)

Europas Juden im Mittelalter (Atti del convegno internazionale
di Spira del 20-25 ottobre 2002) (Nicolò Bucaria) 588

Historisches Museum der Pfalz (a cura di)

Europas Juden im Mittelalter, catalogo della mostra di Spira
(Historisches Museum der Pfalz: 19 novembre 2004 - 20 marzo 2005)
e Berlino (Deutsches Historisches Museum: 23 aprile - 28 agosto 2005)
(Nicolò Bucaria) 591


Giovanni Luigi Fontana, Gérard Gayot (a cura di)

Wool: products and markets (13th - 20th century)
(Antonino Giuffrida) 592

Valerio Castronovo

Fiat. Una storia del capitalismo italiano (Giorgio Cavadi) 595

Saggi & ricerche





Salvatore Bono

SULLA STORIA DELLA REGIONE MEDITERRANEA*

Il discorso politico e storico sul Mediterraneo - sempre più copioso e diversificato nell'ultimo decennio - spesso appare retorico e ripetitivo, e insieme piuttosto vago. Si può specialmente lamentare la mancanza di definizioni, almeno di qualche precisazione e chiarimento da parte degli autori, sui diversi termini impiegati, dal più generico e onnicomprensivo 'Mediterraneo' ad altri come 'paesi rivieraschi', paesi mediterranei, 'spazio euromediterraneo', 'mondo mediterraneo' e così via. Per noi, ora, si tratta di discutere cosa sia, o comunque cosa vogliamo intendere, per 'regione mediterranea'. Essa va certamente al di là del mare Mediterraneo, propriamente inteso e anche al di là dei porti e degli insediamenti marittimi, delle spiagge e delle località balneari. In ogni caso, si tratterà ancora di precisare se intendiamo la regione mediterranea europea ovvero quella 'non europea', ovvero ancora l'intera regione (nord e sud, come si dice più comunemente, ma piuttosto sommariamente).

Per 'regione mediterranea' si dovrebbe naturalmente intendere la 'regione mediterranea' nel suo insieme, comprendente cioè una parte europea ed una 'non europea'. Rileviamo subito che per la parte europea abbiamo naturalmente trovato un aggettivo significativo e preciso, 'europea' appunto, mentre per l'altra si resta nel negativo ('non europea') ovvero si fa ricorso a termini geografici generici (sud, ovvero sud e sud est).

Ascoltiamo i geografi, premessa tanto più ragionevole in quanto il Mediterraneo è anzitutto ed è stato riconosciuto come una realtà geografica; inoltre le osservazioni che scaturiscono dalla geografia conducono, a parer nostro, nella stessa direzione di quelle geopolitiche e storiche. Per i geografi la regione mediterranea è delimitata dalla coltura dell'ulivo, la cui presenza ne segna il limite settentrionale (ma anche verso le zone montuose più elevate dei paesi del sud, per esempio in Italia la stessa fascia centrale dell'Appennino, estranee alla regione climatica). Consideriamo che se si applicano i criteri propriamente geografici, soltanto due stati europei sono integralmente mediterranei, Malta e Cipro. Tutti gli altri, anche alcuni fra quelli che nella nostra comune e giustificata immagine complessiva sono per eccellenza considerati mediterranei, non lo sono in porzioni più o meno ampie del loro territorio; così per la Francia, la Spagna e persino l'Italia e la Grecia. Vale lo stesso per la riva sud: molto più mediterranei la Tunisia e l'Algeria, meno il Marocco e l'Egitto, paradossalmente ancor meno la Libia, che pur si affaccia ampiamente sul

* Il presente testo anticipa un contributo *pa mediterranea*, svoltosi a Firenze l'1 e 2 compreso negli atti del Convegno su *L'Euro-* settembre 2004.

mare interno. Ricordiamo, a caso, fra nord e sud, la Galizia e la Valle d'Aosta, l'Atlante marocchino o la catena slovena delle Caravanche, per non dire della maggior parte del territorio libico appartenente al deserto sahariano.

In relazione a questa regione mediterranea così definita, quale storia può farsi? Certo una storia dei suoi porti, dell'urbanistica delle sue città marittime, della pesca, delle tecniche di navigazione, di attività e produzioni, agricole o d'altra natura (come il turismo) proprie delle sue zone costiere, e così d'altri aspetti e fenomeni come quelli leggibili in chiave antropologica o folkloristica, e classificabili come 'mediterranei'. Ma tutto questo insieme di ricerche e di ricostruzioni storiografiche – ovviamente ben già ricco – non costituisce una 'storia della regione mediterranea'; quel limite geografico non conferisce allo spazio che delimita alcun senso da un punto di vista complessivo politico-sociale e, ancor meno, come spazio di civiltà. I geografi hanno invero proposto varianti o persino suggerito criteri del tutto diversi, ancor meno significativi tuttavia dal punto di vista geopolitico e storico. Aggiungiamo che le incertezze di ogni definizione geografica della regione mediterranea valgono parimenti se si guarda alla 'regione europea' ovvero a quella 'del sud', se vogliamo chiamarla così.

Lasciamo dunque la geografia che ben poco può aiutarci, sembra, per una analisi storico-politica di un certo spazio mediterraneo delimitato. Passiamo al criterio geo-politico generalmente adottato e comunemente percepito non solo come ragionevole ma persino come ovvio: considerare mediterranei nella loro interezza gli stati che si affacciano sul bacino del mare interno. Il criterio è netto e non consente dubbi; è facile dunque enumerare i paesi mediterranei del nord ed altrettanto lo è per quelli del sud. Non vi è nulla da contestare, ma si deve sempre ricordare la già evidenziata 'parzialità', o il diverso 'grado', della mediterraneità geografica per quasi tutti quegli stati.

Non senza motivi il geografo Jacques Bethemont - autore di uno dei più recenti e migliori libri sul Mediterraneo - ha concluso: «De toute évidence, la définition de l'espace méditerranéen implique souplesse et même subjectivité: telle région peut être totalement intégrée à l'espace méditerranéen, telle autre région ou tel pays ne le sera que dans telle ou telle perspective économique, sociale ou politique» (p.10). Ciò comporta che all'interno di uno stesso paese possano esservi situazioni, sensibilità, interessi diversi rispetto a questa o quella questione, forma di cooperazione, linea politica mediterranea. Si pensi, ad esempio, al fortissimo attuale proficuo impegno mediterraneo della Catalogna e alle precedenti iniziative della Sicilia e della Sardegna, concretizzate sì però in risultati politici o economico-sociali ben meno rilevanti.

In una riflessione precipuamente storica, quale è la nostra, è opportuno osservare che anche il carattere geografico rivierasco di uno stato non è un dato assoluto. Vi sono due casi di 'mediterraneità' convenzionale, per così dire: del Portogallo, a nord, e della Giordania a sud. Per il Portogallo valgono la sua appartenenza alla penisola iberica, che può esser considerata mediterranea nella sua interezza, ma soprattutto la sua realtà storica complessiva, pur se il destino più alto e più originale del regno portoghese è stato segnato dalla sua proiezione oceanica. Per la Giordania la sua attuale realtà politica,

oltre che la storia la legano agli altri paesi arabi mediterranei (la considerazione dovrebbe però valere parimenti per l'Iraq, per mezzo millennio centro del mondo arabo).

In un discorso storico una certa complicazione – non diciamo obiezione – a distinguere fra paesi rivieraschi e non, è data dalle molteplici variazioni intervenute nel corso del tempo. Nell'età antica il mondo mediterraneo ha di per sé costituito una totalità (altri 'mondi' erano del tutto separati o sconosciuti o solo in vaghissima relazione con quello del mare interno), ed in quella totalità, prima e dopo del costituirsi dell'impero romano, si sono avute diverse entità statali affacciate sul Mediterraneo e territorialmente protese in varie direzioni continentali (eccezionale, per molti versi, l'impero di Alessandro il Macedone, mediterraneo nella genesi e nel centro del potere ma esteso sino all'Indo). Nell'Alto Medioevo lo stesso impero carolingio attraverso la costa francese e quelle della metà settentrionale della penisola italiana si è affacciato sul mare interno, pur se il suo nucleo forte, franco-germanico, era certo caratterizzante e tendesse a staccare la nascente Europa dal mare delle sue origini; dall'altra parte, nel mondo arabo-islamico, altrettanto mediterraneo è stato per mezzo millennio il vasto impero abbaside, con la sua capitale Baghdad, la città delle *Mille e una notte*. Gli esempi divengono forse più significativi dal Basso Medioevo in avanti: sul finire dell'XI secolo il regno d'Ungheria con la conquista della Dalmazia settentrionale sboccò sull'Adriatico e restò mediterraneo, sia pur in misura e in forme diverse, sino alla prima guerra mondiale. L'Austria a sua volta si era affacciata al Mediterraneo sin dal XIV secolo con il controllo di Trieste, sviluppata dal Settecento, e poi dell'intero Veneto, dal 1799 al 1866, e della Dalmazia. Si può inoltre ricordare il possesso austriaco, non duraturo ma non per questo storicamente trascurabile, della Sardegna (1713-1720) e della Sicilia (1720-1737).

Se vogliamo trarre qualche esempio collocato in epoca più recente pensiamo alla Jugoslavia, agli stati che la componevano, tutti in qualche modo partecipi dunque della 'mediterraneità' complessiva della Federazione nel periodo della sua esistenza, mentre dopo la dissoluzione non sono più a rigore 'mediterranee' la Macedonia e la Serbia (quest'ultima lo resta soltanto attraverso il Montenegro, ad essa unito). Di presenze sovrane o possessori, a vario titolo e durati più o meno a lungo, con affaccio nel mare interno, di altri stati europei si potrebbero offrire altri numerosi esempi: il più vistoso nell'età moderna e contemporanea è quello dell'Inghilterra (Gibilterra, ancora in sue mani, Minorca, Malta, le isole Jonie, Cipro, l'Egitto).

La definizione dei paesi europei rivieraschi pone un interrogativo anche a proposito di quelli che si affacciano sul Mar Nero. Questo è da considerarsi un mare a sé, altro dal Mediterraneo, o può essere visto come uno dei diversi mari nei quali viene distinto l'intero mare interno? Ambedue le alternative appaiono ragionevoli e hanno infatti i rispettivi sostenitori. Geograficamente, è certo che il Mar Nero si differenzia dall'insieme del Mediterraneo: le sue acque sono più fredde e meno dense; esso è alimentato dalla portata dei grandi fiumi che vi sfociano, provenienti dall'Europa continentale (il Danubio anzitutto, il massimo fiume europeo, e alcuni grandi fiumi russi). Vi è peraltro una accentuata

connessione geografica del Mediterraneo con il Mar Nero; il grande mare non sopravviverebbe se non fosse costantemente alimentato da un flusso di corrente marina proveniente, piuttosto in profondità, dal Mar Nero appunto (nell'insieme l'evaporazione delle acque mediterranee è sensibilmente superiore alla massa acquosa che esse ricevono; soltanto il Nilo, peraltro, è comparabile ai grandi fiumi del Mar Nero, neanche il Rodano e il Po, e non certo gli altri).

L'incertezza circa la 'mediterraneità' del Mar Nero provoca talvolta curiose incongruenze: alcuni scritti, ad es. voci di enciclopedie, indicano come estensione del Mediterraneo 3 milioni di kmq, senza rendersi conto che in questa dimensione si deve considerare incluso il Mar Nero; in qualche caso per contro si registra come superficie del Mediterraneo 2.500.000 kmq, ma, erroneamente, si intende compreso in quella estensione l'antico Ponto Eusino. La mediterraneità del Mar Nero, per lo più esclusa dai geografi, si riflette, se ammessa, sulla Bulgaria, la cui aspirazione ad uno sbocco mediterraneo si realizzò soltanto fra il 1913 e il 1920, e la Romania, due paesi per i quali militano altre significative ragioni geografico-storiche (l'appartenenza alla penisola balcanica, con analogia a quanto si afferma per il Portogallo, in considerazione della sua appartenenza alla penisola iberica; resta poi, e vi torneremo, la prospettiva storica).

L'affacciarsi sul Mar Nero potrebbe porre la questione della mediterraneità anche per l'Ucraina, la Russia e la Georgia. Ma in questi ultimi casi sembra in giuoco soltanto un estrinseco dato geografico mentre è certo che quei tre paesi sono molto meno integrati con il resto dell'Europa (la Georgia peraltro è convenzionalmente in Asia). In ogni caso il nostro intento non è – e sarebbe una sciocca pretesa per chiunque – dirimere in modo risolutivo la o le appartenenze al Mediterraneo; ci interessa soltanto mostrare quanto vari e complessi possano essere criteri e considerazioni.

Senza andar oltre nella disamina, non ancora completa, dei diversi spazi mediterranei, vorremmo per ora trarre la nostra conclusione sulla possibilità di fare storia della «regione mediterranea europea» in una sua accezione più limitata (paesi latini, Grecia, Cipro e Malta, tutti compresi ora nell'Unione Europea) ovvero in una più estesa, aggiungendovi tutti i paesi adriatici e inoltre Bulgaria e Romania. A parer nostro, la definizione di questa regione mediterranea rivierasca può essere funzionale a una o altra finalità organizzativa, di cooperazione a livello tecnico o politico, o come che sia, ma non sembra offrire come spazio complessivo una 'coerenza storica' sufficiente e significativa della quale rintracciare e seguire il filo in una ricostruzione storiografica. Una riprova di questa affermazione può essere costituita dalla mancanza di fatto di opere storiche concernenti una 'regione mediterranea', in uno o altro modo delimitata; le opere si intitolano sempre al Mediterraneo e in concreto, talvolta al di là della stessa consapevolezza dei loro autori, debordano verso uno spazio ben più esteso di una quale che sia 'regione mediterranea'.

Per chiarezza affermiamo esplicitamente che la precedente esclusione non intende per contro negare ciò che è nella logica della realtà geografica, che cioè i paesi europei rivieraschi del Mediterraneo hanno complessivamente avuto nel corso dei secoli rapporti più costanti e intensi l'uno con l'altro, ed

anche molti di loro con paesi delle rive non europee – a prescindere da quale segno questi rapporti abbiano avuto nel corso del tempo; le vicende storiche e la produzione storiografica, in cui quelle vicende si rispecchiano, confermano con evidenza ciò che si è affermato. Un'altra possibilità di analisi storiografica è quella che compari due o più storie di singoli stati, o regioni, o altre entità 'mediterranee' che siano; queste entità possono essere tuttora esistenti o superate dal corso degli eventi.

Un analogo quesito – se è possibile farne storia unitaria – si può porre a proposito dei paesi della regione 'sud', diciamo dal Marocco alla Turchia, almeno a partire dalla loro islamizzazione. La riflessione giunge presto a una risposta altrettanto negativa se ci si intende limitare rigidamente ai paesi rivieraschi. Che senso avrebbe tenerne fuori la penisola arabica, così connessa agli altri paesi arabi nella storia dell'espansione e dell'impero arabo e poi di nuovo nella storia degli ultimi due secoli? Altrettanto vale per una pretesa esclusione dell'Iraq. La Turchia invece dovrebbe restare esclusa dalla considerazione storiografica unitaria sino a quando restò greco-bizantina (e dunque non islamica). Ciò precisato, una storia del mondo arabo-islamico mediterraneo può ben farsi ed in effetti è stata ampiamente e variamente ricostruita, in quanto almeno dal punto di vista europeo troverebbe la sua unità nell'essere 'l'altro', un insieme territoriale cioè caratterizzato dalla civiltà islamica (pur se al suo interno vengono distinte, quando è il momento, le vicende dell'impero abbaside, dal califfato di Cordova e da quello fatimide d'Egitto, ecc.). Dal XVI secolo agli inizi del secolo scorso il mondo arabo fece in qualche modo parte (salvo il Marocco) dell'impero ottomano. Questo impero ebbe una sua chiara unità, che però comporta l'esigenza in sede storiografica di far spazio, in qualche misura, anche ai paesi balcanici, variamente sottoposti alla sovranità o al controllo ottomano. A partire dal secolo scorso una storia della regione 'sud' deve tener conto, ovviamente, della genesi e dell'effettivo costituirsi dello stato di Israele e del suo conseguente conflitto con i paesi arabi.

La nostra riflessione deve a questo punto guardare all'insieme della regione mediterranea rivierasca, del 'nord' e del 'sud', ovvero europeo-cristiana e arabo-ottomana. Con qualche estensione verso sud (nelle varie direzioni già evidenziate) e verso nord (nelle varie necessità di volta in volta occorrenti) la storia di quella regione mediterranea è stata fatta ed è stata intesa come 'storia del Mediterraneo'. Il filo unitario è stato trovato – e non poteva essere altrimenti – nel lungo processo storico di compresenza – ora conflittuale ora coesistenziale, e persino di collaborazione – nello spazio mediterraneo, nella varietà sterminata di scambi, influenze, reciproci trasferimenti di cultura materiale e di patrimonio intellettuale.

Da un decennio a questa parte quando si parla del rapporto fra l'Europa e i paesi della riva 'sud' del Mediterraneo si fa riferimento, più o meno consapevole ed esplicito, al partenariato euro-mediterraneo, il processo politico-istituzionale di cooperazione nel quadro mediterraneo, avviato dalla Unione Europea con la Dichiarazione di Barcellona del 24 novembre 1995. Il partenariato ha creato in certo modo un'altra area, alla quale da molti si è soliti anche dare il nome di Mediterraneo: l'insieme dei 'paesi terzi', cioè non facen-

ti parte dell'Unione Europea, aderenti al partenariato. Dell'accordo del 1995 i quindici paesi europei, allora membri dell'Unione Europea, resero partecipi dodici paesi 'terzi' (Turchia, Malta, Cipro, Israele e otto paesi arabi, cioè i sette rivieraschi e inoltre la Giordania). Si può anche legittimamente considerare come un'area a sé l'insieme dei paesi, europei e 'terzi', partecipanti al partenariato (divenuti ben 35 dal 2004, 25 europei, come è noto, e dieci 'terzi'; Malta e Cipro sono passati fra i membri dell'Unione).

È facile rendersi conto però che delle due componenti del partenariato, l'una, l'Unione Europea, è una realtà ben strutturata e consolidata, con un forte legame al suo interno; nulla di simile per gli altri 'paesi terzi' (dodici o dieci), per di più dal 2004 nettamente in minoranza rispetto agli europei (10 a 25, dall'iniziale rapporto di 12 a 15). Per quel che più interessa la nostra attuale considerazione, si rileva la disomogeneità di questa area euro-mediterranea, della quale si parla anche, spesso ma impropriamente, come Europa e Mediterraneo. All'area del partenariato appartengono infatti la Finlandia e la Polonia, ma non la Croazia e l'Albania, la Tunisia e la Siria, ma non la Libia e l'Iraq, e si potrebbe continuare con altre incongruenze (che pur hanno, ovviamente, delle loro precise motivazioni). D'altra parte è un'area mutevole; nel 2004 si è notevolmente allargata, come si è detto, con otto nuovi paesi europei, mentre due paesi prima membri come 'terzi' sono entrati nell'Unione stessa. Altri ampliamenti sono già previsti, per l'ammissione nell'Unione Europea di altri stati; l'entrata della Turchia appare prevedibile pur se non prossima, e certamente di grandissima rilevanza.

La nostra riflessione sulla storia della regione mediterranea, ci conduce ora a porre la domanda: l'area del partenariato può essere oggetto di storia? Sì, certo, per il tema vasto e rilevante che è il processo stesso di sviluppo del partenariato, nel percorso decennale dal 1995 a oggi, ma anche legittimamente per i suoi precedenti: la politica dell'Europa istituzionale, dunque della Comunità Economica Europea dal 1957, verso i paesi 'non europei' del Mediterraneo. Sin dall'inizio infatti l'Europa ebbe l'esigenza di regolare i propri rapporti con i paesi posti in particolari condizioni di vicinanza e di interdipendenza con essa. Le vicende del partenariato e del rapporto dell'Europa unitaria con paesi del bacino mediterraneo hanno in effetti già avuto i loro storici, spesso ovviamente anche interpreti delle possibili opzioni e previsioni per l'avvenire.

Alla storia del Mediterraneo può dunque ovviamente appartenere anche la storia del partenariato, ma in una prospettiva a lungo termine la prima non può che essere una storia allargata al di là di ogni parziale delimitazione del Mediterraneo (la regione geografica, i paesi rivieraschi, o altra che sia). Una storia del Mediterraneo è storia svoltasi in un vasto spazio, geograficamente convergente verso il mare interno, pur se non omogeneo, storia costituita nella sua essenza dall'incontro e confronto fra popoli e paesi di culture e civiltà diverse, la cui vicenda è stata segnata da una complessiva costante e profonda interdipendenza. Quella storia ha per scenario e per 'personaggio' – come ha detto Braudel – il mondo mediterraneo.

Questa necessità dell'estendersi dello sguardo dello storico del mondo mediterraneo appare in modo sempre più evidente man mano che si passa da

un aspetto della storia a un altro. La storia del commercio mediterraneo non è soltanto, e forse non è neanche principalmente, una storia di scambi fra regioni rivierasche, ma è invece altrettanto o più una storia di mediazione, di scambi di produzioni, 'mediterranee' e non, dirette da alcune rive verso altre, in parte affinché proseguano verso regioni e paesi lontani dalle rive stesse, costituenti nel loro insieme un ben vasto mondo che gravita costantemente, in modo più o meno diretto, attorno al mare interno.

Altrettanto o ancor più forte l'essenziale connessione delle vicende politico-militari della regione rivierasca con il resto del mondo mediterraneo. Per rendersene conto basta ripercorrere la storia antica, dove troviamo fasi culminanti nell'espansione e nella crisi dell'impero romano, e poi in quella del nostro 'medioevo', dall'espansione arabo-islamica alla costante proiezione dei regni 'barbarici' e dell'impero germanico verso la regione mediterranea; possono esserne assunti come simboli Teodorico e i Vandali, Federico Barbarossa, i Normanni, il secondo Federico. E se da una parte la grande 'riconquista' e l'espansione commerciale e territoriale europea ai danni dell'Islâm è opera prevalente di stati, regioni, città marinare (da Amalfi a Pisa, da Genova e Venezia alla Catalogna e così via) come si potrebbero ricostruire e interpretare le crociate senza sovrani, feudatari e genti dell'Europa continentale?

E la storia del Mediterraneo, del rapporto fra le due parti o persino fra i due mondi, se vogliamo dire così, nel secolo XVI-XVIII non può ricostruirsi e spiegarsi considerando soltanto le vicende marittime e della regione costiera – da Tripoli (1510) a Rodi (1522), a Tunisi (1535), Prevesa (1535), Algeri (1541), sino all'assedio di Malta e alla battaglia di Lepanto (1571) – senza considerare congiuntamente gli scenari continentali, dall'Egitto (1517) a Mohacs (1526), nella pianura ungherese, e poi da Candia (1644-1669) a Vienna (1683) e così via sino a tutta la 'questione d'Oriente' e poi l'inizio e l'estendersi delle conquiste coloniali europee, dall'Algeria (1830) all'Egitto (1882), passando attraverso la vicenda del canale di Suez, nella quale paesi meno mediterranei, come la Francia e l'Austria, ebbero certo parte più rilevante che la Spagna e la Grecia.

Al di là di ogni distinta epoca e specifica vicenda e degli aspetti politico-economici, l'unità 'storica' del mondo mediterraneo si palesa con piena evidenza in tutta la sua portata, nella storia religiosa, filosofica, intellettuale e artistica dei paesi della regione europea, presa nel suo insieme. Come si possono scindere le vicende religiose, e in generale spirituali, o distinguere i valori fondamentali della vita politica, del diritto, della società dell'Italia, della Grecia, di Malta, della Croazia, da quelli della Francia, dell'Olanda, della Svezia, dell'Austria, dell'Ungheria? Le distinzioni e contrapposizioni che si sono fatte fra genti e paesi dell'Europa mediterranea e quelli dell'Europa germanica, e possiamo aggiungere slava, non hanno oggi ai nostri occhi la rilevanza attribuita in passato da alcuni.

E sempre sul piano delle civiltà ed in una prospettiva d'insieme – che considera nella sua dimensione più ampia l'Europa (oggi identificata in gran parte con l'Unione Europea, effettiva e potenziale) – come si possono nel discorso storico porre confini fra questo e quello, fra gli uni e gli altri paesi d'Europa da un lato, e dall'altro quelli oggi segnati da altre civiltà, anzitutto, ovvia-

mente, da quella arabo-islamica, più estesa territorialmente e caratterizzata dal rapporto più 'critico' con l'Europa? Questa implicazione dell'intera Europa nella storia complessiva del mondo mediterraneo risulta di fatto concretizzata in tutte le diverse sintesi storiografiche che si intitolano al Mediterraneo. Ciò è attestato ed espresso, in misura maggiore o minore e in forme diverse a seconda dell'autore, della sua epoca e della sua ispirazione; in questa prospettiva abbiamo già analizzato alcune 'storie del Mediterraneo'.

Ma l'opera storica nella quale il mondo mediterraneo trova la sua dimensione più appropriata è il ben noto capolavoro di Fernand Braudel, che giustamente in francese si intitola *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (Paris 1949), mentre nella traduzione italiana (*Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1953) si è perduta la duplice indicazione del mare e di un vasto spazio, un mondo, intorno ad esso. Tutta l'opera del grande storico lorenese converge invero nell'ampliamento del quadro geografico e storico considerato. Il primo volume – è noto – delinea un quadro geografico o meglio 'ambientale' (circa 380 pagine). Ma non si comincia con il mare, al contrario *Innanzitutto le montagne* (pp. 9-37), poi altipiani, colline, pianure; solo più tardi si arriva *Nel cuore del Mediterraneo: mari e litorali* (pp. 94-165). Ma subito dopo si tenta – e forse dobbiamo sempre restare a livello di tentativo – di ipotizzare, non diciamo tracciare, i 'confini' del Mediterraneo. Braudel si rende conto dello spalancarsi di un orizzonte più vasto ed ha quasi un certo timore a proporre «un ingrandimento apparentemente eccessivo del campo di osservazione» (p. 166), scavalcando uno dopo l'altro non solo i confini geografici ma anche quelli dei «geologi e dei biografi». Dal mare mediterraneo, cuore di questo vasto spazio-movimento, si va sino a «frontiere successive» [...], cento frontiere: alla misura le une della politica, le altre dell'economia o della civiltà; si delinea così un «Mediterraneo alle dimensioni della storia» (p. 168).

Questo Mediterraneo mette in questione la stessa Europa. Nella riflessione di Braudel la concezione del Mediterraneo chiama in causa inevitabilmente il rapporto fra Europa e Mediterraneo (p. 229); Braudel insegue l'irradiarsi del Mediterraneo, in particolare delle sue merci e delle sue civiltà, molto lontano dalle rive, ma vede l'Europa come qualcosa persino di contrapposto al Mediterraneo. Sente fortemente la dialetticità di quel rapporto, che lega i due termini in un modo intimo e duraturo, ma insieme li distingue e li contrappone. A noi sembra che si debba guardare a un vasto spazio, nel cui ambito l'Europa venga a essere compresa, nella sua identità molteplice e nella sua unità, se si vuole, ma quale parte di un insieme più ampio – che ci si potrebbe azzardare a denominare Mediterraneo continente – nel quale accanto a essa, con pari dignità, si collochino i territori del mondo arabo, Israele, la penisola anatolica.

Le considerazioni geografiche e geopolitiche alle quali abbiamo fatto cenno e quelle di carattere storico, che costituiscono il nostro essenziale punto di vista, ci conducono verso la visione di un mondo mediterraneo – o come altrimenti si voglia definirlo – che a parer nostro è l'unico valido quadro per una prospettiva innanzitutto di dialogo, cioè di distensione, comprensio-

ne, rispetto e apprezzamento, fra popoli, culture e civiltà di questa vasta parte del mondo. Il fondamento di questo dialogo deve ritrovarsi nel riconoscimento di una 'unità' del mondo mediterraneo, unità non mitica e retorica, e dunque fondata sulla evidente diversità di natura e condizioni geografiche, etniche, demografiche, economico-sociali e così via, sulla molteplicità e diversità di culture e tradizioni che pur si riconducono a un processo storico unitario, sì che ciascuna può riconoscere se stessa e tutte le altre come componenti di quel processo, a pari titolo e con pari dignità; ciascuno può riconoscere che le difficoltà e i contrasti non si riconducono a essenziali antitesi di civiltà ma a scontri di tendenze espansive e di divergenti interessi, che si sono accompagnati e strettamente connessi con intrecci di scambi, di influenza, di complicità, di intese, di mescolanze e comunanze. Tutto ciò può dimostrarlo la ricostruzione storica, quella già disponibile e più ancora quella da promuovere. Si può inoltre mostrare e considerare che quei processi storici, anche nei loro aspetti più conflittuali, più violenti e più drammatici, trovano una stessa molteplicità di attori e una piena analogia nelle aree europee e in quelle arabo-islamiche. E proprio l'area europea, con il suo processo di integrazione e di unità, mostra che è ben possibile superare il passato!

Non ignoriamo quante e quali possano essere le obiezioni e le difficoltà opponibili ad una visione molto estensiva e volontariamente ottimistica della realtà e dei possibili sviluppi del mondo mediterraneo; crediamo che si possa rispondere, ben più ampiamente ed in modo migliore di quanto qui si è fatto. Restiamo in ogni caso convinti che la riflessione e la conoscenza storiche abbiano un ruolo essenziale nella comprensione della realtà attuale e nella realizzazione di progetti e programmi volti verso l'avvenire. Siamo oltretutto convinti che quella riflessione storica al suo più elevato livello conduca alla considerazione di un mondo che ha nel vasto Mediterraneo il suo 'centro', anche se non propriamente geometrico ed in ogni caso non la sua frontiera! – e tanto meno una frontiera di guerra.

Nota bibliografica

A titolo di orientamento e per indicare alcune delle opere delle quali abbiamo tenuto conto nella nostra riflessione, elenchiamo un ristretto numero di titoli, quasi tutti datati dal 1990 in poi, una selezione dunque rispetto alla vasta e dispersiva bibliografia concernente gli spazi geografici, le vicende storiche e le questioni di attualità politica alle quali si è fatto volta a volta riferimento. Qualche altro titolo dell'autore viene citato poiché contiene altre considerazioni sul tema in discussione.

Aa. Vv., *Conditions du développement et stratégies politiques en Méditerranée*, Arles, Fondation Sud, 1997.

Aa. Vv., *Il Mediterraneo e l'Europa*, Roma, 2001.

N. Abdi (a cura di), *Aire régionale méditerranéenne*, Paris, 2001.

R. Aliboni (a cura di), *Partenariato nel Mediterraneo. Percezioni, politiche, istituzioni*, Milano, 1997.

B. Amoroso, *Europa e Mediterraneo. Le sfide del futuro*, Bari, 2000.

- F. Attinà, F. Longo (a cura di), *Unione Europea e Mediterraneo fra globalizzazione e frammentazione*, Bari, 1996.
- G. Aubarell (a cura di), *Las políticas mediterráneas. Nuevos escenarios de cooperación*, Barcelona, 1999.
- M. Balard, A. Ducellier (a cura di), *Le partage du monde. Echanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale*, Paris, 1998.
- P. Balta (a cura di), *La Méditerranée réinventée. Réalités et espoirs de la coopération*, Paris, 1992.
- J. Bethemont (a cura di), *Le monde méditerranéen. Thèmes et problèmes géographiques*, 2001.
- Id., *Géographie de la Méditerranée. Du mythe unitaire à l'espace fragmenté*, Paris, 2000.
- R. Bistolfi (a cura di), *Euro-Méditerranée. Une région à construire*, Paris, 1995.
- S. Bono, *Il Mediterraneo. Da Lepanto a Barcellona*, Perugia, Morlacchi, 1999 (ma 2000), pp. 233.
- Id., *L'histoire dans la construction du partenariat euroméditerranéen*, in «L'Islam et l'espace euro-méditerranéen», ed. par J.-P. Lehnert et J. P. Bento, Luxembourg, 2001, pp. 1-8.
- Id., *Il 'Mediterraneo' in un mondo globale*, in «Società globale e Africa musulmana», a cura di Anna Baldinetti, Soveria Mannelli, 2004, pp. 35-50.
- Id., *Réflexions sur l'histoire et l'avenir de la Méditerranée*, in «Mediterrán Tanulmányok. Etudes sur la région méditerranéenne», XI, Szeged, 2002 (atti del convegno «Les limites de la modernisation. Tradition et intégration dans l'histoire de l'Europe et de la Méditerranée, 18-20^{ème} siècles»), pp. 5-9.
- Id., *Un Mediterraneo troppo italiano di Pietro Silva*, in «Saggi storici in onore di Romain H. Rainero», a cura di Maurizio Antonioli e Angelo Moiola, Milano, 2005, pp. 67-81.
- Id., *Una nueva historia para construir puentes en el Mediterraneo*, in *Mediterráneo. Puentes para una nueva vecindad* (a cura di J.M. Toledo Jordán), Sevilla, 2005, pp. 49-59 (versione in francese *Une nouvelle histoire pour construire des ponts en Méditerranée*, alle pp.185-195).
- F. Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, 1982 (1.a ed. 1949; ed. ital. seguita: Torino, 1986).
- Id., *La Méditerranée. L'Espace et l'Histoire*, Paris, 1977 (traduz. ital. Milano, 1992).
- J. Carpentier, F. Lebrun (a cura di), *Histoire de la Méditerranée*, Paris, 1998.
- G. Challiand, J.-P. Rageau, *Atlas historique du monde méditerranéen*, Paris 1995, Szeged, 1998.
- J.-M. Crouzatier, *Géopolitique de la Méditerranée*, Paris, 1988.
- J.-F. Daguzan, R. Girardet, *La Méditerranée. Nouveaux défis, nouveaux risques*, Paris, 1995.
- M. Dumoulin, G. Duchenne (a cura di), *L'Europe et la Méditerranée*, Bruxelles, 2001.
- G. Duby, *Gli ideali del Mediterraneo*, Messina, 2000.
- X. Gizard (a cura di), *La Méditerranée inquiète*, Paris, 1993.
- M. Hadhri (a cura di), *Dialogue de civilisations en Méditerranée*, Tunis, 1997.
- Id., *La Méditerranée et le Monde arabo-méditerranéen aux portes du XXI^e siècle. Choc de cultures ou dialogue de civilisations?*, Tunis, 2004.
- B. Khader, *L'Europe et la Méditerranée. Géopolitique de la proximité*, Paris, 1994.
- G. Jehel, *La Méditerranée médiévale de 350 à 1450*, Paris, 1992.
- C. Liauzu, *Histoire des migrations en Méditerranée occidentale*, Bruxelles, 1996.
- A. Marquina (a cura di), *Perceptions mutuelles dans la Méditerranée. Unité et diversité*, Paris, 1998.
- C. Masala, *Der Mittelmeerraum. Brücke oder Grenze?*, Baden-Baden, 2002.
- P. Matvejevic, *Mediterraneo. Un nuovo breviario*, Milano, 1996 (2.a ed.; ed. orig.1987).
- Id., *Il Mediterraneo e l'Europa. Lezioni al Collège de France*, Milano, 1998.
- F. Micheau, *Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du X^e siècle au milieu du XIII^e siècle*, Paris, 2000.
- R. Ragionieri, Schmidt di Friedberg (a cura di), *Culture e conflitti nel Mediterraneo*, Trieste, 2003.
- C. Reynaud, A. Sid Ahmed (a cura di), *L'avenir de l'espace méditerranéen*, Paris, 1991.
- O. Ribeiro, *Il Mediterraneo. Ambiente e tradizione*, Milano, 1983 (ed. orig. 1968).
- K. Rosen, *Das Mittelmeer – Die Wiege der Europäischen Kultur*, Bonn, 1998.
- K. Rother, *Der Mittelmeerraum: ein geographischer Ueberblick*, Stuttgart, 1993.
- J.-M. Toledo Jordan, *Mediterráneo. Puentes para una nueva vecindad. Méditerranée. Des Ponts vers un nouveau voisinage*, Sevilla, 2005.
- J. Vidal-Beneito, G. De Puimege (a cura di), *La Méditerranée: modernité plurielle*, Paris, 2000.

LOTTA AL BANDITISMO E RESPONSABILITÀ COMUNITARIA NELL'ITALIA MODERNA

A distanza di un ventennio dal convegno internazionale tenutosi a Venezia nel novembre del 1983 sul tema *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*¹, il recente incontro di studio sui banditismi nell'area mediterranea tra il XVI e il XVII secolo, tenutosi in Sardegna nell'ottobre del 2002, ha, senz'altro, recato un contributo rilevante, anche rispetto ad altre precedenti esperienze di comparazione storica (il riferimento è, oltre che al convegno veneziano, al colloquio svoltosi a Bastia nel maggio del 1993 su *Banditisme et violence sociale dans les sociétés méditerranéennes*²).

In occasione del convegno sardo, Rosario Villari s'è richiamato a quanto aveva già sostenuto nella sua relazione presentata al IV convegno nazionale di storiografia lucana, tenutosi a Pietragalla nel settembre del 1974: necessità, in sede di giudizio storico, di una distinzione tra banditismo «sociale» o «politico» e criminalità comune; esigenza di sottoporre a «verifica terminologica» le «vecchie etichette» che, essendo «troppo generiche», possono ingenerare «equivoci», ostacolando una «ricerca spassionata», in quanto

la tendenza a definire banditi e delinquenti comuni tutti quelli che operano violentemente contro la legge, senza andare per il sottile, è frequente e perfino naturale sul terreno politico: la storia si incarica poi di rendere giustizia, di distinguere, di recuperare³.

Per tali ragioni, Villari ha proposto agli studiosi del fenomeno di usare una «certa prudenza» nell'affrontare una questione così complessa; e una simile indicazione era già stata rivolta, nel convegno veneziano del 1983, da Maurice Aymard, che, nel formulare un «invito alla prudenza», aveva ribadito che il banditismo «è ben lungi dall'avere una collocazione propria e definita nel contesto della storia dell'Europa medioevale e moderna»⁴.

¹ Cfr. G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986.

² *Banditisme et violence sociale dans les sociétés méditerranéennes*, actes du colloque de Bastia, 27-29 mai 1993, textes réunis et présentés par G. Ravis-Giordani et A. Rove-

re, La Marge 1995.

³ *Il banditismo meridionale alla fine del Cinquecento*, in *Atti del IV Convegno Nazionale di Storiografia lucana*, Pietragalla 26-29 settembre 1974, «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», a. XLII (1975), p. 32).

⁴ *Proposte per una conclusione in Bande armate, banditi, banditismo* cit., p. 505.

Per le sue molteplici caratterizzazioni, il banditismo si manifesta come fenomeno diversificato nel tempo e nello spazio. «Varietà e diversità» rappresentano, pertanto, gli elementi distintivi dei banditismi mediterranei⁵ rispetto ad una visione (quella di un banditismo come fenomeno unitario) che non tenga conto della «diversità e pluralità delle esperienze e delle situazioni». Alcuni elementi comuni si possono individuare, oltre che nella «separazione tra il bandito e la società, cioè l'azione criminale», nel carattere endemico del fenomeno banditesco e nella sua persistenza nell'area mediterranea medioevale e moderna. Ma questi «elementi comuni ci dicono però poco o nulla sul carattere e sulla natura propriamente storica del fenomeno». Per Villari, è possibile «uscire dalle definizioni generiche» insistendo su «un altro aspetto della questione»:

in certi periodi della storia e in certe aree geografiche ci furono delle grandi ondate di banditismo, ondate che per l'intensità dell'azione, per la frequenza delle imprese, per il numero di partecipanti, per la creazione di una situazione generale di emergenza e per la reazione forte e impegnativa da parte dello Stato differiscono dalle manifestazioni 'normali' o endemiche del banditismo⁶.

Nello specifico, con riferimento all'area mediterranea, un «periodo tipico» è quello compreso tra l'ultimo ventennio-trentennio del XVI secolo e i primi due o tre decenni del XVII secolo, allorché si registra una significativa intensificazione del fenomeno banditesco, da analizzare in rapporto alla situazione complessiva: «Che momento della società è questo? Che significa il fatto che ci sono state punte così forti, specialmente alla fine del Cinquecento? A cosa si può addebitare questa ondata?». L'interrogativo posto da Villari può essere risolto assumendo come base di riferimento un «duplice ordine di problemi di carattere generale». Preliminarmente,

sul piano della trasformazione istituzionale, questo è un periodo in cui c'è una intensificazione del cambiamento della natura dello Stato in varie parti dell'Europa e nell'Europa mediterranea in particolare. C'è uno sforzo e un impegno al rafforzamento e alla

⁵ Nell'introdurre i lavori dell'incontro di studio tenutosi in Sardegna, R. Villari ha tenuto a precisare: «In realtà il nostro convegno sembra puntare decisamente ed esplicitamente sulla varietà e sulla diversità. Forse, anzi, è questo il primo caso in cui si parla di «banditismi mediterranei»: il fenomeno, che in genere viene indicato al singolare, qui viene specificato con un plurale che segnala una scelta ben precisa. Ritengo che questa sia stata una decisione giusta» (*Introduzione a Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Carocci, Roma 2003, p. 16). La varietà, ha scritto Giuseppe Galasso, è in rapporto sia alla «dimensione materiale»,

quantitativa e qualitativa, sia ai molteplici «stimoli che ne sollecitano le espansioni quantitative e la diffusione e che possono andare con pari efficacia da un avvenimento politico-militare eccezionale o dall'urto di una forza esterna fino a fenomenologie varie sul piano sociale e morale, civile ed ecclesiastico» (cfr., dello stesso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale nel brigantaggio del Sud*, in *Il brigantaggio postunitario nel Mezzogiorno d'Italia*. Atti del convegno di studi storici, Napoli, 20-21 ottobre 1984, «Archivio Storico per le Province Napoletane», terza serie, a. XXI-CI dell'intera collezione (1983), p. 3).

⁶ R. Villari, *Introduzione* cit., p. 16.

centralizzazione del potere. D'altra parte, però, l'esistenza stessa di un banditismo diffuso, forte, duraturo rivela un fenomeno opposto, cioè la debolezza dello Stato, non ancora capace di affermare in misura adeguata l'autorità centrale. È probabile che le due cose non siano in contraddizione, come potrebbe apparire dalla mia osservazione necessariamente sommaria⁷.

In un siffatto contesto s'inserisce la rivolta scoppiata a Napoli nel 1585:

una violenta rivolta seguita da una repressione feroce e da un clima di terrore creato con il pubblico spettacolo delle torture e delle esecuzioni capitali, per cui più di 10.000 persone fuggirono dalla città. In un momento del genere è facile trovare delle persone che invocano anche il demonio pur di poter trovare un punto di opposizione alla repressione, alla violenza estrema dell'autorità ufficiale⁸.

Per Villari, non è poi da trascurare l'aspetto legato alla «trasformazione del sistema economico» o al «mutamento della congiuntura economica», a ragione del fatto che

questa è una fase, secondo i *trends* che gli storici-economisti hanno elaborato, di esaurimento della congiuntura favorevole e del periodo di sviluppo del XVI secolo. Verso la fine del secolo si apre una delle fasi ricorrenti, una delle più gravi in questo caso, di squilibrio tra risorse (disponibilità di risorse alimentari) e incremento demografico. È la fine di una linea di sviluppo, o meglio di una crescita equilibrata della produzione agricola e della popolazione e l'apertura di una crisi economica che dura fino agli anni Venti e Trenta del XVII secolo, con un forte aumento dei prezzi che sconvolge i rapporti economici e sociali. Quindi una fase di instabilità e incertezza nei rapporti sociali, che in certe aree provoca lo smarrimento di alcuni elementi di ordine e di equilibrio della società stessa⁹.

Sulla base dell'articolata analisi del Villari, queste «precondizioni di carattere generale» non spiegano, certo, le manifestazioni banditesche, «ma ne costituiscono il quadro: senza queste precondizioni, il banditismo non avrebbe potuto arrivare a quelle punte così intense che raggiunse allora»¹⁰.

⁷ *Ibid.* A proposito del banditismo catalano ha scritto Xavier Torres i Sans: «[...] tenendo conto delle relazioni e complicità dei banditi con molti signori locali e perfino con le autorità del paese o della corona, nonché delle caratteristiche intrinseche delle bande (dimensioni, mobilità geografica, longevità di molti dei loro capi ecc.), il banditismo catalano della prima età moderna sembra adeguarsi molto meglio ad un altro genere di fattori esplicativi: come, ad esempio, l'insieme di cambiamenti politici e sociali che si verificarono ovunque nel passaggio dal Medioevo all'età moderna [...] il banditismo è il risultato tanto della debolezza delle strutture statali quanto

della lotta e concorrenza tra le élites locali (dai signori feudali ai contadini benestanti per contendersi le risorse materiali e immateriali (l'onorabilità)); cfr., dello stesso, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII*, in *Banditismi mediterranei* cit., p. 36.

⁸ R. Villari, *Introduzione* cit., p. 21. Un'analisi di tale rivolta è in F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono, Congedo, Galatina 2003*², pp. 63-67.

⁹ R. Villari, *Introduzione* cit., p. 17.

¹⁰ *Ibid.* Sui caratteri del banditismo d'antico regime, cfr., tra gli altri, F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit.

Il tema dei banditismi nel Mediterraneo in età moderna va, pertanto, affrontato, come ha sottolineato Francesco Manconi, «a tutto campo», dibattendo «non solo sul banditismo come fenomeno di delinquenza «comune» o di ribellismo popolare, bensì anche come fenomeno parapolitico di straordinaria dimensione fra Cinque e Seicento», considerando che si tratta di un «fenomeno che coinvolge in maniera trasversale i diversi ceti sociali, s'innerva nei legami fra signori e banditi, tocca in molti casi realtà urbane al pari di quelle rurali e muove valori morali e sentimenti che vanno molto al là della semplice protesta sociale»¹¹.

L'intensità e diffusione delle manifestazioni di banditismo e fuoriuscismo¹² indussero gli apparati di giustizia delle singole realtà territoriali a fare ricorso ad esemplari ed efficaci misure di prevenzione e repressione per arginare un fenomeno che, endemico, permanente e variamente caratterizzato, costituiva, nella prima età moderna, «l'unico movimento organizzato, che superasse l'ambito delle lotte municipali e fosse in grado di resistere al potere pubblico e addirittura, in certe zone, disgregarlo»¹³, rappresentando, come ha sostenuto Giuseppe Galasso, «un ordine tutto a sé», una «forza contro forza», un «potere contro potere» in contrapposizione e in aperta conflittualità con lo Stato moderno, incapace, «nella prima fase della sua formazione, di svolgere una efficace funzione mediatrice tra i vari ceti sociali»¹⁴.

Le esplosioni banditesche, oltre che nelle «deficienze di crescita» del nuovo quadro statale, erano legate ad una serie di condizioni, che favorivano la «permanente reclutabilità» delle comitive armate e l'espansione del banditismo nella società di *ancien régime*, la cui struttura corporativa rendeva assai difficoltoso l'esercizio di una giustizia equa e certa, a causa delle molteplici forme di privilegio, di cui godevano

piccola e grande nobiltà, basso ed alto clero, nobiltà di spada e nobiltà di toga, clero secolare, professioni liberali e arti vili e meccaniche (ossia mestieri manuali), corporazioni artigiane e corporazioni mercantili, popolo civile (ossia borghesia benestante) e popolo minuto, ufficiali (cioè funzionari) regi e agenti di organismi pubblici del più vario tipo (il feudo, il comune, le forze armate, ecc.)¹⁵.

Ne derivava, di conseguenza, che «trascendere alle offese estreme e mettersi fuori dell'ordine costituito» rappresentava «una eventualità quotidiana», col risultato che il banditismo poteva «alimentarsi in qualsiasi classe sociale»

¹¹ F. Manconi, *Premessa a Id. (a cura di), Banditismi mediterranei* cit., p. 13.

¹² Per le questioni giuridiche e storiche relative all'uso dei due termini, cfr. L. Lacché, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 83 sgg.; F. Gaudio, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno*

cit., pp. 15 sgg.

¹³ R. Villari, *La rivolta antispannola a Napoli. Le origini, 1585/1647*, Laterza, Roma-Bari 1976, p. 58.

¹⁴ G. Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale* cit., p. 4.

¹⁵ Ivi, p. 6.

e, pertanto, il contributo dato dai contadini non era «proporzionalmente molto maggiore di quello di altre classi»¹⁶.

Per combattere un fenomeno così strutturato, che trovava nella feudalità un potente alleato¹⁷ e che rappresentava un potere extra-legale assai

¹⁶ Ivi, p. 7. Il carattere interclassista si riscontra, ad esempio, anche nella Catalogna moderna: «[...] i banditi non sempre provenivano dalle famiglie più povere. Anzi, i dati di cui disponiamo rivelano piuttosto il contrario. Sebbene non sia affatto facile conoscere esattamente la condizione reale dei banditi o delle loro famiglie (i documenti non vanno oltre le formule convenzionali di *agricolae*, contadino o simili), sappiamo con certezza che molti di loro erano *hereus* o eredi (come attesta spesso il soprannome) o secondogeniti di famiglie benestanti. D'altra parte, nella relazione sulle condanne operate dal Tribunale Reale di Catalogna di circa mezzo migliaio di banditi durante il periodo 1576-1630 risulta significativa l'elevata proporzione – esattamente la metà – di *agricolae* o contadini proprietari (enfiteutici) o locatari (*masovers*) di un podere, mentre la percentuale di braccianti o *laboratores* (come li chiamano le fonti) supera appena il 15%» (X. Torres i Sans, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII* cit., p. 41).

¹⁷ «Ed ecco, infine, perché il banditismo trova perfino un certo accoglimento nei quadri sociali, non solo attraverso i compromessi che lo Stato è disposto a stipulare con esso, ma anche nella frequente collusione e complicità con la forza sociale più potente, ossia la feudalità. Il signore feudale offre, infatti, frequentemente la protezione dei suoi privilegi al bandito, e questo gli rende il servizio facendosi strumento delle sue prepotenze, per cui la lotta dello Stato contro il banditismo è resa assai più difficile e la feudalità svela anche in ciò la sua vocazione contraria alla instaurazione di una vita pubblica più ordinata» (G. Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale* cit., pp. 7-8). «[...] dietro al banditismo, pirateria terrestre» – ha scritto Fernand Braudel – «c'era egualmente, a sostegno dell'avventura, l'aiuto dei signori. Spesso i briganti hanno un signore autentico che li guida e dirige da vicino o da lontano [...]. Altro esempio: tra le bande che infestano lo Stato Pontificio, luogo di raduno dei ladri e assassini dell'Italia del Nord e del Sud, senza contare gli autoctoni che sono legione, una delle più accanite al tempo di Gregorio XIII è quella del duca di Montemarciano, Alfonso Piccolomini [...]. Il granduca di

Toscana, che da molto tempo tirava quegli strani fili, lo salva in extremis. Alfonso, scampato per un soffio, ripara in Francia – dove trova la vera guerra al posto della guerra dei partigiani – e, siccome quella guerra a lui, l'uomo dei «masnadieri», piace poco, porge orecchio a promesse e a inviti; ed eccolo nuovamente in Italia, questa volta in Toscana, a lottare senza pietà, e anche senza prudenza, contro il granduca. Rifugiatosi sulle montagne di Pistoia, lontano dalle fortezze e dalle guarnigioni, è in grado di «sollevare i popoli», di fare «delle scorrerie», tanto più che, in quel 1590, annata di carestia di grano, «la miseria poteva più facilmente indurre gli uomini a tentare di variar condizione». Parole straordinarie per chiarezza. C'è da aspettarsi di tutto dopo l'arrivo nel cuore della regione toscana di questo condottiero di uomini, tanto più che è in relazione con i presidi spagnuoli, con tutti i nemici dei Medici. Se si spinge su Siena e nella Maremma senese sarà un grosso guaio. Ma queste bande non sanno fare la guerra regolare, non possono conquistare punti-chiave, si ritirano dinanzi alle forze di polizia di Toscana e di Roma; e l'ultima parola resta al principe: il 16 marzo 1591, il Piccolomini viene giustiziato a Firenze. Così terminava una curiosa guerra interna, seguita con cura dall'esterno, perché le fila di questa vicenda mettono capo in mani straniere, talvolta sino all'Escorial, talaltra sino al Lesdiguières nel suo Delfinato» (*Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol. II, pp. 792-793). Copia del «bando contro Alfonso Piccolomini e suoi seguaci, et altri banditi, fautori, complici, et recettatori loro», datato 3 dicembre 1590, è in Archivio Segreto Vaticano (d'ora in avanti Asv), Misc. Arm. IV-V, 57 («Bolle contro li banditi, et altri malfattori, e per la prohibition dell'armi, taglie diverse e nomine di banditi etc.»), folio 62r. Sul banditismo nello Stato pontificio il rinvio d'obbligo è al fondamentale e documentato lavoro di I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985. Sui rapporti banditismo-baronaggio nella Sicilia cinquecentesca e sulla gestione baronale del banditismo, cfr., tra gli altri, O. Cancila, *Così andavano le*

radicato sul territorio, si fece ricorso, in una sorta di «epifania repressiva»¹⁸, ad una «risposta tecnico-giuridica ed operativa» che, «quasi mai sistematica, non di rado s'incentrò su misure caratterizzate da procedure speciali, dall'uso di forze militari, dalla istituzione di commissari di campagna, presidi *ad guerram*, provveditori (*contra delinquentes o contra fuorusciti*)»¹⁹.

Le misure eccezionali, dettate dalla difficoltà di assicurare alla giustizia individui che trovavano rifugio e protezione nell'ambiente comunitario, erano giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza della vita e la tutela della proprietà, turbate dalle azioni banditesche. Nell'intento di fare terra bruciata attorno alle bande armate e, nel contempo, di attuare una «riacquisizione dei territori sottoposti solo formalmente» al loro controllo politico, «riunificando entità e forze disperse»²⁰, i singoli Stati italiani, pur in presenza di manifestazioni banditesche differenziate, reagiscono allo stesso modo, predisponendo analoghe opzioni sanzionatorie e coattive nei confronti delle popolazioni, ritenute interlocutore privilegiato e la cui criminalizzazione era posta in essere nell'intento d'indurre le reti di protezione a collaborare attivamente nella persecuzione degli individui colpiti dal bando o dalla forgiudica²¹. Una siffatta politica criminale evidenziava come la «forte dimensione di responsabilità penale collettiva nell'ambito delle legislazioni *contra latrones*» fosse «uno dei segni del retaggio medievale di una giustizia consociativa, fondata cioè sul solerte intervento comunitario»²². Per altra via, la «presenza ancora così decisa e consistente nella prima età moderna di quell'allargato *modus puniendi*» va interpretata nel senso che «il lento processo di sostituzione statale ai poteri locali è in una fase particolarmente critica, proprio nel momento in cui ai meccanismi tradizionali non subentrano strutture centralizzate meglio definite ed efficaci»²³.

L'assenza di un qualsiasi piano persecutorio, che fosse in grado di combattere in maniera risolutiva la criminalità organizzata di stampo banditesco, indusse i singoli Stati, soprattutto nei momenti di crisi finanziaria, a responsabilizzare le comunità e gli abitanti, facendo ricadere su di loro la vigilanza e il controllo del territorio, non garantiti dalla repressione e prevenzione di giustizia affidate a contingenti militari che, reclutati tra le milizie signorili e

cose nel secolo sedicesimo, Sellerio, Palermo 1984; G. Marrone, *Città, campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo 2000.

¹⁸ «[...] un sistema che irrigidisce il suo impianto, ormai autonomo, di difesa. Si tratta di salvaguardare un raggiunto *status quo*; quasi ad eternarlo. L'esecrato nemico, perversitore di ogni legge, divina ed umana, viene ora rappresentato come un sanguinario: l'uccisione dell'assalito è il mezzo per carpire un bene, pura violenza e crudele vendetta sulla

vittima» (L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 177).

¹⁹ L. Lacchè, «*Ordo non servatus*». *Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in antico regime*, «Studi Storici» a. 29, n. 2 (1988), p. 368.

²⁰ L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 57.

²¹ Sull'istituto bannale e sulla «sentenza della forgiudica», cfr. L. Lacchè, *Latrocinium* cit., pp. 359 sgg.; F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 15 sgg.

²² L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 68.

²³ *Ibid.*

su base mercenaria, non erano in grado di assolvere al loro compito, sia perché sospettati, nella componente feudale, di collusione e connivenza con le bande, sia perché non animati da alcuna volontà e capacità operativa. Non restava altra alternativa, anche per convenienza economica, che delegare ai comuni e ai singoli abitanti la responsabilità di «espurgare» dai ladri e dai banditi i loro territori.

La strategia persecutoria degli apparati repressivo-giustiziali prevedeva, innanzi tutto, il coinvolgimento dei ceti dirigenti e dei funzionari, com'è testimoniato dal provvedimento emanato il 26 febbraio 1563 nel Regno di Napoli, con cui l'autorità vicereale obbligava, pena la chiamata in correità, gli amministratori e gli ufficiali delle terre demaniali e feudali, nelle quali bande armate o singoli fuorusciti avessero commesso reati, a «convocare gli uomini delle Città, Terre, e Castelle, facendo sonar la Campana in segno che ogni uno pigli l'armi, e vada a perseguire, pigliare detti fuorusciti, delinquenti, e malfattori»²⁴. La minaccia di sanzionare le autorità locali si riscontra anche nello Stato di Milano, in cui un provvedimento del 30 settembre 1587 così stabiliva:

Et perche quando dalle dette Communità si commetta qualche colpa in questo, si sa, ch'ella principalmente deve attribuirsi a coloro che in essa hanno maggior preheminenza, come sono i Consoli, Consiglieri, et Sindici o quelli ancora che per esser più facultosi sono di maggior auttorità nel suo commune²⁵.

Il ricorso al suono delle campane o ad altri segnali per mobilitare e armare la popolazione in funzione anti-banditesca costituiva, a ragione del fatto che si combatteva con strumenti analoghi un nemico comune, una misura praticata, oltre che nel Regno di Napoli, anche in altri Stati italiani ed europei d'*ancien régime*²⁶. Nello Stato pontificio, una costituzione di Gregorio XIII del 5 luglio 1580 stabiliva:

Item si commanda a ciascuno de comunità et università sudette in virtù di santa obediencia, et sotto pena di excommunicatione maggiore, et altre che pareranno ai Romani Pontefici, che debbiano pigliare li detti homicidii, sicarii, rebelli et banditi che saranno nelli suoi loghi, o che passeranno per essi, et per adunare il popolo, a tal effetto debbiano sonar le campane, et pigliateli condurli in prigione, et consegnarli alla corte temporale della terra, città, over provincia²⁷.

²⁴ Prammatica I, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani...*, Napoli 1772, vol. I, p. 594.

²⁵ In L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 69.

²⁶ In altri contesti europei, ad esempio nell'Inghilterra d'antico regime, «il sistema del «grido d'allarme» serviva per chiamare la

comunità all'azione contro un sospetto criminale, ma funzionava solo a intervalli, sporadicamente, in qualche zona del paese, e dipendeva dalla vigilanza dei privati cittadini che dovevano dare l'allarme»; M. R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 1988, p. 53.

²⁷ Asv, Misc. Arm. IV-V, 208, f. 108.

Inoltre, nel territorio bolognese, un bando «contra Homicidiali, Latroni, Facinorosi, Banditi», emanato il 23 luglio 1585, faceva carico alle «persone particolari» di «suonar subito la campana all'arma, levar le grida, avvisar li convicini» per affrontare con le armi i criminali «sino all'ultima destruttione»²⁸. Allo stesso modo, nello Stato di Milano, una «Grida generale, contra banditi, et assassini» del 23 agosto 1599 prescriveva alle comunità di tenere

tanto di giorno, quanto di notte, continue guardie sopra i campanili, le quali (soprendosi i detti banditi, et assassini) col suono di campana a martello, et ogni altro opportuno modo avisino subito gli habitanti [...] et i vicini, accioche congregati insieme con armi, vadino prontamente a serrare i passi, et a prendere, o ammazzare i detti banditi²⁹.

Nel Granducato di Toscana, anche le stesse persone danneggiate dall'attività criminale (tentato omicidio o sequestro, furto) erano tenute, sulla base di un bando del 18 agosto 1586, «inmediate scampateli delle mani», a «correre alle Chiese più vicine, et far sonare le Campane a martello, bussare et chiamar, con alta voce il Rettore del popolo, et alle case de' privati, et levar loro addosso il romore»³⁰. Nella Terraferma veneta, il 26 ottobre 1585, il Senato, richiamando precedenti disposizioni emanate il 15 aprile 1574 dal «Consiglio di dieci et Zonta», ordinava ai Rettori di Verona di «procedere summariamente» contro i delinquenti, da perseguire con ogni mezzo e facendo «dar campana a martello»³¹ dai membri delle comunità per attivarsi nella cattura dei criminali, in particolare di quelli che, sulla base di un provvedimento legislativo del 18 agosto 1541, operavano in comitiva di almeno quattro banditi³².

Nel Regno di Napoli, un bando emanato dal viceré marchese del Carpio il 12 giugno 1684 coinvolgeva nella politica repressiva le comunità regie e feudali, i cui amministratori e ufficiali, sotto la minaccia di severe sanzioni (cinque anni di «galea, o di presidio chiuso, conforme la loro condizione», della privazione dell'ufficio per un triennio e di una sanzione di mille ducati), «avuta scienza del mancamento per alcuni giorni di qualcheduno de' Cittadini, che corra voce, che vada armando per la campagna» (ovvero di banditi che «per lo più armano in campagna in qualche tempo, e poi se ne ritornano nelle loro case»), avevano l'obbligo di comunicare tale notizia al preside della loro provincia o al commissario di Campagna, affinché potesse «fare le dovute diligenze in perseguirarli». Inoltre, dovevano

²⁸ In L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 67.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ C. Povo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in

Bande armate, banditi, banditismo cit., p. 48.

³² L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 326. Nello Stato di Milano, nel 1583, si faceva obbligo alle comunità locali di perseguire le «quadriglie» composte da almeno sei individui (*ibid.*).

armarsi per difesa della loro Patria, e giurisdizione respective, e perseguitarli per li loro territorj, e immediatamente per corriere espresso debbano darne avviso alle Terre convicine, e alle Regie Udienze Provinciali, acciò possano spedir loro genti di Corte in persecuzione³³.

Tali imposizioni, denotando l'impotenza persecutoria degli apparati di giustizia, erano, per il loro carattere simbolico e scenografico, prive di qualsiasi efficacia pratica, in quanto «frutto di strategie sostanzialmente inconcludenti»³⁴. Lo prova il fatto che, ancora nella prima metà del Settecento, lo Stato di Milano, dovendo fronteggiare, all'interno del più ampio problema dell'ordine pubblico, una fase di recrudescenza criminale e banditesca (determinata dalle conseguenze della guerra di successione austriaca, dalla pressione fiscale, dalle «morie di animali» e dalla «dislocazione della vita agricola»), tra i vari mezzi posti in essere da una «grida generale» del 7 luglio 1741 ed altre successive (che prevedevano anche il bando perpetuo, nonché pene corporali e detentive per tutti gli oziosi, vagabondi, mendicanti), concesse la facoltà di detenere armi e impose l'obbligo agli abitanti delle comunità, site entro uno spazio di quattro miglia dai confini, di suonare le campane a martello allorquando si fossero verificati furti o aggressioni³⁵. Sul valore simbolico e sugli effetti prodotti da tale forma d'allarme, il segretario di governo Fuentes, che aveva partecipato nel 1766 ad una perlustrazione straordinaria nelle campagne, così scrisse:

Quando si suona la campana non v'ha chi accorra, che per mera curiosità alle finestre, sulle porte, oziosi, scioperati, inermi senza moto, e senza voglia di accorrere al pubblico danno [...] sicché cade inutile affatto questo veicolo alla pubblica difesa, e si dirà anzi, che questo rimedio non ha servito, che di mettere il paese in maggior sussurro, e costernazione sciocca e fanatica, perché udendo una Comunità a suonarsi la campana, dalla Comunità sua vicina, si è posta a fare lo stesso, e così da Comunità a Comunità di mano in mano, sino ad invadere di timor panico tutta la provincia o il distretto, il che riscaldando l'immaginazione del pubblico, fa de' commenti, delle dicerie, delli sogni, che fan credere ovunque assalti, ovunque ruberie, ovunque ladri, com'è avvenuto a questi di lungo la sponda inferiore del Naviglio della Martesana, perocché in quel distretto per quattro giorni continovi si è suonata da dieci a dodici Comunità di notte tempo e di giorno ancora la campana a martello per mero vano sospetto, e concomitanza, a segno di darsi delle archibugio vicendevolmente gli abitanti e famigli di una stessa osteria poco lungi dalla città senza ombra di assalto o accesso di ladro alcuno³⁶.

³³ *Prammatica XXX, De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta* cit., vol. I, p. 631.

³⁴ L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 67.

³⁵ C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia*

nell'età delle riforme: appunti per una ricerca, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1, 18.

³⁶ *Ivi*, p. 19.

Una siffatta modalità di mobilitazione non era prerogativa delle sole autorità cittadine, indotte dal potere centrale. Di fatto, come risulta dal rapporto di un Visitatore Generale del Regno di Napoli, il marchese della Valva, a tale forma d'allarme ricorsero, nella congiuntura del 1799, alcuni «facinorosi» di Ferrandina (località della Basilicata), i quali, per liberare dodici «capi tumultuanti», erano riusciti a sollevare la cittadina al suono delle campane e, mettendo in fuga gli armigeri del tribunale e gli agenti baronali, «scassarono le carceri e ne fecero uscire tutti i detenuti con battere e maltrattare le bargelli baronali e altra gente che era accorsa in aiuto della truppa»³⁷.

Non venivano, inoltre, risparmiate pressioni su determinate categorie perché collaborassero attivamente con le autorità di giustizia al fine di denunciare le persone sospette. Il riferimento è, in particolare, agli «hosti, tavernari, et albergatori» dello Stato pontificio, nel quale un bando del 17 agosto 1583 impose di non dare ricetto ad individui di cui non fosse nota l'identità personale; mentre un provvedimento del 13 gennaio 1586 ordinava ai calzolari di non vendere «scarpe o stivali senza licenza degli offitiali»³⁸.

L'obbligo di denunciare alle autorità giudiziarie tutti coloro che si fossero trovati «senza esercizio», oltre che agli osti e bettolieri, sarà esteso, nella Lombardia settecentesca, «agli anziani delle parrocchie e ai consoli e reggenti delle comunità», minacciati di frequenti controlli e perquisizioni³⁹.

Nel richiedere la massima vigilanza, soprattutto notturna, ai proprietari di barche, si faceva carico ai possessori di case poste fuori del centro abitato di tenere nottetempo ben chiuse le proprie abitazioni, per la cui difesa era lecito detenere armi; mentre i proprietari di fondi rustici erano tenuti a dare informazioni alle autorità sui lavoranti che prestavano la loro opera nei campi⁴⁰. Su tali misure preventive, con riferimento allo Stato pontificio, Scipione Ammirato, da acuto osservatore del suo tempo, così si esprime:

[...] è ben necessario, che si pensi a rimedi, e i trovati insino a quest'hora, o rinovati dall'ardente carità, e sollecitudine del presente Pontefice son veramente degni della prudenza degli autori loro il ridur le grascie ne' luoghi murati, non permettere che in campagna si cuoca pane, non si venda polvere ne piombo, non vi sieno calzoni, non maliscalchi, si lievino le vele e i remi dalle barche, si corra all'arme al suono della cam-

³⁷ A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli 1971, pp. 18-19.

³⁸ Asv, Misc. Arm. IV-V, 57, 208.

³⁹ C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 18.

⁴⁰ Per i provvedimenti presi, in tal senso, nel corso degli anni Ottanta del '500 nello Stato pontificio, cfr. L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 70; mentre per la Lombardia settecentesca, cfr. C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 18.

pana, sieno assegnate le taglie agli ucciditori de malfattori, perdono a loro medesimi e remunerazioni uccidendo i loro compagni, di che non è rimedio più utile, non si habbia pratica con essi, e altri riguardi bellissimi⁴¹.

L'esigenza di tenere sotto controllo il territorio onde bloccare qualsiasi forma di protezione e sostentamento per le comitive di banditi e fuoriusciti si traduceva, sostanzialmente, nella minaccia di sanzioni a carico delle comunità e dei singoli abitanti. Una prova in tal senso è costituita dal bando emanato nel Regno di Napoli il 26 febbraio 1563, con cui si stabilivano pene pecuniarie a carico dei sudditi poco solerti nella repressione del banditismo e del fuoriuscitismo; di fatto, il provvedimento vicereale, richiamandosi alla legislazione sveva e angioina⁴², faceva ricadere tutta la colpa della mancata cattura e uccisione dei banditi, sugli abitanti, amministratori e funzionari, comminando loro una multa di mille ducati,

da pagarsi dalle loro robe proprie, e non dalla Università, e in altra pena maggiore, etiam corporale riservata a nostro arbitrio, secondo la qualità delle persone, e de' casi,

⁴¹ *Discorsi del Signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito, nei quali si contiene il fiore di tutto quello, che si troua sparto ne' libri delle attioni de' Principi, & del buono, ò cattivo loro governo. Notando trà i movimenti delle guerre, e trà i conducimenti de gli eserciti e trà gli altri capi dell'Istoria, alcuni auuertimenti notabili ad utilità di essi Principi per indurcene i popoli la desiderata felicità. Con due Tauole. Vna de' Discorsi, e luoghi di Cornelio, sopra i quali son fondati; L'altra delle cose più Notabili, libro quarto, De Banditi, discorso V, Venezia 1607, pp. 142-143.*

⁴² Nel corso della dominazione sveva e angioina, erano previste multe per le Università ritenute responsabili di omicidi clandestini (nel senso che di questi era ignoto l'autore), consumati nei loro territori e rimasti impuniti per l'atteggiamento non collaborante delle stesse. Per il principio di responsabilità collettiva intesa secondo i diritti nordici e i capitoli merovingi, le norme emanate al tempo di Federico II obbligavano il Comune non collaborante al risarcimento di una somma pari al doppio o al quadruplo del valore dei beni sottratti e, nel caso di omicidio «clandestino», al pagamento di «cento augustali per la uccisione di un cristiano e cinquanta per quella di un ebreo o di un saraceno, od anche di più, secondo l'arbitrio regio, se le Università avessero nascosto o si fossero rifiutate di consegnare i colpevoli». La legislazione angioina, rispetto a quella federiciana, pur apportando,

per un principio di equità e anche per motivi di polizia, alcuni correttivi, in sede d'applicazione della normativa esistente, all'ingiusta «concezione barbarica di responsabilità collettiva», si caratterizza per un «doppio motivo di punizione degli abitanti dei Comuni». Di fatto, se da un lato, si facevano pressioni sulle Università per indurle alla cooperazione ed evitare così d'incorrere in pesanti sanzioni, che potevano anche prevedere la distruzione dei centri abitati; dall'altro, «prima cominciarono col ripetere le prescrizioni sveve, aggiungendo che la pena doveva essere stabilita secondo le qualità dei delitti e il numero dei fuochi [...]. Poi cominciarono a restringere questo carico collettivo, subordinandolo al caso in cui i maggiorenti del luogo non si fossero potuti colpire per la loro negligenza o per altre colpe». Questo processo porterà la legislazione angioina a svuotare di contenuto il principio della responsabilità comunitaria e, in tal modo, anche il criterio della tassazione differenziata «andò scomparendo, quando se ne conobbe l'inefficacia e la enormità, e fu sostituito dalla formazione di squadre di vigili campestri; così anche nel regno di Napoli, dopo che si constatò che questi espedienti, quanto più erano generali tanto più garantivano l'impunità dei delinquenti venne trasformandosi in un servizio di vigilanza»; R. Trifone, *La legislazione angioina*. Edizione critica, Lubrano, Napoli 1921, pp. CXIX-CXX.

e ancora incorrano all'ammenda del danno, che avranno fatto detti fuorusciti, e vogliamo, che l'abbiano essi a pagare, e soddisfare dalle loro proprie robe⁴³.

Anche nello Stato pontificio, un provvedimento emanato il 4 settembre 1566 prevedeva un risarcimento a carico delle comunità, le quali

oltre che saranno tenute a rifare tutti i danni alla parte offesa, e dannificata, et alla totale restitutione, et satisfattione a' suoi heredi, saranno ancora obbligate a pagare effettivamente altro tanto quanto importaranno detti danni alla Camera Apostolica⁴⁴.

Il principio di responsabilità comunitaria trovava applicazione anche nei casi in cui i parenti dei banditi (dai più prossimi agli affini) non fossero in grado di risarcire i danni e le taglie erogate a favore di coloro che avevano catturato o ucciso gli individui colpiti da provvedimento bannale o di forgiudica. Di fronte all'impossibilità d'incassare le somme richieste, l'autorità giudiziaria disponeva che fossero i centri d'origine o di domicilio degli autori di reati a subentrare in solido; testimonianze in tal senso sono riscontrabili sia nello Stato pontificio (le misure erano previste da un bando del 1° marzo 1587)⁴⁵, sia nello Stato di Milano, nel quale una «Grida generale contra banditi, et assassini» del 30 novembre 1598 ordinava:

[...] se alcun bandito, o assassino commette alcun delitto in qualche territorio di questo Dominio, per il quale venga dato alcuna sorte di danno ad alcuno, prima li padri, e fratelli, se ve ne saranno, et dopo li parenti più congiunti fino al secondo grado, siano tenuti alla resartione delli danni a chi havra patito il danno, et non vi essendo parenti, et congiunti come sopra, overo essendovi, ma poveri, et inhabili a poter pagare, la comunità dove sarà commesso il delitto [...]»⁴⁶.

Attraverso questo sistema si ricattavano sia le solidarietà familiari, sia l'ambiente comunitario, determinando, oltre un irrigidimento oppositivo al potere centrale, una «pressione insostenibile» tra i banditi («attanagliati da un senso di disorientamento per il da farsi: persistere o provocare la rovina del proprio clan»), i parenti («fortemente sollecitati a tradirli e comunque a dissuaderli da una tragica prosecuzione nel delitto») e le stesse comunità, interessate alla sicurezza e a non farsi coinvolgere nel gioco delle responsabilità oggettive⁴⁷.

Le misure vessatorie nei confronti delle popolazioni non si limitavano solo a queste forme coattive e sanzionatorie. L'applicazione del principio di responsabilità oggettiva, anziché favorire la rottura degli equilibri all'interno delle comunità, spezzando i rapporti di solidarietà e di convenienza reciproca tra popolazioni e mondo banditesco, finiva col rendere le prime ancor più contigue al secondo. Questo meccanismo, in assenza di risultati concreti, faceva

⁴³ *Prammatica I, De exulibus*, cit., p. 594.

⁴⁴ *Asv, Misc. Arm. IV-V*, 57.

⁴⁵ *Ivi*.

⁴⁶ L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 71.

⁴⁷ *Ibid.*

ricadere i costi dell'operazione militare (armamento, vettovagliamento) e del controllo del territorio sulle realtà locali, amministrative e umane, costrette a subire, come ritorsione per la mancata collaborazione nella lotta al banditismo, l'oneroso acquartieramento (detto a *cartella*, vale a dire a totale carico della comunità)⁴⁸ delle truppe addette alla repressione, che, non gestite in senso strategico, s'erano specializzate nell'angariare le popolazioni, creando una serie di disagi e danni, non solo economici. Una testimonianza, in tal senso, è offerta da Scipione Ammirato:

Gli alloggiamenti o violenze de' soldati non vogliono esser tali: che a colui, il quale ha dar loro ricetto, e spesso da mangiare, paiano un zucchero l'ingiurie ricevute da banditi⁴⁹.

Il sistema della presenza forzata, all'interno delle realtà comunitarie, di contingenti militarizzati, in buona parte stranieri, anziché veicolare una qualsiasi forma di consenso, scatenava una decisa reazione oppositiva in quella parte della popolazione che non traeva alcun utile da tale forma di controllo del territorio. Al riguardo, la vicenda di Marco Sciarra è senz'altro esemplare. La sua banda (composta da circa un migliaio di uomini provenienti dalle comitive abruzzesi operanti tra il 1582 e il 1583) era riuscita ad ottenere, per il suo spirito antispagnolo, il consenso degli ambienti cittadini (ad esempio, nella città dell'Aquila lo Sciarra poteva contare su «tanti amici occulti»), giungendo ad occupare, provvisoriamente, alcune comunità, nelle quali venne creata «una rudimentale e provvisoria organizzazione amministrativa», che svolgeva, altresì, funzioni giudiziarie, spingendosi anche a celebrare matrimoni. Per la sua pericolosità sul terreno sociale e politico, si cercò d'isolare la comitiva dai contadini e dalla rete parentale (in tal senso si muovevano le direttive emanate da Sisto V con la bolla del 10 luglio 1585⁵⁰ e le istruzioni del duca di Ossuna⁵¹), rompendone i legami e coinvolgendo le comunità nella campagna repressiva, con la conseguenza che la «lotta finì col polarizzarsi tra le forze di repressione e le popolazioni dei comuni, in un alternarsi di scontri e di rappresaglie, malgrado gli sforzi del viceré di reprimere gli abusi dei soldati e degli agenti del governo»⁵². Il risultato più vistoso di tale politica fu che «villaggi e casali dovettero essere abbandonati, i comuni furono obbligati a fornire contingenti di milizie ausiliarie (i «frati giurati») e ad alloggiare truppe e

⁴⁸ Sulla richiesta (quasi sempre favorevole) di «patente circa l'alloggio di soldati e commissari» perché potessero «avere vitto e alloggio gratuiti», cfr. la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, *Consiglio Colaterale*, serie *Diversorum*.

⁴⁹ S. Ammirato, *Discorsi sopra Cornelio Tacito* cit., p. 147.

⁵⁰ Asv, Misc. Arm. IV-V, 57.

⁵¹ F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 71-73.

⁵² R. Villari, *La rivolta antispagnola* cit., pp. 86-89. Sul bandito Marco Sciarra, «uno dei più famosi della storia del Mezzogiorno continentale», ha scritto, di recente, lo stesso Villari, contestando la teoria di E. J. Hobsbawm del banditismo come forma primitiva di protesta sociale: «[...] a mio avviso, c'è da rimettere criticamente e decisamente in discussione questa etichetta [...]. A me sembra che questa formula sia una sorte di rudere concettuale [...] la formula non regge, non regge»

agenti (i «commissionati») inviati dalle Udienze e dai commissari di campagna [...]. Il peso della lotta al banditismo veniva, così, a cadere sulle comunità, delle quali subirono lo sgombero quelle sotto i dieci fuochi». In tal modo, si determinava la «decadenza e la distruzione di numerosi villaggi», favorendo «l'ulteriore consolidamento di una struttura degli insediamenti caratterizzata dalla tendenza alla concentrazione dei contadini in grossi borghi»⁵³. Un siffatto sistema persecutorio sarà denunciato, nella seduta del 20-31 gennaio 1589, dal Parlamento Generale del Regno di Napoli:

In primis, questa fedelissima Città, Baronaggio e Regno riducendo a memoria a Vostra Eccellenza l'infiniti dispendij, aggravij et estorsioni che ricevono li poveri popoli di questo Regno continui alloggiamenti di soldati de gente d'arme maxime quando portano Patente aperta, senza distinguere li lochi dove habbiano d'alloggiare, et delli Commissarij contra forasciti [...] et altri infiniti, con li quali tutti sono forzate le povere università spendere ogn'anno molto maggior summa di quel che pagano alla Regia Corte, oltra il danno delli Cittadini particolari, si supplica Vostra Eccellenza con ogni affetto possibile che sopra tutto se degni mirare de rimediare sopra questo inconveniente, degnandosi in ciò intendere alcuni espedienti che se li propineranno dalli Deputati a sollecitare queste gratie, assicurando Vostra Eccellenza che si non si rimedia alle dette estorsioni, fra poco tempo molte Università se renderanno inhabili al servitio Regio per l'estrema povertà in che si ritrovano⁵⁴.

Tale richiesta, nel periodo successivo, sarà accolta dal viceré de Miranda, il quale, nella seduta del Parlamento Generale tenutasi dal 27 gennaio al 3 febbraio 1591, sulla base della reiterazione della domanda di grazia già avanzata dai deputati allo stesso viceré due anni prima, manifestò la sua volontà di «togliere l'estorsione et oppressione che patiscono li popoli di questo Regno, che [sono] veramente infiniti et insopportabili»⁵⁵. La prassi degli acquartieramenti e degli abusi commessi dalle soldatesche, per l'inefficacia dei sistemi repressivo-giustiziali, non poteva essere sostituita con altre forme di controllo ambientale.

Nell'età delle riforme illuministiche, la questione si porrà, ad esempio, nella Lombardia asburgica, le cui autorità governative, per proteggere i territori comunali, affidati, durante il regno di Maria Teresa, ai rappresentanti dei proprietari sotto il controllo dei funzionari regi, non potendo «fare molto conto sulle capacità di autodifesa delle comunità rurali», furono costretti a servirsi di guardie dipendenti dai giurisdicenti regi (i cosiddetti *satelli-zi*). Il ricorso a queste forze, estremamente esigue («poche decine di birri in tutto, e per giunta occupati per lo più a custodire e tradurre i detenuti»), coadiuvate dai capi-

neppure nel caso di quel famosissimo bandito che era il «mio» Marco Sciarra, il quale aveva fama di essere una sorta di giustiziere, un difensore della giustizia, tipo Robin Hood» (*Introduzione* cit., pp. 17-18).

⁵³ R. Villari, *La rivolta antispagnola* cit., p. 87.

⁵⁴ In G. D'Agostino (a cura di), *Il Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola*, vol. I: 1556-1596, Guida, Napoli 1984, pp. 707-708.

⁵⁵ Ivi, pp. 734-735.

tani, «commissari del divieto, notoriamente corrotti», «agenti dei fermieri, inviati alle popolazioni che li accusavano di brutalità e di estorsioni», non consentivano un'efficace repressione e controllo del territorio, che, invece, sarebbe stato garantito dalle forze militari; soluzione, questa, auspicata da più parti, ma osteggiata dai vertici militari, sia perché contingenti di dragoni ed ussari erano già impegnati a mantenere l'ordine pubblico nelle città, sia perché il loro impiego all'interno delle comunità rurali, oltre che favorire la diserzione, «flagello delle armate imperiali», poteva provocare, come in tante altre occasioni, una serie di abusi perpetrati a danno della popolazione civile⁵⁶. Sul comportamento di questa «truppa di campagna», una «anonima consulta» degli anni Sessanta del Settecento denunciò:

L'ordinare alla truppa di campagna che batte le strade, che perquisisca il paese, che s'appiatti alle avvenute, e che occupi i posti sarebbe opportunissimo, quando si potesse sperare che tali diligenze fossero esattamente eseguite. Ma fatto altresì costante e irrefragabile si è che li corpi così comandati della truppa di campagna a niente più servono che ad angariare di più il paese, perché entrano essi in una provincia, e si accomodano in uno de' luoghi più grossi di essa e si stanno oziosi a spese della Comunità in un'osteria il più del tempo della loro commissione, passeggiano per le strade più per formalità che per intenzione che abbiano di far il loro dovere; passano vicino ad una delle cassine sospette, e lasciata la truppa in disparte entra il tenente nella cassina a complimentare il massacro [...] e da questi riceve il rinfresco a titolo di quieto vivere, e così o per contemplazione, o per avarizia si omettono i scruttini e perquisizioni commesse, e si lasciano quieti, ed impuniti i maviventi ne' loro covili, passando oltre⁵⁷.

Pur con tutti i limiti e gli inconvenienti, il reclutamento delle forze da contrapporre alle bande armate costituiva un problema di primaria importanza e di non facile soluzione, com'è testimoniato dalle opzioni prescelte nei singoli Stati italiani. Nella Lombardia austriaca, nel corso degli anni Quaranta-Sessanta del Settecento, per combattere la dilagante criminalità, oltre al rafforzamento delle guardie a cavallo e a piedi comandate dal capitano di giustizia di Milano ed impiegate nel controllo dei territori rurali, venne avanzata la proposta (resa attuativa solo in determinati anni) di nominare un «Regio Commissario di campagna», il quale, sotto scorta e con l'aiuto di un notaio criminale, un confessore e un carnefice, perlustrasse

le strade ed i luoghi ora più infestati, e con opportuna, e sufficiente informazione delle rubberie alla strada, verificata sommariamente la verità del fatto, e delli delinquenti, non solamente procuri a tutti il loro arresto, ma altresì passi a condannarli fino alla morte inclusivamente secondo la loro reità, poi dato un breve intervallo alli malfattori di prepararsi, li faccia immancabilmente impiccare appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dove si lascino i loro cadaveri esposti a pubblico spettacolo⁵⁸.

⁵⁶ C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., pp. 19-20.

⁵⁷ Ivi, pp. 20-21.

⁵⁸ Ivi, p. 21.

Nonostante tali misure, nel complesso, «si può parlare di un fallimento della battaglia condotta nella Lombardia settecentesca contro la criminalità, tanto da dare agli osservatori e alle stesse autorità l'impressione di un aggravamento anziché di un'attenuazione del fenomeno negli ultimi decenni del secolo»⁵⁹.

D'estremo interesse si presenta la situazione della Sardegna nella seconda metà del Settecento, caratterizzata da un particolarismo giuridico feudale, da uno spirito d'indipendenza dei villaggi e da un accentuato livello di conflittualità tra le realtà comunitarie (dislocate nelle zone più periferiche e accusate di collusione con le bande di latitanti) e i funzionari piemontesi, decisi a far applicare le leggi dello Stato e a porre in essere qualsiasi mezzo per assicurare alla giustizia i banditi. In particolare, nelle zone dove operavano grandi bande, che godevano dell'appoggio delle popolazioni locali, vennero organizzate numerose spedizioni punitive, composte da contingenti militari e da volontari (i cosiddetti *miliziani*) provenienti da centri lontani rispetto a quelli in cui si svolgeva l'attività banditesca, alimentando, in tal modo, rancori e vendette tra le popolazioni. La politica repressiva faceva, inoltre, leva sui commissari locali (reclutati tra i ceti emergenti rurali o cittadini), che, «dotati di poteri speciali, nella ricerca e nella cattura dei banditi più pericolosi», vennero impiegati per la «creazione a livello di villaggio, di un partito filo-governativo che in qualche modo spezzasse la solidarietà verso i ricercati agevolandone la cattura». Il peso della repressione ricadeva, però, oltre che su poliziotti rurali (i *barracelli*, che, per la loro attività persecutoria, esponevano «in una simile situazione le loro vite e le loro sostanze»), anche sulle stesse vittime dei reati banditeschi, le quali, talvolta, prendevano la decisione di «inseguire i criminali attraverso mezza Sardegna, spesso riuscendo ad ucciderli o a catturarli per consegnarli alla giustizia»⁶⁰.

Nel Regno di Napoli, un provvedimento dell'11 luglio 1777 ordinava alle autorità periferiche (presidi delle Udienze provinciali, sindaci ed amministratori delle Università demaniali e feudali) di «espurgare da' ladri e scorridori di campagna» i territori sotto la loro giurisdizione, facendo ricorso a tutte quelle misure previste dalle leggi in vigore e in special modo dalle prammatiche, tenendo «alla di loro disposizione fucilieri in ciascuna provincia», «per così dissiparli ed esterminarli» e reclutando per tal servizio «gente di spirito, e non inquisita, la quale sotto di un capo ad elezione de' medesimi sindaci, ed armata [...], tenga guardato il proprio paese e le loro campagne»⁶¹. In tale ottica, la Segreteria di

⁵⁹ Ivi, p. 23.

⁶⁰ G. Doneddu, *Criminalità e società nella Sardegna del secondo Settecento*, in L. Berlinguer, F. Colao, *Criminalità e società cit.*, pp. 602-604, 611-612. Sulla natura del banditismo sardo e sulla repressione di giustizia tra il Sei e il Settecento, cfr., ora, B. Anatra, *Malessere politico e sociale nella Sardegna tardoseicentesca*, in *Banditismi mediterranei cit.*, pp. 245-252; G. Murgia, *Banditismo e*

amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento, ivi, pp. 341-358; S. Pira, *Il banditismo nella Sardegna settentrionale nella prima metà del Settecento*, ivi, pp. 401-412.

⁶¹ Prammatica XXXII, *De exulibus*, in F. Leggio, *Supplementum pragmaticarum, edictorum, decretorum, interdicatorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani*, Napoli 1790, vol. I, pp. 163-164.

Giustizia, nel 1795, nell'intento di liberare il territorio dalla presenza criminale, faceva carico alle città regie, allodiali, farnesiane e medicee, e alle stesse Università, di attivarsi, d'intesa col locale governatore e con una ronda dei «cittadini non addetti alla campagna», per assicurare alla giustizia, anche ricorrendo alle taglie sulle loro teste, i ricercati che vi avevano trovato rifugio⁶².

A partire dall'ultimo ventennio del Cinquecento, in coincidenza con l'esplosione del cosiddetto *grande banditismo*, le comunità furono destinatarie di una politica repressiva che, pur non colpendo la collettività nel suo insieme, rappresentava, in ogni caso, una punizione esemplare per le popolazioni coinvolte nell'attività banditesca e non in grado di provvedere autonomamente alla difesa del proprio territorio. Il riferimento è alla distruzione delle case e di altri beni materiali appartenenti a membri delle comunità datsi ad azioni criminali. L'abbattimento o l'incendio appiccato alle abitazioni doveva costituire, nell'ottica della giustizia punitiva, un messaggio rivolto non solo al singolo individuo, ma, simbolicamente, all'intero corpo comunitario, ritenuto responsabile di non aver collaborato attivamente nella repressione della criminalità organizzata. Il ricorso ad una siffatta opzione giustiziale si riscontra nella Terraferma veneta (il 26 ottobre 1585, il Senato ordinò ai Rettori di Verona di procedere in via sommaria contro i criminali, confiscando i loro beni «et facendo spianare le loro case quando fussero ridutte in forma di Torri o di fortezze»)⁶³, nella Repubblica di Genova (a cavallo tra il Cinque e il Seicento, i Collegi adottarono misure severe nei confronti dei banditi: «Siano spianate le case loro e dato il guasto alli beni che averanno nel dominio della Repubblica»; mentre nella Val Fontanabuona, dipendente amministrativamente dal Parlamento di Rapallo, i Commissari ordinarono «l'abruxatura» e la distruzione, con divieto di riedificazione, delle case dei banditi e dei loro «fautori»)⁶⁴. Nello Stato pontificio, Gregorio XIII, il 5 luglio 1580, con una «costituzione contro banditi, omicidiari e ricettatori», ingiunse alle comunità e università di attivarsi nella cattura degli autori di delitti «sotto pena dell'interdetto ecclesiastico» e di una sanzione pecuniaria di duemila ducati (a danno delle comunità) e di mille (a carico delle università), stabilendo, inoltre:

⁶² A. M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Luciano, Napoli 1997, p. 195. «In una situazione che mostrava tanti elementi di pericolo non era raro il caso che i custodi dell'ordine pubblico si rifiutassero di intervenire per il timore di poter ricevere rappresaglie dai responsabili dei disordini o per altre ragioni dovute a tutti quei rapporti di parentela o di amicizia esistenti tra gli addetti al mantenimento dell'ordine o i membri delle Udienze o delle corti e

le popolazioni» (A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione* cit., p. 19).

⁶³ C. Povo, *Nella spirale della violenza* cit., p. 48.

⁶⁴ M. D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi legislativa*, in *Bande armate, banditi, banditismo* cit., p. 103; O. Raggio, *Parentele, fazioni e banditi: la Val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, ivi, p. 257.

Item che li recettatori di detti homicidi, banditi, et ribelli, et de loro adherenti, fautori, et complici, oltre le pene predette incorrino ancora la demolitione delle case loro, et il perpetuo exilio con tutte le sue farneglie del stato ecclesiastico⁶⁵.

Nel Regno di Napoli, prammatiche emanate l'8 luglio 1627 e il 19 maggio 1644 imposero di «diroccare» e «sfabricare sino al suolo» le case degli autori di reati di matrice banditesca, «di modo che *in futurum* non vi si possa fare mai abitazione per niun tempo», e di «tagliare» le «possessioni, di modo che in niuno futuro tempo possano ridursi a coltura»⁶⁶. Nel periodo successivo alla rivolta masanielliana, durante il vicereame del Carpio⁶⁷, un bando del 12 giugno 1684, rifacendosi alla tradizione regnicola⁶⁸, nell'intento di sottoporre a controllo il territorio, specie quello rurale, togliendo ai latitanti la possibilità di trovare luoghi di ricovero, stabiliva, con una modalità punitiva d'estremo rigore (una sorta di ritorsione), che, entro un mese, si dovessero «demolire, e mandare a terra tutte le Torri, e case forti di campagna site, e poste dal fiume Umano in su, e le Torri forti, benché nell'abitato, che stanno a' confini della Valle Castellana, e della Montagna di Roseto, e che da oggi in avanti nessuno ardisca, né presuma riedificarle, né fabbricarle di nuovo». Nel minacciare pene severe («morte naturale» e «perdita di tutt'i loro beni») nei riguardi dei trasgressori, si ordinava «espressamente» ai presidi, alle Udienze e ai commissari di

⁶⁵ Asv, Misc. Arm. IV-V, 208, f. 108. Il ricorso a tale forma di punizione si riscontra anche nell'età della Restaurazione, allorché, nel 1819, il cardinale Consalvi «giunse ad ordinare la distruzione del comune di Sonnino, diventato quasi il centro del brigantaggio nel basso Lazio. Un provvedimento così ripugnante alla coscienza civile fu sospeso dopo l'abbattimento di una ventina di case, ma il solo fatto che fosse stato pensato ci fa capire quanto risultasse difficile per i governi la distruzione delle bande quando si erano radicate in una zona»; A. Scirocco, *Banditismo e repressione in Europa nell'età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna 1994, p. 423.

⁶⁶ Prammatiche XIII e XXII, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta cit.*, vol. I, pp. 606, 619. In età angioina, erano previste pene sempre più severe nei confronti delle collettività: «I cittadini avevano l'obbligo di denunciare i ladri e far conoscere all'autorità il posto, ove questi si nascondevano; venendo meno a quest'obbligo, i casali, le masserie e i «loca pecorum», ricetto dei delinquenti, dovevano esser bruciati» (R. Trifone, *La legislazione angioina cit.*, p. CXVII). Sugli effetti causati dalle demolizioni di abi-

tazioni rustiche e dai conseguenti abbandoni di piccoli villaggi, cfr. l'analisi dello storico abruzzese dell'Ottocento N. Palma, *Storia della città e diocesi di Teramo*, Teramo 1978 (la prima edizione è del 1832), pp. 154 sgg.

⁶⁷ Sul rapporto banditismo-baronaggio provinciale al tempo del marchese del Carpio, cfr. il recente contributo di D. Ambron, *Il banditismo nel Regno di Napoli alla fine del XVII secolo tra istituzioni regie e protezioni baronali*, in *Banditismi mediterranei cit.*, pp. 384-400.

⁶⁸ Durante il suo regno, Carlo III di Durazzo, «per estirpare il male dalle radici e per togliere «zizaniam de segetibus», ordinò lo sterminio dei luoghi dove si avveravano i misfatti, dando incarico agli ufficiali di procedere «ad diruptionem domorum, incisionem et extirpationem vinearum et possessionum, nec non captionem et relegationem in exilium uxorum et filiorum eorum ad aliquam insulam vel alio extra regnum» [...]. I cittadini avevano l'obbligo di denunciare i ladri e far conoscere all'autorità il posto, ove questi si nascondevano; venendo meno a quest'obbligo, i casali, le masserie e i «loca pecorum», ricetto dei delinquenti, dovevano esser bruciati; R. Trifone, *La legislazione angioina cit.*, p. CXVI-CXVII.

Campagna di vigilare «inviolabilmente» sull'applicazione del bando, «senza interpretare, alterare, o dispensare con veruno pretesto ne' casi, che occorreranno, e in particolare nelle riedificazioni de' luoghi forti demoliti, e che si demoliranno, o nuova costruzione d'altri consimili, sotto pena dell'ira ed indignazione Regia»; mentre agli «Officiali contravvenenti» sarebbe stata comminata la «privazione d'ufficio, e inabilità ad occuparne altri *in futurum*». Inoltre, per togliere ai banditi ogni possibilità di «sostenersi», venne impartito l'ordine che «nelle masserie, pagliare, mandre, case in campagna, e in tutt'i luoghi aperti» della provincia abruzzese, da aprile sino a tutto settembre, non si tenesse «vitto, né qualsisia sorta di vittovaglie», oltre quanto bastasse «agli abitatori, e faticatori per un solo giorno sotto pena di tre anni di galea, da eseguirsi irremissibilmente»⁶⁹.

Si tratta di provvedimenti della massima durezza, che, colpendo le comunità, si prefiggevano l'obiettivo di fare

terra bruciata intorno al bandito, di rendergli difficile trovare rifugi e provviste. Il rovescio della medaglia, come si intuisce, è la vessazione di proprietari e contadini, obbligati ad abbattere edifici rustici ed intralciati nel lavoro dei campi. La gamma delle misure a cui può ricorrere il potere è praticamente completa⁷⁰.

Nonostante misure così drastiche, finalizzate a criminalizzare, responsabilizzare e punire le comunità locali⁷¹, il banditismo negli Stati

⁶⁹ Prammatica XXX, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta* cit., vol. I, pp. 630, 632.

⁷⁰ A. Scirocco, *Problemi di ordine pubblico nel Mezzogiorno tra antico e nuovo regime*, «Clio», a. XXVII, n. 4 (1991), p. 556.

⁷¹ Nell'estate del 1861, per combattere il cosiddetto *grande brigantaggio*, le autorità militari dello Stato italiano non esiteranno a compiere una barbara rappresaglia nei confronti di due comunità (Pontelandolfo e Casalduni), accusate di aver contribuito, ai primi di agosto, al massacro di 45 soldati e di un ufficiale del 36° reggimento fanteria, commesso dalle bande del versante meridionale del Matese, capeggiate da Cosimo Giordano, un ex-soldato borbonico di Cerreto Sannita. La feroce rappresaglia, ordinata dal generale Cialdini ed eseguita da un battaglione di bersaglieri, fu immediata: «In una settimana le truppe che operano nel Teramano catturano e fucilano 526 briganti, e nel Beneventano distruggono due centri abitati 'per vendicare i nostri compagni d'arme' che erano stati massacrati dalla banda Giordano che, adottando gli stessi sistemi delle truppe regolari nei confronti dei briganti, aveva fucilato i soldati caduti prigionieri. All'ufficiale, al quale è affidato il compi-

to di punire le popolazioni di Casalduni e di Pontelandolfo, viene ordinato che di quei paesi non doveva rimanere pietra su pietra. Un battaglione di bersaglieri entrò in Pontelandolfo, uccise quanti vi erano rimasti, saccheggiò tutte le case e poi mise il fuoco al villaggio intero, che venne completamente distrutto. La stessa sorte toccò a Casalduni» (T. Pedio, *Brigantaggio meridionale (1806-1863)*, Capone, Cavallino di Lecce 1987, pp. 76-77). «All'alba del 14 agosto 1861 i soldati, che nel frattempo hanno preso posizione sulle alture circostanti, ricevono l'ordine di aprirsi a ventaglio per investire da più lati l'abitato [Pontelandolfo], con i suoi cinquemila abitanti immersi nel sonno. Come ci conferma il diario del bersagliere Carlo Margolfo, i soldati avevano ricevuto l'ordine di «entrare nel comune di Pontelandolfo, fucilare gli abitanti, meno i figli, le donne e gli infermi ed incendiarlo» [...] fu impossibile attenersi a questa pur draconiana autolimitazione e ne risultò un massacro indiscriminato. Quasi contemporaneamente, a poche miglia da lì ma ben visibile in linea d'aria, il battaglione di bersaglieri del maggiore Melegari, proveniente da Napoli, si accinge ad analoga manovra, convergendo su Casalduni, villaggio di circa settemila abitanti» [(R.

italiani d'antico regime non venne in alcun modo debellato e, in epoca successiva, sarà pronto a riesplodere nei momenti di crisi o di tensione politica, determinando politiche criminali improntate al massimo rigore anticomunitario⁷².

Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita (1855-1864)*, Sansoni, Milano 1999, pp. 287-288; per una dettagliata descrizione dei fatti e per le polemiche suscitate, cfr. ivi, pp. 288- 296)].

⁷² Cfr., in tal senso, F. Gaudioso, *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Congedo, Galatina 2004².

PER UNA STORIA DELLA CERAMICA DI COLLESANO

1. I luoghi: le cave, il torrente, i boschi, le fornaci

La plurisecolare attività dei maestri ceramisti di Collesano, un centro rurale nell'entroterra di Cefalù (oggi in provincia di Palermo), è legata allo sfruttamento dell'argilla proveniente soprattutto dalle cave della località Bovitello, vasta contrada a una diecina di chilometri dall'abitato, a mezza collina tra la fascia pianeggiante costiera, lambita dal Mar Tirreno, e le propaggini settentrionali delle Madonie, non lontana dal rilievo di Monte d'Oro. Per secoli, le cave di Bovitello, inesauribili, sono state accessibili soltanto attraverso impervie e faticose mulattiere che si animavano soprattutto nei mesi estivi, prima del periodo dell'aratura, quando i contadini, usufruendo dell'antico uso civico di cava, rifornivano gli *stazzonari* (fornaciai) che facevano grandi riserve di materia prima. Oggi Bovitello accoglie un moderno insediamento industriale, operante nel settore dei laterizi, che si avvale della buona qualità dell'argilla. Nella stessa località, un fondo di oltre un centinaio di ettari appartiene al patrimonio comunale da secoli, come documenta un atto notarile del 1543, con il quale il signore feudale del luogo, il conte Antonio d'Aragona, e la moglie Antonia Cardona e Aragona dotano e confermano la concessione di diversi feudi, tra i quali Bovitello, a favore dell'Università di Collesano.¹

La cava, certamente a cielo aperto, da cui più frequentemente è prelevata l'argilla è denominata *Timpa della Cannella*, alla quale fa riferimento anche il più antico documento in materia: un contratto della fine del 1585, in cui Pietro Raculia si impegna con mastro Agostino Cellino per cavare cinquanta «carricos crete somerium», con consegna nella bottega di Collesano, al prezzo di dodici grani a carico.² In quel periodo mastro Agostino svolge un'intensa attività e nel mese di luglio del 1586 compra altri 200 carichi di argilla sempre dalla stessa cava, a dieci grani al carico, prezzo che resterà stabile per parecchio tempo.³ Altri trecento carichi sono contrattati nell'anno successivo⁴ e successivamente ancora una partita di altri trecento carichi, da consegnare tra Pasqua e la fine di luglio: «itaque non ce habbia di lassare mancare creta»⁵. Anche altri stazzonari (Pietro Calabrisi, Antonino Cellino o Paolino Santoro) si

Abbreviazioni: Asti = Archivio di Stato di Palermo, sezione di Termini Imerese; Aspc = Archivio Storico Parrocchiale Collesano.

¹ R. Gallo, *Il Collesano in oblio*, cc.152-154, ms del 1736, che si conserva presso l'Aspc.

² Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol.

6311. Collesano, 1 novembre 1585, c. 134v.

³ Ivi, Collesano, 28 luglio 1586, c. 563.

⁴ Id., vol. 6313. Collesano, 28 novembre 1587, c. 207r.

⁵ Id., vol. 6314. Collesano, 16 marzo 1588 (s. c. 1589), c. 419r.

riforniscono di argilla proveniente dalla stessa cava.⁶ Nel maggio del 1601 mastro Agostino Cellino ne compra cento ottanta *carricos mulignos*, mentre nel 1604 ne compra ancora quattrocento *bisacce*, con patto che debbano essere di buon carico.⁷ Anche se il prezzo non cambia, c'è dunque qualche diversificazione tra il carico degli asini e quello dei muli, se si avverte il bisogno della precisazione nel contratto di fornitura. Talvolta si precisa ulteriormente la consistenza del carico: «con patto che lo carico debia essere otto cartelle di la cartella che consegnerà» l'acquirente mastro Agostino Cellino.⁸

Molti altri atti dei primi decenni del Seicento continuano a registrare acquisti di creta proveniente sempre dalla *pirrerà* (cava) della Cannella: mastro Francesco Cellino nel 1623 ne compra centocinquanta carichi per il prezzo di un tarì a carico,⁹ a un prezzo cioè raddoppiato (20 grani) rispetto agli anni tra Cinque e Seicento, conseguenza forse dello stato di guerra (guerra dei Trent'anni). La cava di Bovitello continuerà ininterrottamente a fornire materia prima per i secoli successivi fino alla seconda metà del Novecento. Tra le tante, segnaliamo una fornitura del maggio 1679, quando Pietro Vecchio si obbliga con mastro Filippo Rizzuto a fornire circa sessanta carichi di «grita d'opera di lancellaro seu stazonaro dallo fego di Bovitello», da consegnare nella bottega del committente entro la festa di S. Giacomo, per l'importo di un'onza e venti tarì. Anticipo erogato venti tarì e il resto *consegnando solvendo*. Se il fornitore non avesse ultimato la consegna entro la data stabilita, mastro Filippo avrebbe potuto comprare la creta da altri, in danno del contraente, fino al prezzo di due tarì (40 grani) al carico.¹⁰ Il prezzo della materia prima continuava a rimanere stabile: nello stesso 1679 mastro Domenico Cellino ne compra novanta carichi ancora a un tarì a carico,¹¹ e così anche nel maggio del 1683, con pagamento rateale, come avveniva quasi sempre.¹²

Da Bovitello proviene un particolare tipo di argilla che i contraenti definiscono *nigra*, per distinguerla da quella bianca, cavata, sempre in ridotte quantità, da altre località. Nel marzo del 1686, ad esempio, mastro Pietro Pizzillo ne compra cento carichi, «4 di grita bianca e 96 nigra», da consegnarsi, al solito, nella sua bottega e con pagamenti rateali: il primo entro la festa della Madonna dei Miracoli (patrona principale, allora celebrata il 27 aprile), il secondo entro quella di S. Giacomo ed il saldo entro quella di S. Gandolfo, patrono di Polizzi. Il sacro, con le sue fiere, scandisce i tempi della vita quotidiana dello stazonaro.¹³

⁶ Id., vol. 6317. Collesano 1 marzo 1592 (s. c. 1593), c. 323; id., vol. 6321. Collesano, 31 dicembre 1597, c. 219v.

⁷ Id., vol. 6323, Collesano, 6 maggio 1601, c. 570; Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6396. Collesano, 25 febbraio 1604, c. 246v.

⁸ Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6418, Collesano, 26 marzo 1616, c. 362v.

⁹ Id., vol. 6420. Collesano, 14 marzo 1623, c. 749v.

¹⁰ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol.

6545. Collesano, 11 maggio 1679, c.236r-v.

¹¹ Ivi, Collesano, 22 maggio 1679, c. 246v.

¹² Id., vol. 6547. Collesano, 18 maggio 1683, c.215v.

¹³ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6585. Collesano, 6 marzo 1686, c.490; L'atto di concessione della «fiera franca» della Madonna dei Miracoli è in R. Termotto, *Collesano. La Basilica di S. Pietro*, Castelbuono, 1992, pp. 150-151; per la fiera di S. Giacomo cfr. Idem, *La festa e la fiera di S. Giacomo a*

L'uso di creta bianca, più leggera, da parte dei ceramisti collesanesi, è attestato almeno dalla fine del Cinquecento: nel marzo del 1598 il solito mastro Agostino Cellino compra, infatti, venti carichi di «crete albe ex staczone bonfornelli», località lambita dal Mar Tirreno, molto prossima all'insediamento dell'antica Imera e al fiume omonimo. Questo tipo di argilla costa dieci grani a carico.¹⁴ Nel marzo del 1614, ancora lo stesso maestro acquista settantadue *carrichi muligni* di argilla dalla *Timpa della Cannella* e quasi trenta di quella bianca di Buonfornello con patto che il carico sia di due *bisazzi*. Il fornitore, però, chiede che il Cellino «sia tenuto farli havere licentia di nexiri detta crita bianca».¹⁵ Come si vede, si va precisando sempre più la misura standardizzata del carico e si prospettano difficoltà nuove nell'estrazione dell'argilla dalla cava di Buonfornello, per la quale necessita una apposita licenza. Nel 1617, mastro Agostino ed il figlio Francesco acquistano vari carichi di creta cavata *a li serri bianchi*.¹⁶ Questa sito, forse coincidente con la citata cava di Buonfornello, potrebbe identificarsi con le *terre bianche*, poste in prossimità della spiaggia sul Mar Tirreno, dove fino all'inizio dell'Ottocento è attivo uno stazzone gestito da mastro Rosario Catalano.¹⁷ Molto probabilmente da questa stessa cava proviene la «crita di la Roccella», bianca, rinvenuta nel laboratorio del ceramista palermitano Antonino Oliva all'atto della stesura dell'inventario dei beni dopo la sua morte.¹⁸ Buonfornello e Roccella, infatti, sono siti limitrofi prospicienti sul mar Tirreno. Nella stessa località sono stati identificati i resti di una villa signorile di età imperiale romana e rinvenuti numerosi frammenti fittili e in ceramica databili tra l'età ellenistica e quella tardoantica. I resti di numerose tegole mal cotte hanno fatto pensare anche all'esistenza, sin dall'antichità, di una fornace *in loco*.¹⁹

La caratteristica colorazione della ceramica collesanese viene ottenuta anche con l'impiego di una particolare sabbia cavata tra le rocce del Fiume di Lino (odierno torrente Roccella, dove per secoli è stato messo a macerare lino), a valle del centro abitato. L'ultimo maestro artigiano ricorda ancora oggi che «per la sabbia si andava nella zona del fiume di Lino a Collesano ... si andava a scavare proprio in mezzo alla roccia ... c'era una venatura che secondo quello che si trovava cambiava il colore dello smalto, c'è la sabbia gialla, c'è la sab-

Collesano nei secoli XVI e XVII, in R. Termotto - A. Asciutto (a cura di), *Collesano per gli emigrati*, Castelbuono 1991, pp. 118 sgg.

¹⁴ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo vol. 6321. Collesano, 26 marzo 1597 (s. c. 1598) c. 369v.

¹⁵ Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6403. Collesano, 31 marzo 1614, c. 689v.

¹⁶ Id., vol. 6405. Collesano, 20 gennaio 1617, c. 529r.

¹⁷ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6813. Collesano 16 maggio 1811, c. 398. Nel maggio del 1811 mastro Rosario promette di vendere a un sacerdote di Cefalù

duemila mattoni da consegnare nella spiaggia delle Terre Bianche.

¹⁸ R. Daidone, *La ceramica siciliana. Autori e opere dal xv al xx secolo*, presentazione di Antonino Ragona, Gruppo Editoriale Kalós, Palermo 2005, p. 227.

¹⁹ R. M. Cucco, *Due insediamenti di età romana nel territorio ad est del fiume Imera*, «Kokalos» XLI, (1995), passim; Eadem, *Il territorio tra il Fiume Imera e il torrente Roccella*, in *Himera-III. Prospezione archeologica nel territorio*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma, 2002, pp. 275-284.

bia rossa, spesse volte si trovava la sabbia cinnirina, color di cenere» che era la più ricercata.²⁰ La stessa sabbia veniva pure cavata tra le rocce del torrente Mora che lambisce il centro abitato, prima di confluire nel Fiume di Lino.

Così come a Palermo, dove sin dal primo Seicento è documentato l'uso del *nozzolo* (sansa, scarto dalla macinazione delle olive) per alimentare le fornaci,²¹ o a Caccamo nel Settecento,²² anche per la cottura delle ceramiche di Collesano, che annovera fra le proprie colture principali quella dell'ulivo, ne è attestato l'uso (a forno già caldo) sino ai decenni più recenti. Non è, invece, praticato l'impiego di carbone, come avviene a Burgio.²³ Il combustibile più diffuso è ovviamente la legna: i boschi, che nelle Madonie costituiscono una risorsa di grande rilevanza, forniscono infatti abbondante legna per le fornaci degli stazzoni, peraltro facilmente reperibile non lontano dal centro abitato. Oltre a grossi tronchi, sono utilizzate fascine (*frasca*) per la fornitura delle quali abbiamo rinvenuto alcuni contratti di inizio Ottocento: nell'aprile 1809, mastro Pietro Cellino ne compra un *migliaro* da ricevere nella sua bottega per tredici tarì al centinaio;²⁴ qualche anno dopo, mastro Rosario Catalano ne compra il necessario per cuocere 3 volte *la robba di stazzone* nel forno di Gargiricenere, contrada Ciaramitaro, da ricevere a bocca di forno, in ragione di due onze per ogni infornata.²⁵ La legna, peraltro, può essere raccolta nel feudo Bosco di Pedale, concesso sin dal 1386 dal conte di Collesano Antonio Ventimiglia all'Abbazia benedettina di S. Maria di Pedale, ma sul quale l'Università di Collesano esercita lo *ius lignandi*.²⁶ Anche in località Pizzo Cerro, i collesanesi hanno esercitato a lungo l'uso civico della raccolta della *frasca*.

Almeno dalla seconda metà del Cinquecento, parecchi stazzoni sono ubicati lontano dal centro abitato, a volte una diecina chilometri. La documentazione disponibile ne dà ampia attestazione. Abbiamo già visto interessata a tale fenomeno la località di Bovitello con lo stazzone della Cannella, i cui ruderi sembrano ancora individuabili. In prossimità di altre cave, stazzoni esistono almeno dal 1573 nel Piano degli Stinchi (lentischi) nel feudo Cammisini, dal 1596 nella località, non identificata, di Gusciferi, dal 1614 al Piano dello Puzo in contrada Rascata, dal 1660 a Gargiricenere.²⁷ La località Ciaramita-

²⁰ T. Gambaro, *Trascrizione intervista a Salvatore Iachetta del 12 febbraio 1997*, in T. Gambaro (a cura di) *La ceramica di Collesano dal XVII secolo ad oggi*, Flaccovio, Palermo, 1997, p. 83.

²¹ A. Ragona, *I Lazzaro, maiolicari nasitani fra Naso e Palermo*, in «*Li maduni di lustro*» dei maiolicari di Naso Mostra di maioliche nasitane dal XIV al XX secolo, Renna, Palermo, 1986, pp. 41-58.

²² P. Scibilia, *Sezione documentaria*, in M. Reginella Maduni Pinti, *Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Sicilia*, Sanfilippo, Catania 2003, p. 276.

²³ M. A. Russo, *Burgio: Una cellula pulsante di vita nell' hinterland siciliano. Cenni di sto-*

ria ed economia in A. Governale, *La maiolica di Burgio dalla metà del secolo XVI al XX*, Altamura, Palermo 2002, p. 13.

²⁴ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol. 6915. Collesano, 30 aprile 1809, c. 463.

²⁵ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6819. Collesano, 11 aprile 1814, c. 142r.

²⁶ R. Gallo, *Il Collesano cit.*, c. 122.

²⁷ Per gli stazzoni di Piano degli Stinchi, cfr. Asti, Notaio N. N. vol. 768 II serie. Collesano, data erosa, c. 101v. Contratto di vendita di tremila tegole con Simone Gurrera e Giovanni Micciancio. Per Gusciferi, cfr. Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6320. Collesano, 18 dicembre 1596, c. 286: Battista Gurrera vende «canali», per poi fare una società per la

ro sembra avere una fiorentissima attività nel Settecento e nella prima metà dell'Ottocento, ma l'insediamento di stazzoni in quei luoghi è certamente da retrodatare di alcuni secoli.²⁸ L'esistenza di stazzoni nella parte marina del territorio, abbastanza lontano dal centro abitato, e lo stesso sfruttamento della cava di Bovitello possono avere una spiegazione nelle richieste dei trappeti di canna da zucchero, che, come è noto, necessitavano di quantità molto elevate di contenitori di argilla (*forme*). A ridosso del trappeto di Galbonogara, e non molto lontano da quelli di Roccella e di Buofornello attivi sin dalla seconda metà del Quattrocento, si trovano appunto le località di Bovitello e quelle di Gargiricenere e Ciaramitaro. Una fornitura di quattro mila *furmae zucarorum* di varia misura, per il prezzo di onze 14.15 al migliaio, è documentata all'inizio del 1586: l'*honorabilis magister* termitano Pietro Lo Vecchio, assieme a mastro Pietro Lo Chioppo, ne assume impegno con Nicolò Boetto, fattore del trappeto di Galbonogara.²⁹ Altra vendita di contenitori per lo stesso trappeto compare in un atto del 1601.³⁰

Fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, riscontriamo altri stazzoni nelle immediate vicinanze del centro abitato, ma anche per questi non è da escludere un insediamento più antico. Nel 1790 Giuliano Tamburello compra uno stazzone abbandonato, in contrada Mora, fuori le mura e vicino ad una conceria di pellame, per onze 8.20.³¹ In località S. Giorgio, proprio appena oltre il ponte sul torrente Mora, esiste una bottega di mastro stazzonaro, per la quale nel 1813 mastro Pietro Cellino paga un'onza, in conto di censi decorsi, alla Compagnia del Sacramento.³² La stessa bottega è indicata nel 1817: mastro Settimo Cellino, tutore e procuratore dei figli del defunto Pietro, loca a mastro Domenico Catalano lo stazzone ereditato, consistente in quattro *corpi*, unitamente al piano antistante, per la somma di onze 3.15 l'anno.³³ Altro stazzone appena fuori l'abitato, in contrada della Grazia, dal quale escono tegole, mattoni e *pantofole*,³⁴ è quello del castelbuonese Nunzio Lo Vetri.

produzione di mattoni e tegole. Per Piano dello Puzo, cfr. Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6403, c. 1031r: produzione di «maduni grossi longhi». Da Notaio N.N. vol. 868 II serie, Collesano, 11 luglio 1660, c. 187v risulta che la confraternita di S. Giovanni Battista loca un «*furnum seu stazzonem tegularum*», sito nei propri terreni allodiali di Gargiricenere, «*pro loeri seu gabella*» di onze 1.3 l'anno, dopo averlo «*liberato ad tres voces in subbastationis factis in ipsa platea*».

²⁸ Asti, Notaio Gaetano Bonforti, vol. 6857. Collesano, atto del gennaio 1791, c. 277, col quale Vincenzo Buttadagro «*casalis Roccelle civitatis Termarum*» si obbliga con Rosario Catalano, *alias Forgia*, a consegnargli cinquecento «*canali ossia tegole della creta del Ciaramitaro*».

²⁹ Asti, Notaio Giovanni Nicolai (in realtà Giovanni Nicolò Collisano) vol. 6331. Collesano, 25 gennaio 1585 (s.c. 1586), c. 395.

³⁰ Sulla coltivazione della canna e sulla produzione di zucchero nella località di Galbonogara con relative forniture di creta per i contenitori e per l'*incritamento*, cfr. R. Termotto, *Una industria zuccheriera del Cinquecento: Galbonogara*, «Mediterranea ricerche storiche», 3 (2005), pp.45-74.

³¹ Asti, Notaio Gaetano Bonforti, vol. 6857. Collesano, 25 aprile 1790, c. 71r.

³² Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol. 6919. Collesano, 28 agosto 1813, c. 607.

³³ Id., vol. 6923, Collesano, 17 agosto 1817 c. 652r- 653r.

³⁴ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6816. Collesano, 15 novembre 1812, c. 593r-v. Per la dislocazione di alcuni stazzoni nel territorio e i loro proprietari, a volte confraternite, cfr. R. Termotto, *La ceramica di Collesano. Prime ricerche archivistiche*, in T. Gambaro (a cura di), *La ceramica di Colle-*

Gli stazzoni delle campagne e quelli situati appena fuori l'abitato producono *robba grossa* non stagnata: tegole, *catusi* (tubi), «mattuni grossi e lunghi», laterizi, *imbrici*, etc. Addirittura, nel Cinquecento, c'è traccia di mattoni di fango e paglia, prodotti nella fascia costiera, dove ancora non esiste l'attuale Campofelice di Roccella (la *licentia populandi* è solo del 1699). Nel febbraio 1561, infatti, Calogero Gurrera – esponente di una famiglia che in seguito produrrà bugne maiolicate per rivestimento di guglie di campanili – si obbliga col castellano della torre di Roccella, quale procuratore del barone Gerardo Allia-ta, a fare ben quarantamila mattoni crudi di *tajo* (terra umida) nel territorio di Roccella, «undi stanno li calabresi», con patto di poter disporre di una stanza.³⁵ Lo stesso giorno il Gurrera si obbliga con un privato a fare altri sei mila mattoni crudi «di tajo e paglia», prelevando la terra dove vorrà.³⁶

La *robba grossa* ricordata non solo soddisfa le esigenze del mercato locale, ma sin dalla fine del Cinquecento è pure richiesta dai centri delle Madonie e della fascia costiera. Nel maggio 1598, Battista e Calogero Gurrera, zio e nipote, vendono al procuratore di S. Margherita di Caltavuturo (S. Margherita de Grilluri, oggi in territorio di Scillato), dipendente dai gesuiti di Bivona, un migliaio di tegole dallo stazzone di Piano degli Stinchi per il prezzo di due onze.³⁷ Ancora a Caltavuturo, nel 1604, i mastri collesanesi Giuseppe e Vincenzo La Rocca si impegnano a vendere al monastero di S. Maria la Nuova quattro mila e cinquecento mattoni «di quadretti di uno palmetto ben cotti», con patto che quelli non cotti bene si dovranno rifare.³⁸ Per tutto il Seicento, e anche per i secoli successivi, Sclafani si rifornisce a Collesano: nel giugno 1623, Francesco Gioia di Sclafani si costituisce debitore di mastro Diego Cel-lino per onze 1.10 per vari prodotti di stazzone.³⁹ Per i secoli successivi segnaliamo solo la vendita a un sacerdote di Gratteri che nel 1804 acquista mille e cinquecento mattoni «di oncie dieci per uno, raduti e battuti»⁴⁰ e l'altra del 1813, con Rosario Catalano che vende a un abitante della vicina Termini oltre duemila mattoni: «palmerizzi di creta del Ciaramitaro ben cotti raduti e battuti, da consegnare alla spiaggia del mare che corrisponde nel feudo Roccella alla bocca di terre bianche».⁴¹

La ripartizione tradizionale divide Collesano in quattro quartieri storici: Bagherino (prossimo al castello di impianto normanno), S. Francesco (attorno al convento dei francescani conventuali edificato nel 1451), S. Pietro (nelle

sano dal XVII secolo a oggi, Flaccovio, Palermo, 1997, pp. 35-42.

³⁵ Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6293. Collesano, 24 febbraio 1561, c. 200r.

³⁶ Ivi, c. 201. Le dimensioni dei mattoni: lunghezza palmi due, larghezza palmi uno e altezza mezzo palmo (un palmo circa 25 cm).

³⁷ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6321. Collesano, 21 maggio 1598, c. 458v.

³⁸ Asti, Notaio Ettore De Forti, vol. 1461. Caltavuturo, 1 agosto 1604, c.n.n.

³⁹ Asti, Notaio Giuseppe Vitale, vol. 12661. Sclafani, 4 giugno 1623, c.31v-32r. Numero-se vendite di *canali* a cittadini di Sclafani in not. Filippo Federico, vol. 12665 A, 25 febbraio 1635, c. 126r sgg.; Asti, Notaio Andrea Gargano, vol. 12683. Sclafani, 29 maggio 1653, c. 186r, per segnalarne solo alcune.

⁴⁰ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol. 6910. Collesano, 12 agosto 1804, c. 791r.

⁴¹ Id., vol. 6919. Collesano, 21 febbraio 1813, c. 346r.

adiacenze dell'attuale basilica edificata nei primi decenni del Cinquecento), S. Caterina (nelle vicinanze del monastero benedettino femminile, la *Batia*, della seconda metà del Cinquecento). Oggi tali denominazioni sono andate perdute e si sono affermati toponimi diversi ad indicare questi ed altri, nuovi, quartieri. Il toponimo S. Francesco, con il crollo della chiesa e del convento all'inizio del Novecento, è totalmente scomparso dalla memoria collettiva ed il quartiere afferente oggi è denominato semplicemente Stazzone. Ciò dà l'idea della pregnanza e della fortissima caratterizzazione del sito, che ancora fino a pochi decenni addietro presentava cinque botteghe di ceramisti con le loro fumanti fornaci. L'insediamento degli stazzonari nel contesto urbano non è casuale. Esso si posiziona alla periferia est del centro abitato e si ritaglia un proprio spazio, in qualche modo defilato, evitando accuratamente di intercettare le tendenze dello sviluppo urbanistico residenziale che si snoda lungo l'asse S. Giacomo-convento domenicano, oggi corso principale che taglia longitudinalmente il paese. La città non avrebbe, diversamente, potuto assorbire l'inquinamento che viene contemporaneamente da molte fornaci fumanti per buona parte della giornata, un giorno dopo l'altro. C'è poi la vicinanza con la sorgente ed il torrente Mora che risolve i problemi di approvvigionamento idrico e c'è, infine, l'adiacenza con lo stesso torrente da dove viene cavata la sabbia necessaria nel processo di colorazione. Le botteghe del quartiere Stazzone, alcune di proprietà di confraternite e di conventi che le *liberano* in gabella (le cedono in affitto) dopo asta pubblica,⁴² producono per secoli non solo *robba grossa*, come laterizi, terracotta non smaltata o semplici stoviglie stagnate d'uso domestico o ancora maioliche popolari, ma anche vasellame d'aromateria e mattoni stagnati e colorati che hanno superato i confini del comprensorio madonita. Sono ancora di produzione collesanese le bugne stagnate che adornano molte guglie di campanili delle Madonie e della provincia di Palermo.

2. Gli uomini: *famuli, stazzonari, maiolicari*

Il ciclo produttivo della ceramica non è affatto semplice, neanche per la produzione apparentemente meno impegnativa.⁴³ La trasmissione dei saperi avviene prevalentemente all'interno della famiglia: da padre a figlio, da fratello maggiore a quello minore, da zio a nipote, da suocero a genero. L'ingresso di nomi nuovi nel mondo della produzione ceramica a Collesano è spesso legato a matrimoni di figlie di ceramisti con giovani provenienti da altro settore, che, dopo le nozze, vengono cooptati nella bottega o, più spesso, ne avviano una propria. Altro tramite di diffusione della cultura materiale è dato dai rap-

⁴² R. Termotto, *La ceramica*, cit.

⁴³ S. D'Onofrio, *I ceramisti in Le forme del lavoro. Mestieri tradizionali in Sicilia*, Introdu-

zione di Antonino Buttitta, Libreria Dante, Palermo, 1990, pp. 330-355.

porti di apprendistato tra maestro e garzone. Raramente, però, si incontrano garzoni che poi, da adulti, lasciano traccia della loro attività. Probabilmente la maggior parte di essi rimangono allo stadio di semplice manodopera generica, senza accedere alla condizione di mastro con una propria bottega. Sono i *figli d'arte* quelli che danno sostanza alla ceramica collesanese o, come vedremo, maestri venuti da fuori.

A esaminare la ventina di contratti di garzonato rintracciati, rogati tra il 1573 ed il 1813, l'elemento che più di altri balza all'attenzione è la sostanziale immobilità, nel lungo periodo, dell'impalcatura giuridica del rapporto mastro-garzone, con la marcata condizione di debolezza dell'apprendista. Probabilmente si ritiene che anni di lavoro di *famulo* verranno ben ripagati dall'apprendimento di un mestiere che, se non porta a eccelsi livelli di benessere, certamente consente di uscire dall'indigenza e dalla precarietà, condizione comune alla stragrande maggioranza della popolazione in ancien régime.⁴⁴ Così le condizioni pattuite tra maestro e garzone ritornano quasi immutate in tutti i contratti. C'è però, a volte, qualche variante che consente di entrare nel vivo dell'atmosfera dello stazzone.

Il più antico contratto di apprendistato che abbiamo rinvenuto è quello del 1573 riguardante il giovane Agostino Cellino che viene messo a garzone dal padre presso il collesanese mastro Graziano La Ferrara. Agostino non è presente alla stipula dell'atto, «absente detto famulo me notario pro eo stipulante». Il padre Francesco «locavit et locat ...opera et servicia persone Augustini filii sui ...per annos sex continuos et completos...pro famulo sue artis di quartararo». Mastro Graziano si impegna a insegnargli il mestiere, secondo le possibilità e le capacità dello stesso discepolo, col dargli anche da mangiare, bere, scarpe e vestiti necessari. Se mastro Graziano deciderà che il *famulo* dovrà dormire in «eius domo vel apotheca», dovrà pure fornirgli il letto. Francesco promette che il figlio servirà bene e con diligenza il maestro e, soprattutto, che non se ne andrà *illicentius*. L'ultima clausola del contratto prevede che, alla fine del periodo di apprendistato, mastro Graziano dovrà lasciare al garzone i vestiti che intanto gli avrà fornito.⁴⁵

Agostino diventerà maestro e con lui, probabilmente, comincia l'attività della bottega dei Cellino, che ininterrottamente avrebbero operato, seguendo la lenta evoluzione della produzione ceramica collesanese, fino all'inizio degli anni '30 del Novecento: un'attività ininterrotta, di generazione in generazione, di oltre trecentocinquanta anni.

Parecchi dei restanti contratti di garzonato che abbiamo rintracciato vedono come protagonista proprio Agostino, ora maestro. Nell'ottobre 1585 con lui si obbliga Filippo Jurda, che offre tutti i suoi servizi di quartararo per

⁴⁴ Per lo studio delle condizioni sociali nelle Madonie in età moderna, risulta fondamentale il documentato e penetrante lavoro di F. Figlia, *Poteri e società in un Comune feudale*, Sciascia, Caltanissetta - Roma, 1990 che si

occupa di Petralia Sottana, ma la situazione dei comuni feudali del comprensorio è omogenea.

⁴⁵ Asti, Notaio Sebastiano Tortoreti, vol. 6301. Collesano, 5 luglio 1573, c. 324v.

cinque anni. Il maestro, al solito, si impegna a insegnargli l'arte secondo la sua capacità ed intelletto, a fornirgli vestiti, berretti e scarpe «quanto po' rum-piri», un'onza l'anno in denaro e alla fine il tornio, come è solito.⁴⁶ Questo contratto introduce per l'apprendista un corrispettivo annuo in denaro, che non è molto considerati i lavori nei quali il giovane sarebbe stato impegnato. Altra novità – ma forse non le era del tutto – è il tornio che il maestro dovrà fornirgli alla fine del quinquennio. L'espressione che richiama questa consuetudine (*como è solito*) lascia infatti pensare che a Collesano simili contratti di apprendistato siano consolidati da tempo, anche se non ne abbiamo rintracciati anteriori al 1573. Nel settembre 1589 è la volta di Angelo Culotta (minorenne, per lui si obbliga il curatore), che si impegna con mastro Agostino a «servire pro famulo artis quartararii» per sette anni, alle condizioni usuali (mangiare, bere, scarpe e vestiti, e alla fine il tornio). Ritorna nel contratto la preoccupazione che il garzone «inlicentiatu si partissi», nel qual caso il curatore dovrà cercarlo per tre giorni a sue spese.⁴⁷ La bottega di Agostino sembra bene avviata e il maestro assume non solo giovani apprendisti, ma anche *lauranti* salariati, come Giovanni Mascarella che nel maggio 1606 si obbliga a servirlo per un tari e mezzo al giorno lavorativo, *alla scarsa*, cioè senza vitto. Anche da questo contratto emerge il forte bisogno di manodopera che hanno gli stazzonari: se Giovanni mancherà all'impegno contrattuale, mastro Agostino «si pocza protestari» per tari quattro al giorno.⁴⁸ Si crea così un legame giuridico molto forte, giacché l'inadempienza avrebbe portato il lavorante diritto in carcere per debiti, con una procedura molto semplice e frequentissima: le carceri sono piene di debitori insolventi, anche per somme di poco rilievo. Nel giugno successivo, ancora mastro Agostino assume Francesco Anselmo come *famulo* per un anno, impegnandosi a corrispondergli, in tre rate, onze 4.12, oltre a mangiare, bere e scarpe quanto può consumare. A sua volta Francesco è tenuto a fare tutti i servizi pertinenti all'arte, ma anche a raccogliere legna, a cavare creta, a vendere prodotti in occasione delle feste e inoltre a lavorare come contadino nella campagna del maestro (a li vigni et olivi).⁴⁹

Le feste, con le loro fiere, sono dunque momenti fondamentali per la collocazione del prodotto finito.

⁴⁶ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6311. Collesano, 8 ottobre 1585, c. 89.

⁴⁷ Id., vol. 6315. Collesano, 15 settembre 1589, c. 54r.

⁴⁸ Id., vol. 6326. Collesano, 12 maggio 1606, c. 380r. Nella vicina Polizzi, nel 1591 il nicosiano Francesco La Zoppa si obbliga con mastro Lorenzo Lo Presti a servire *in opera figuli* per la buona somma di tari 2.15 al gior-

no (Asti, Notaio Valerio Di Bernardo, vol. 10907. Polizzi, 1 aprile 1591, c. 570).

⁴⁹ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6326. Collesano, 25 giugno 1606, c. 505. Nel luglio 1614, mastro Agostino assume un ragazzo di Sclafani per servire nella sua bottega per due onze l'anno, mangiare, bere e scarpe (Asti, Notaio Matteo De Natali, vol. 12646. Sclafani, 26 luglio 1614, c. 204v).

3. I Cellino nel Seicento tra terracotta, *robba stagnata* e mattonelle maiolicate

La bottega di mastro Agostino produce una notevole varietà di pezzi, stagnati e non, come si evince da un pagamento da parte del tesoriere dell'Università di Collesano per onze 2.4, «quali se li pagano per lo prezzo di tridici servituri stagnati et octo non stagnati, cinco lembi menzani et uno grandi, dui cannati grandi (boccali), quattro cannati menzani, quattro pignati grandi, quattro menzani, sei picchiuli, dui tigami grandi, dui minzani et quattro picchiuli, un braxieri, una scurruggia (scodella, ciotola), una salera, dui langillettì, quattro cannatini e sei cannati». ⁵⁰ Le stoviglie dovevano certamente servire per ospitare il Principe di Paternò, tra l'altro anche conte di Collesano, che in quei giorni, aprile 1614, era atteso nella cittadina madonita.

Robba stagnata usciva da tempo dalla bottega di mastro Agostino, come si evince da un inusuale contratto della fine di agosto 1601 tra lo stesso e mastro Antonino Cellino. Il primo forniva cinque infornate di *opera cruda* e il secondo doveva stagnarla, probabilmente passare a seconda cottura, con consegna entro settembre, per il compenso rateale di cinque onze. ⁵¹ Anche maestri della capitale che lavorano lo stagno frequentano Collesano a fine Cinquecento: nel luglio 1596 due governatori del locale Monte di Pietà vendono a mastro Antonino Abbate e a mastro Gerolamo Ferranti, *stagnatarij* palermitani, un tornio ed alcune forme di pietra per la somma di onze 1.3. ⁵²

Mastro Agostino sviluppa una vivace attività di stazzonaro che concorre a promuoverlo nella comunità: a fine 1608 risulta governatore della Società del Rosario che ha l'oratorio presso la chiesa domenicana. In tale veste stipula un contratto con gli intagliatori Domenico Azzaro e Giuseppe D'Angelo, che, per poco più di quattro onze, si impegnano a fare un portale per la chiesa della Società «di petra di la rocca di donna Maria in feudo Crucis territori Collisani», secondo il disegno predisposto da mastro Domenico. ⁵³ Nel 1616 vengono stipulati i capitoli matrimoniali tra Giovanna, figlia di Agostino e Barbara, e Nicolò Gurrera, la cui famiglia è da tempo operante nel settore della ceramica. ⁵⁴ Il fenomeno dei matrimoni incrociati tra gli addetti alla lavorazione della ceramica è frequentissimo e persistente lungo i secoli sino alla fine dell'Ottocento.

Mastro Agostino fa testamento almeno tre volte, indice, anche questo, dell'estrema fragilità della condizione umana in quell'epoca. L'ultima volta

⁵⁰ Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6403. Collesano, 18 aprile 1614, c. 755r-v. Nel 1596 il Cellino aveva fornito cento ottanta canne di *catusorum crete* (tubi in terracotta) e quattro *recettaculos* a fra' Pietro Sinceri, vicario del locale convento domenicano (Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6320. Collesano, 15 novembre 1596, c. 221).

⁵¹ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6323. Collesano, 28 agosto 1601, 767v.

⁵² Id., vol. 6319. Collesano, 28 luglio 1596 c. 605r.

⁵³ Asti, Notaio Pietro Fatta, vol 6362. Collesano, 14 dicembre 1608, c. 271v. Nell'agosto 1606 Agostino aveva comprato il diritto di sepoltura nella chiesa domenicana (Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6398. Collesano, 5 agosto 1606, c. 796r-v).

⁵⁴ Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6405. Collesano, 25 dicembre 1616, c. 407.

detta le sue estreme volontà il 17 dicembre 1630 e muore una settimana dopo all'età di circa 76 anni.⁵⁵ Egli assegna alla figlia Giovannella, sposata con il ceramista Nicolò Gurrera, un terzo delle sue notevoli proprietà; la seconda porzione andrà congiuntamente a mastro Vincenzo, Barbara, Agostino e Domenica, suoi nipoti diretti in quanto figli del defunto Francesco; un'altra porzione andrà invece ad altri eredi ancora, giacché mastro Agostino si era sposato due volte, prima con Barbara e poi con Giuseppa. Se Giovannella morirà senza figli, la sua quota ereditaria passerà ai figli di Francesco.⁵⁶ Destina quindi vari legati di messe e somme, di varia entità, a istituti religiosi locali. Divide fra i familiari le sue *cocchiarelle* d'argento, una per una. Il giorno successivo al testamento, mastro Agostino detta ancora dei codicilli coi quali precisa che la metà di tutte le *robe* e la metà di tutti gli attrezzi (*stivilia artis quartararii*) esistenti nella sua bottega dovranno andare al nipote mastro Vincenzo Cellino, «pro bono amore». Inoltre lega allo stesso «lo firriolo (mantello) e lo cappello e lo firriolo di lana nigra». Lega infine alla vedova di mastro Diego Cellino il prezzo di un cavallo.

Pochi giorni dopo la morte del ceramista si procede all'inventario della sua eredità ed il 2 gennaio 1631 due *fabricatores*, un *faber lignarius* e due *exstimatores* sono chiamati a stendere una relazione per gli eredi. Vale la pena entrare nell'esame del patrimonio perché esso dà la misura dell'agiatezza che poteva conseguire un ceramista collesanese tra Cinquecento e Seicento. L'eredità comprende: due case vicino al ponte di S. Giorgio, un magazzino, un palmento e una stalla dietro il forno, ancora un forno *di suso* in contrada Timpa di Gallo, e uno *di iuso*, un forno grande con una casa collaterale, per i quali dispone che sia preferito il nipote Vincenzo. Ci sono poi dei terreni con alberi, un appezzamento di terra con due ulivi e un gelso, un giardinetto, un altro *loco* e ulivi nel bosco di Pedale. Il valore stimato dagli esperti supera le 357 onze, somma che colloca mastro Agostino fra i benestanti del paese.

Dall'ingresso di Agostino nel 1573 nel mondo della produzione, la famiglia Cellino attraversa senza soluzione di continuità tutta la storia della ceramica collesanese, condividendone evoluzione e declino. Oltre ad Agostino e Francesco, gli anni tra Cinquecento e Seicento vedono all'opera anche Antonino Cellino, di cui non conosciamo i rapporti di parentela con i primi. Il 28

⁵⁵ Il primo testamento è in Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6399. Collesano, c. 128v, atto del 4 ottobre 1606, il secondo in notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6424, atto dell'11 settembre 1628, il terzo e definitivo presso quest'ultimo vol. 6417, Collesano, 17 dicembre 1630, c. 168r-172v. La *relatio pro heredibus*, ivi c. 179 sgg. L'atto di morte è in Aspc, Fondo Chiesa Madre, Sezione I Anagrafe, Serie 4 Registri di defunti, Libro dei morti, 2/73, c. 75 v.

⁵⁶ Anche mastro Francesco, che premuore al padre Agostino, lavorava nel settore della

ceramica: con lui, nel giugno 1617, si era obbligato Clemente Chicchi a servire, come *famulo*, per sette anni e quattro mesi, alle solite condizioni note, così come avevano fatto prima altri due giovani collesanesi (Asti, Notaio Giuseppe Gullo, vol. 6405. Collesano, 1 giugno 1617, c. 925v; Asti, Notaio Santo Di Lorenzo, vol. 6419. Collesano, 26 ottobre 1616, c. 70r). In quegli anni, stesse condizioni di garzonato compaiono tra contraenti, maestri e allievi, calabresi attivi a Collesano.

aprile 1598, mastro Pietro Calabrisi concede al collega Antonino Cellino di poter utilizzare il proprio forno per «coquere omnia illa opera crete fienda per magistrum Antoninum» per due anni, per un canone di un'onza l'anno. Una clausola del contratto prevede che «ditto mastro Pietro ci habia di accomodare ... la pila, forchella, minghiaffa, lo caminello et li lembi per servitio di detta arte, benvero quando si guastassiro si habbiano a conzare». Se invece si *sdirupiranno* (crolleranno) gli archi o parte del forno, alla riparazione dovranno concorrere ambedue i contraenti.⁵⁷ Oltre alle interessanti informazioni implicite, l'atto ci consente di affermare che il *faber quartararius* Pietro Calabrisi era attrezzato per lavorare prodotti stagnati, giacché la *minghiaffa* (mangiaffa) altro non è che «uno strumento di ferro a manico lungo e a pala ritorta ... dal peso di circa 8 chilogrammi, tenuto sospeso al soffitto, che serviva a mescolare lo stagno».⁵⁸ Pochi mesi dopo Antonino Cellino si costituisce debitore di mastro Pietro per due onze, in buona parte dovute per una porzione di una infornata comune di *opera quartararii*. Una curiosa clausola contrattuale prevede però «che esso mastro pietro creditore non possa andare con opera stagnata in la festa seu fera di la Magdalena che si sole fare in la terra di Isnello per questo anno presenti». In caso di inadempienza, dalla somma dovuta se ne dovrà dedurre la metà.⁵⁹ Almeno sin dal Cinquecento, dunque, i ceramisti collesanesi frequentano le fiere dei paesi vicini, come quella della Maddalena di Isnello che si tiene nel mese di luglio. Si tratta di una *fiera franca* dalla durata di una settimana che si svolge in concomitanza della festa di S. Maria Maddalena, antica patrona della cittadina madonita. Lo storico-folklorista Cristoforo Grisanti, nell'Ottocento, ricorda specificamente che a essa, tra l'altro, partecipano venditori di oggetti in creta. Festa e fiera della Maddalena sono da tempo estinte.⁶⁰

Un salto di qualità sembra prodursi con l'attività di mastro Vincenzo Cellino, figlio – come è noto – di Francesco e quindi nipote di Agostino. Con lui, per la prima volta, nel 1648 compaiono mattonelle maiolicate per pavimenti uscite da fornaci collesanesi, anche se le bugne cuneiformi, parzialmente maiolicate, che ricoprono le guglie dei campanili, sono documentate sin dal 1579, quando Simone e Antonino Gurrera ne forniscono quattro mila per la chiesa di S. Giacomo di Collesano.⁶¹ Vincenzo Cellino ha lo stazzone nel quartiere di S. Francesco e fino al 1644 sembra produrre soltanto tegole e matto-

⁵⁷ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6321. Collesano, 28 aprile 1598, c. 422r.

⁵⁸ S. D'Onofrio, *I ceramisti* cit., p. 345, che rimane testo fondamentale per la conoscenza del ciclo lavorativo artigianale della ceramica.

⁵⁹ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6321. Collesano, 8 luglio 1598, c. 513.

⁶⁰ Sulla festa e fiera della Maddalena di Isnello, cfr. B. Passafiume, *De origine Ecclesiae Cephaleditanae eiusque urbis et dioecesis*, Kefagrafica Lo Giudice, Palermo 1991,

p. 64 (ristampa anastatica dell'edizione di Venezia, Apud Bertanos, 1645); C. Grisanti, *Folklore di Isnello*, Sellerio, Palermo 1981, ristampa, pp. 207-209; V. Lusignolo - G. Vacca, *San Nicola Patrono e Protettore di Isnello. Storia Arte Culto Tradizione*, Castelbuono 1981 pp. 23-24.

⁶¹ R. Termotto, *Pittori, intagliatori lignei e decoratori a Collesano (1570-1696). Nuove acquisizioni documentarie*, «Bollettino Società Calatina di Storia Patria e Cultura», 7-9, 1998-2000, p. 292.

ni lunghi.⁶² Nel 1648 mastro Vincenzo fornisce alla chiesa di S. Filippo di Sclafani due migliaia di mattoni di colore verde e nero, per il prezzo, molto più alto di quelli grezzi, di ben otto onze al migliaio. I mattoni debbono essere in tre pezzi: i due di fuori in verde ed il resto in nero, conformemente alla stampa rimasta in potere dei rettori della confraternita che regge la chiesa.⁶³

Il matrimonio con Francesca Venturella, vedova del castelbuonese mastro Blasio Farello, apre a mastro Vincenzo la strada della vicina città di Castelbuono.⁶⁴ Siamo nel gennaio del 1651 e anche per il ceramista collesanese si tratta di seconde nozze. Nello stesso anno, egli si obbliga così con Giuseppe Bandò, procuratore del signore feudale di Castelbuono, il marchese Ventimiglia, a fabbricare cinquanta «giarri di terra, di caputa di un cantaro l'una», della qualità di quelle di Nicosia. Prezzo unitario quattro tari, con impegno per il Bandò di fornire la *crita* in maniera da poter fare quattro giare per ogni carico di materia prima.⁶⁵ Nell'aprile 1654, mastro Vincenzo Cellino, cittadino di Collesano e ormai abitante a Castelbuono, vende a Mauro Guerrieri una certa quantità di seta grezza *in matassa* per il prezzo, non irrilevante, di due onze. Ancora seta grezza vende, sempre a Castelbuono, nell'aprile del 1656. È probabile, perciò, che alla sua attività principale di ceramista egli ne affiancasse un'altra per arrotondare le entrate.⁶⁶ Nello stesso 1656 viene stilato il contratto matrimoniale tra sua figlia Caterina, ragazza di quattordici anni, avuta certamente dalla prima moglie, e il castelbuonese Francesco D'Anna.⁶⁷ Il ceramista continua la sua attività nella città dei Ventimiglia, dove si stabilisce definitivamente. Risulta infatti che lo stesso, il 28 luglio 1657, vende al sacerdote D. Leonardo Cirillo di Polizzi mille e quattrocento «maduni di quatretti stagnati e lavorati conforme alla mostra ... limpij di tacchi et fori e ruttami et che siano chiari et assettanti ... incluso il frixio ita che deve fare attorno per tutto l'ammadunatu et che siano a detto numero e più, si più saranno necessari, per quanto è il base et solo della cappella del SS.mo Sacramento nella Maggiore chiesa di detta città di Polizzi». Consegna prevista a Castelbuono, entro il successivo mese di agosto, per il prezzo di sette onze al migliaio, da ricevere a rate.⁶⁸ Della pavimentazione non esiste più traccia.

⁶² Asti, Notaio Giuseppe Santoro, vol. 6527. Collesano, 7 febbraio 1644, c. 73r; Asti, Notaio Pietro Tortoreti, vol. 6456. Collesano 7 febbraio 1644, c. 231r.

⁶³ R. Termotto, *Sclafani Bagni. Profilo storico e attività artistica*, Krea, Palermo, 2003, p. 114.

⁶⁴ Asti, Notaio Giuseppe Santoro, vol. 6525. Collesano, 23 gennaio 1651, c. 36.

⁶⁵ Asti, Notaio Luciano Russo, vol. 2410. Castelbuono, 25 settembre 1651, c. 77r.

⁶⁶ Asti, Notaio Giovanni Francesco Giaconia vol. 2478. Castelbuono, 24 aprile 1654, c. 105v; Asti, Notaio Bartolomeo Bonafede, vol. 2448. Castelbuono, 18 aprile 1656, c. 203.

⁶⁷ Asti, Notaio Bartolomeo Bonafede, vol. 2448. Castelbuono, 7 marzo 1656, c. 173v. Due anni prima, mastro Vincenzo *Xellino*, si era dichiarato debitore della Comunità locale per l'*obito* di Caterina La Longha, probabilmente la suocera (Asti, Notaio Luciano Russo, vol. 2406. Castelbuono, 4 marzo 1654, c. 343r.)

⁶⁸ Asti, Notaio Giuseppe Bueri, vol. 11006. Castelbuono, 28 luglio 1657, c. 319. L'atto viene rogato a Castelbuono dal notaio polizzano G. Bueri, che in quel frangente si era spostato nella città ventimigliana al seguito di don Leonardo Cirillo che concludeva importanti affari (commercio di mucche nel

Ben altro è stato travolto negli improvvidi *ammodernamenti* settecenteschi che hanno investito la Chiesa Madre di Polizzi. L'anno successivo, a Polizzi, mastro Vincenzo e il castelbuonese mastro Melchiorre Vuilardo promettono di vendere all'*utriusque iuris doctor* Giuseppe Cirillo, procuratore del convento dei Cappuccini, cinquanta canne di *catusi* (tubi in terracotta) da consegnare al convento vecchio di S. Maria di Gesù, fuori città, per il prezzo di ben quindici onze.⁶⁹ Non è chiaro dove i due maestri avrebbero realizzato i *catusi*, se a Castelbuono o a Polizzi, città, quest'ultima, dove non mancano cave di argilla e forni, che aveva visto nei secoli precedenti una florida attività ceramica, entrata in crisi nel Cinquecento fino alla scomparsa definitiva della produzione di *robba stagnata*.⁷⁰

Radicatosi definitivamente a Castelbuono, nel 1663 mastro Vincenzo Cellino si obbliga, in solido con il cognato Antonino Venturella, con Giovanni Filippo Guarneri, esponente emergente del locale ceto dei gabelloti, a fabbricare cinque mila mattoni *vucati valentiani* dipinti con colore bianco, verde e giallo, come da campione rimasto in potere del compratore, da consegnare a bocca di stazzone, entro Natale, per il prezzo di onze sei al migliaio. I due ceramisti dichiarano di aver riscosso dal compratore quattro onze, in computo di una certa quantità di stagno ricevuto per buono, ed avranno il resto alla fine.⁷¹ Ancora a Castelbuono, mastro Vincenzo si rifornisce di piombo: nel dicembre del 1664, si dichiara debitore di onze 1.6.8 verso Filippo Lo Pizzo, per rotoli 26 di *chiumbo* accettato per buono.⁷² Per un certo periodo, Vincenzo Cellino lavora in società con mastro Jacobo Maimone. I due, in solido, com-

feudo di S. Anastasia) con il dottore in medicina Gaspare Abbruzzo, come appare dagli atti successivi al nostro.

⁶⁹ Id., vol. 11007. Polizzi, 21 luglio 1658, c. 356v.

⁷⁰ Di un ultimo e isolato tentativo di ripresa della ceramica stagnata polizzana potrebbe essere testimonianza un atto notarile del 6 settembre 1579 (Asti, Notaio Valerio Di Bernardo, vol. 10900, cc. 72r-73r). In quest'ultima data, i maestri polizzani Pietro e Giovanni Jannitello, cugini, in solido si obbligano con il procuratore della locale chiesa di S. Antonino a fare tre migliaia di «maduni stagnati videlicet un migliaio azolo e dui migliaia jalni, viridi et nigri bianchi et chiummini», secondo la forma ed il modello di alcuni mattoni posti nella guglia del campanile della chiesa. Consegna entro maggio, prezzo pattuito cinque onze al migliaio, con anticipo di due, garanzia dieci anni con patto che se si dovesse *scurchiare* lo stagno, i maiolicari dovranno restituire le somme percepite. Una clausola prevede che «essendo malati detti mastri o morendo innanti detto misi di maggio et non essendo compliti ditti madoni, tali casu non siano tenuti li loro heredi ne

ipsi ad interesse alcuno, ma solamente restituirci un'altra volta li preditti denari che forte (eventualmente) si troveranno haviri avuto da detta cappella». Probabilmente affiora tra i contraenti il ricordo della devastante ondata di peste che aveva afflitto pure Polizzi negli anni immediatamente precedenti. Ma niente di quanto paventato avviene: a margine dell'atto è segnata la consegna dei mattoni nel dicembre del 1581 e vari pagamenti fino al novembre successivo. Questa è la sola traccia di produzione maiolicata polizzana rinvenuta tra le migliaia di atti di notai locali esaminati, datanti tra la metà del Cinquecento e la fine del Settecento. I due ceramisti polizzani potrebbero essere discendenti o imparentati con quel Gaspare Iannitello che, nel Quattrocento, viene qualificato «figulus de terra Policii habitator Panhormi» (M. Reginella, *Maduni pinti. Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Sicilia*, Sanfilippo, Catania 2003, p. 98).

⁷¹ Asti, Notaio Bartolomeo Bonafede, vol. 2455. Castelbuono, 5 settembre 1663, cc. 3v-4r.

⁷² Asti, Notaio Antonino Bonafede, vol. 2549. Castelbuono, 22 dicembre 1664, c. 297.

prano nel 1667 da mastro Giuseppe Anzalone, *habitor* di Castelbuono, una *fornacijna* ubicata nel giardino del sacerdote Francesco Scerrino in contrada S. Francesco. Si impegnano a liquidare la somma di onze 3.6 entro il successivo 12 aprile, mentre la fornace resterà a loro *risico, fortuna e pericolo* dal giorno stesso del contratto.⁷³ Niente altro di notevole abbiamo riscontrato nell'attività castelbuonese di mastro Vincenzo Cellino,⁷⁴ che rimane in piena attività sino a tarda età, se ancora nel 1680 assume a garzone un giovane. Nell'ottobre di quest'ultimo anno, infatti, Tommaso e Giuseppe Levanti si obbligano col *figulo* mastro Vincenzo perché il giovane Giuseppe Lo Martiro, dietro ratifica del padre, presti «opera et servitia personalia ... d'haverlo a servire di garzone nella sua potega di mastro pignataro e a tutti i servitii leciti e honesti e possibili da farsi per detto famulo» per tre anni, durante i quali non dovrà andarsene senza essere licenziato né commettere dolo o frode. Per il maestro, l'obbligo di insegnargli l'arte secondo le sue capacità e il carico del salario di onze 1.6 per il primo anno e di onze 1.15 per gli altri due, oltre a mangiare e bere quotidiano. Se il *famulo* cadrà ammalato, mastro Vincenzo dovrà dargli da mangiare, ma non avrà carico di speciale e medico. Il tempo perduto sarà, eventualmente, recuperato alla fine del periodo contrattuale previsto.⁷⁵

La moglie di Vincenzo Cellino, Francesca Venturella, fa testamento almeno due volte. Una prima volta, con atto del 1671, chiede di essere sepolta nella sepoltura della venerabile Società di S. Anna nella chiesa di S. Maria dell'Itria e lascia erede universale la nipote Leonarda, mentre il marito resterà usufruttuario, perdurante lo stato di vedovanza.⁷⁶ Con altro e definitivo testamento del 1687, Francesca lascia erede universale il marito Vincenzo. Dal matrimonio di Vincenzo e Francesca non nascono, dunque, figli.⁷⁷ Qualche mese dopo, fa testamento pure mastro Vincenzo che chiede di essere sepolto anch'egli nella chiesa dell'Itria, alla quale lega otto onze per messe per la sua anima e per quella della sua defunta moglie. Il ceramista inoltre lega una camicia nuova al cognato Antonino Venturella e nomina erede universale la nipote Leonarda. Mastro Vincenzo non sa scrivere e per lui sottoscrive il testamento il sacerdote Giovanni Puccia.⁷⁸ Pochi giorni dopo, ad istanza dell'erede, viene stilato l'inventario dei beni del defunto maestro. I beni immobili si limitano ad una casa in tre corpi, con *casalino* collaterale, sita nel nuovissimo quartiere di S. Anna, e a una partita di ulivi in contrada *delli Comuni* di Castelbuono. Anche l'arredo domestico è ridotto all'essenziale. Tra i beni del ceramista, segnaliamo alcuni legati al suo mestiere: 25 piatti «carvani e di mursia, 115 catusi rutti, uno tornio di ligniame di mastro di creta e dui maz-

⁷³ Asti, Notaio Antonio Neglia, vol. 2519. Castelbuono, 20 marzo 1667, c. 599r.

⁷⁴ Tralasciamo varie vendite di *canali*, a volte in società con Antonino Venturella, una concessione di terreno e l'acquisto di un *casalino*.

⁷⁵ Asti, Notaio Vincenzo Marchesotto, vol. 2576. Castelbuono, 27 ottobre 1680, cc. 124v-125v.

⁷⁶ Asti, Notaio Antonino Bonafede, vol. 2252. Castelbuono, 9 marzo 1671, cc. 219v-222r.

⁷⁷ Asti, Notaio Antonio Neglia, vol. 2529. Castelbuono, 10 febbraio 1687, cc. 195r-v.

⁷⁸ Ivi, Castelbuono, 21 luglio 1687, cc. 329v-331r.

zeri di ligno di mazziare crita, 720 catusi di corsi d'acqua» consegnati a maestri di Petralia Soprana per impiegarli nell'acquedotto di quella cittadina, altri *catusi* venduti a un mastro di Geraci. I preziosi di casa Cellino consistono soltanto in «due anelli di oro con li petri torchini, una fede di oro et un paro di circelli di oro quali sono pignorati in potere di Gio: Battista Pirajno Barone di Mandralisca» per onze 1.27 ricevute in prestito.⁷⁹ Appare chiaro che mastro Vincenzo, a Castelbuono, non riesce a raggiungere il livello sociale ed economico che mezzo secolo prima aveva conseguito a Collesano il nonno Agostino, del quale era il nipote prediletto.

Intanto a Collesano a metà Seicento risulta attivo come ceramista un fratello di Vincenzo Cellino, mastro Agostino, di cui segnaliamo non tanto la produzione (abbiamo rintracciato soltanto due contratti per la fornitura di tubi in terracotta e *imbrici*),⁸⁰ quanto il matrimonio nel 1676, «ad morem rithum et consuetudinem grecorum ... ditto alla greca grecaria» (con separazione dei beni), della figlia Beatrice con Francesco Barbera di Isnello, abitante a Collesano, da cui discenderà una delle famiglie più attive nel campo della ceramica per tutto il Settecento e l'Ottocento. La promessa sposa porta in dote varie case, tra le quali una nel quartiere di S. Francesco, vicino la chiesa di S. Rocco, dove potrebbe essere allocata la bottega. Francesco non sa scrivere, come risulta dalla annotazione di un testimone: «Io mastru Giuseppi Tortorici testimoniu sotto scrivo lo presenti contratto matrimoniali per parte di francisco barbera sposo per esso non sapere scrivere».⁸¹ Mastro Agostino aveva dettato il proprio testamento l'anno precedente. Con esso aveva chiesto di essere sepolto nelle sepoltura della Società del Rosario, nella chiesa domenicana, e lasciato eredi universali, in uguali porzioni, i figli Domenico, Beatrice e Angelica.⁸²

L'attività di stazzonaro viene ora continuata da Domenico che, a fine agosto del 1677, stipula un contratto con Angelo Capizzi, il quale si impegna a fornire la sua opera di *famulo* per sei anni con il salario, rateale, di onze 1.21 l'anno. Mastro Domenico si impegna a insegnargli l'arte secondo le sue capacità «col metterlo allo torno dallo primo giorno che incomincerà a servire e sempre seguitare a farci fare servitio a detto torno». Un anno dopo, però, il contratto viene cassato.⁸³ Angelo diventerà mastro, ugualmente, e aderirà alla locale Accademia degli Offuscati, che mette in scena soprattutto teatro religioso, e, benché analfabeta, sarà attore capace di ricostruire a memoria il testo, smarrito, di una rappresentazione teatrale cui aveva partecipato anni

⁷⁹ Asti, Notaio Antonio Neglia, vol. 2530. Castelbuono, 31 luglio 1687, cc. 331r-333v.

⁸⁰ Asti, Notaio Giuseppe Santoro, vol. 6529. Collesano, 13 maggio 1653, c. 231v. Committente è il convento di Santa Maria di Gesù di Collesano; Asti, Notaio Giovanni Filippo De Angelis, vol. 6519. Collesano, 1 giugno 1658, c. 161v, committente l'Università di Collesano.

⁸¹ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6564. Collesano, 22 novembre 1676, cc. 13-15. Oltre che nelle minute, lo stesso atto è nel registro vol. 6543, cc. 20r-22v.

⁸² Id., vol. 6563 A, Collesano 17 aprile 1675, c. 31r sgg.

⁸³ Id., vol. 6543. Collesano, 29 aprile 1677, c. 98r.

prima.⁸⁴ Nel 1691 Domenico Cellino assume a garzone Domenico La Russa, per sei anni, con ventiquattro tari di salario annuo e, al solito, mangiare, bere, scarpe e berretti «con metterlo allo torno».⁸⁵ Quando nel 1697 La Russa rinnova il suo impegno col Cellino è già un mastro che viene retribuito come salariato.⁸⁶ Mastro Domenico Cellino, a fine Seicento, è uno dei primi ceramisti collesanesi a sapere scrivere, come appare da un contratto matrimoniale del 1695, quando sottoscrive i capitoli per i promessi sposi e i dotanti, tutti analfabeti.⁸⁷

Il Seicento è secolo di intensa produzione per la ceramica collesanese che si diversifica e consolida. Gli stazzonari trovano sostegno alla loro attività nel buon momento del centro, che nel corso del secolo si espande demograficamente e urbanisticamente. Un ruolo importante svolgono le istituzioni religiose con la loro vivacità edilizia e la loro disponibilità economica.⁸⁸

4. I maestri venuti da fuori: Giuseppe Savia e Filippo Rizzuto

Alcune iscrizioni che compaiono su albarelli datati tra il 1664 ed il 1667, prodotti certamente a Collesano, avevano a lungo, e pacificamente, fatto ritenere che Giovanni Saldo fosse un ceramista polizzano trasferitosi e attivo a Collesano attorno a quegli anni. Recentemente, invece, sulla scorta di nuovo materiale d'archivio e sulla base di una conducente analisi dei dati certi disponibili, Tommaso Gambaro perviene alla conclusione, condivisibile, che il Giovanni Saldo, il cui nome compare ripetutamente sui contenitori in questione, altri non sia che l'aromatario polizzano, il committente cui il vasellame era destinato.⁸⁹ Questa tesi non è condivisa da Rosario Daidone, che in un suo

⁸⁴ A. Ragona, *La maiolica siciliana dalle origini all'Ottocento*, Sellerio, Palermo 1975, p. 67. Sull'Accademia degli Offuscati di Collesano, formata da comici e virtuose persone, i cui Capitoli vengono confermati nel 1657 dal Governatore dello «Stato di Collesano», Marchese della Ginestra, cfr. R. Termotto, *L'Accademia degli Offuscati di Collesano*, in R. Termotto - A. Ascutto, *Collesano per gli emigrati*, cit. pp. 129-133.

⁸⁵ Asti, Notaio Rinaldi e Forti, vol. 6552. Collesano, 22 luglio 1691, c. 111.

⁸⁶ R. Termotto, *La ceramica*, cit. p. 39.

⁸⁷ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6556. Collesano, 9 ottobre 1695, c. 55r.

⁸⁸ Oltre a quanto già segnalato in R. Termotto *La ceramica*, cit., sono da registrare almeno: nel 1586 i fratelli Simone e Battista Gurrera vendono due mila mattoni di porta alla chiesa di S. Giacomo e ricevono in anticipo una certa quantità di frumento (Notaio Giovanni Nicolai, vol. 6331. Collesano, 9 marzo 1585 (s.c. 1586), c. 483r); nel 1609 Giuseppe Lo Re e Calogero Gur-

raera forniscono alla Chiesa Madre quattro mila maduni lunghi di la furma datoci da Giuseppe Russo soprastanti di detta fabbrica e due mila mattoni di porta (Idem, vol. 6338. Collesano, 15 maggio 1609, c. 188); nel 1629 mastro Antonino de Palermo vende alla Cappella di Santa Maria nella Chiesa dell'Assunta tre mila mattoni lunghi da consegnare in stazone di lo chiano di lu puzo che sappiamo in contrada Rascata, dove certamente era una cava con argilla di qualità inferiore a quella di Bovitello (Notaio Pietro Fatta, vol. 6371. Collesano, 28 giugno 1629, c. 863); e così di seguito lungo tutto il secolo. Nel secondo decennio del Seicento viene, tra l'altro, costruito ex novo il convento dei Frati Minori Osservanti Riformati con la loro chiesa di S. Maria di Gesù e poi numerose cappelle in quasi tutte le chiese che richiedono evidentemente *robba grossa*.

⁸⁹ T. Gambaro, *L'arte della ceramica di Collesano*, in «Kalós arte in Sicilia», 4, 2002, pp. 14-19.

recente lavoro sulla ceramica siciliana la confuta e continua a considerare Giovanni Saldo un figulo polizzano trasferitosi a Collesano.⁹⁰ A nostro parere, quanto è stato finora attribuito al fantomatico maestro Giovanni Saldo potrebbe invece essere riportato all'attività degli altri maestri operanti in quegli anni a Collesano. L'analisi a tappeto dei molti atti superstiti del notariato collesanese del Seicento non ci ha mai consegnato alcun documento su Giovanni Saldo o Sardo, né per produzione ceramica né per altro. Ed è noto che si faceva frequentissimo ricorso al notaio per semplici esigenze di vita quotidiana: vendite, acquisti, mutui, debiti, procure, concessioni, atti d'obbligo ed altro ancora. *Ex silentio*, deduciamo che mai Giovanni Saldo sia vissuto a Collesano o che la sua eventuale presenza sia stata molto limitata nel tempo. Ancora una volta, occorre approfondire e allargare la ricerca per quello che si presenta come una sorta di «giallo Giovanni Saldo». Allo stato attuale degli studi, siamo propensi a ritenere, d'accordo con Gambaro, che il personaggio in questione sia soltanto un aromatario.

Nella seconda metà del Seicento è documentato l'apporto di maiolicari venuti da fuori che arricchiscono con nuove conoscenze la ceramica collesanese, ampliandone la tipologia e trasferendo nel centro madonita motivi decorativi propri della ceramica palermitana, burgitana ed indirettamente calatina.

La prima segnalazione su Giuseppe Savia proviene da un nostro ritrovamento documentario che vede il maestro fornire, nel 1667-68, *maduni pinti di Valenzia* per la sagrestia della Chiesa Madre di Collesano.⁹¹ Subito dopo, Antonino Ragona scrive che il Giuseppe Savia attivo a Collesano potrebbe essere di origine burgitana.⁹² In effetti, lo stesso autorevole storico della ceramica aveva già indicato che nel gruppo di maiolicari calatini trasferitisi a Burgio attorno al 1589 c'era stato pure un Giuseppe Savia.⁹³ L'origine burgitana del maiolicaro attivo a metà Seicento a Collesano, certamente discendente da famiglia calatina, è poi confermata da ritrovamenti archivistici che documentano il ceramista abitante a Castelbuono quando, nel 1658, fornisce diecimila mattoni stagnati (metà bianchi, metà neri), in parte ancora esistenti, alla chiesa del monastero benedettino femminile di S. Margherita di Polizzi, la Badia Vecchia.⁹⁴ Per tale fornitura, al maestro vengono dapprima esitate dieci onze, poi ventiquattro e infine altre otto per la *portatura* da Castelbuono a Polizzi. Con un successivo versamento del 5 febbraio 1659, il maiolicaro di Burgio riceve oltre tredici onze per un altro lotto della stessa partita ed ancora onze 2.15 per il trasporto.⁹⁵ Da questi dati emerge l'alta incidenza del costo

⁹⁰ R. Daidone, *La ceramica siciliana*, cit., p. 175.

⁹¹ R. Termotto, *La ceramica*, cit., p. 40.

⁹² A. Ragona, «Le regine del Rinascimento», Supplemento a «Kalós arte in Sicilia», 5/6, 1998, p. 26.

⁹³ Idem, *L'attività dei maiolicari caltagironesi a Burgio e a Sciacca nei secoli XVI e XVII*, «Bollettino Società Calatina di Storia Patria e

Cultura», 3, 1994, pp. 229-232.

⁹⁴ T. Gambaro, *Le ceramiche di Collesano nelle collezioni del Museo Pitrè*, GBM, Palermo, 2003, p. 10.

⁹⁵ Asti, Notaio Giuseppe Bueri, vol. 11007. Polizzi, 28 dicembre 1658, c. 179v-180r; ed inoltre ibidem c. 233 atto del 5 febbraio 1659.

del trasporto su una tratta, Castelbuono-Polizzi, che apparentemente non sembra così impegnativa.

Il fatto che negli anni '50 del Seicento, a poca distanza l'uno dall'altro, si siano trasferiti a Castelbuono due maiolicari molto attivi nella fattura di prodotti e di mattonelle stagnate, come Vincenzo Cellino e Giuseppe Savia, ci fa ritenere che nella città dei Ventimiglia ci fosse un mercato vivace che ne sostenesse la domanda o che si sia addirittura tentato il lancio di botteghe per la produzione di *robba stagnata*, che poi non avrà seguito significativo. Tale ipotesi viene corroborata dal fatto che, nel dicembre 1657, mastro «Joseph de Faccio Castriboni» si impegna con la chiesa di S. Michele Arcangelo di Tusa a fare mille «maduni di valencia e più si detto priore ni vorrà, uno bianco e altro nero et ... farci lo fregio a torno li mura, et de li balati de le sepolture che sono in ditta ecclesia». ⁹⁶ Prezzo concordato, inferiore all'usuale, onze 3.15 al migliaio. Non sappiamo di eventuali rapporti parentali tra il Faccio di Castelbuono e il Salvatore Di Facio che nel Cinquecento firma a Sciacca un bel pannello con S. Antonio Abate, oggi presso l'Istituto d'arte di quella città. ⁹⁷ La forte mobilità dei ceramisti è ormai un dato acquisito che si rafforza sempre più.

Ritornando a Giuseppe Savia, segnaliamo che la sua permanenza castelbuonese non è molto lunga. Risulta infatti che all'inizio di febbraio del 1660, già abitante a Collesano, si obbliga, in solido con Antonino Zappulla, a vendere al chierico collesanese Domenico Cottone milleduecento mattoni *rustichi*, oltre a palmi 5X4 «stagnati nelli quali ci habbiano da essere dui puttini con l'armi d'esso Cottone e scartoccia che facciano finimenti di tappito». ⁹⁸ Mastro Giuseppe si insedia definitivamente a Collesano, dove nel 1665 assume Giovanni La Rosa come «famulo de torno e di stagno». ⁹⁹ Da Collesano, Giuseppe Savia continua a fornire mattoni stagnati per altri centri delle Madonie: nel 1666 per la chiesa di S. Pancrazio di Polizzi ¹⁰⁰ e nel 1676 per quella del Crocifisso di Montemaggiore.

Il maestro, facendo testamento il 24 luglio del 1676, si dichiara, fino alla fine, cittadino di Burgio abitante a Collesano. Il testamento del Savia è piuttosto ricco di utili informazioni anche sulla sua attività di maiolicaro. Vale perciò la pena di esaminarlo brevemente. Mastro Giuseppe chiede di essere sepolto nella chiesa di S. Antonio abate di Collesano, nella sepoltura della Congregazione, e designa erede universale la moglie Rosaria Venturella. Tra i tanti, segnaliamo un legato di due onze per messe da celebrarsi per la sua anima e per la remissione dei suoi peccati ed un altro per il medico Giovanni Rustici «pro bono amore et pro servitiis». Alla Società dell'Immacolata destina

⁹⁶ Archivio di Stato di Messina, Notaio Nicolò Naselli, vol. 1403. Tusa, 9 dicembre 1657, c. 26. Il documento è stato ritrovato e trascritto dall'arch. Angelo Pettineo, che sentitamente ringrazio.

⁹⁷ M. Reginella, *Maduni pinti*, cit., p. 59.

⁹⁸ Asti, Notaio N. N. vol. 868, II serie. Collesano, 8 febbraio 1660, c.n.n.

⁹⁹ T. Gambaro, *Le ceramiche di Collesano*, cit., p. 10.

¹⁰⁰ Ibidem, 10-11.

un'onza. Il maestro risulta proprietario di una casa nella strada grande che, dopo la morte della moglie, dovrà essere destinata alla Compagnia dell'Immacolata al fine di costruirvi l'oratorio. Mastro Giuseppe ha alcuni sospesi professionali: dichiara, infatti, di aver prodotto una certa quantità di mattoni stagnati *pinti* per la principessa di Baucina per venti tari al centinaio. I mattoni sono ultimati, ma non ha ancora ricevuto alcuna somma di denaro. Quando la stessa farà ritirare i mattoni, bisognerà quindi riscuotere l'importo. Purtroppo non è specificato a quale edificio siano destinati i mattoni. Inoltre, per amore della verità, mastro Giuseppe dichiara di aver ricevuto dalla venerabile cappella «seu oratorio» della SS.ma Trinità del Rosario di Cefalù (l'oratorio domenicano) onze 8.22 e di aver consegnato 1700 mattoni stagnati, come risulta da varie ricevute di riscossione e consegna. Non è ancora tutto. Il testatore dichiara di aver ricevuto dal Venerabile convento di S. Domenico di Collesano onze 2.22, ad integrazione di 4.22, per prezzo di mattoni, parte ordinari e parte stagnati, già consegnati. Egli, però, deve al convento due onze per l'affitto della bottega di stazzonaro. Mastro Giuseppe è analfabeta: oltre alla firma di sei testimoni, in fondo all'atto compare che «io don Sebastiano D'Angelis sottoscrivo la presente da parte di mastro Giuseppe di Savia per esso non sapere scrivere».¹⁰¹ Giuseppe Savia muore a Collesano nello stesso 1676, all'età di quarantasei anni.¹⁰² Pochi giorni dopo, la vedova riscuote la somma di sette onze dai rettori della cappella (chiesa) del Crocifisso di Montemaggiore a integrazione del prezzo dei mattoni stagnati venduti dal defunto maestro.¹⁰³ Degno di segnalazione ci appare il fatto che Rosaria Venturella, moglie prima di G. Savia e poi di Filippo Rizzuto, sia sorella di Antonino e di Francesca Venturella, la seconda moglie castelbuonese di Vincenzo Cellino.¹⁰⁴ Anche i maestri venuti da fuori stringono parentele con i ceramisti locali. Nella vicenda collesanese di Giuseppe Savia abbiamo ancora da segnalare il rapporto, probabilmente non solo amichevole, ma anche professionale, con il pittore Giovanni Giacomo Lo Varchi, vero dominatore della scena culturale locale con la sua lunghissima attività di pittore, stuccatore, doratore, cartonista, scenografo e regista.¹⁰⁵ I due appaiono, reciprocamente, come testimoni in diversi atti notarili che li vedono contraenti. Il primo di tali atti è dell'inizio del 1668 quando mastro Giuseppe riceve dodici tari dal tesoriere dell'Università «per haver fatto il meglio colpo e pigliato il premio nella rivista ... delli soldati della militia di questa terra»; il secondo vede invece *Joseph de Sapia* testimone di un versamento del Lo Varchi per locazione di una casa.¹⁰⁶ Infine Giovanni Giacomo Lo Varchi è il primo, fra i *testes rogati*, che si sottoscrive nel

¹⁰¹ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6563 B. Collesano, 24 luglio 1676, cc. 73r-74v.

¹⁰² T. Gambaro, *L'arte della ceramica*, cit. p. 16.

¹⁰³ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti vol. 6543. Collesano, 9 settembre 1676, c. 5r.

¹⁰⁴ R. Termotto, *La ceramica*, cit., p. 40.

¹⁰⁵ Sul pittore cfr. R. Termotto, *Giovanni Gia-*

como Lo Varchi pittore collesanese (1606-1683) un allievo dello Zoppo di Gangi, «Bollettino Società Calatina Di Storia Patria E Cultura», 5-6, 1996-1997, pp. 259 sgg.

¹⁰⁶ Asti, Notaio Rinaldi e Forti, vol. 6540. Collesano, 24 gennaio 1668, c. 174 ed inoltre Asti, Notaio Giovanni Filippo De Angelis vol. 6524. Collesano, 30 settembre 1668, c. 26.

ricordato testamento del maiolicaro. Non è, forse, senza significato il fatto che il padre del pittore, mastro Natale, *stagnatarius*, avesse avuto una propria bottega nel settore della maiolica. Pensare che il pittore possa avere avuto anche qualche esperienza con la maiolica dipinta e possa essere l'autore, o l'ispiratore, di alcune *Sante* che compaiono in vasellame d'aromateria collesanese della seconda metà del '600 è, finora, soltanto ipotesi suggestiva, non suffragata da alcun documento. Motivi cronologici escludono, comunque, una presenza diretta del pittore nella bottega del padre.

Appena un anno dopo la morte di Giuseppe Savia, la moglie Rosaria, come allora spessissimo accadeva tra le vedove, si risposò a Collesano, col maestro palermitano Filippo Rizzuto.¹⁰⁷ Fino a ora la produzione conosciuta di Filippo Rizzuto si limita a pochi albarelli firmati e datati 1687 e a una cornice per un pannello maiolicato, firmata nel 1683, superstite, dopo probabile dismissione e reimpiego, presso la chiesa di S. Maria di Gesù di Catania.¹⁰⁸ Tracce d'archivio cominciano a rendere meno nebulosa la sua figura, anche se non arricchiscono ancora la conoscenza della sua produzione. Nel settembre del 1677 Filippo Rizzuto, abitante a Collesano, cede alla locale Società dell'Immacolata un'onza, già legata dal defunto G. Savia e dovuta dai suoi eredi.¹⁰⁹ Come si è già detto, nel 1679 mastro Filippo compra creta dalla cava di Bovitello. Nel 1683 concede a metateria, per conto della moglie, una vigna in territorio di Isnello, per metà del mosto, delle olive e dei frutti, da stimarsi da un esperto eletto in comune dalle parti.¹¹⁰ Nel 1686 risulta debitore per un canone annuo di ventidue tari nei confronti di Gaspare De Angelis.¹¹¹ Quasi alla fine dello stesso 1686, la vedova collesanese Filippa Passafiume gli loca l'opera e i servizi di *famulo* del figlio Giuseppe di minore età. L'obbligo quadriennale prevede un salario annuo di venti tari, mangiare e bere e «scarpi quanto po' rumpiri e sfari». Il contratto introduce una novità: quattro giorni di ferie (*vicenna*) annue. Tre anni dopo, a margine dell'atto principale, la madre di Giuseppe dichiara di essere stata pagata da mastro Filippo.¹¹²

Nel luglio 1688, Rosaria Savia e Rizzuto detta il proprio testamento con il quale designa erede universale il marito Filippo, destina alcuni legati alla chiesa domenicana, dove chiede di essere sepolta, e un *mandali* rosso con la guarnizione di seta alla Compagnia dell'Immacolata. Inoltre lascia al *famulo* Giuseppe Passafiume un manto di panno «pro bono amore». Appena cinque giorni dopo, 12 luglio, «quia voluntas hominum est ambulatoria usque ad mortem», Rosaria detta ulteriori codicilli, coi quali precisa che, alla morte del coniuge, tutto debba passare alla Compagnia dell'Immacolata.¹¹³ Ma Rosaria

¹⁰⁷ R. Termotto, *La ceramica*, cit., p. 40.

¹⁰⁸ A. Ragona, *La maiolica siciliana*, cit., pp. 65-66.

¹⁰⁹ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti vol. 6544. Collesano, 26 settembre 1677, c. 11

¹¹⁰ Id., vol. 6547. Collesano, 2 maggio 1683, c. 20r.

¹¹¹ Asti, Notaio Leonardo Di Lorenzo, vol. 6585. Collesano, 16 ottobre 1685, c. 95v.

¹¹² Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6549. Collesano, 24 novembre 1686, c. 36r-v.

¹¹³ Id., vol. 6550. Collesano, 5 luglio 1688, c. 163v sgg. ed inoltre 12 luglio 1688, c. 167r.

non muore prima del marito, giacché nel marzo del 1698 la ritroviamo vedova di mastro Filippo, quando presta soldi al *lancellaro* mastro Pietro Pizzillo.¹¹⁴ Invece mastro Filippo detta il proprio testamento, che sottoscrive con elegante firma autografa, il 26 ottobre 1692. Dall'atto risulta che «magister Philippus Rizzuto urbis Panormi et habitator huius terre Collisani...iacens in lecto, infirmus corpore, sanus tamen Dei gratia mente sensu et intellectu», temendo il giudizio divino e l'umana fragilità, poiché niente è più certo della morte e niente più incerto dell'ora, esprime le sue ultime volontà.

In primis raccomanda la sua anima alla Beata Vergine Maria, a S. Michele Arcangelo e agli apostoli Pietro e Paolo. Poi chiede di essere sepolto nella chiesa di S. Francesco di Collesano, nella sepoltura della Società dell'Immacolata Concezione di cui è confratello. Ricorda che aveva contratto matrimonio *more grecorum* (con separazione dei beni) e lascia usufruttuaria la moglie Rosaria di tutti i suoi beni, esistenti tanto nella città di Palermo che in altre parti. Dopo la morte della moglie, l'eredità dovrà passare, in porzioni uguali, ai suoi nipoti Francesco e Caterina Cinquemani e Rizzuto, eredi della sua defunta figlia Antonina. Infine lega quindici tari alla «cascia male oblati incertis» e si sottoscrive: «io mastro filippu rizzuto testatore confirmo come sopra».¹¹⁵ Stranamente, non abbiamo rintracciato l'atto di morte del maestro palermitano tra i registri dei defunti dell'Archivio parrocchiale locale, che pure è ottimamente conservato: il maestro potrebbe essere morto fuori Collesano. Con mastro Filippo Rizzuto si chiude la «grande stagione» seicentesca della ceramica collesanese che in quegli anni, attorno al 1696, riusciva anche a produrre originali calamai di artigianato artistico per una committenza d'eccezione, come i Moncada, che allo sterminato elenco dei titoli nobiliari aggiungono pure quello di conti di Collesano.¹¹⁶

5. Il Settecento: dal vasellame di aromateria alle mattonelle maiolicate

Dobbiamo, preliminarmente, precisare che disponiamo di pochissimi dati documentari sulla prima metà del Settecento. Ciò perché la nostra ricerca presenta un buco relativo ai primi decenni del secolo che contiamo di colmare con ulteriori indagini. La mancanza di riferimenti non significa, dunque, stasi nell'attività produttiva, anche se da alcune prospezioni su atti notarili del periodo abbiamo tratto l'impressione di un «raffreddamento» nella produzione e di una generale crisi economica di Collesano, che si accompagna a una notevole flessione demografica del centro. Ma l'attività ceramica non viene mai meno.

¹¹⁴ R. Termotto, *La ceramica*, cit., p. 40.

¹¹⁵ Asti, Notaio Giuseppe Rinaldi e Forti, vol. 6572. Collesano, 26 ottobre 1692, cc. 11r-12r.

¹¹⁶ Per i calamai, di autore sconosciuto, cfr. T. Gambaro, *La ceramica di Collesano*, cit., p. 11.

Una delle famiglie che assicurano continuità all'attività produttiva è ancora quella dei Cellino che, nel 1707, con mastro Domenico fornisce alcune centinaia di mattoni a una chiesa di Gratteri.¹¹⁷ Nel 1716 è poi mastro Pietro Cellino che richiede a un suo corrispondente di Gratteri di «capitarmi l'onza una perché ho comodità che mio cognato va in Palermo e vo mandarmi a pigliare lo stagno fino e colori per li detti mattoni che so che me lo porterà di buona qualità».¹¹⁸ Con il 1730, mastro Pietro, fornisce le mattonelle maiolicate cuneiformi che ancora oggi decorano e proteggono la guglia di destra della bellissima chiesa di S. Maria di Loreto di Petralia Soprana.¹¹⁹ Il ceramista è caporale della milizia territoriale: nel mese di maggio del 1732 gli vengono erogati dodici tari da parte dell'Università di Collesano per aver fatto il miglior colpo nella *mostra* passata in rivista dal sergente maggiore. Nella stessa qualità riceve più di sei onze per prezzo di polvere e munizioni distribuite ai soldati della milizia.¹²⁰

Certamente anche altre famiglie, che poi ritroveremo nella seconda metà del secolo, continuano a esercitare l'attività ceramica.

La produzione collesanese di vasellame di aromateria trova testimonianza, oltre che nei pochi pezzi superstiti conosciuti e in un documento del 1746 relativo a una farmacia di Caccamo pubblicato da A. Ragona,¹²¹ in un inventario del 1739 stilato per la vendita della spezieria del defunto Onofrio Gentile di Ciminna.¹²² I procuratori dei figli del defunto vendono l'aromateria, compresi attrezzi e medicinali, al sacerdote Domenico Chirofiso. Viene perciò stilata la lista e fatta la stima di tutto ad opera di due aromateri, esperti nominati, rispettivamente, dalle parti. Nella bottega si ritrova vasellame proveniente da Burgio, Palermo, Collesano e Vietri. Burgio è presente con cinquantanove *sciropperi*, undici *eleutteri*, una *balla* (boccia) e mezzo *bornione*. Invece nove *sciropperi*, sette *eleutteri*, sette piatti e una *balla* sono di «Palermo antico». Da Vietri provengono sette *ballotti menzani* e tre *ballottini*. Dalle fornaci di Collesano vengono, sorprendentemente, la maggior parte dei contenitori che presentano pure la tipologia più varia. Dal centro madonita erano stati acquistati: sei *balli*, sedici *bor-*

¹¹⁷ Il documento dell'Archivio di Gratteri, Chiesa Parrocchiale, c. 152r, senza segnatura, è stato rinvenuto e trascritto da Rosalia Francesca Margiotta che sentitamente ringrazio. Alla stessa studiosa devo gli altri documenti dell'Archivio parrocchiale di Gratteri.

¹¹⁸ Archivio Parrocchiale Chiesa Madre di Gratteri, Libro di Introito ed Esito della Chiesa di S. Giacomo Apostolo, anno 1733/1734, senza segnatura, foglio sciolto datato Collesano, aprile 1716.

¹¹⁹ T. Gambaro, *Itinerario nella ceramica delle Madonie*, Palermo s.d. (ma 2003).

¹²⁰ Asti, Notaio Vincenzo Zito, vol. 6687. Collesano, 6 maggio 1732, c. 177; la stessa cosa

avviene nel 1734 (idem vol. 6688. Collesano, 1 maggio 1734, c. 171).

¹²¹ A. Ragona, *La maiolica siciliana* cit., p. 132.

¹²² Asti, Notaio Antonino Epifanio Patinella, vol. 5784. Ciminna, 16 settembre 1739, c. 29r sgg. Debbo la segnalazione dell'atto alla cortesia di Giuseppe Cusmano che ringrazio. Allo stesso documento fa riferimento R. Daidone, *La ceramica siciliana*, cit. p. 174 che inoltre segnala, in un inventario palermitano del 1689 e in una spezieria di Termini del 1739, altro materiale proveniente da Collesano.

nioni, venti carrabuni (fiasche), quarantacinque *sciropperi*, tra integri e *svinati*, e trentanove *pilloleri* piccoli, tra integri e *svinati*. Di alcuni pezzi non è specificata la provenienza. Si tratta di «burniotti bianchi ... burnielli di vitro sani e svinati ... carrabuni grandi di vitro ... una cucca e un burnione». Oltre che di «Palermo antico», nella relazione si riferisce pure di «Burgio antico», cioè di vasellame che può risalire al Cinquecento per la prima città e alla prima metà del Seicento per la seconda, mentre niente di simile viene specificato per i numerosi pezzi di Collesano. Probabilmente, per questi ultimi, si tratta di vasellame prodotto nei primi decenni del Settecento o nella seconda metà del Seicento, periodo al quale risalgono i più antichi pezzi conosciuti. D'altra parte è utile ricordare che ancora nel 1587 lo speciale collesanese Andrea D'Angelo, per far fronte alle proprie esigenze di vasellame di qualità, comprava a Palermo *bornie* provenienti dal continente.¹²³ Il dato nuovo che emerge dal documento di Ciminna è che ai primi del Settecento, il vasellame d'aromateria collesanese è fortemente caratterizzato e riconoscibile tanto che gli esperti possono specificare: «bornioni di Collisano...sciropperi di Collisano...eleutteri di Collisano».¹²⁴ La ceramica di Collesano esce dall'ambito strettamente madonita e si affaccia su spazi e mercati che erano stati delle botteghe palermitane, prima che la crisi seicentesca investisse queste ultime. I dati documentari disponibili sono ancora esigui, ma riteniamo che questo possa costituire un filone di ricerca promettente.

Di una famiglia Pizzillo, attiva nel campo degli stazzoni, comincia ad apparire traccia nella seconda metà del Seicento, quando Giuseppe Geraci si obbliga col mastro *lancellaro* Antonino Pizzillo a trasportare 60 carichi di creta.¹²⁵ Col 1686 è la volta di Pietro che compra creta, bianca e *nigra*, come si è detto. Si può dunque pensare che l'attività della famiglia Pizzillo sia stata continua fino alla seconda metà del Settecento, quando la nostra ricerca intercetta altri componenti della bottega, per spingersi almeno fino alla metà dell'Ottocento. Nel 1768, mastro Pietro Pizzillo, assieme a vari esponenti della famiglia Cellino, risulta *sodales* della Venerabile Società del Rosario.¹²⁶ Pizzillo e Cellino intanto si imparentano: all'inizio del 1771 mastro Pietro, quale marito di Basilla Cellino, riceve la dote da parte dei suoceri mastro Vincenzo

¹²³ R. Daidone, *Vasellame d'aromateria e maioliche popolari di Collesano*, «Ceramica Antica», 6, 1998, p. 12.

¹²⁴ Una prima, lucida, lettura dello stile della ceramica di Collesano del Settecento, Ottocento e Novecento è stata avviata da T. Gambaro, *Prima della plastica. Identità e stile nella ceramica di Collesano*, Collesano 2005. Interessante risulta l'analisi della ceramica collesanese del Seicento fatta da R. Daidone, *La ceramica siciliana*, cit.

¹²⁵ Asti, Notaio Antonio Cagimila, vol. 679 II serie. Collesano, 18 marzo 1674, c. 138r.

¹²⁶ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6765. Collesano 5 giugno 1768, c. 15r. Occorre precisare che a Collesano, non solo i ceramisti non hanno mai avuto una loro specifica confraternita, ma non è neanche esistita una Confraternita della Maestranza comprendente i vari artigiani, che sarebbe stata fondata nel 1650 dal gesuita Luigi Lanza, come erroneamente riportato da vari autori. Il gesuita Luigi La Nuza, o Lanuza, (e non Lanza) è solo l'animatore-fondatore del Calvario eretto su una collina, fuori Collesano (R. Gallo, *Il Collesano*, cit., cc. 502-503).

e Domenica Termotto. Il contratto dotale era stato stipulato dieci anni prima.¹²⁷ Nel maggio 1774, Mariano Lo Forti loca a mastro Pietro Pizzillo l'opera di suo figlio Giovanni per «omnibus serviciis licitis et honestis dicto famulo di stazzonaro con impegnarsi parimenti a fare mattoni e qualunque sorti di stagno e di colori». A sua volta, il maestro si impegna a insegnare a Giovanni l'arte per otto anni e questi a servirlo «nullo dolo nullaque fraude et quod non possit illicentiatu di andare ab apotheca». Ancora un segno evidente che il ciclo della ceramica necessita di sicuro personale con competenze specifiche. Oltre che mangiare e bere, il giovane garzone percepirà dieci tari il primo anno e onze 1.6 a seguire. Una clausola dell'atto d'obbligo prevede che, se Giovanni fuggirà dalla bottega, dovrà recuperare il tempo perduto alla fine degli otto anni e se sarà malato «il tempo non conterà», ma mastro Pietro non dovrà dargli da mangiare. Teste all'atto il suocero Vincenzo Cellino.¹²⁸ Il giovane *famulo* Giovanni Lo Forti diventerà un affermato maestro.

Caratteristica della lunga attività di mastro Pietro è quella di assumere i lavori più impegnativi spesso in società con altri. Nell'agosto dello stesso 1774, assieme al fratello mastro Mariano, Pietro Pizzillo si impegna a fornire al polizzano Raffaele Vastalacqua duemilaquattrocento mattoni di Valenza di disegno quadretto mezzo verde e mezzo bianco, secondo la *mostra*. Nel pavimento ci dovrà essere «un quadrone con l'armi della casa di detto Vastalacqua che detti fratelli Pizzillo tengono in loro potere il disegno pittato». Dimensioni del quadrone palmi 10 X 6 (m 2,50 X 1,50 circa), prezzo dei mattoni, non eccessivo, onze 3.20 al migliaio, da versare a rate.¹²⁹ Alcuni anni dopo, l'amministrazione della Chiesa Madre di Collesano, come appare dal libro dei conti dell'anno 1778-79, versa a mastro Pietro tari 4.12 per cinquanta mattoni di cui 12 stagnati ed il resto non stagnati per servizio del pavimento. Con i conti, invece, del 1784-85 sarà mastro Mariano a ricevere cinque tari dalla stessa chiesa per sedici mattoni di Valenza necessari per il pavimento del coro. Di quest'ultimo maestro sappiamo che è ancora attivo nel 1802 quando vende settecento laterizi rustici simili a quelli del convento di S. Domenico.¹³⁰

Il decennio 1780-90 sembra particolarmente fortunato per l'attività di Pietro Pizzillo, se abbiamo individuato ben otto forniture per varie migliaia di mattoni stagnati, soltanto dall'esame degli atti notarili di Collesano. All'inizio degli anni '80, mastro Pietro opera in società con un altro sconosciuto maiolicaro collesanese, mastro Francesco Testaiuti. Quest'ultimo ha una propria bottega e nel maggio del 1773 assume per sei anni Illuminato Termotto per *famulo di stazzonaro* con l'obbligo di insegnargli a fare lo stagno e i colori. Le condizioni sono le solite, immutate da secoli: mangiare, bere, scarpe, calze e, alla fine, il tornio.¹³¹ L'11 maggio 1782, i maestri Pizzillo e Testaiuti, in soli-

¹²⁷ Asti, Notaio Rosario Gallo, vol. 6624. Collesano, 14 gennaio 1771, c. 44r. In realtà si tratta del notaio Vincenzo Gallo.

¹²⁸ Asti, Notaio Michelangelo Termini Giliberti, vol. 6769. Collesano, 12 maggio 1774, c. 289.

¹²⁹ Asti, Ivi, 20 agosto 1774, c. 35r.

¹³⁰ Id., vol. 6801. Collesano, 6 giugno 1802, c. 269.

¹³¹ Id., vol. 6768. Collesano, 18 maggio 1773 c. 306.

do, si obbligano con l'abate rev. D. Giuseppe Fiumefreddo di Vicari, incaricato dal procuratore della chiesa di S. Vito della stessa cittadina, a fornire 3656 mattoni da impiegare nell'ottangolare del campanile. Il committente si preoccupa di definire minutamente le misure e le caratteristiche dei mattoni: la metà dovranno essere lunghi «oncie quindici e la medietà oncie dieci ... alti oncie due e quarti tre, larghi oncie cinque di cotto con semicircolo e circonferenza a tenore del modulo». Quanto ai colori, viene pure stabilito analiticamente quanti dovranno essere smaltati con stagno bianco, quanti con quello rosso e via via con quello nero, turchino, verde. Fra tutti, quasi trecento mattoni dovranno essere stagnati in verde per i pilastri e con modulo diverso a *massaloro*. I mattoni devono essere di stagno fino, secondo il campione che i maestri hanno consegnato all'abate, eccetto lo stagno nero che dovrà essere più carico e splendente. La stessa cosa è prevista per altri 5263 mattoni per il *cono seu guglia* della medesima chiesa. Evidentemente, tramite uno splendido effetto cromatico, il committente cerca di marcare la piena visibilità della guglia e di conseguire un effetto di emergenza, anche simbolica, nel contesto urbano. Pure le mattonelle della guglia, ancor oggi esistenti, dovranno avere precise dimensioni e colori. Il committente si obbliga a far pervenire i moduli di legname a Collesano e i maiolicari a fornire più della metà dei mattoni entro maggio e il resto entro agosto. Prezzo onze cinque al migliaio, in conto delle quali ricevono oltre dieci onze, il resto in corso d'opera. Se il modulo non sarà consegnato entro il tempo stabilito, l'obbligazione dovrà ritenersi nulla. Ancora una volta, tra i testi all'atto si ritrova mastro Vincenzo Cellino.¹³² L'anno successivo, 29 maggio 1783, i due maestri collesanesi si obbligano ancora con l'abate Fiumefreddo per ulteriori 504 mattoni stagnati color verde, da servire per la stessa chiesa di S. Vito.¹³³ I rapporti di Pietro Pizzillo e Francesco Testaiuti con la chiesa di S. Vito di Vicari dureranno qualche anno: ancora nel 1787 viene stipulato un altro contratto, che richiama il precedente, per la fornitura di 2070 mattoni di vario colore.¹³⁴ Gioacchino Testaiuti, che nel 1758-59 fornisce seicento mattoni stagnati alla chiesa di S. Teodoro di Petralia Soprana, non è dunque, come avevamo erroneamente ritenuto, un semplice vetturale che si occupa del trasporto,¹³⁵ ma un maiolicaro la cui famiglia produce mattoni stagnati almeno per tutta la seconda metà del Settecento.

Nel 1788 mastro Pietro Pizzillo lavora in società con Giovanni Lo Forti, il suo giovane *famulo* ora diventato mastro. Risulta che il 1° novembre di quell'anno, a Collesano, Pietro ratifica un atto stipulato a Polizzi da Giovanni che aveva contratto, anche a suo nome, un obbligo col barone Inguaggiato. I due ceramisti si impegnano a fare cento *grastoni* (vasi di grosse dimensioni), tutti

¹³² Id., vol. 6776. Collesano, 11 maggio 1782, cc. 390r sgg.

¹³³ Id., vol. 6777. Collesano, 29 maggio 1783, c. 403. Anche per questi mattoni sono date le misure, con la specificazione che dovranno avere il *cavo dentro*.

¹³⁴ Id., vol. 6781. Collesano, 14 maggio 1787 c. 413r-v.

¹³⁵ R. Termotto, *La ceramica*, cit., p. 41. Il documento è stato rintracciato e segnalato da Rosario Ferrara che ringrazio.

uguali, di altezza di circa sessanta centimetri e larghi trentasette, secondo un disegno sottoscritto dal barone, da consegnare in tre tempi, per il prezzo unitario di quattro tari. Non è poco, se si considera che è la paga percepita giornalmente da un artigiano qualificato nella Collesano del Settecento. I maiolicari dovranno fare i vasi «a loro mastria e spesa a Collesano e con quella creta pittura verde e stagno di tutta perfezione, lisci di colore verde uguale e paro e alla base fioroni sotto e bordone sopra di color giallo anche uguale e paro ben stagnato e non rustico».¹³⁶ Si tratta di una tipologia di vasi ancora oggi prodotta a Collesano nella botteghe artigianali che propongono le forme tradizionali. Vasi simili venivano prodotti pure a Castelbuono, dove nel novembre 1772 i mastri Emanuele Di Gaudio e Diego Maimone, in solido, si obbligano col governatore dello Stato di Geraci, Giovanni Graffagnino, incaricato dalla marchesa, a fare 700 *graste* di creta ben cotte, stagnate di colore verde, secondo un modello disegnato in carta in potere del governatore. La *tondezza* del fondo, quella della *bocca* e i *manichi* piccoli dovranno ripetere quelli dei vasi visionati dal Di Gaudio a Palermo. Il tutto da consegnare a bocca di stazzone per il prezzo unitario di un tari, con anticipo di dieci onze ed il resto «travagliando pagando». Il trasporto fino alla marina di Finale, per l'imbarco verso Palermo, si intende a spese e pericolo della marchesa; il Di Gaudio deve, a sua volta, trasportare le *graste* e sistemarle bene nella barca.¹³⁷

Pochi giorni dopo la commessa del barone Ingaggiato, i coniugi Pizzillo-Cellino assegnano la dote alla figlia tredicenne Cecilia che entra nel Collegio della Sacra Famiglia (Collegio di Maria) di Collesano.¹³⁸ Per l'altra loro figlia, Francesca Emanuela, l'anno successivo, viene stilato un contratto matrimoniale con mastro Francesco Barbera di Antonino: il mondo dei ceramisti è caratterizzato da un groviglio continuo di parentele. Da quest'ultimo atto apprendiamo che Pietro sa scrivere, contrariamente ai promessi sposi e agli altri parenti.¹³⁹ L'attività di mastro Pietro si allarga intanto nelle Madonie. Il 28 novembre 1790, egli si impegna col barone Francesco Mancuso di Petralia Sottana a vendergli millecinquecento mattoni, di cui alcuni «a canna stagnati con stagno fino di verde e bianco con suo fiore in mezzo ad occhio di bue», ed altri stagnati solamente col bianco. Il prezzo di quelli bicolori con fiore è di onze 5.20 al migliaio, di quelli con solo stagno bianco di cinque onze. Una clausola dell'atto d'obbligo prevede che, se il barone troverà persona idonea a dipingere i mattoni bianchi col disegno che lo stesso consegnerà, i diritti di pittura dovrà pagarli lo stesso Mancuso ed il Pizzillo dovrà fornire i colo-

¹³⁶ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6783. Collesano, 1 novembre 1788, c. 355r-v. Il giorno successivo alla ratifica i due maestri dichiarano di aver ricevuto quattro onze dal barone.

¹³⁷ Asti, Notaio Ignazio Gambaro, vol. 2852. Castelbuono, 10 novembre 1772, cc. 131r-132r. Un Carlo Di Gaudio di Castelbuono, nel 1702/1703, aveva fornito 200 «mattoni di

friscio» per la cappella dell'Angelo Custode della chiesa parrocchiale di Gratteri (Libro d'esito, senza segnatura, c. 149r).

¹³⁸ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6783. Collesano, 25 novembre 1788, numerazione erosa.

¹³⁹ Id., vol. 6784. Collesano, 27 settembre 1789, c. 123r.

ri; qualora invece il barone non troverà il pittore, Pietro Pizzillo si impegna a stagnare tutti i mattoni in bianco e verde «con il fiore in mezzo ad occhio di bue» per il prezzo di onze 5.20 al migliaio.¹⁴⁰ Mastro Pietro torna ancora a Petralia Sottana per fornire mattoni al baronato locale. Nel marzo 1795, il maiolicaro collesanese si obbliga, infatti, con Giovanni Pucci a fare duemila-cinquecento mattoni stagnati, secondo il disegno e le misure della *mostra* in potere del committente, da consegnare a Collesano per sei onze al migliaio, in conto delle quali riceve un anticipo di un'onza. Se il Pucci richiederà altri trecento mattoni, il ceramista dovrà fornirli allo stesso prezzo. A cautela del committente, Pietro Pizzillo accetta un'ipoteca sulla sua bottega collesanese ubicata nel quartiere di S. Domenico.¹⁴¹

L'affare va a buon fine e il 10 agosto dello stesso anno mastro Pietro riceve da Giovanni Pucci, nel contesto di una contabilità più ampia, la somma di due onze, a integrazione di quattordici, per locazione di quattro *vetture* (animali da soma) adibite al trasporto di mattoni stagnati da Collesano a Petralia.¹⁴²

Col 1798 accanto a Pietro troviamo il figlio, mastro Paolo. I Pizzillo, in solido con mastro Giovanni Lo Forti, si obbligano a vendere settecentocinquanta mattoni stagnati a Gaetano Patti, per pavimentare una chiesa di Montemaggiore il cui nome è omissso nel documento. Viene però specificato che i mattoni devono essere come quelli, precedentemente forniti dai Pizzillo, della chiesa della Grazia. I maestri devono «pittargli anche in mezzo uno scudo col cappello vescovile e dentro detto cappello un trireme che sono l'armi della sudetta chiesa». Prezzo concordato 23 tari per ogni centinaio di mattoni.¹⁴³

Esce così, per la prima volta, dall'anonimato la lunga e intensa attività di mastro Pietro Pizzillo, spia di un buon rilancio della produzione di mattoni stagnati a Collesano negli ultimi decenni del Settecento. Committenti non sono soltanto le chiese o le confraternite, ma anche il patriziato delle Madonie che si apre a un gusto più moderno nella ristrutturazione delle proprie residenze. Oltre a Pietro, Mariano e Paolo, c'è un altro Pizzillo ceramista, di cui non conosciamo i rapporti di parentela con i precedenti, che opera in quegli anni: Stefano. Nell'agosto del 1812, mastro Stefano Pizzillo si obbliga a insegnare per otto anni *l'arte* di mastro stazzonaro al quattordicenne Raimondo Culotta, di Cefalù, e a dargli, alla fine, due *mine* di vestiti nuovi e usati e un migliaio di vigne piantate da un anno.¹⁴⁴

L'anno successivo, ha bisogno di manodopera per la sua bottega e assume, come aiutante, mastro Francesco Russo col salario di tari 1.15 al giorno, oltre al vitto.¹⁴⁵

¹⁴⁰ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6785. Collesano, 28 novembre 1790, c. 213r-v.

¹⁴¹ Asti, Notaio Antonio Federico Croce, vol. 10477. Petralia Sottana, 26 marzo 1795, c. 574r.

¹⁴² Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti,

vol. 6789. Collesano, 10 agosto 1795, c. 122r.

¹⁴³ Id., vol. 6793. Collesano, 24 aprile 1798, c. 307r-v.

¹⁴⁴ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi vol. 6918. Collesano, 4 agosto 1812, c. 670r.

¹⁴⁵ Id., vol. 6919. Collesano, 13 marzo 1813, c. 395r.

Quando, nel 1861, il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del neonato Regno d'Italia avvia un'indagine conoscitiva, tramite i sindaci, sullo stato dell'industria nazionale, delle otto fornaci ancora fumanti nel quartiere dello Stazzone di Collesano, due appartengono ai Pizzillo: una a Santo e Mariano, l'altra ad Antonino.¹⁴⁶

L'attività dei Cellino continua anche nel Settecento. Nell'aprile 1792, mastro Pietro Cellino e mastro Giovanni Lo Forti, *alias Minegra*, in solido si obbligano con Giuseppe Liberti a vendergli mattoni cotti e stagnati con stagno fino *alla greca*, come quelli già forniti dal Cellino a Domenico Di Bernardo, nella quantità necessaria a pavimentare la casa del committente e quella contigua dello zio, sacerdote Domenico. I mattoni, i cui colori saranno indicati dal Liberti, dovranno essere consegnati entro giugno, al prezzo di sei onze al migliaio. I ceramisti incassano un acconto di un'onza, altre 1.12 le riceveranno dopo la cottura dello stagno e il resto alla consegna.¹⁴⁷ Parecchi anni dopo, aprile 1809, mastro Pietro Cellino costituisce una complicata società con mastro Francesco Morales. I contraenti si impegnano a mettere assieme creta, *frasca*, altro materiale e la *fatiga*. Si sarebbero poi divisi, in eguali parti, il ricavato dalla vendita dei laterizi. Siccome il Cellino non può *fattigare* da mastro di stazzone, dovrà lavorare il solo Morales, che si obbliga a produrre *robba grossa* nello stazzone del collega per il compenso di tari 2.10 ogni cento canali, tari 2 per ogni cento mattoni, tari 7 per ogni migliaio di tegole e altrettanto per le *pantofole*. Tutto da pagare «travagliando soccorrendo». Per la sola cottura, i maestri dovranno lavorare entrambi e, se ci sarà bisogno di assumere lavoratori, concorreranno in solido.¹⁴⁸ Lo stesso giorno i due soci promettono di vendere varie migliaia di laterizi a Luigi Macaluso, che pagherà per metà in denaro e per metà in vino.¹⁴⁹

Con la fine del 1809 compare un contratto di apprendistato un po' diverso dai soliti: mastro Pietro Cellino si obbliga a insegnare l'arte di mastro stazzone a Domenico Catalano, figlio di Filippo, per cinque anni. Il giovane deve non solo lavorare nella bottega, ma anche andare in campagna quando ci andrà il Cellino. La retribuzione sarà di tre onze il primo anno e poi aumenterà di tre onze in tre onze fino alla fine. Viene anche pattuito che il Catalano «non possa negare di caricare frasca per accendere il forno». Il maestro inoltre concede all'apprendista otto giorni di ferie l'anno per lavorare nella vigna.¹⁵⁰ In quel periodo, mastro Pietro non doveva essere in condizioni di lavorare da solo. Lo ritroviamo infatti, nel marzo del 1810, col fratello Settimo, impegnati, in solido, a vendere a don Onofrio Gregorio Ugdulena di Termini, deputato alla cappella del Beato Agostino, tre migliaia di *lumeri* con manici per le celebrazioni della festa di quell'anno, al prezzo di onze 2.16 al migliaio.¹⁵¹

¹⁴⁶ T. Gambaro, *Le ceramiche di Collesano*, cit., pp. 12-13

¹⁴⁷ Asti, Notaio Gaetano Bonforti, vol. 6858. Collesano, 16 aprile 1792, c. 402

¹⁴⁸ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol.

6915. Collesano, 8 aprile 1809, c. 435v-436r.

¹⁴⁹ Ivi, c. 436r.

¹⁵⁰ Id., vol. 6916. Collesano, 15 novembre 1809, c. 212r.

¹⁵¹ Ivi, Collesano, 9 marzo 1810, c. 390v.

Nel giugno 1810 vengono stipulati i capitoli matrimoniali tra Francesca Anitra e Pietro Cellino del defunto Vincenzo e Rosaria Lo Forti. Apprendiamo così che anche i Cellino ed i Lo Forti erano imparentati, come quasi tutte le famiglie di stazzonari.¹⁵² Mastro Pietro fornisce prodotti ceramici anche fuori Collesano. Nell'ottobre 1811, dichiara di aver ricevuto da Giovanni Ricotta da Montemaggiore, quale deputato della Deputazione di Maria SS. della Grazia, quindici onze per il prezzo di 1250 mattoni rustici e 550 stagnati di *Valenza*, della dimensione di oncie dieci ognuno, contrattati dal precedente deputato e ricevuti dal Ricotta per buoni.¹⁵³ Nel 1813, invece, Pietro Cellino e Diego Vinci di Cefalù annullano un contratto che prevedeva, per il ceramista collesanese, la fornitura di *bornie*.¹⁵⁴ Pietro Cellino detta il proprio testamento il 1° marzo 1814. Chiede di essere sepolto nella sepoltura dei confratelli del SS. Rosario in S. Domenico e nomina eredi universali i figli Vincenzo e Rosaria, avuti dal secondo matrimonio con Francesca. Il 9 aprile dello stesso anno, quando gli eredi pagano medico e aromatario, mastro Pietro è già defunto.¹⁵⁵

6. Altre famiglie di ceramisti tra Settecento e Ottocento

Rimane ancora sconosciuto l'autore del bel pannello devozionale maiolicato, formato da dodici piastrelle, con l'immagine dell'Immacolata aureolata da dodici stelle e la scritta *VIVA L'IMMACULATA CONCESSIONE 1769*. Il pannello si trova, oggi, incassato in una edicola sulla parete esterna di una casa di civile abitazione, nel centro storico di Collesano, di fronte palazzo Fatta. A nostro parere, esso proviene dalla vicina chiesetta di S. Maria dello Stellario, a lungo oratorio della Compagnia del Sacramento e oggi adibita a uso profano, a memoria della quale persiste nella toponomastica cittadina il Vicolo Stellario. Alla chiesa dello Stellario sono particolarmente legati i Catalano, stazzonari che si affacciano alla produzione ceramica tra Settecento e Ottocento e che, fino alla metà del Novecento, mantengono la loro bottega di vendita nelle vicinanze della stessa. Quando, nell'aprile 1820, mastro Rosario detta il proprio testamento chiede di essere sepolto nella chiesa dello Stellario della Compagnia del Sacramento, della quale si ritrova a essere «indegno confratello».¹⁵⁶

La ricerca archivistica ci consegna altri nomi di sconosciuti maestri ceramisti. All'inizio del 1800 i mastri Vincenzo Gaiti, Giovanni e Francesco Lo Forti si obbligano, in solido, col collesanese Stefano Brigaglia a fabbricare i mattoni necessari a pavimentare due stanze della sua casa, con disegno scelto dal committente, secondo un campione visionato dagli interessati, per l'importo di sette onze a migliaio. Se, alla consegna, i mattoni non saranno come

¹⁵² Ivi, Collesano, 1 giugno 1810, c. 551.

¹⁵³ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6814. Collesano, 6 ottobre 1811, c. 266r-v.

¹⁵⁴ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol.

6919. Collesano, 13 agosto 1813, c. 584r.

¹⁵⁵ Id., vol. 6921. Collesano, 1 marzo 1814, c. 422.

¹⁵⁶ Asti, Notaio Gaetano Bonforti, vol. 6889. Collesano, 6 aprile 1820, c. 115r.

quelli della *mustra* per disegno e colori, il committente potrà comprarli sulla piazza di Napoli a spese dei ceramisti, trasporto compreso.¹⁵⁷ Questa è l'unica volta, nei documenti esaminati, che si fa riferimento a mattoni di Napoli. Le famose *riggiolo* napoletane avevano invaso il mercato delle città siciliane, ma probabilmente non arrivarono che raramente, almeno in questa fase, nei paesi dell'interno madonita, dove la committenza a lungo si rivolge ai maestri collesanesi, evidentemente per ragioni di costo. Conosciamo, d'altra parte, l'incidenza proibitiva del trasporto. Una presenza di mattoni stagnati napoletani è, tuttavia, documentata a Tusa, quando nel 1771 viene pavimentata la cappella del SS.mo Sacramento nella Chiesa Madre.¹⁵⁸

L'ultima fornitura di mattoni di *Valenza* riguarda ancora uno sconosciuto maestro, mastro Michele Tortoreti di Collesano, che nel marzo 1816 si obbliga col sac. Domenico Cusimano di Castelbuono, incaricato da don Ferdinando Averna, cellerario del monastero benedettino di quella città, a fornire 700 mattoni stagnati: 233 di colore verde, altrettanti giallo chiaro e 234 stagnati in bianco col fiore verde e nero, oltre a 70 di altra qualità, parte verdi e parte gialli. Una clausola stabilisce che il ceramista, in tutti i mattoni, deve eseguire due buchi per apporsi due chiodi, secondo un modello fatto da Vincenzo Del Buono, maestro falegname castelbuonese trasferitosi a Collesano. Prezzo, piuttosto alto: ventisei tari a centinaio, in conto dei quali mastro Michele riceve un anticipo di onze 2.3 e il resto in corso d'opera.¹⁵⁹

Stranamente, abbiamo intercettato una sola commissione per i Barbera, che pure dovevano esercitare il mestiere di stazzonaro ormai da tempo. Con i conti dell'anno 1793/94, il rettore della chiesa di S. Giacomo di Collesano registra un esito di sei onze e sedici tari in favore dei mastri Vincenzo e Agostino Barbera e Pietro Cellino per 2800 mattoni forniti per la pavimentazione dell'edificio sacro. In mancanza di specificazione, la consistenza della somma erogata ci fa ritenere che almeno parte dei mattoni debba essere stagnata.¹⁶⁰ Ad Antonino Barbera viene tradizionalmente attribuito il pavimento maiolicato del 1769 del convento domenicano di Collesano. Per l'occasione, il Barbera si sarebbe avvalso di operai napoletani specializzati, ma del fatto manca finora ogni riferimento documentario.¹⁶¹ In seguito alla soppressione delle corporazioni religiose, con l'adattamento del convento in municipio, poco dopo il 1880, il pavimento è andato completamente perduto. I mattoni della chiesa di S. Caterina di Collesano, secondo la testimonianza diretta del sacerdote Antonino Di Bernardo, informato cultore locale (che in alcuni articoli di argomento ceramico su quotidiani regionali si

¹⁵⁷ Asti, Notaio Michelangelo Termi e Giliberti, vol. 6796. Collesano, 3 febbraio 1800, c. 1193r-1194r.

¹⁵⁸ A. Pettineo - P. Ragonese, *Potere, arte e società nella diocesi di Cefalù. La Madrice di Tusa, un caso emblematico*, Officine Grafiche Riunite, Palermo, 2003, p. 80.

¹⁵⁹ Asti, Notaio Michelangelo Termi e Giliberti, vol. 6823. Collesano, 6 marzo 1816, c. 7r-8r.

¹⁶⁰ Aspc, Fondo IV, sez. III, serie I, Numero 5/235, carta non numerata.

¹⁶¹ A. D. B. *Affonda le radici nei secoli l'arte della ceramica a Collesano*, «Sicilia del Popo-

firma A.D.B.), portavano, oltre alla data 1824, la firma Lu Novu e la sigla M. A. B. da sciogliere, sempre secondo lo stesso, in Mastro Antonino Barbera.¹⁶² Anche questo pavimento va completamente perduto col crollo della chiesa nel marzo del 1976. Eppure, in quella circostanza, si riescono a salvare importanti tele e varie sculture del Cinque e del Seicento, oggi nella Chiesa Madre. Malauguratamente, non si ritenne di dover recuperare almeno qualche brano di quell'importante testimonianza ceramica locale. Fino a pochi anni addietro, i Barbera venivano ritenuti i soli ceramisti collesanesi capaci di produrre mattonelle maiolicate. A nostro parere, essi si dedicano soprattutto alla produzione di stoviglie stagnate e di figurine maiolicate, e la loro opera come autori di mattonelle va, probabilmente, ridimensionata. Sugli stessi, comunque, aggiungiamo che nel 1782 mastro Giuseppe Barbera di mastro Antonino stipula il contratto matrimoniale con Rosa Morales, figlia di mastro Francesco, oriundo da Trapani.¹⁶³ Bisogna a questo punto chiedersi se mastro Francesco Morales non abbia svolto il mestiere di stazzonaro a Trapani, prima di trasferirsi a Collesano dove si imparenta dapprima coi Cellino e poi coi Barbera.¹⁶⁴ Anche i Morales potrebbero aver portato qualcosa di nuovo nella ceramica di Collesano. Francesco è comunque un apprezzato maestro, se nel 1813 viene retribuito con tari 4.15 al giorno da Rosario Catalano per *faticare* nello stazzone del Ciaramitaro.¹⁶⁵

Nel 1811 i fratelli Gioacchino e Giuseppe Barbera si obbligano con Francesco Russo a insegnargli l'arte di stazzonaro per quattro anni, con la retribuzione di tari 1.10 al giorno. Dopo secoli, solo ora le condizioni salariali degli apprendisti hanno un minimo di riconoscimento.¹⁶⁶ Nel 1814, i Barbera, con Francesco, Gioacchino e Giuseppe, ottengono in enfiteusi da mastro Luigi Macaluso una casa con forno per stazzone nel quartiere di S. Francesco, al canone annuo di un'onza.¹⁶⁷ Infine il testamento di Giuseppe Barbera del fu Vincenzo, col quale il 22 aprile 1840 una porzione dello stazzone perviene a Gioacchino, fratello del testatore.¹⁶⁸ La famiglia Barbera ha certamente svolto un'intensa attività per tutto l'Ottocento e parte del Novecento.¹⁶⁹ solo un approfondimento della ricerca potrà precisare il ruolo degli stessi nella vicenda della ceramica collesanese.

lo», 8 luglio 1954, ripubblicato in R. Termotto - A. Asciutto, (a cura di), *Collesano per gli emigrati*, cit., pp. 221-223.

¹⁶² Idem, *Carica di secoli a Collesano illanguidisce l'industria dei figli*, «Sicilia del Popolo», 19 luglio 1951, ripubblicato in R. Termotto - A. Asciutto, (a cura di), *Collesano per gli emigrati*, cit., pp. 218-220.

¹⁶³ Asti, Notaio Rosario Gallo (in realtà Vincenzo) vol. 6625. Collesano, 27 ottobre 1782, c. 15.

¹⁶⁴ Id., c. 31v. Atto del 19 marzo 1789, col quale Rosa Cellino di Vincenzo e Rosaria Lo Forti stipula il proprio contratto matrimoniale con Gerolamo Morales, «oriundus civitatis

Drepani» e figlio di Francesco.

¹⁶⁵ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6816. Collesano, 28 febbraio 1813, c. 1042r.

¹⁶⁶ Asti, Notaio Vincenzo Gallo Tedaldi, vol. 6917. Collesano, 31 marzo 1811, c. 465r.

¹⁶⁷ Asti, Notaio Michelangelo Termini e Giliberti, vol. 6819. Collesano, 30 aprile 1814, c. 226.

¹⁶⁸ Asti, Notaio Tommaso Termini, vol. 6945. Collesano, 22 aprile 1840, c. 97.

¹⁶⁹ T. Gambaro - R. Termotto, *Regesto genealogico riguardante alcuni ceramisti attivi a Collesano*, in T. Gambaro (a cura di), *La ceramica di Collesano dal XVII secolo*, cit., pp. 43-50.

Ancor meno abbiamo trovato sui Carrà, la cui attività nel campo della ceramica, quasi certamente, non è anteriore all'Ottocento. Anche i Carrà entrano nel mondo della ceramica, probabilmente, per parentela. Nel 1819 una figlia di Gioacchino Carrà, Palma, stipula il proprio contratto matrimoniale con Antonino Barbera di mastro Giuseppe e Rosa Morales: il groviglio di legami tra ceramisti diventa sempre più fitto.¹⁷⁰ Esemplari usciti dalla bottega dei Carrà, stoviglie di uso quotidiano, si conservano tuttora presso eredi della famiglia.

Infine una nota sui Cirri, la cui attività nel campo della ceramica, certa almeno dalla prima metà dell'Ottocento, si spinge fino alla seconda metà del Novecento.¹⁷¹ Il primo esponente della famiglia che abbiamo rintracciato nella documentazione collesanese è Giuseppe, cittadino di Isnello e abitante a Collesano, di cui non conosciamo il mestiere, che nel 1809 compra un pezzo di terreno in contrada Rascata. Si tratta, probabilmente, del padre dei primi esponenti della famiglia di ceramisti.¹⁷² Per chiudere, un ricordo personale dell'ultimo Cirri ceramista, don Peppino, autore di alcuni pannelli con la *Via Crucis* fino a poco tempo fa collocati lungo un percorso processionale nell'abitato di S. Mauro Castelverde ed oggi custodite nella chiesa di S. Maria de Francis.¹⁷³ I pannelli del Cirri sostituiscono alcuni esemplari, andati perduti, di probabile produzione settecentesca. Artigiano estroso, che aveva frequentato dei corsi di ceramica a Caltagirone, impareggiabile narratore di *cunti*, capace di ammaliare per ore gli ascoltatori, lettore come pochi di ogni genere di narrativa, don Peppino è stato anche autore di numerose sculture ed intagli lignei di indubbio valore artistico-artigianale che meriterebbero di non andare disperse.

7. Conclusione

Occasionali ritrovamenti avvenuti su Monte d'Oro, non lontano dall'attuale centro abitato, prospettano l'esistenza di una attività figulina in territorio di Collesano addirittura sin dal VII secolo prima di Cristo. Questa ipotesi viene rinforzata dai resti di un edificio, forse di età greca, individuato alla sommità del Monte, e da frammenti di un «catino troncoconico....di una tipologia vascolare attestata in altri insediamenti indigeni, che furono in contatto con Himera».¹⁷⁴ Più consistenti sono invece i reperti ceramici medievali venuti alla luce in seguito a pochi saggi di scavo effettuati nella stessa località, sulle rovine del centro arabo-normanno Qal 'at as-Sirat (La Rocca della Strada, di cui parla il geografo arabo-siculo Edrisi, ancora tutta da esplora-

¹⁷⁰ Asti, Notaio Illuminato Russo, vol. 195 IV serie. Collesano, 23 maggio 1819, c. 125r.

¹⁷¹ T. Gambaro-R. Termotto, *Regesto*, cit. pp. 48-49.

¹⁷² Asti, Notaio Michelangelo Termi e Giliber-

ti, vol. 6810. Collesano, 24 settembre 1809, c. 119.

¹⁷³ T. Gambaro, *Itinerario nella ceramica delle Madonie*, cit., pp. 19-20.

¹⁷⁴ R. M. Cucco, *Il territorio*, cit., pp. 362-364.

re).¹⁷⁵ Si tratta di frammenti di vario tipo databili all'XI-XII secolo. L'esistenza stessa del toponimo Ciaramitaro (dal greco *kéramos*, ceramica, terra cotta) è stata spesso considerata prova dell'antichità della pratica ceramica nel territorio del centro madonita. Si aprono interrogativi ai quali soltanto l'indagine archeologica, auspicabile, potrà dare risposte convincenti.

La ricerca d'archivio, relativa all'età moderna, documenta finora la nascita degli stazzoni collesanesi al 1567, quando i mastri Giovanni Micciancio, Giovanni Oddo e Francesco Nicastro vendono a fra' Vincenzo Saladino, vicario del locale convento domenicano dell'Annunziata Nuova, tremila tegole del loro stazzone, probabilmente sito al Piano degli Stinchi, nel feudo di Cammisini.¹⁷⁶ Ulteriori ricerche potranno ancora anticipare questa data, almeno per la produzione di materiale in semplice terracotta non stagnata.

La nascita della ceramica stagnata collesanese in conseguenza della crisi nel primo Cinquecento di quella della vicina Polizzi – che nel corso del secolo, per i prodotti stagnati, sembra scomparire definitivamente – è ipotesi degna di approfondimento. I dati disponibili collocano agli albori della ceramica collesanese la famiglia Cellino. Sarebbe perciò interessante individuarne la provenienza, ma i registri dei matrimoni e dei defunti dell'archivio parrocchiale collesanese datano solo dal 1586, né i registri notarili, che datano dal 1519, hanno fornito elementi utili alla ricerca. Un legame Polizzi-Collesano, maturato attorno alla metà del Cinquecento, rimane per ora solo una suggestiva ipotesi di ricerca, neanche incoraggiata dai numerosi atti notarili polizzani che abbiamo esaminato. Anche il ruolo e la provenienza di Graziano La Ferrara, già ricordato come maestro di Agostino Cellino nel 1573, potrebbero essere chiarificatori in tal senso. In ogni caso, la documentazione collesanese reperita indica nei Cellino la famiglia che, tra fine Cinquecento ed inizio Seicento, dà un forte impulso alla diversificazione tipologica e alla stessa produzione di ceramica stagnata.

Altro momento di rinnovamento è dato, nel sesto- settimo decennio del Seicento, dalla comparsa sulla scena collesanese dei maestri Savia e Rizzuto, che veicolano nel centro madonita esperienze, non solo decorative, maturate a Burgio (e indirettamente a Caltagirone) e a Palermo. Siamo convinti che con loro cominci la produzione collesanese di vasellame d'aromateria che già nella prima metà del Settecento è fortemente caratterizzata. La quindicennale presenza di Filippo Rizzuto nel centro madonita pone pure il problema della *contaminazione* della ceramica palermitana con quella collesanese, non sempre facilmente distinguibili per forme, colori e motivi decorativi. Anche l'arrivo dei Morales da Trapani, a fine Settecento, potrebbe riservare qualche sorpresa.

¹⁷⁵ Sulla ceramica di età antica cfr. C. A. Di Stefano, *Monte d'Oro di Collesano, Paropos e 'qal 'at as-sirat*, «Sicilia Archeologica», XI (1978), pp. 30-36; su quella medievale cfr. F. D'Angelo, *Reperti medievali dello scavo di Monte d'Oro di Collesano (Palermo)*,

«Sicilia Archeologica», XI (1978), pp. 37-41 ed inoltre R. M. Cucco, *Il territorio*, cit., pp. 362-364.

¹⁷⁶ ASTI, Notaio N. N., vol. 766 (II serie), Collesano, 25 dicembre 1567, carta non numerata.

Meritevole di approfondimento ci sembra ancora il problema di una opportuna comparazione morfologica e chimica tra le bugne maiolicate collesanesi e quelle degli altri centri di produzione. Ciò per definire l'area di espansione della produzione madonita che va oltre i limiti del circondario, anche nella decorazione-protezione delle guglie dei campanili. Anche questo rimane un problema aperto.

A parte i generici riferimenti della storiografia locale, fino a pochi anni addietro, la produzione collesanese di mattonelle maiolicate per pavimenti veniva addirittura accolta in maniera dubitativa. La mostra ed il relativo catalogo del 1997, curati da Tommaso Gambaro, hanno riaperto l'interesse per la storia della ceramica di Collesano. Recentemente Maria Reginella ha condotto una larga ricognizione delle mattonelle riconducibili alle fornaci collesanesi, cominciando a dare spessore scientifico alla ricerca e pervenendo a interessanti risultati.¹⁷⁷ Anche gli ultimi studi di Rosario Daidone offrono nuovi spunti di interesse e riflessione.¹⁷⁸ I dati che qui abbiamo presentato forniscono un consistente e solido ancoraggio documentario che stimolano una ulteriore approfondita verifica sul territorio, ora più esteso, alla ricerca di quanto sopravvissuto al mutare del gusto e alle improvvise sostituzioni. A una prima osservazione, in non agevoli condizioni di luce, ci sono sembrate di provenienza collesanese le mattonelle maiolicate settecentesche superstiti in angoli e sagrestie delle chiese dei monasteri di clausura di Gangi e di Petralia Sottana, come pure alcuni tozzetti con motivo floreale, collocati attorno al lavabo, nella sagrestia della chiesa di S. Sebastiano a Gratteri. Le ultime ricerche hanno documentato la produzione seicentesca di mattonelle maiolicate con motivi a punta di diamante e «a onda di mare». Ormai non si nutrono più dubbi che l'approfondimento dell'indagine sugli atti dei notai e degli archivi parrocchiali dell'area madonita e termitana potrà arricchire la conoscenza dell'attività e del ruolo dei ceramisti collesanesi, probabilmente più consistente e varia di quanto finora supposto.

La seconda metà del Settecento è la stagione buona per i pavimenti maiolicati collesanesi, anche se, qualitativamente, siamo lontani dai risultati di altri centri e non sembra che si sia pervenuti a decorazioni pavimentali a tutto campo.

L'inizio dell'Ottocento è caratterizzato dall'esplosione delle maioliche popolari, come le lucerne antropomorfe in forma di deliziose damine, abbigliate alla moda francese dell'epoca, «che fanno luce dal petto». Ma ci sono anche sintomi di crisi, per alcune tipologie di prodotto, di cui sono spia alcuni episodi emblematici che riportiamo. Nel 1818 due incaricati della chiesa di San Giovanni Battista di Ciminna si portano a Collesano per contrattare bugne maiolicate per la guglia della loro chiesa. L'affare non va in porto, non sappiamo per quali motivi, e le bugne, ancora esistenti, vengono fornite dal maioli-

¹⁷⁷ M. Reginella, *Maduni pinti*, cit., passim.

¹⁷⁸ R. Daidone, *La ceramica siciliana*, cit.,

caro burgitano Pietro Valenti.¹⁷⁹ Nel 1844 gli stazzonari collesanesi non riescono a portare a termine la fornitura delle bugne maiolicate per il campanile della Chiesa Madre di Geraci e l'opera viene proseguita dai maestri di Santo Stefano.¹⁸⁰ Col 1882, in occasione della trasformazione del convento domenicano collesanese in Municipio, ha luogo l'ultima produzione di mattoni stagnati locali, di cui purtroppo non avanza traccia.¹⁸¹ Si imbecca quindi una parabola discendente che vede spegnere, una dopo l'altra, tutte le fornaci dello Stazzone e il Novecento è caratterizzato dalla residua produzione degli ultimi Cellino, Barbera, Carrà, Catalano, Cirri, cui si aggiungono Giuseppe Asciutto e Letterio Iachetta. Quest'ultimo, che riesce anche a esporre degnamente in importanti appuntamenti nazionali ed internazionali, come la Fiera di Tripoli degli anni '30 del Novecento o le esposizioni del Principato di Monaco negli anni '50, è il ceramista che conclude una secolare tradizione.

Soltanto l'amore per la ceramica artigianale di Totò Iachetta, figlio di Letterio, ha posto, negli ultimi decenni, un argine al totale abbandono e alla scomparsa definitiva della ceramica collesanese, testimoniando una grande volontà di rinascita. Una scommessa difficile che sta dando ragione alla tenacia dell'anziano cultore-artigiano se oggi, come sembra, nuovi e rinnovati interessi cominciano a risvegliarsi attorno alla secolare tradizione ceramica, sia da parte di operatori economici, sia di pubbliche istituzioni; e se, soprattutto, promettenti giovani riaprono un discorso interessante con le antiche radici.

passim.

¹⁷⁹ I documenti in G. Cusmano, *La chiesa di San Giovanni Battista di Ciminna dal XVII al XX secolo*, Don Lorenzo Milani, Termini Ime-

rese, 2000, pp. 96-103.

¹⁸⁰ T. Gambaro, *Itinerario*, cit., p. 16; Idem, *Le ceramiche*, cit., p. 15.

¹⁸¹ A.D.B., *Carica di secoli*, cit., p. 219.

PITAGORA E LA RIVOLUZIONE FRANCESE: ATTUALITÀ POLITICA ED EREDITÀ CULTURALI IN UN VIAGGIO IMMAGINARIO NEL MEDITERRANEO ANTICO

Come osservava il più autorevole biografo di Sylvain Maréchal (1750-1803), intellettuale rivoluzionario noto ai posteri soprattutto per la sua partecipazione alla Congiura degli eguali, per «apprécier à sa juste valeur un ouvrage aussi formidable» come i *Voyages de Pythagore* – sei volumi usciti all'inizio del 1799 (anno VII) – «qui embrasse l'étude de la topographie, des systèmes politiques et religieux, des institutions, des mœurs, des sciences, des lettres, des arts, de la vie du monde ancien», sarebbe necessario potere «joindre à des connaissances étendues et approfondies sur Maréchal des connaissances de même nature sur l'antiquité».¹ Maurice Dommanget riconosceva quindi il «caractère tout relatif» della propria analisi dell'opera, un esame che ne ricerca unicamente la portata politica e sociale immediata:² una riconferma, secondo il biografo, delle idee di un comunismo babuvista che Maréchal aveva peraltro percorso con i propri scritti, ma con un ripensamento – dopo la sconfitta della Congiura – sui metodi e sui tempi necessari per realizzarle.

Nato nel 1888, libero pensatore socialista e sindacalista della Terza repubblica, Dommanget aveva aderito sin dalla fondazione al Partito comunista e alla Terza internazionale, ciò che per lui significava anche riallacciarsi alla tradizione rivoluzionaria francese – dagli Arrabbiati e dai babuvisti alla Comune del 1871 – di cui si fece storico. Dommanget però non riteneva che in Francia le «masse fossero pronte»: la rivoluzione non poteva essere immediata, ma andava preparata nel tempo con l'educazione e la propaganda; lui stesso scelse di essere maestro elementare per tutta la vita in un villaggio vicino a Beauvais, dove gli anziani ancora una decina di anni fa lo ricordavano con molto rispetto. È evidente il senso che poteva avere per Dommanget attribuire una conclusione analoga alla propria al Maréchal maturo, che parlando per bocca del saggio di Samo riflette sui dieci anni di una rivoluzione che ha tutt'altro che realizzato la «Repubblica degli eguali»; anzi, come Maréchal scriveva un anno prima, sotto i «cinq despotes constitutionnels» tutto rischiava di apparire indifferente o anche sospetto a un cittadino francese, «puisque je suis encore, puisque je suis toujours à la discrétion (...) à la discrétion des

¹ M. Dommanget, *Sylvain Maréchal, l'égalitaire, l'Homme sans Dieu*, Spartacus, Parigi, 1950, p. 351.

² Dommanget riconosceva ad esempio gli elementi massonici presenti nell'opera (lo rica-

viamo dai suoi appunti, Fonds Dommanget, Institut Français d'Histoire Sociale, Parigi, cartone 14 AS 287), ma scelse di non parlarne nei propri scritti pubblicati.

hommes, comme ci-devant à la merci de mes égaux, de mes semblables redevenus mes maîtres (...) A quoi donc auront servi tant de calamités et de victoires?».³

La lettura babuvista dei Voyages e i modelli antichi dei rivoluzionari

La lettura dei *Voyages de Pythagore* proposta da Dommanget, così legata a una particolare temperie politica e culturale (e ovviamente, a monte, ai giudizi di Marx ed Engels sulla congiura babuvista), ha inevitabilmente influenzato gli studiosi che in seguito, in contesti diversi, hanno toccato lo stesso tema. Se in lavori più recenti dedicati specificamente alla figura di Maréchal i *Voyages de Pythagore* ricevono scarsa attenzione,⁴ altri ne hanno invece trattato in opere su temi più ampi: così ad esempio lo studioso del materialismo settecentesco Roland Desné, che vi riconosce una predicazione dello «évangile comuniste» per bocca di Pitagora, contraddistinta dalla diffidenza per l'impazienza popolare e da un invito a lavorare sui tempi lunghi, attraverso l'educazione delle menti.⁵ L'onda lunga della lettura babuvista «classica» dei *Voyages* si lascia ancora percepire in studi molto più recenti e sfaccettati, che sottolineano in particolare anche il motivo massonico che Dommanget, come si è già accennato, aveva scelto per chiare ragioni politiche di tralasciare.⁶ Nel suo libro su Vincenzo Cuoco Antonino De Francesco, che menziona i *Voyages de Pythagore* tra i possibili antecedenti del *Platone in Italia*, li ancora fino in fondo alla situazione politica contingente dell'anno in cui furono dati alle stampe, leggendoli come «prova di una differente strategia» degli oppositori democratici del Direttorio, «tutta volta a propagandare l'ideale egualitario per la via di un clubismo segreto su cui si reggeva l'azione politica dei circoli di opposizione».⁷ Ma anche nella ricostruzione del mito de *L'antica sapienza italica* di Paolo Casini l'opera di Maréchal figura come esempio transalpino della trasformazione del mito pitagorico a contatto con l'esperienza e i valori rivoluzionari, i quali fanno sì che si carichi «di allusioni all'attualità politica» ed entri «in consonanza con le mode neoclassiche» interagendo con «il mito di Sparta e con il culto dell'antica Roma, trionfanti nell'immaginazione rivoluzionaria e nelle metafore dell'oratoria repubblicana».⁸ Presentando sinteticamente la propria argomentazione, Casini afferma che la «teoria

³ Lettera firmata HSD [Homme sans Dieu], «Correspondance sur les affaires du temps», Parigi, anno VI, 3 voll., n. XXI, 10 brumaio anno VI, pp. 72-73.

⁴ Pensiamo a F. Aubert, *Sylvain Maréchal, passion et faillite d'un Égalitaire*, Goliardica, Pisa, 1975, ai saggi di B. Consarelli e al volume da lei curato, *Maréchal. Democrazia ed eguaglianza. Utopia di una rivoluzione (1788-1798)*, Trimestre, Sambuceto (Chieti), 1990. Molto spazio dedica a Maréchal anche G.

Fraisse, *Muse de la Raison. Démocratie et exclusion des femmes en France*, Gallimard, Parigi, 1995.

⁵ R. Desné, *Les matérialistes français de 1750 à 1800*, Buchet-Chastel, Parigi, 1965, p. 44.

⁶ Si veda nota 2.

⁷ A. De Francesco, *Vincenzo Cuoco. Una vita politica*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 81.

⁸ P. Casini, *L'antica sapienza italica. Cronistoria di un mito*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 225.

e la pratica politica elitaria della setta crotoniate erano così paradossalmente promosse a esempio della congiura democratica del 1796, luogo d'origine del comunismo rivoluzionario del secolo XIX», e si chiede se i lettori del romanzo pitagorico riconoscessero sotto il velo dell'anonimato la penna «del poligrafo, ideologo e complice della Congiura degli Eguali, superstite della setta dispersa (...)».⁹

Tornando all'epoca di Maréchal, si è immediatamente portati a osservare che l'anonimato dell'autore era allora trasparente come lo era stato nel caso di altre sue opere: quasi un vezzo per un autore – non solo un poeta e un erudito, ma addirittura un propagandista e giornalista rivoluzionario – che voleva a tutti i costi presentarsi come un saggio estraneo ai tumulti della società civile, un personaggio non pubblico.¹⁰ Così infatti lo presentava René Morand – conoscendo palesemente la sua identità – nel marzo 1799 al Consiglio degli Anziani:

Pendant les orages inséparables de la plus étonnante des révolutions, un homme de lettres de cette commune, aussi recommandable par sa modestie et la douceur de ses moeurs, que par un grand nombre d'ouvrages intéressans qu'il a donnés au public, vient d'élever, dans le silence et la retraite, un monument littéraire à Pythagore. C'est de ce pénible et long travail que j'ai l'honneur de faire hommage au Conseil (...).¹¹

Morand contrapponeva la serietà di quest'opera al carattere di «agréable fiction» degli ancor oggi ben più noti *Voyages du jeune Anacharsis* dell'abate Barthélemy, al cui modello letterario Maréchal si ispirava esplicitamente. La sua fu un'opera lungamente maturata, dunque, come lo stesso Maréchal affermava nella premessa:¹² la ricerca che presuppone è quella di una vita e lo dimostra a noi tutto il lavoro sulla storia, sull'arte, sui miti dell'antichità compiuto da Maréchal negli anni e offerto al pubblico a partire dal primo volume (1780) delle *Antiquités d'Herculanum*, ricche di spunti sul tema dei sapienti antichi.

All'epoca, inoltre, non era affatto risaputo che Maréchal avesse fatto parte della Congiura degli eguali, anzi, del suo Direttorio; ciò fu rivelato sol-

⁹ P. Casini, *L'antica sapienza italiana*, cit., pp. 226-27, ma vedi anche il suo *Sylvain Maréchal et l'avatar de Pythagore sous la Révolution*, in H. Nakagawa, S. Ichikawa, Y. Sumi, J. Okami (a cura di), *Ici et ailleurs: Le dix-huitième siècle au présent. Mélanges offertes à Jacques Proust*, Tokyo 1996, con maggiori riferimenti alle complesse fonti di Maréchal.

¹⁰ Che la paternità dei *Voyages* e di altre opere anonime di Maréchal (compresi gli articoli per il giornale «Révolutions de Paris») fosse nota è dimostrato dal tenore delle polemiche destinate, da lettere e articoli dell'epoca, dai necrologi dedicati allo scrittore.

¹¹ Corps Législatif. Conseil des Anciens. *Discours prononcé par Morand en présentant au Conseil l'hommage des Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les Gaules*, séance du 17 ventose an 7 [7 marzo 1799], p. 2.

¹² S. Maréchal, *Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les Gaules; suivis de ses lois politiques et morales*, 6 voll., Parigi, anno VII (1799), «Analyse de l'ouvrage», t. I, p. iv.

tanto nel 1828, da Filippo Buonarroti.¹³ In questo caso Maréchal aveva saputo davvero mantenere l'anonimato, fatto che ha dato luogo a dibattiti su un suo possibile tradimento che hanno avuto echi anche dopo le smentite di Dommanget e che appaiono in fondo sterili, tanto più che ignorano completamente la tendenza costante e addirittura teorizzata di questa figura a ripararsi dietro un velo, come i sapienti pitagorici e come gli *Hommes sans dieu* custodi del culto maréchaliano della verità e della ragione.¹⁴ Nel suo discorso, il membro del Consiglio degli Anziani poteva addirittura presentare l'opera su Pitagora non solo come un esempio d'erudizione sull'antichità e sui suoi precetti legislativi e morali, ma come un monumento d'ortodossia repubblicano-direttoriale, capace di contrastare l'ondata di libri che «ne respirent que partialité, vengeance ou fanatisme» (p.11) – leggi: posizioni di opposizione, realiste e cattoliche – per la sua difesa anticlericale di un culto puramente civile e per l'esaltazione di un'eguaglianza senza demagogia o eccessi democratici, essendo Pitagora considerato tradizionalmente come il rappresentante per eccellenza dell'aristocrazia ideologica arcaica.

Un'opera dove, a prescindere da ciò che accadeva nel foro interiore dell'autore, in pratica nessun lettore contemporaneo poteva cogliere allusioni al babuvismo o al suo Direttorio segreto o il ripensamento di uno dei suoi membri.

Bastano questi elementi per intuire che l'interpretazione dei *Voyages de Pythagore* rappresenta un problema che va oltre l'interesse che può rivestire una singola figura, perché richiama la nostra attenzione sulla longevità di certi cliché storiografici sull'epoca della Rivoluzione francese e sulla sua cultura, cliché che organizzano a posteriori in una narrazione coerente un passato reso produttore di modelli (nel caso del babuvismo quello del partito rivoluzionario in particolare, o addirittura della «dittatura del proletariato») invece che rianimato come modalità d'esperienza, anzitutto politica, che in sé non annunciava nulla, perché era il presente degli esseri allora viventi di cui ora parliamo.¹⁵ Le preoccupazioni ideologiche – quelle degli esponenti del cosiddetto «revisionismo» comprese –¹⁶ sottese a quei modelli e ai modi di interrogare la storia che essi impongono sono ormai state rese in larga misura obsolete dai mutamenti storici che noi stessi abbiamo vissuto con la fine della

¹³ F. Buonarroti, *Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf*, Éditions Sociales, Parigi 1957, 2 voll. (in particolare, t. I, p. 98), trad. it. a cura di G. Manacorda, Einaudi, Torino, 1971.

¹⁴ S. Maréchal, *Culte et loix d'une société d'hommes sans dieu*, Parigi, anno VI; reprint EDHIS, Parigi, 1967.

¹⁵ Adottiamo qui l'efficace formulazione di S. Wahnich, *L'impossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution française*, Albin Michel, Parigi, 1997, p. 9, ma si vedano anche le riflessioni di J. Topolski, *Narrare la storia. Nuovi principi di metodologia storica*, Bruno Mondadori, Milano, 1997. Quanto al

babuvismo, già V. Advielle, *Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme*, 2 voll., Parigi, 1884 (reprint CTHS, Parigi, 1990), sosteneva che l'aspetto della cospirazione e del «partito» era sopravvalutato.

¹⁶ Per non parlare della storiografia francamente di destra che, per esempio, ha ributtato Babeuf in faccia alla sinistra, valorizzando in occasione del bicentenario il suo pamphlet post-termidoriano *Système de dépopulation* (pubblicato nel 1987 da R. Secher e J.-J. Brégeon per i tipi di Tallandier col titolo *La guerre de Vendée et le système de dépopulation*).

guerra fredda e del sistema sovietico; eppure, è come se certe cose che appaiono come un segno che non ha più il suo referente, un simbolo di un oggetto che non esiste più, si continuassero a dire (e anche a ribaltare polemicamente) quasi per inerzia, per una pigrizia politico-intellettuale. Di recente, nel campo specifico della storiografia sulla Rivoluzione si cerca più o meno faticosamente di muovere oltre, pur col rischio talvolta di lasciare evaporare insieme con le interpretazioni sistematiche i significati forti dei diversi momenti della storia rivoluzionaria, ricadendo in una sorta di paradossale «sistema debole», fatto più di continuità che di rotture. Nell'ambito più vasto della nostra cultura, tuttavia, gli stereotipi-Convitato di pietra compaiono ancora quasi come riflessi condizionati, banalizzando analisi anche molto fini. Valga ad esempio l'epilogo del bel libro sulla disputa degli Antichi e dei Moderni di Marc Fumaroli:

La disputa degli Antichi e dei Moderni naufragò insieme all'Ancien Régime. La Rivoluzione francese sconvolse la civiltà urbana che aveva fatto da cornice alle diverse fasi di questa infiammata disputa letteraria e filosofica. (...) L'esercizio della «virtù civica» dei cittadini uguali, ed estremamente puntigliosi sul loro diritto all'eguaglianza, non tollerava più la cortesia né la galanteria delle «teste incipriate». Il culto fanatico dell'Antichità e l'esecrazione di una civiltà «feudale» da tempo civilizzata divennero violente passioni politiche, volte a restaurare in Francia, su una tabula rasa, la Sparta di Licurgo e la Roma di Fabrizio quali le aveva celebrate e fatte immaginare Rousseau nel suo *Discorso sulle origini della disuguaglianza fra gli uomini*.¹⁷

I cliché sui modelli antichi dei rivoluzionari (e di Rousseau) sono per noi ottimi esempi di questo problema culturale. Invano, sembra, si è segnalato che al momento della Rivoluzione «Atene e Sparta presentano un volto segnato da molteplici avventure. In quel volto, tutto è mobile, sfuggente, precario come il periodo (...) che la Francia attraversa», ammonendo che bisogna «guardarsi dall'attribuire al ruolo di Sparta e Atene nell'ambito della Rivoluzione un peso ed un'importanza esagerati», sopravvalutando i riferimenti dei rivoluzionari sino a farne «degli ingenui (o dei fanatici) animati dalla volontà di resuscitare *tout court* il mondo classico». ¹⁸ Prevale invece la tradizione che risolve tutto il rapporto con l'antichità dei «rivoluzionari» (in sostanza, alcuni oratori politici) nelle immagini della *Sparta di Licurgo* e della *Roma di Fabrizio*, che sarebbero derivate quasi interamente da letture scolastiche e rousseauiane; questa interpretazione, nata già all'epoca con le *Leçons sur l'Histoire* di Volney del 1795 e ripresa poi in seguito per dimostrare il «fanatismo» dei rivoluzionari, è divenuta poi nel Novecento, forse complici anche i richiami a Sparta dei nazisti, uno degli elementi portati a prova dell'inclinazione totalitaria dei repubblicani montagnardi o democratici (poco importa che, come mostrò la

¹⁷ M. Fumaroli, *Le api e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni*, Adelphi, Milano, 2005, p. 255 (corsivi miei).

¹⁸ L. Guerci, *Libertà degli antichi e libertà dei*

moderni. Sparta, Atene e i «philosophes» nella Francia del Settecento, Guida, Napoli, 1979, p. 278.

Rawson, il *laconisme* degli stessi Robespierre e Saint-Just sia alquanto incerto e limitato).¹⁹

Pitagora sembrerebbe avere poche possibilità di comparire in questo quadro, ma lo stesso Volney lo menziona (V lezione) per appiattirlo sull'immagine del laconismo – nel senso del silenzio come virtù – spartano, quello di cui, per intenderci, è considerato grande ammiratore Saint-Just. Il Pitagora di Maréchal, tutt'altro che silenzioso, viaggia dappertutto avanzando obiezioni e mettendo in discussione ciò che trova: già al momento del suo ingresso a Sparta, commenta che qui la libertà gli sembra un castigo e continua criticando in maniera serrata la costituzione dei lacedemoni.²⁰ Ancora nelle *Leçons* di Volney troviamo fra gli esempi di pericolosi modelli storici «les Francs et les Celtes, nos premiers aïeux», simbolo del fanatismo di una nuova religione laica del nazionalismo aggressivo.²¹ E mentre il riferimento a quegli antenati appare meno importante nel quadro della cultura rivoluzionaria di quanto non potesse esserlo stato in fasi precedenti della storia intellettuale e politica francese, certo vi è una tendenza all'identificazione dei francesi attuali con gli abitanti delle antiche Gallie e con i Franchi per certe caratteristiche (in special modo libertà e indipendenza) che a questi vengono attribuite.²² Il viaggio del Pitagora di Maréchal nelle Gallie appare invece enigmatico, nella misura in cui si tratta di un discorso dove valgono sempre contemporaneamente più livelli e la critica attuale della Rivoluzione si mescola a una critica più universale della religione e delle false virtù – il patriottismo, anzitutto – che attraverso di essa vengono promosse, allo scopo di cementare nazioni che si trasformano in apparati di oppressione e aggressione.

In Gallia, come in tutti gli altri paesi che visita, Pitagora mette in discussione soprattutto la necessità di nascondere la verità al popolo: il sapiente greco è stato iniziato dai sacerdoti egiziani e come iniziato di Tebe viene ovunque accolto in quanto osservatore e interlocutore. Parlando dei sacrifici umani compiuti dai druidi, quando Zalmossi lo invita a «mettersi nei loro panni» e capire che il loro scopo è solo impedire barbarie peggiori, Pitagora risponde: «Je ne m'y mettrai jamais; et si j'y étais, je n'y resterais pas (...) je ne vivrai qu'avec moi, et pour moi seul (...)».²³ Più avanti, il druido si spiega meglio, finendo con un'immagine che fa pensare alle parole della *Marsigliese*:

ZAMOLXIS. Tant pis pour les morts et les blessés; nous en appelons à la *volonté des Dieux* (...) et défenses sont faites à tout Gaulois qui n'est point Druide, de chercher à en savoir davantage. Obéir et combattre, est la première loi de la nation; le reste ne regarde que

¹⁹ E. Rawson, *The Spartan Tradition in European Thought*, Clarendon Press, Oxford, 1969.

²⁰ S. Maréchal, *Voyages de Pythagore*, cit. : i capitoli su Sparta occupano la prima parte del t. IV.

²¹ C.F. Volney, *La Loi naturelle- Leçons d'Histoire* (1795), Parigi, 1826, p. 71.

²² Citiamo a titolo d'esempio uno scrittore e

giornalista come N. de Bonneville (vedi oltre), ma anche il più universalmente noto Camille Desmoulins (vedi ad esempio il «Vieux cordelier» n° 7, 5 piovoso, anno II, disponibile nell'edizione moderna, (a cura di P. Pachet), *Le Vieux Cordelier*, Belin, Parigi, 1987), fonte inesauribile anche di riferimenti classici.

²³ S. Maréchal, *Voyages de Pythagore*, cit., t. V, p. 184.

nous (...) Un Gaulois n'a rien de plus cher que sa patrie et son indépendance. Il croit que la terre, sa nourrice, n'est jamais plus féconde que quand on l'arrose avec la sueur des esclaves, et le sang des lâches ou des criminels (...)

PYTHAGORE. Pontife gète, est-ce ainsi que vous dirigez l'opinion publique qui vous est confiée? Ne vaudrait-il pas mieux qu'une nation fût sans autels, plutôt que de les arroser de sang humain?

ZAMOLXIS. Je le pense. Mais c'est le vœu d'une chose impossible (...) ²⁴

Dovremmo interpretare solo in senso attuale questo dialogo? E riferito a chi, poi, al governo terrorista, o a tutti i governi rivoluzionari, o alla monarchia assoluta che li aveva preceduti? Non parrebbe comunque giustificato identificare i druidi con il direttorio segreto degli Eguali, come è stato proposto.

Una situazione che nel libro si ripete è il dibattito tra Pitagora e un iniziato, in sostanza un sacerdote che conosce la verità del materialismo panteistico e manda avanti un'impostura ben sapendo di farlo, per ragioni politiche e sociali. Pitagora è sempre turbato da questa politica della doppia filosofia, come dimostrò di esserlo Maréchal in tutti i suoi scritti prima, durante e dopo la Rivoluzione, e sembra difficile affermare che le sue osservazioni militino univocamente nella direzione, per così dire, della «avanguardia», del partito-guida: questa, nella forma tradizionale della *doppia dottrina*, è una tentazione per Maréchal, ma mai una scelta definitiva. Ciò dipende almeno in parte dal modo in cui Maréchal vede gli iniziati, cioè come figure contraddittorie, con un lato luminoso, la conoscenza della verità, e un lato oscuro, una volontà di dominio che li spinge a servirsi dell'impostura, negazione della verità. Nicolas de Bonneville, uno scrittore e giornalista amico personale di Maréchal con trascorsi massonici più sentiti – e fondatore di quel Cercle social che pubblicò nei primi mesi del 1793 la sua importante opera *Correctif à la révolution* – compie ad esempio nel proprio *Esprit des religions* una serie di identificazioni ben diverse. Accosta infatti antichi Franchi, iniziati ai misteri egizi, delfici, indiani da una parte e Templari e massoni dall'altra, tutti amici della natura i quali calcolano «en secret, le parti qu'on pouvoit tirer, tôt ou tard, de l'insurrection universelle des peuples contre les tyrans». ²⁵ Maréchal, che ben conosceva quest'opera, era piuttosto beffardo a proposito di quei miti della cultura massonica, presto destinati, come sappiamo, a divenire spauracchi ideologici: il suo Pitagora si distingue dagli altri iniziati proprio per il suo odio verso la tirannia e per la sua disposizione a combatterla, apertamente e pubblicamente. Da questo punto di vista, Maréchal seguiva – per esempio sulla base della *Vita pitagorica* di Giamblico – una delle tradizioni relative alla figura di Pitagora – risalente ad autori di scuola peripatetica come Dicearco e il meno rigoroso Aristosseno di Taranto – che legge la dottrina del saggio di Samo in chiave

²⁴ Ivi, pp. 195-96.

nouvelle édition, Parigi, 1792, p. 123.

²⁵ N. de Bonneville, *De l'Esprit des religions*,

essenzialmente politica e razionalizzata, accentuando l'ideale del *bios praktikos* e l'avversione alla tirannide e minimizzando gli aspetti rituali, magici o superstiziosi.²⁶

Giamblico stesso insiste più di altri sulle gesta politiche di Pitagora in Sicilia, in particolare contro il tiranno Falaride – emblema di crudeltà nella letteratura greca e latina, ancora menzionato da Dante nell'*Inferno* – che il sapiente affronta e distrugge con la collaborazione di un gruppo di congiurati. La parte dedicata da Maréchal al viaggio del filosofo in Sicilia – dove l'autore, come vedremo, aggiunge molto del proprio agli elementi tramandati dai biografi antichi e già rielaborati all'inizio del Settecento nella *Vie de Pythagore* di André Dacier – può servire da «campione» per l'avvio di una ricostruzione e di una nuova lettura dei temi principali dei *Voyages* alla luce dell'intera biografia intellettuale di Maréchal; un esempio preferibile, proprio perché vogliamo sgombrare il campo dal peso dei vari stereotipi di applicazione immediata sull'antichità sia classica sia gallica, a quelli più frequentati che abbiamo ricordato sopra.

Cerchiamo insomma nella Sicilia antica di Maréchal un uso rivoluzionario, a scopi critici e non retorici, di riferimenti all'antichità meno consueti. Troviamo subito in questa parte elementi forse inattesi e comunque sinora trascurati che rivelano una complessa tessitura di fonti di varia natura, il cui risultato porta il segno inconfondibile di un autore originale, capace, come si è detto, di intrecciare più piani di discorso.

Pitagora in Sicilia

Quelle impression profonde ne doit pas laisser dans l'esprit le grand spectacle dont on est accablé, quand, parvenu au sommet de l'Etna, à travers les rians paysages et la neige amoncelée, on jette en tremblant la vue sur un précipice de feu, aussi vieux peut-être que le globe; et quand, fatigué de cette scène d'effroi, on étend ses regards sur l'horizon (...) dans lequel des yeux exercés pourraient, lors d'un temps calme, découvrir trois mondes à-la-fois?²⁷

Le riflessioni sul vulcano che Sylvain Maréchal attribuisce al filosofo di Samo in procinto di imbarcarsi per la Calabria²⁸ ricalcano a ben vedere quasi alla lettera, sul piano delle immagini, il resoconto di *A Tour Through Sicily and Malta* (1773) del viaggiatore scozzese Patrick Brydone, il racconto di viaggio che introdusse il tema della Sicilia e soprattutto dell'Etna nella letteratura

²⁶ Cfr. B. Centrone, *Introduzione ai Pitagorici*, Laterza, Roma-Bari, 1996; D. Musti, *Magna Grecia. Il quadro storico*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 148-187.

²⁷ S. Maréchal, *Voyages de Pythagore*, cit., t. V, p. 21.

²⁸ Nella già citata premessa Maréchal segna-

la di avere approfittato dello scarso accordo dei «chronologistes» per intervenire sull'ordine degli avvenimenti (di solito il viaggio in Sicilia è considerato successivo all'arrivo in Magna Grecia); del resto, il modello dell'acronia è fondamentale nella tradizione pitagorica (D. Musti, *Magna Grecia*, cit., p. 154).

europea.²⁹ Pitagora, armato solo della propria parola, ha appena abbattuto Falaride e ogni altro focolaio di tirannide nell'isola. Quando si lamenta tuttavia della passività di una popolazione a cui proprio il vulcano dovrebbe ispirare «une énergie, une audace peu commune», vanificando «les menaces et les entreprises de la tyrannie», che invece appare destinata a sempre ripresentarsi, la sua profezia è accostabile, di nuovo, alle osservazioni di Brydone sulla Sicilia settecentesca, vittima di un «governo oppressore e tirannico»; addirittura, può forse richiamare – che l'autore l'abbia inteso o meno – fatti di immediata attualità, essendo l'isola divenuta il rifugio del re di Napoli che Maréchal ha già bollato come tiranno nelle *Antiquités d'Herculanum*.³⁰

Lo stesso Brydone conferma che nella Sicilia moderna si crede ancora che l'Etna sia la porta dell'inferno: una superstizione – attestata ovviamente da fonti antiche – creata ad arte a scopo di oppressione politica. Come l'intero edificio religioso, secondo il più radicale Pitagora-Maréchal: da questa impostura fondata sullo sfruttamento di naturali sentimenti umani e resa particolarmente efficace dalla presenza del terribile vulcano ha avuto origine nei siciliani un «esprit de terreur qui domine leur caractère» (t.V, p.12).

Cosmopolita nell'animo e interessato alle altre nazioni, Maréchal non era un viaggiatore. Non si era anzi mai mosso da Parigi, la sua città natale, dove nel 1770, ventenne, aveva cominciato la sua carriera letteraria come poeta pastorale. Dopo avere ottenuto, grazie alle amicizie che si era formato negli ambienti letterari, un posto di bibliotecario alla Mazarine, aveva compiuto letture tanto ampie da diventare un conoscitore della cultura classica, in contatto con l'autore di tante voci dell'*Encyclopédie* sull'antichità, compresa quella su Ercolano, Jaucourt, così come con numerosi giovani che gli chiedevano volentieri consiglio, attratti – lo avrebbe raccontato più tardi l'amica di Maréchal Mme Gacon-Dufour³¹ – dalla sua capacità di ascoltare, senza fare pesare le proprie conoscenze a chi ne sapeva meno di lui. Altri giovani si sarebbero rivolti a lui negli anni della Rivoluzione e si chiamavano Anaxagoras Chaumette e Gracchus Babeuf. Quell'ateismo di cui Maréchal avrebbe per così dire fornito la bibliografia allo scristianizzatore rivoluzionario Chaumette – rinnegato poi da morto dal nostro autore in più luoghi – era una posizione adottata prima del 1780.³² Maréchal l'aveva accolta senza dubbio sotto l'influenza della campagna holbachiana: in fondo era maturato intellettualmente proprio

²⁹ Dell'opera, posseduta in traduzione francese e citata da Maréchal, esiste una traduzione italiana non integrale: V. Frosini (a cura di), P. Brydone, *Viaggio in Sicilia e a Malta*, Milano, 1968, lettera X; su Brydone e la Sicilia si vedano i saggi di E. Kanceff, J. Farrell e L. Giardina in E. Kanceff, R. Rampone (a cura di), *Viaggio nel Sud, C.I.R.V.I.-Slatkine*, Moncalieri-Ginevra, 1992, 3 voll. Il tema del vulcano era già stato utilizzato da Maréchal nella pièce rivoluzionaria del 1793 *Jugement dernier des rois*.

³⁰ S. Maréchal, *Antiquités d'Herculanum*, Parigi, 1780-anno VI, 11 voll. (il t. XII, 1803, non è suo); t. IX, s.d., ma probabilmente anno II, p. 1 e *passim*, dove lo scrittore si scaglia contro i dotti – napoletani e non – che si prostituiscono al potere.

³¹ *Notice* della curatrice nell'opera postuma S. Maréchal, *De la Vertu*, Parigi, 1807, p. 22.

³² Su Chaumette discepolo di Maréchal, si veda N. Bossut, *Chaumette, porte-parole des sans-culottes*, Éditions du CTHS, Paris 1998.

negli anni in cui il gruppo holbachiano apriva un nuovo indirizzo nel movimento illuminista, col primo ed eversivo attacco congiunto a trono e altare.³³ Ma questo orientamento, in lui, era anche legato a una particolare scelta di modelli antichi che era in fondo in sintonia con la prima passione del giovane Maréchal poeta, quella dell'*âge d'or*, pure all'origine delle sue posizioni egualitarie, anch'esse sviluppate già prima della Rivoluzione.³⁴ Ecco come lui stesso racconta il proprio percorso in una *Notice* autobiografica pubblicata nel 1792:

(...) A l'âge de vingt ans, la nature s'étoit à peine expliquée sur ce qu'elle vouloit faire de lui; mais du moment qu'elle le voua à la philosophie, il se livra tout entier à sa vocation, et ne fut pas long-tems sans s'apercevoir que la société civile, telle qu'elle s'offrit à lui, n'étoit pas, à beacoup près, ce qu'elle devoit être. Après plusieurs expériences à ces traits, il crut devoir vivre comme il eut vécu dans un monde meilleur. Il s'abandonna sans réserve à ses idées, toutes puisées dans la nature, et il dévança de vingt années la révolution de 1789, à laquelle malheureusement il survit déjà, en 1791.³⁵

Per Maréchal, già critico del corso della Rivoluzione nel 1791, figure di saggi come Pitagora e Diogene il cinico vennero a rappresentare un esempio morale di una conformità alla Natura che il potere rivoluzionario già mostrava – come del resto ogni altra forma di potere civile – di non essere in grado di seguire.³⁶ Questa adesione alla Natura rendeva superflua l'idea stessa della divinità: «O vertu! C'est pour toi que je renie un Dieu» esclama infatti il saggio, il quale non ha bisogno di un dio per guidare il proprio comportamento.³⁷ Soprattutto, la virtù del saggio antico è uno stile di vita: è autosufficienza, è l'appartenere a se stessi e su se stessi agire; perciò il saggio è anche per definizione «straniero», *atopos* e quindi anche attore, pronto ad assumere le maschere adatte al luogo dove si trova pur rimanendo sempre uguale a se stesso.³⁸

³³ Su questa svolta si veda ad esempio F. Diaz, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Einaudi 1962, p. 531.

³⁴ Si veda in particolare S. Ar-Lamech, *Livre échappé au déluge, ou pseumes nouvellement découverts*, à Sirap, ou à Paris, chez l'éditeur, P. Sylvain Maréchal, 1784.

³⁵ In *Poésies philosophiques et descriptives des auteurs qui se sont distingués dans le dix-huitième siècle*, Parigi, 1792, III parte, *Notice biographique sur P. Sylvain Maréchal par lui-même*, pp. 95-96.

³⁶ Si veda S. Maréchal, *Dame Nature à la barre de l'Assemblée nationale*, Parigi, 1791, dove denuncia tra l'altro il perpetuarsi della disuguaglianza governanti-governati in quella tra rappresentanti e rappresentati.

³⁷ S. Maréchal, *Ad majorem gloriam virtutis*.

Fragmens d'un poème moral sur Dieu, A Atheopolis, L'An Premier du règne de la Raison, (Parigi), 1781, fr. XLIII, p. 75. Naturalmente esisteva anche una tradizione moderna che poteva contribuire a confortare la lettura del modello del saggio antico di Maréchal (il suo *Dictionnaire des Athées*, Parigi, 1800, rivela molto sulle sue fonti – a partire da Montaigne e Charron – e soprattutto sul suo modo di utilizzarle).

³⁸ Questo aspetto emerge in particolare in S. Maréchal, *Correctif à la révolution*, Parigi, 1793; mi permetto di citare in proposito anche il mio *Le «carte da gioco» di Sylvain Maréchal al museo Rolin di Autun*, «Studi francesi», 120, 1996. Sul tema si è molto scritto: la questione è ben riassunta in F. de Luise, G. Farinetti, *Storia della felicità. Gli*

« (...) [Il] erre dans Paris, comme Robinson dans son île, interrogeant les choses (...) et toujours préoccupé de sa chimère, c'est-à-dire de son projet de rappeler ses frères à un genre de vie plus naturel (...)» (p. 99), raccontava ancora nella sua *Notice biographique* Maréchal: scelta come Musa la sola Ragione, pronto a scrivere ciò che lei avrebbe dettato, Sylvain viaggiava con la sola immaginazione, nello spazio così come nel tempo. Teorizzava anzi la felicità della posizione dello spettatore, «personnage muet dans un coin du théâtre», un modello contrario al protagonismo cui quasi sempre si attenne anche durante il corso della Rivoluzione quest'uomo che molto scrisse (anche per «media» di grande influenza come i giornali a forte tiratura e il teatro) e poco parlò.³⁹

Questo atteggiamento non impediva che la sua immaginazione si alimentasse delle mode culturali del suo tempo, dalla poesia pastorale all'entusiasmo per l'Italia del Sud scatenato dalla metà del secolo in tutta l'Europa *éclairée* dagli scavi di Ercolano e poi di Pompei e dalle scoperte di Paestum. Fu allora che non solo le campagne napoletane divennero «la Terre promise pour tous ceux qu'inspirent l'amour de l'art, la culture classique et le goût des choses rares»⁴⁰, ma i viaggiatori si spinsero più oltre, «scoprendo» la Magna Grecia e la Sicilia. Questa nuova mania culturale è testimoniata da Jérôme Lalande nell'edizione riveduta del 1790 del suo *Voyage en Italie* uscito nel 1769 e da allora lettura obbligata per i francesi che visitano l'Italia: «Le voyage de Sicile étoit encore plus rare et plus difficile de mon temps, que l'intérieur du royaume de Naples; mais depuis quelques années on connoît davantage cette isle, et on la fréquente beaucoup plus».⁴¹

L'opera dell'astronomo che si sarebbe considerato l'erede di Maréchal alla testa della «società socratica» degli *hommes sans dieu* e avrebbe sfidato la colera dello stesso Napoleone per continuare il lavoro del *Dictionnaire des athées*, appare ancora nell'edizione del 1790 politicamente cauta sino all'eccesso, ma anche impregnata di un sottile complesso di superiorità nei confronti dell'Italia.⁴² La parte dedicata a Napoli del *Voyage* è addirittura seguita da un lungo commento critico di un anonimo autore napoletano che sembrerebbe risiedere a Parigi; costui attacca Lalande perché nel suo elenco degli intellettuali napoletani mancano proprio i più illustri e coraggiosi, da Giannone a Mario Pagano e Gaetano Filangieri. Leggendo le pagine appassionate di questo anonimo, viene in mente uno dei più fedeli amici di Maréchal, il napo-

antichi e i moderni, Einaudi, Torino, 2001. Sulla sapienza arcaica in particolare si veda G. Colli, *La sapienza greca*, Adelphi, Milano, t. I, 1977 e t. II, 1978.

³⁹ Interessante osservazione su Maréchal e la segretezza in P. Serna, *Antonelle, aristocrate révolutionnaire*, Éditions du Félin, Parigi, 1997, p. 316n.

⁴⁰ E. Flamarion, C. Volpihac-Augier (a cura di), Cochin le fils, Bellicard, *Observations sur*

les antiquités de la ville d'Herculanum, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1996, p. 8

⁴¹ J. Lalande, *Voyage en Italie*, Genève 1790, 7 voll., t. VI., p. 195.

⁴² Sul tema dei pregiudizi si veda V. Ramacciotti (a cura di), *Francia e Italia nel XVIII secolo: immagini e pregiudizi reciproci*, «Franco-Italica», n° 7, Edizioni dell'Orso-Champion-Slatkine, Alessandria, 1995.

letano Luigi Pio, giunto a Parigi come diplomatico nel 1781 e passato dall'inizio del 1790 anima e corpo – con la richiesta della cittadinanza – alla militanza rivoluzionaria in Francia. Pio, come Maréchal, fu dichiaratamente ateo – fino a scontrarsi per questo con Robespierre – e, soprattutto, membro della delegazione di tutti i popoli oppressi dal dispotismo guidata da Anacharsis Cloots, ricevuta il 19 giugno 1790 dall'Assemblea nazionale e forse richiamata alla memoria del pubblico da Maréchal in un momento delicato, cioè nell'ottobre del 1793, con la sua pièce «internazionalista» *Jugement dernier des rois*. È altresì ben possibile che l'incontro tra i due amici avvenisse in origine nell'ambito del cosmopolita Cercle Social, cui pure Maréchal fu legato.⁴³

Nonostante il tendenziale conformismo dei riferimenti all'antichità del Maréchal giornalista e propagandista rivoluzionario, dettato dalla necessità di stabilire un terreno di comunicazione efficace con il grande pubblico, negli altri scritti di questo autore quegli stessi modelli sono negati – tipico è l'esempio di Bruto che fa giustiziare i figli – in una prospettiva universalistica e contraria al patriottismo nazionalista – «senza luogo», come il saggio – che lo avvicina in qualche modo al filone del cosmopolitismo rivoluzionario – ben presto reso esiguo dalla tendenza nazionalistica – già prima della stagione tardo-direttoriale del rapporto tra democratici francesi e patrioti italiani. Un'apertura cosmopolita, insomma, che può derivare precisamente dal suo modo di interessarsi all'archeologia e alla cultura antica, associata per lui, come per tutta una tradizione che sfocia nel cosmopolitismo dei *philosophes*, non tanto ai modelli e alle virtù di «patrie» come Atene, Sparta o Roma, quanto a una circolazione senza frontiere di idee e conoscenze: «L'antichità, che non era affatto più coerente con i suoi principi dei moderni, aveva se non altro più tolleranza», scrive Maréchal nel febbraio 1796, in un'apologia del «Tribuno del popolo» Babeuf in cui afferma tra l'altro che grazie alla «setta italiana» le città della Magna Grecia adottarono i «principi dell'Eguaglianza» e conobbero la felicità, preannunciandoci già una lettura che lascia in ombra il carattere aristocratico di quella pratica d'eguaglianza.⁴⁴

Non meno rivelatrici sono forse le amicizie di Maréchal, che in alcuni casi ci rimandano anche a una componente culturale massonica (da Lalande a Bonneville) che lo stesso Maréchal manifesta esplicitamente – seppure con una interessante dose di ironico distacco – solo in pochi casi significativi: in particolare, la denuncia delle ambizioni di Bonaparte basata sul suo tradimento delle attese italiane e gli scritti sull'antichità, appunto, dalle *Antiquités d'Herculanum* ai *Voyages de Pythagore*.⁴⁵

⁴³ Su Luigi Pio, si vedano i saggi di A. Mathiez nella «Nouvelle revue d'Italie», XVIII, 1921, pp. 1-17 e di A. Cutolo nella «Rassegna storica del Risorgimento», XIII, 1935, pp. 396-413; si vedano inoltre R. Mortier, *Anacharsis Cloots*, Stock, Parigi, 1995, A.M. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia*, Guida, Napoli, 1992 e S. Wahnich, *L'impossible citoyen*, cit.

⁴⁴ [S. Maréchal], *L'opinion d'un Homme, sur*

l'étrange procès intenté au Tribun du Peuple, et à quelques autres écrivains démocrates, «Tribun du Peuple», n° 40, 5 ventoso anno IV, p. 254; trad. it. in B. Consarelli (a cura di), cit., pp. 127-135.

⁴⁵ Su Napoleone, si veda il pamphlet di Maréchal *Correctif à la gloire de Bonaparte, ou Lettre à ce général*, Parigi, anno VI, datata frimaio anno VI [dicembre 1797] e contemporaneamente apparsa in italiano, Venezia, 1797.

Tutti questi interessi culturali, queste sensibilità politiche, addirittura queste rappresentazioni di sé (il saggio errante, «senza luogo») formavano il sostrato dei *Voyages de Pythagore*, garantendo la presenza di un livello di discorso che trascendeva i riferimenti francesi contemporanei. Per il tramite di un'antichità approfonditamente studiata, che non era «agréable fiction» né trasparente modello, si situava infatti sul piano di una battaglia politico-intellettuale più universale, valida in ogni luogo e in ogni tempo in cui – come nella Sicilia «liberata» da Pitagora – le «lois de la politique» schiaccino quelle della natura e della ragione; una situazione che, come aveva dimostrato lo stesso corso della Rivoluzione, si sarebbe ripresentata sempre.

Pitagora, nei *Voyages* di Maréchal, giunge nel porto di Siracusa (t. IV, CLXVIII) proveniente da Corfù: «je voulais y voir de près un despote et un tyran», narra ai suoi uditori. Ben presto il saggio viene arrestato per essere trascinato ad Agrigento, al cospetto del tiranno Falaride (che dominò la città dal 570 al 554 a.C.): Maréchal, in una nota, precisa correttamente che per gli antichi la parola tiranno non aveva sempre «l'acception odieuse que les Modernes y attachent», ma per il nostro autore il viaggio di Pitagora in Sicilia – l'isola del vulcano utilizzato per rafforzare l'oppressione attraverso un fuorviato terrore di ciò che è parte della Natura – è proprio l'occasione per denunciare ogni forma di tirannide.

Maréchal modifica radicalmente rispetto alla sua fonte, Giamblico, i contenuti del dialogo tra Pitagora e Falaride, su cui il biografo antico si sofferma, presentandolo, con l'abbattimento finale del tiranno stesso, come l'atto più memorabile compiuto dal saggio, la migliore dimostrazione della sua «force» e «irresistibile franchise d'animo». ⁴⁶ Dalla versione di Maréchal scompare tutto il filosofare sugli dèi, sui corpi celesti e sull'anima; il nostro autore sviluppa invece liberamente lo spunto «poi lo istruì a fondo con franchezza sulla tirannide» (XXXII, 218) di Giamblico. Pitagora, il quale bolla come indegni i complotti per recuperare la libertà con mezzi vili come il veleno, avverte il tiranno che non potrà mantenere per sempre il controllo del popolo, perché questo è come un'idra a mille teste, sempre rinascenti. Falaride lo sfida: ti lascio libero di muoverti, in Agrigento e nel suo territorio; vediamo se sarai capace di scatenare un'insurrezione sotto i miei occhi, gli dice. «Je veux te convaincre par ta propre expérience, que l'appareil des supplices a plus de vertu, plus de force que les armes de la raison» (t. IV, p. 415). Pitagora accetta e va a conoscere la città.

Gli abitanti di Agrigento arcaica sono pieni di virtù umane, ma privi di coraggio a causa del giogo che portano e malati di un pregiudizio religioso, per cui credono che gli dèi siano con Falaride. L'opera di educazione dei cittadini da parte di Pitagora è solo menzionata in Giamblico – per il quale si tratta soltanto della preparazione di una congiura d'élite – mentre Maréchal la ricostruisce a suo modo: anzitutto, è un attacco al pregiudizio religioso. Pitagora

⁴⁶ Giamblico, *Vita pitagorica*, XXXII, 215 (edizione Laterza, Roma-Bari, 1973, p. 106).

mira a convincere i cittadini che gli dèi, lucrezianamente, sono soltanto spettatori degli scontri umani, anche tra buoni e malvagi: un malvagio solo, in realtà, che tutto può finché tutti si lasciano «égorger par un seul», ma non potrebbe nulla, se trovasse «pour barrière à ses forfaits la résistance de tous» (p. 420). «Tout», «rien»...lo schema retorico richiama, probabilmente non a caso, la formula del *Terzo stato* di Sieyès. Alla vigilia della Rivoluzione Maréchal dal canto suo faceva scrivere «Par un Député présomptif aux futurs Etats-Généraux» un'opera che era già per l'abolizione della monarchia e il ristabilimento dell'eguaglianza naturale, ma non indicava come arrivarci: solo l'esperienza rivoluzionaria poteva aggiungere una strategia a una critica e a un programma di educazione che in sostanza deriva dalla tradizione holbachiana.⁴⁷

Finché dunque i cittadini non reagiscono, meritano la tirannia e anzi si dimostrano più criminali di Falaride perché, più forti di lui, non fermano le sue atrocità infliggendogli lo stesso supplizio (il famigerato toro di bronzo) che riserva alle sue vittime. Ma se il popolo comparirà unito alla prima esecuzione (certo riservata allo stesso filosofo) non avrà bisogno di armi per intimidire il tiranno: «Le peuple debout n'a pas besoin d'armes», basta la «seule présence» (p. 424). L'esempio di Agrigento si propagherà per tutta la Sicilia, la Grecia, il mondo intero: «Votre cause est celle de tous les peuples de la terre». Passando nelle campagne, Pitagora apre gli occhi ai capifamiglia, ora pronti a seguirlo.

Quando il saggio torna ad Agrigento, il tiranno, informato dalle proprie spie sulla sua opera di sedizione, lo condanna al toro di bronzo, come ha fatto in passato con altri sapienti. Nessuno potrà aiutare Pitagora, perché la folla disarmata non può battere le truppe scelte di Falaride; ma il sovrano, arrogante, pretende di dare lezioni di tirannia (proprio come farà nella *Histoire de la Russie* del 1802 la Caterina II di Maréchal), vantandosi dei propri sistemi che comprendono l'inganno e la violenza, l'uso dello strumento religioso e in particolare della «lotta al sacrilegio», ma anche altri mezzi, come la carestia forzata per calmare gli spiriti di rivolta e la creazione ad arte di complotti contro di sé, per guadagnare la simpatia del popolo. Falaride dunque punta sulla religione, gridando al popolo che l'iniziato di Tebe è un impostore e il toro lo dimostrerà, perché se fosse veramente santo gli dèi non lo lascerebbero bruciare. Ed è questa arroganza del potente che provoca la sua caduta, perché Pitagora gli ribalta contro la superstizione, dicendo al popolo e ai soldati che se Falaride è l'immagine vivente degli dèi allora questi lo salveranno, se entrerà per primo nel toro. Appoggiato dal pontefice di Zeus (come avrebbe detto Caterina II in *Histoire de la Russie*, le ambizioni del clero, pur necessario al re, dovrebbero sempre essere sorvegliate, con un'abilità almeno pari a quella dei preti), Pitagora esorta il popo-

⁴⁷ S. Maréchal, *Premières leçons du fils aîné sage du dauphin*; reprint EDHIS, Paris, d'un roi, Bruxelles, 1789; pubblicato già l'anno 1976.
no prima col titolo *Apologues modernes, à l'u-*

lo e i soldati a fare la prova affidandosi alla giustizia degli dèi, s'intende mandando nel toro per primo il tiranno. Così ha luogo la «révolution subite», che vede gli abitanti delle campagne unirsi ai cittadini, inondando la piazza pubblica e i soldati passare dalla loro parte: il complotto, nella versione di Maréchal, è solo la scintilla della rivoluzione: «le génie de la liberté se chargea du reste» (p. 440).

L'indomani, il popolo si riunisce in assemblea e poiché sempre tende a ricadere nell'errore, vorrebbe conferire il potere di primo magistrato all'iniziatore di Tebe. Pitagora rifiuta: eleggete i padri di famiglia come vostri magistrati e «délivrés d'un seul tyran, ne vous en donnez pas plusieurs autres à la fois. Souvenez vous de Phalaris», ammonisce il saggio (p. 441).

Si può riconoscere dunque nell'episodio di Falaride la denuncia di uno specifico tiranno moderno? Non uno forse, ma, piuttosto, tutti: Luigi XVI (si pensi all'accento allo strumento della carestia artificiale e alla rivoluzione della «présence» popolare) così come gli altri despoti coronati dell'epoca (consideriamo le somiglianze con i russi della *Histoire de la Russie*); ma forse (per altri accenni, compreso l'uso della religione) anche Robespierre, chiamato proprio Falaride in altro luogo da Maréchal, che a differenza degli altri babuvisti non lo rivalutò in maniera inequivocabile dopo la fase termidoriana;⁴⁸ e anche i «plusieurs autres à la fois» inevitabilmente succeduti a Robespierre, dopo averlo abbattuto con un complotto e non con un'insurrezione dei cittadini. L'insurrezione non basterebbe però a legittimare un governo di «iniziati», neanche se lo scopo fosse salvare la patria, come mostra l'ultimo incontro politico di Pitagora in Sicilia (ricordato da Porfirio e Diogene Laerzio): quello con Simico, il neo-tiranno di Centuripe. Il giorno stesso in cui si festeggiava, come in tanti altri luoghi dell'isola, la fine del giogo della tirannide di Falaride, Simico, il cittadino più ricco di Centuripe, aveva convinto con generose elargizioni il popolo della necessità di avere un capo. Costretti dalla moltitudine, i magistrati avevano dovuto riconoscergli quella dignità suprema che otteneva quindi per acclamazione: di questo voto popolare Simico, alla vigilia della proclamazione ufficiale, si fa forte quando Pitagora lo affronta. Simico spiega che non ha cercato il potere per ambizione personale, ma per un motivo nobile, l'amor di patria; poiché la fine di Falaride non impedirà l'avvento di altri malvagi, ci deve essere un buon cittadino che si sacrifichi «au salut de la patrie» (t. IV, p. 459). Per preservare il popolo dalla servitù, Simico gli dà dunque un nuovo padrone e crede di potere promettere di essere sempre giusto, di rispettare le leggi e di non abusare della forza di cui dispone. Ma «les bienfaits d'un tyran sont des vertus suspectes», gli ricorda Pitagora e inoltre solo un semidio sarebbe in

⁴⁸ [S. Maréchal in] L. Prudhomme, *Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française*, Parigi, anno V, p. 167 (esiste alla Bibliothèque historique de la Ville de Paris

una raccolta dello stesso Maréchal delle parti da lui scritte per quest'opera di Prudhomme, già direttore del giornale «Révolutions de Paris»).

grado di mantenere il controllo di sé da una parte e il consenso del popolo dall'altra. Già nelle campagne c'è chi geme sulle sorti di Centuripe e della Sicilia, ma non tutti si esilieranno volontariamente o si limiteranno a mormorare; altri lo contrasteranno, lo combatteranno, cercheranno di ucciderlo e lui allora dovrà moltiplicare i carnefici, finché il popolo che ora lo esalta lo esecrerà: «*prévient le mal que tu pourrais commettre dans un rang où l'on peut tout; mais principalement, crains les retours de la fortune (....) Choisis. Consens à être victime ou tyran. Les honneurs suprêmes sont à ce prix* » (pp. 462-63). Meglio essere ricordato dai posteri come colui che preferì vivere con i propri eguali invece che comandarli; e se altri si impadronissero dell'autorità con scopi malvagi: «*Symique ! Il vaut mieux être tyran-nicide que tyran...* ». Simico rinuncia a regnare e torna a godere della felicità domestica, con la sorella e gli amici.

Un confronto con le già citate *Premières leçons du fils aîné d'un roi* ci mostra che Maréchal diceva esattamente le stesse cose già alla vigilia della Rivoluzione, identificando monarchia e tirannia, sempre secondo la tradizione illuminista più radicale. Inoltre, un esempio simile di uomo che restituisce al popolo lo scettro strappato ai tiranni, quello del greco Pittaco (un'altra figura arcaica), Maréchal lo citava più di un anno prima nel già menzionato *Correctif à la gloire de Bonaparte*, dove esortava il generale a fermare la propria marcia verso la tirannia e concludere la Grande rivoluzione come sarebbe stato giusto, fondando una «*République universelle et fédérative*» con un congresso di pace. Simico è dunque ogni despota «patriota»: è Robespierre, ma anche Bonaparte, se si fossero fermati in tempo. Lo stesso discorso, però, varrebbe per qualsiasi gruppo che prendesse il potere, pur con le migliori intenzioni: è il potere stesso che non è possibile esercitare da *honnête homme*, come Maréchal sempre ribadisce, persino nel *Manifeste des Égaux*, quando condanna la distinzione tra governanti e governati, ma contraddicendo le posizioni della maggioranza dei suoi stessi compagni.

In questo discorso antitirannico di Maréchal, contraddistinto da una forma di «ecumenismo» nel suo rifiuto di risparmiare una parte per motivi ideologici, potremmo vedere soltanto la prosecuzione e l'adattamento di un discorso repubblicano classico, antico e moderno. La differenza sta nella valutazione della virtù civica, del concetto di patria e quindi nello scopo della critica: ce lo rivela il resto del viaggio di Pitagora nella Sicilia in festa per il recupero dei diritti, costato una sola vita, quella del tiranno. L'incontro più interessante è quello, nel golfo di Lilibeo, con i superstiti del popolo che è stato reso odioso col nome di Ciclopi; ne restano poche famiglie fiere, ma pacifiche, che dicono ai greci: fareste ancora in tempo a imitarci!

Vivez comme nous; ne reconnaissez d'autre législateur, d'autre magistrat que la providence de la Nature; que chacun de vous, comme ici, gouverne sa famille (...) renoncez à tout pouvoir les uns sur les autres. Qu'ont besoin les hommes de se réunir en assemblées politiques pour traiter d'affaires générales? que chacun se borne à la sienne! (...) nous observons paisiblement ce qui se passe autour de nous, sans troubler la paix de nos voisins...(t. IV, p. 445)

Pitagora, il filosofo legislatore e Abari l'Iperboreo rinunciano a discutere con quelle famiglie e potremmo credere che queste abbiano qui la stessa funzione di idea limite regolatrice di tante comunità patriarcali presenti nella letteratura politica e utopica, dalla Betica del *Telemaco* di Fénelon ai Montagnons della *Lettre à d'Alembert*. Noi sappiamo invece dalla lettura delle opere di Maréchal che per lui la dissoluzione del patto sociale e la vita in quelle che oggi chiameremmo comuni (dove per lui varrebbe però più che mai un idealizzato principio patriarcale) è davvero – a differenza che in Rousseau, a cui pure è stato attribuito il rifiuto radicale della stessa società civile – il modello a cui tendere, anche se lo stato delle cose – la scena tragica del mondo – lo rende chimerico.⁴⁹ Questo modello passa in Maréchal attraverso l'adozione di quello del saggio antico (tra i più citati dal nostro autore Epitteto, Diogene, Antistene) che comporta la contrapposizione tra *physis* e *nomos*, tra natura e civiltà (legge, istituzioni) e il perseguimento dell'*autarkeia*.

Maréchal pensò che la Congiura degli Eguali – ma per i principi, non per i metodi – potesse avvicinare la Francia a quell'ideale? Certamente sì, tanto più che le idee di fondo del suo amico Babeuf sull'eguaglianza reale non erano più tolleranti delle sue nei confronti del dominio e del potere. Ma di fronte al carattere monumentale dei *Voyages de Pythagore* dobbiamo ribaltare la lettura babuvista classica: il babuvismo non è in sé la cifra dell'opera, ma vi diventa parte di una grande tradizione critica delle istituzioni, sviluppatasi attraverso tante trasformazioni fino all'epoca di Maréchal – vedi nel V tomo il suo lungo elenco di «Pythagoriciens» di tutti i tempi, analogo a quello del *Dictionnaire des Athées* e, prima ancora, dei suoi almanacchi *des honnêtes gens* (1788) e *des républicains* (1793) – e affievolita, dopo le grandi speranze degli anni della giovinezza del nostro autore, proprio dal corso effettivo della Rivoluzione. Il babuvismo è finito; Maréchal rientra nella «atopia» del suo rifugio alle porte di Parigi, disposto a collaborare solo dall'esterno al movimento democratico. Prendendo le distanze, vuole contribuire a tramandare quella più ampia tradizione nel nuovo secolo, riprendendone i temi per lui più importanti da sempre e più che mai nel periodo in cui pubblica i *Voyages*. Li vediamo nel tomo V, dove Pitagora illustra lungamente i suoi principi agli uditori crotoniati: in sostanza, la critica radicale della religione – l'aspetto per cui Maréchal sarà ricordato da amici e nemici nell'Ottocento – e dei rapporti di dominio, l'ideale di una repubblica giusta di eguali, che non sarebbe comunque mai facile da preservare.

Se Maréchal poté poi essere «rivendicato» come precursore sia dagli anarchici, con Max Nettlau, sia dai marxisti, sembra almeno altrettanto lecito riconoscergli – con i *Voyages*, ma anche con altre opere volutamente accessibili a un pubblico più vasto – anche un posto in un progetto illuminista la cui difesa in un momento storico e culturale di transizione non appartenne quindi

⁴⁹ Al tema anti-patriottico in Maréchal e a un primo confronto con Rousseau è dedicato il mio *The Anti-Patriot Patriarch: Utopianism in*

Sylvain Maréchal, «History of European Ideas», vol. 16, 4-6, 1993.

solo a quegli *idéologues* la cui ipocrisia religiosa il nostro autore denunciava nel *Dictionnaire des athées* del 1800. La cultura, pur complicata da ricostruire, di questo rivoluzionario assolutamente radicale e per nulla collegabile alla tradizione liberale, conosciuto nell'Ottocento molto più di oggi, ci suggerisce perlomeno una chiosa più ottimistica all'osservazione di Giuseppe Ricuperati, per il quale


l'Illuminismo – nelle sue diversità e nelle sue coerenze unitarie – non coincide né con le origini intellettuali della Rivoluzione francese, né con quelle culturali. È un progetto europeo e universalistico che, pur adattandosi a tempi e culture diverse, è piuttosto sconfitto che non creato dal diffondersi dei modelli rivoluzionari. È vero che questi usavano materiali ideologici dei *philosophes*, ma era un uso traslato e che comunque ne modificava quanto era restato di comune, di universale.⁵⁰

Forse questo è vero solo se non teniamo conto delle tante diversità della stessa Rivoluzione e delle sue eredità.

⁵⁰ G. Ricuperati, *Uomo dei Lumi*, in V. Ferrovane, D. Roche (a cura di), *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Laterza Roma-Bari 1997, pp. 18-19.

Fonti





\mathcal{M}

UN MODELLO DI DOCUMENTO SEMIPUBBLICO
NELLA SICILIA TARDOMEDIEVALE:
LA *DESIGNATIO SYNDICORUM* DI PALERMO E MESSINA
PER L'AMBASCERIA DEL 1338 A BENEDETTO XII*

1. Premessa

In un breve saggio del 1988, *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento*, Laura Sciascia dedicava ampio spazio all'esame delle sottoscrizioni autografe dei testimoni intervenuti alla redazione di quattro documenti stilati nelle città di Siracusa, Trapani, Palermo e Messina fra il 19 giugno e il 2 luglio 1304¹. In ottemperanza a un mandato di Vinciguerra Palizzi, miles e cancelliere del Regno, infatti, le autorità municipali dei quattro centri urbani dell'isola nominarono ufficialmente i loro rappresentanti affinché prestassero il giuramento di fedeltà a Giacomo II d'Aragona in presenza dell'emissario Iaspert de Castellnou e del sovrano Federico III, secondo quanto prevedevano gli accordi stabiliti tra i due fratelli². Se dall'esame delle *subscriptions* del documento messinese emerge l'immagine «di una classe dirigente o meglio una oligarchia abbastanza compatta e omogenea culturalmente» e la forte sensazione del «distacco culturale che ancora ai primi del Trecento pone-

* Un particolare ringraziamento a Pietro Corrao per avere letto questo contributo e, soprattutto, a Paolo Cherubini per avermi offerto, come sempre, i suoi preziosi consigli e suggerimenti.

¹ L. Sciascia, *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento* [1988], ora in Eadem, *Il seme nero. Storia e memoria in Sicilia*, Sicania, Messina, 1996, pp. 15-25: 18-21. Per l'edizione dei quattro documenti: *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, a cura di L. Sciascia, Società siciliana per la storia patria, Palermo, 1994, pp. 124-135. Il saggio della Sciascia è citato come unico esempio per l'autografia pubblica in Sicilia da A. Bartoli Langeili, *La scrittura dell'italiano*, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 54 e 73.

² Sulle vicende storiche della Sicilia nel Trecento costituisce ancora oggi un fondamentale punto di partenza l'ormai classica opera di M. Amari, *La guerra del Vespro siciliano*, a cura di F. Giunta, I-II, 1/2, Flaccovio, Palermo, 1969. Si vedano inoltre: F. Giunta, Ara-

gonesi e catalani nel Mediterraneo. I. *Dal regno al vicereame in Sicilia*, Manfredi, Palermo, 1953; V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, D'Anna, Messina-Firenze, 1963; Idem, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Dedalo, Bari, 1989; P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori, Napoli, 1991. Per le strutture economiche e sociali dell'isola nel tardo medioevo: H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450*, I-II, Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo - École française de Rome, Palermo-Roma, 1986; S. R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Einaudi, Torino, 1996. Per un inquadramento più generale in chiave mediterranea: D. Abulafia, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Laterza, Roma-Bari, 2001².

va la città del Faro in netto predominio, per quanto riguarda la cultura giuridica, sulle altre città siciliane³, il «*decretum electionis*» palermitano fotografa d'altra parte una comunità cittadina nella quale *milites*, giudici e mercanti dimostrano sostanzialmente un buon livello di alfabetizzazione⁴. A fronte poi del numero esiguo e della mediocre qualità grafica delle sottoscrizioni del documento siracusano⁵, le sessantanove firme autografe di quello redatto a Trapani ben rappresentano quella che doveva essere «una società aperta, con una composita rappresentanza di culture, e una notevole mobilità»⁶.

Al fine di verificare, almeno per le due città maggiori, quanto delle impressioni storico-culturali rilevate dalla studiosa siciliana attraverso l'esame delle sottoscrizioni testimoniali sopravvivesse a oltre trent'anni di distanza dalla data di redazione dei quattro documenti cittadini del 1304, vorrei presentare in questo contributo alcune considerazioni di natura diplomatica e paleografica in margine a due analoghe testimonianze risalenti all'aprile e al maggio 1338, oggi conservate presso l'Archivio segreto Vaticano ed edite integralmente in appendice: si tratta delle *designationes* degli ambasciatori che le città di Palermo e Messina decisero di inviare ad Avignone per chiedere al pontefice Benedetto XII (1334-1342) e al collegio dei cardinali il riconoscimento di Pietro II (1337-1342) quale legittimo erede e successore di re Federico III sul trono siciliano⁷.

³ Per le due citazioni: L. Sciascia, *Il seme nero* cit., rispettivamente p. 19 e 18; per l'edizione del documento (datato 2 luglio 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 133-135. L'*universitas* di Messina si fece rappresentare in questa importante occasione dai *milites* Giacomo Bonifaci e Federico Murruto, dal giudice Nicoloso Cicari e da Filippo Sardo, Nicolò Bonfiglio e Perrono Gemillo (ivi, p. 133).

⁴ L. Sciascia, *Il seme nero* cit., p. 19; per l'edizione del documento (che reca la data 28 giugno 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 130-133. Le autorità palermitane nominarono propri rappresentanti i *milites* Orlando de Milia e Pietro de Filosofo, il giudice Tommaso di Benedetto e Giacomo Becco (ivi, pp. 130-131).

⁵ L. Sciascia, *Il seme nero* cit., pp. 19-20; per l'edizione del documento (del 19 giugno 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 124-127. I *syndici* siracusani nominati per il giuramento a Giacomo II furono Panardo de Bulgaro, Aldigerio de Arico, Enrico Mancino e Pasquale de Soldana (ivi, p. 125).

⁶ L. Sciascia, *Il seme nero* cit., pp. 20-21 (la citazione proprio a p. 21); per l'edizione del documento (datato 25 giugno 1304): *Perga-*

mene siciliane cit., pp. 127-130. In rappresentanza della città di Trapani si recarono a corte, oltre a Ranieri Spinola, i *milites* Ruggero de Manuele, Giovanni Lando e Francesco Siracusa (ivi, p. 127).

⁷ Sulle relazioni intercorse fra il regno siciliano, quello angioino di Napoli e la sede apostolica nel periodo compreso fra la morte di Federico III (1296-1337) e quella di Ludovico I (1342-1355), erede e successore di Pietro II, si vedano F. Giunta, *Aragonesi e catalani* cit., pp. 35-52 (in particolare le pp. 36-38 per le vicende del 1338-1339); G. B. Siragusa, *Le imprese angioine in Sicilia negli anni 1338-1341*, «Archivio storico siciliano», n. s., 15 (1890), pp. 283-321.

Per la storia di Palermo nel XIV secolo la fonte essenziale è costituita dalla collana di atti medievali della città: *Acta curie felicis urbis Panormi*. 1. *Registri di lettere gabelle e petizioni 1274-1321*, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo, introduzione di F. Giunta, Municipio di Palermo, Palermo, 1982 (rist. anast. dell'edizione del 1892); *Acta curie felicis urbis Panormi*. 2. R. M. Dentici Buccellato, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, Municipio di

2. I documenti: caratteri formali

Per determinare la natura giuridica dei due documenti siciliani del 1338 ed analizzarne le caratteristiche formali sarà opportuno prendere le mosse anzitutto dall'esame dei loro caratteri intrinseci.

Il protocollo di entrambi gli atti presenta una struttura in tutto assimilabile a quella dei coevi documenti privati: essa si compone dell'invocazione verbale (*In nomine Domini. Amen*), della data cronica (con indicazione dell'anno dell'era cristiana, del mese e del giorno, dell'indizione e dell'anno di regno del sovrano in carica), infine della duplice formula di apprezzazione (*Feliciter, amen*). I due documenti divergono in questa parte per la presenza dell'invocazione simbolica nel solo testo messinese e per l'uso dello stile della natività nella *datatio* di quello palermitano per esprimere l'anno dell'era cristiana; questo è computato invece secondo lo stile dell'incarnazione al modo fiorentino dal notaio *Matheus de Bonafide de Messina*.

Più complessa risulta d'altra parte la struttura del testo. Il suo esordio richiama ancora una volta il tipico *incipit* degli *instrumenta* dell'Italia meridionale: il giudice ai contratti, il notaio incaricato di redigere l'atto e, più genericamente, i *testes* vi compaiono in forma soggettiva e, attraverso la formula di

Palermo, Palermo, 1983; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 3. *Registri di lettere (1321-1326)*. Frammenti, a cura di L. Citarda, studio introduttivo di A. Baviera Albanese, premessa di G. Bosco, Municipio di Palermo, Palermo, 1984; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 4. *Registro di lettere (1327-1328)*, a cura di M. R. Lo Forte Scirpo, Municipio di Palermo, Palermo, 1985; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 5. *Registri di lettere ed atti (1328-1333)*, a cura di P. Corrao, prefazione di R. Giuffrida, Municipio di Palermo, Palermo, 1986; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 6. *Registri di lettere (1321-22 e 1335-36)*, a cura di L. Sciascia, Municipio di Palermo, Palermo, 1987; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 8. *Registro di lettere (1348-49 e 1350)*, a cura di C. Bilello e A. Massa, premessa di P. Gulotta, introduzione di L. Sciascia, Municipio di Palermo-Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, Palermo, 1993; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 9. *Registro di lettere (1350-1351)*, a cura di C. Bilello, F. Bonanno, A. Massa, introduzione di L. Sciascia, premessa di E. Calandra, Municipio di Palermo, Palermo, 1999; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 10. *Registri di lettere (1391-1393) e ingiunzioni (1324)*, a cura di D. Santoro, presentazione di S. Fodale, Municipio di Palermo, Palermo, 2002; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 11. *Registri di lettere e atti (1395-1410)*, a cura di P. Sardina, presentazione di S. Fodale, Municipio di Palermo-

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, Palermo, 1994; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 12. *Registri di lettere atti bandi ed ingiunzioni (1400-1401 e 1406-1408)*, a cura di P. Sardina, Municipio di Palermo, Palermo, 1996. In particolare, sull'assetto dello spazio urbano fra XII e XIV secolo si veda da ultimo E. Pezzini, *Articolazioni territoriali a Palermo tra XII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», t. 116 (2/2004), pp. 729-801; sulla società cittadina nella prima metà del XIV secolo: V. D'Alessandro, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in Idem, *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Sellerio, Palermo, 1994, pp. 128-151; sugli sviluppi di età chiaromontana: P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003.

Sulla città di Messina nel tardo medioevo si vedano E. Pispisa, *Messina nel Trecento. Politica economia società*, prefazione di S. Tramontana, Intilla, Messina, 1980; C. Salvo, *Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal Vespro ai Martini*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1997; D. Santoro, *Messina l'indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003.

notificazione *presenti scripto publico/puplico notum facimus universis quod coram nobis [...]*, sono poi introdotti i termini dell'azione giuridica. Trattandosi di deliberazioni degli organi del governo municipale con il concorso dell'*universitas civium*⁸, vengono indicati in primo luogo i nomi dei principali ufficiali cittadini in carica per l'anno indizionale 1337-1338 e si ricorda che l'assemblea di ciascuna città si è riunita, secondo consuetudine, nel luogo tradizionalmente deputato a simili assise (il *Pretorium* palermitano e la chiesa cattedrale di Messina). In qualità di autori dell'azione giuridica figurano pertanto per Palermo il *regius pretor* Alberto *de Milite* e i sei giudici della Corte pretoriana⁹, i membri della Curia giuratoria e *tota universitas hominum eiusdem urbis*¹⁰; per Messina sono menzionati il *regius straticotus* Gonsalvo Ximenis de

⁸ Il corpo degli ufficiali cittadini dei centri demaniali della Sicilia aragonese si componeva di due curie principali: quella baiulare e quella giuratoria. Le curie baiulari erano i tribunali civili in sede locale ed erano composte da membri eletti dalla città, la cui nomina era poi ratificata dall'autorità sovrana. Esse erano formate di norma da tre giudici e da un notaio cancelliere ed erano presiedute dal baiulo, che, oltre ad essere la massima autorità cittadina, esercitava di fatto un ruolo di garanzia dal momento che era al tempo stesso un rappresentante del re a livello locale ed espressione della volontà politica della città proprio in quanto eletto dalla cittadinanza. Le sentenze delle curie baiulari erano appellabili già in primo grado alla *Magna regia curia*, il tribunale centrale del regno (B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardo-medievale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 66). Le curie giuratorie, istituite da Federico III nel 1309 con i *Capitula iuratorum*, si occupavano invece dell'ordinaria amministrazione delle città, del calmieramento dei prezzi, dell'igiene pubblica, esercitavano una funzione di controllo sull'edilizia pubblica e privata, potevano riscuotere le multe e convocare gli altri organi deliberativi della città per casi di evidente urgenza. Le deliberazioni delle curie dei giurati venivano però rese esecutive mediante intervento delle curie baiulari (B. Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, prefazione di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995, pp. 64-65). Sull'organizzazione e sull'assetto istituzionale delle città demaniali in Sicilia nel XIV secolo, con particolare riguardo per Palermo e Messina, si veda da ultimo B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 93-107.

⁹ A Palermo la curia baiulare assunse la denominazione di Corte pretoriana. Essa era presieduta dal *pretor* (nel 1320 infatti Sena-

tore de Mayda aveva chiesto e ottenuto dal sovrano che la denominazione di *baiulus* fosse mutata in quella solenne e classicheggiante di pretore) e composta da sei giudici (due giuristi e quattro non esperti di diritto) eletti in rappresentanza dei cinque quartieri della città: uno ciascuno per l'Albergheria, per il Seralcadi, per la Kalsa e per Porta Patitelli, due per quello più antico e importante del Cassaro. La stessa ripartizione per quartieri riguardava i sei membri della Corte giuratoria palermitana, designati per elezione e in carica, al pari degli altri ufficiali cittadini, dall'inizio di settembre alla fine dell'agosto successivo, ossia per l'intera durata dell'anno indizionale calcolato secondo lo stile bizantino (V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 133). Sulla struttura, sui componenti e sul funzionamento della Corte pretoriana di Palermo si veda ora l'ampia trattazione di B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 109-156.

¹⁰ Nell'anno indizionale 1337-1338 la Corte pretoriana di Palermo, presieduta dal *nobilis dominus* Alberto *de Milite*, risulta composta da Roberto *de Cripta* e Andrea *de Falcilia* in rappresentanza del Cassaro, Pietro *de Podio-viridi* per l'Albergheria, Manfredi *de Calataphimo* per Seralcadi, Vanni *Benchivinni* (in sostituzione di Nicoloso Nactono) della Kalsa, e da Simone *de Cisarso* per Porta Patitelli (per i quartieri di provenienza dei giudici: V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 151). Dei cinque giurati palermitani menzionati nel testo del nostro documento non appongono la sottoscrizione autografa Francesco *de Graciano* (di Porta Patitelli) ed Enrico *de Pollina* (dell'Albergheria); sottoscrivono regolarmente Riccardo *de Villano* (del Cassaro), Tommaso *de Afflicto* (del Seralcadi) e Lando *Pullisius* (per il quartiere Kalsa); appongono invece la loro firma senza essere menzionati nel testo del documento Niccolò *de Imperatore* (del Cassaro) ed Enrico *de Mandino*, il quale non

Arenos¹¹, i cinque giudici componenti la Corte stratigoziale¹², i sei giurati cittadini e *tota universitas hominum civitatis eiusdem*¹³. È opportuno rilevare inoltre che la redazione del documento è in forma oggettiva; gli autori dell'azione giuridica vi compaiono dunque in terza persona.

La parte che segue può essere considerata una vera e propria arenga, nella quale viene esposto non il motivo reale, bensì il «principio etico, giuridico, politico, religioso [...] da cui l'atto discende»¹⁴. Essa risulta di particolare interesse poiché consente di conoscere le rivendicazioni ideologiche avanzate per ottenere il riconoscimento pontificio del successore di Federico III, elaborate sul piano formale con tutta probabilità dai dettatori della cancelleria aragonese di Sicilia e recepite nei due documenti in esame con una medesima struttura. Colpisce in particolare il fatto che, dinanzi alla curia pontificia di Avignone, si rivendichi esplicitamente da parte siciliana la piena continuità politica, oltre che dinastica, con la tradizione del *Regnum* normanno-svevo: secondo le

figura fra l'altro nell'elenco dei giurati palermitani per l'anno in questione presentato dal D'Alessandro con indicazione del quartiere di provenienza (ivi, p. 151).

¹¹ A proposito di questo personaggio è interessante ricordare che nel 1336 il pretore, i giudici e i giurati di Palermo scrissero al re per chiederne la conferma nella carica di giustiziere della città (già da lui esercitata durante quell'anno) ricordando la corretta amministrazione della giustizia da parte dello Ximenis de Arenos (B. Pasciuta, *In regia curia cit.*, p. 56). Il capitano (a Palermo denominato giustiziere) era un ufficiale regio che esercitava le sue funzioni sulle città demaniali e sui loro territori e presiedeva il tribunale che esaminava in primo grado le cause penali. Rappresentante diretto del sovrano in città e stipendiato dal fisco regio, egli era affiancato dal giudice assessore e da un notaio agli atti (insieme costituivano la Curia capitaniale), i quali venivano eletti contemporaneamente agli altri ufficiali cittadini e pagati dall'*universitas*. Il capitano, oltre ad amministrare la giustizia in sede penale, aveva la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico ed esercitava i propri compiti di polizia con l'ausilio della sua comitiva armata (ivi, pp. 55-60).

¹² La curia baiulare di Messina, denominata Corte stratigoziale, rappresentava un vero e proprio *unicum* nel regno isolano quanto a composizione e competenze: presieduta dallo stratigoto, che era ufficiale di diretta nomina regia, essa era composta da cinque giudici eletti dalla cittadinanza, tre giuristi e due non esperti di diritto. La Corte stratigoziale era l'unico tribunale cittadino di primo grado

e pertanto giudicava sia in ambito civile sia in ambito penale; la sua giurisdizione si estendeva, oltre che sulla città, anche sul cosiddetto *districtus*, che copriva l'ampio territorio compreso fra Milazzo e Taormina (B. Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 66-67). Sulla Corte stratigoziale di Messina sono ancora di notevole interesse i due saggi di C. A. Garuffi, *La curia stratigoziale di Messina. A proposito di Guido delle Colonne*, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», s. V, 9 (1900), p. 34-49, e *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-diplomatici*, «Archivio storico messinese», 5 (1904), pp. 1-49. Più in generale sulle strutture giudiziarie del *Regnum Siciliae*: A. Romano, *Tribunali, Giudici e Sentenze nel «Regnum Siciliae» (1130-1516)*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, edited by J. H. Baker, Duncker & Humblot, Berlin, 1989, pp. 211-301.

¹³ Nell'anno 1337-1338 la Corte stratigoziale di Messina, presieduta come detto dal *nobilis dominus* Gonsalvo Ximenis de Arenos, risulta composta dai giudici Simone *Fagilla*, Federico *de Strongilo*, Ansaldo *de Iordano*, Filippo *de Ricco* e Ranieri *Cardaro*. Solo il terzo però appone la propria sottoscrizione autografa nel documento del 1338 in qualità di giudice ai contratti. Sottoscrivono invece l'atto tutti i sei componenti della Corte giuratoria messinese di quell'anno: Leonardo *Bayalastru*, Niccolò *Bivaygua*, *Iorius de Granata*, Giacomo *de Volta*, Federico *de Cisario* e Niccolò *de Alferio*.

¹⁴ A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma, 1999³, p. 79.

argomentazioni delle propaganda isolana, infatti, Pietro II è legittimato a succedere al padre Federico III in forza della comune e legittima discendenza da quella *antiqua prosapia felicium regum Sicilie* che restituì l'isola alla cristianità, strappandola al dominio saraceno e riconsegnandola all'ortodossia della fede, e soprattutto in virtù delle *gesta sublimia et grandia* di re Federico che, come un novello Davide, ha raccolto provvidenzialmente l'eredità del regno già liberato dall'oppressione angioina, qui accostata per mezzo di un paragone biblico non nuovo nella propaganda aragonese alla riduzione in schiavitù del popolo di Israele da parte egiziana¹⁵, ha resistito alle incursioni dei nemici della Sicilia (ossia ai tentativi di riconquista dell'isola da parte del regno di Napoli) rafforzando l'integrità dello stato e ha infine garantito al Regno, attraverso i suoi eredi, la continuità della dinastia aragonese di Sicilia, l'unica – si specifica in modo chiaro ed inequivocabile – dalla quale i siciliani intendono essere governati. Questa arenga, ritmata dunque secondo un crescendo di rivendicazioni di natura ideologica e politica e intessuta di riferimenti biblici e liturgici¹⁶, è seguita dalla parte espositiva (una *narratio* qui in forma di proposizione causale), in cui si raccontano le circostanze immediate che hanno indotto gli autori a compiere l'azione giuridica anche al fine di introdurre il dispositivo del documento: *quia universitas ipsa propter obitum lacrimabilem dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum, dominum sacrosancte Romane matris universalis Ecclesie, summum pontificem et reverendissimum cetum venerabilium* [parola omessa nel documento messinese] *dominorum cardinalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios necessario destinare [...]*. La *dispositio*, nella quale si esplicita la nomina del miles messinese Andrea de Ioffo e del giudice palermitano Niccolò de Trankedo ad ambasciatori delle due città presso papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali, contiene non solo il riferimento diretto alla designazione dei *syndici*, ma espone anche nel dettaglio le istruzioni diplomatiche loro conferite e le clausole che accompagnano la definizione dell'incarico.

A conclusione del testo è poi la *corroboratio*, con la quale si enunciano le formalità attuate per garantire la genuinità dello scritto: affinché i documen-

¹⁵ In una lettera inviata da Messina il 15 gennaio 1283, infatti, Pietro III d'Aragona si rivolgeva agli esuli siciliani paragonando l'intervento militare antiangioino del 1282 alla liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù: «... divino sumpto auxilio a diris pharaonis manibus Israeliticum populum venimus liberare ...». Il testo è tratto da *De rebus Regni Siciliae* (9 settembre 1282-26 agosto 1283). *Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona*, premessa di E. Mazzaresse Fardella, I, Municipio di Palermo (Assessorato ai Beni culturali)-Società siciliana per la storia patria, Palermo, 1982 (ristampa anastatica dell'edizione

pubblicata a Palermo nel 1882), p. 281 (doc. CCCLXVII).

¹⁶ L'espressione [...] *ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra* [...] è ad esempio una chiara rielaborazione di Gn 2, 23; la proposizione *neque tribulacio, neque angustia, neque persecucio/persequcio, neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit* è una citazione quasi diretta dall'epistola di san Paolo ai Romani (Rm 8, 35); mentre l'esortazione [...] *ad illos oculos misericordes advertat* [...] richiama l'invocazione del *Salve Regina* «illos tuos misericordes oculos ad nos convertet».

ti godano di una piena *fides publica* vengono infatti preannunciate la sottoscrizione del giudice e dei testimoni, la *completio* del notaio e il sigillo dell'*universitas*, oggi perduto in entrambi i casi. Oltre all'indicazione della data topica, disgiunta da quella cronica come tipico dei documenti privati, l'escatocollo accoglie infine le sottoscrizioni autografe (complessivamente cinquantacinque nel documento palermitano e sedici in quello messinese) e le *completiones* dei rispettivi notai¹⁷.

Dall'esame dei caratteri formali dei due documenti siciliani del 1338 emerge in modo evidente che essi possono essere inclusi nella categoria dei documenti semipubblici, quelli cioè, secondo la definizione di Alessandro Pratesi, «emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non disponendo di un proprio ufficio per la spedizione dei documenti, ricorrevano all'opera degli scrittori delle carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque imponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità»¹⁸. Prive di una cancelleria deputata alla composizione, redazione e spedizione dei propri documenti, le *universitates* di Palermo e Messina furono costrette a ricorrere in questo caso alla penna rispettivamente di Ruggero de Vitali e Matteo de Bonafide, ovvero a comuni *scriptores* di carte private (notaio di nomina regia il primo; notaio pubblico *imperiali auctoritate*, oltre che di nomina regia, il secondo). I documenti da loro redatti presentano, come osservato, sia elementi tipici del documento cancelleresco (un'*arenga* articolata e sostenuta sul piano retorico, numerose sottoscrizioni volte a conferire maggiore solennità al documento, il sigillo delle *universitates* come elemento ulteriore di convalida), sia del documento privato (la struttura del protocollo con datazione cronica e successiva *apprecatio*, la menzione del giudice ai contratti, del notaio e dei testimoni nella parte iniziale del testo e il dettato della *roboratio* in quella finale). Costruiti dunque sulla base di un formulario condiviso, i due *instrumenta* del 1338 sembrano essere proprio il risultato del tentativo di sperimentazione di un modello documentario, capace al tempo stesso di rispondere alla necessità da parte delle due maggiori città del regno di far proprie le motivazioni ideologiche della cancelleria siciliana (alla quale si deve con tutta probabilità l'elaborazione del dettato del documento o almeno dell'*arenga*) e di

¹⁷ Per ciò che attiene ai caratteri estrinseci dei due documenti basterà osservare in questa sede: che il supporto è in entrambi i casi membranaceo; che la scrittura dei due atti procede parallelamente al lato corto di ciascuna membrana; che il solo documento messinese risulta di formato oblungo; che tutti i sottoscrittori palermitani e messinesi premettono alle proprie firme il *signum crucis*, eseguito in modalità diverse e più o meno calligrafiche in base all'abilità e alla perizia di ciascuno scrivente; che il notaio palermitano esegue nella *completio* l'Ego iniziale e il nome di battesimo (Roge-

rius) in forma di monogramma; che lo *scriptor* messinese appone una prima *completio* appena sotto le firme dei sottoscrittori e una seconda nella parte interna della plica (in entrambi i casi l'Ego iniziale è in forma di monogramma e inglobato entro il segno di croce); che dei sigilli pendenti delle due *universitates* non sopravvive oggi in entrambi i documenti che la fettuccia di seta di colore rosso e giallo entro i fori appositi. Le caratteristiche grafiche delle scritture dei due notai saranno esposte nel paragrafo successivo.

¹⁸ A. Pratesi, *Genesis e forme* cit., p. 34.

tradurle in forme documentarie dotate di una certa solennità in vista di una delicata missione diplomatica, e di rispecchiare sul piano della costruzione strutturale degli atti, espressione questi della volontà giuridica delle città di Palermo e Messina, il carattere non istituzionalmente definito delle *universitates* siciliane di età aragonese¹⁹.

3. Le sottoscrizioni: note paleografiche

L'analisi delle formule di sottoscrizione apposte nell'escatocollo dei due documenti in esame deve anzitutto prendere le mosse dalle tre componenti fondamentali che, secondo Armando Petrucci e Claudio Romeo, sin dall'alto medioevo caratterizzano l'intervento dei testimoni nella fase di documentazione di un negozio giuridico. Il primo di tali elementi è il *signum crucis*, con il quale si apre la formula di testimonianza e che si presenta negli scriventi dotati di maggiori competenze grafiche «complesso ed artificioso, tendente nel disegno alla personalizzazione», fenomeno quest'ultimo che può talvolta rivelare «un aumento dei livelli di educazione grafica all'interno delle fasce di popolazione alfabetizzata»²⁰. Al segno di croce segue la seconda componente della formula, ossia il nome dello scrivente, di norma preceduto dal pronome personale che introduce la qualifica di testimonianza o di sottoscrizione. Il nome del sottoscrittore può essere inoltre preceduto o seguito dalla formula (estesa o abbreviata) *qui supra*, che rinvia alla menzione del soggetto nel testo del documento. A volte il nome è seguito anche dalla qualifica di identificabilità, che spesso fornisce importanti informazioni sulla famiglia di appartenenza, sul luogo di origine o sull'attività professionale del soggetto. La formula di sottoscrizione si conclude infine con la terza componente essenziale, ossia la qualifica di testimonianza o di sottoscrizione (*me subscripsi, testis sum*, etc.), nella quale lo scrivente specifica la propria funzione. Si tratta della componente che può presentare il maggior numero di varianti²¹. Sarà inoltre necessario tenere conto anche della disposizione e della sequenza delle sottoscrizioni autografe: la disposizione di queste su due o più colonne è infatti di norma «funzionale alle esigenze di una produzione documentaria particolarmente elevata, attenta quindi anche ad un'impaginazione d'apparato tipica della

¹⁹ A proposito della difficoltà di inquadrare in una definizione unitaria e completa le attribuzioni istituzionali della *universitas*, si veda quanto recentemente osservato da Beatrice Pasciuta relativamente ai rapporti fra la Corte pretoriana e l'*universitas* di Palermo (B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 186-191). La studiosa ricorda in particolare che, pur essendo un organismo che riuniva magistrature e *cives*, l'*universitas* non godeva di fatto di un ordinamento basato su una normativa

specificata (ivi, p. 186).

²⁰ A. Petrucci-C. Romeo, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo* [1983], in *Idem*, *Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 143-194: 157.

²¹ Per la struttura della formula di sottoscrizione autografa nel documento privato altomedievale, che mantiene sostanzialmente le stesse caratteristiche anche nei secoli successivi, si veda *ivi*, pp. 157-158.

documentazione pubblica»; la sequenza delle *subscriptions* può invece essere condizionata dalla cosiddetta «gerarchia di posizione», «una sorta se non di regola certo di tendenza che voleva si rispettasse di massima una priorità nell'ordine di posizione legata alla rilevanza sociale dei singoli scriventi, espressa a volte con la qualifica di identificabilità»²².

L'elemento che colpisce immediatamente anche ad un primo e superficiale confronto fra i due documenti siciliani del 1338 è il numero delle sottoscrizioni autografe vergate nell'escatocollo di ciascuno di essi: sono ben cinquantacinque nell'atto palermitano a fronte delle sedici di quello messinese. Se però dal puro dato numerico si passa ad un esame analitico e qualitativo dei due gruppi di *subscriptions*, non si può non osservare che ci si trova in realtà di fronte a due modi diversi di organizzare sul piano grafico lo spazio deputato ad ospitare le firme del giudice, del notaio e dei testimoni.

L'escatocollo del documento messinese si presenta assai simile a quello dei documenti privati coevi, soprattutto per la presenza della sottoscrizione del giudice in posizione iniziale e di quella del notaio in chiusura. Subito sotto il testo infatti verga la propria sottoscrizione autografa il giudice Ansaldo *de Iordano*, l'unico componente della Corte stratigoziale che firma l'atto. Egli adopera un'elegante minuscola cancelleresca con lettere di modulo abbastanza grande, caratterizzata da *a* di tipo carolino, da *d* eseguite in un solo tempo con movimento sinistrogiro ed occhiello superiore inclinato a sinistra e da *s* alte all'interno di parola con asta raddoppiata (l'unica *s* finale è invece eseguita 'a sigma'). Le firme dei testimoni sono riportate subito sotto e ordinate in due colonne: in quella di sinistra sottoscrivono i sei giurati messinesi in carica nel 1337-1338, nella colonna di destra altri *testes* che non specificano alcuna qualifica particolare. Per ciò che attiene ai giurati, le piccole cancelleresche di Federico *de Cisario*, Giacomo *de Volta*, Leonardo *Bayalastru*, Niccolò *Bivaygua* e Niccolò *de Alferio* mostrano una frequentazione non occasionale del mezzo grafico da parte degli scriventi, se pur con qualche differenza nelle modalità di esecuzione (più rapida e corsiva per il *de Cisario* e il *de Alferio*, con qualche difficoltà nell'esecuzione delle legature negli altri casi). Il sesto giurato, *Iorius de Granata*, sembra rientrare ad una prima analisi nella categoria dei cosiddetti «semialfabeti grafici», ossia fra coloro che «posseggono una competenza scrittoria estremamente ridotta, che li rende capaci di scrivere a stento soltanto testi brevissimi (sottoscrizioni, conti, serie alfabetiche e così via)»²³.

Questo scrivente adopera infatti un'elementare di base molto squadrata (soprattutto per l'esecuzione di *u* con i tre tratti tracciati ad angolo retto e per la forma spigolosa di *n* ed *r*), priva di segni abbreviati, con lettere di modulo medio semplicemente giustapposte e mai interessate da fenomeni di legatura. Nonostante ciò egli riesce anche ad eseguire una *d* in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore chiuso. La formula di sotto-

²² Per entrambe le citazioni: *ivi*, p. 159.

Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 21.

²³ A. Petrucci, *Prima lezione di paleografia*,

scrizione presenta inoltre un buon allineamento ed è scritta in un latino certamente rudimentale (come testimoniano la presenza di *qi* per *qui* e di *testo* per *testor*, che è forma comunque attestata anche in scriventi dotati di maggiori capacità grafiche), ma non particolarmente scorretto. Dunque è possibile ipotizzare che questo scrivente abbia appreso, forse in età adulta, l'alfabeto di una lingua che non era la sua, ma della quale aveva bisogno ogni qual volta per ragioni professionali o di natura politico-amministrativa, come nel caso specifico del documento messinese del 1338, doveva entrare in relazione con persone che parlavano e scrivevano in latino o in siciliano. La forma squadrata di alcune lettere e l'esecuzione quasi «a sgraffio» dell'intera sottoscrizione, nonché il nome di questo scrivente così come compare nella sottoscrizione autografa (*Iueli de Granata*), fanno propendere per una collocazione del personaggio, e forse anche della sua prima educazione scolastica, nell'alveo dell'ambiente culturale ebraico dell'epoca²⁴.

Per quanto riguarda le *subscriptions* della colonna di destra, fatta eccezione per la firma incerta, tremante e disarticolata del primo sottoscrittore, le piccole e veloci minuscole di Francesco e *Franciscellus de Vito*, di Bartolomeo *de Cathania* e Anzolino *de Ioffa*, quelle più eleganti di Vassallo *de Ianulo*, Rinaldo *de Symone* e Aldoino *Cacholus*, quella diritta, posata e sicura di Andrea *Natta*, che testimoniano complessivamente il buon livello di alfabetizzazione dei *boni homines* intervenuti come testimoni all'azione giuridica documentata, sono tutte riconducibili al modello grafico dominante fra gli alfabetizzati, di area cittadina e non, dell'Italia del XIV secolo, ossia quello cancelleresco.

Per ciò che attiene alla struttura delle formule di sottoscrizione, si può osservare che tutti gli scriventi fanno seguire al *signum crucis* il pronome personale *ego* e a questo il proprio nome. Cinque dei sei giurati che sottoscrivono nella colonna di sinistra pongono dopo il nome la formula di richiamo al testo *qui supra* (*qi supra* nel caso di *Ioerius de Granata*), omessa invece dal giudice Ansaldo *de Iordano* nonostante il suo nome figuri ad apertura del testo. In sei casi (il giudice ai contratti e cinque dei sei giurati cittadini) è pre-

²⁴ A queste considerazioni mi inducono i caratteri della scrittura di uno dei glossatori che, intorno alla metà del XV secolo, annotò il codice I E 6 della Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, recentemente analizzata da P. Cherubini, *Cultura medica pratica e scrittura alla fine del medioevo a Palermo*, «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 201-222: 214-222, il quale ha osservato che «l'aspetto di generale squadratura delle forme, accentuato dalla forma delle u con tratti tracciati sempre rigorosamente ad angolo retto», suggerisce che il glossatore potesse già padroneggiare la scrittura ebraica prima di apprendere l'alfa-

beto latino (ivi, p. 222). Sul piccolo manoscritto cartaceo, con tutta probabilità vergato in Sicilia tra la fine del XIV e i primi decenni del XV secolo, si veda dello stesso autore il saggio *Lapidari, virtù terapeutiche di pietre piante e animali, scongiuri in un codice medico-alchemico tardo-medievale a Palermo*, «Pan», 18-19 (2001) [*Miscellanea di studi in memoria di Cataldo Roccato*], pp. 101-145. Più in generale, sulla presenza ebraica nella Sicilia tardomedievale: H. Bresc, *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Meso-gea, Messina, 2001.

sente la qualifica di identificabilità, sempre espressa mediante l'indicazione della funzione amministrativa del sottoscrittore. Soltanto Niccolò *Bivaygua* e Niccolò *de Alferio* adoperano però la forma corretta *iuratus*; compare infatti per due volte il sicilianismo *iuratu*, mentre in un altro caso è adoperata la voce *guratus*. *Iorius de Granata*, al pari dei nove sottoscrittori della colonna di destra, omette invece del tutto la qualifica di identificabilità. Per ciò che concerne la terza componente formulare, bisogna notare che le *subscriptions* del documento messinese mostrano un'assoluta uniformità in sede conclusiva: tutti i quindici testimoni vergano infatti la qualifica di testimonianza, mentre la sottoscrizione del giudice Ansaldo si conclude con la menzione della qualifica funzionale *iudex Messane*. La qualifica testimoniale è espressa correttamente in ben undici casi nella forma *testor* e in un caso con l'espressione *testis sum*. Federico de *Cisario* utilizza invece un'improbabile forma *tostor*, mentre *Iorius de Granata* e Aldoino *Cacholus* adottano quella non deponente *testo*. Nelle sottoscrizioni di Bartolomeo *de Cathania* e di *Franciscellus de Vito*, inoltre, la *r* finale di *testor* presenta il segno abbreviativo per la desinenza *-r(um)*. Anche il notaio, dopo aver riportato integralmente la propria qualifica e aver ricordato la sua funzione di scrittore materiale del testo mediante la relativa *qui premissa scripsi*, conclude la *completio* con la formula di testimonianza (*testor*). Del tutto particolare è invece la sottoscrizione del giurato Niccolò *de Alferio*. Questi appone infatti due volte la qualifica di testimonianza (*testor*): una prima volta essa segue il nome del sottoscrittore e precede la relativa *qui supra*, la seconda conclude la formula di sottoscrizione.

Sotto le due colonne di sottoscrizioni, il notaio Matteo *de Bonafide* ha apposto la *completio*, che è ripetuta anche nella parte interna della plica²⁵. Elegante e calligrafica, la sua minuscola cancelleresca si presenta dall'andamento diritto e abbastanza contrastata nel tratteggio, caratterizzata da ampi svolazzi realizzati a partire dalle aste ascendenti e discendenti delle lettere, dagli ornamenti 'a bandiera' delle aste superiori di *b*, *h*, *l*, che possono presentare a volte l'occhiello superiore chiuso, da *d* eseguite in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore inclinato a sinistra, dagli ampi e visti occhielli inferiori chiusi delle *g*, orientati a sinistra in modo da assumere una particolare forma 'a goccia', da *m* iniziale o finale e da *n* iniziale che, senza regolarità, presentano l'ultimo tratto che scende al di sotto del rigo, e dall'alternanza fra *s* alte ad inizio e all'interno di parola ed *s* 'a sigma' in posizione finale.

Quanto osservato sinora non consente però di trarre conclusioni di natura generale sul grado di alfabetizzazione dei ceti dirigenti messinesi nella

²⁵ Secondo la prassi tipica della redazione degli *instrumenta*, il notaio aveva scritto con tutta probabilità la *completio* lungo il margine inferiore del documento, poiché in una prima fase non aveva previsto la plica necessaria per l'apposizione del sigillo pendente dell'*universitas*. Egli avrebbe vergato

pertanto in un secondo tempo la *completio* subito sotto le due colonne di sottoscrizioni autografe, dal momento che quella scritta in precedenza, una volta predisposta la plica, si trovava ora nella parte interna di quest'ultima.

prima metà inoltrata del XIV secolo. A differenza infatti del documento del 2 luglio 1304 studiato e pubblicato dalla Sciascia, che offriva uno spettro ben più ampio delle capacità scrittorie dei differenti gruppi sociali della città dello Stretto, le sottoscrizioni che accompagnano la *designatio syndicorum* del 1338 non possono essere considerate particolarmente rappresentative delle competenze grafiche della classe dirigente cittadina. Il fatto che il documento rechi le sottoscrizioni dei sei giurati della città, ovvero dei responsabili della sua gestione amministrativa ordinaria e quotidiana, e non anche ad esempio dei membri della Corte stratigoziale (come accade invece per il documento palermitano sottoscritto da tutti i componenti della Corte pretoriana), o ancora il fatto che nessuno dei sottoscrittori si qualifichi come *miles*, significa forse che da parte messinese non si voleva enfaticizzare troppo sul piano politico la partecipazione delle autorità cittadine e dei ceti dominanti all'azione giuridica documentata o che comunque si era optato per non presentare il documento in forme eccessivamente solenni²⁶.

È forse proprio sul piano della differente organizzazione grafica dello spazio deputato ad accogliere le sottoscrizioni testimoniali che le due città poterono interpretare con maggiore libertà l'attuazione di un modello documentario altrimenti bloccato a livello della costruzione formale del dettato e della struttura del testo. L'esame dell'escatocollo del documento palermitano rivela infatti un'impostazione grafica differente, volta piuttosto ad accrescere la solennità dell'atto e a testimoniare in modo inequivocabile l'adesione dell'intera cittadinanza e delle varie componenti della sua classe dirigente alle ragioni politiche e ideologiche dell'ambasceria.

Poste immediatamente sotto il testo ma in posizione centrale, la cancellesca un po' incerta e tutt'altro che disinvoltata del *miles* e maestro razionale del Regno Matteo Sclafani, quella piccola, tondeggiante e più sciolta di Manfredi Chiaromonte, siniscalco e *comes Claromontis*, e quella egualmente sicura di Giovanni Caltagirone *senior* (nel testo *de Calatagrò*), importante esponente della *militia* cittadina, colpiscono subito lo sguardo del lettore. La disposizione delle firme dei testimoni più illustri ha un evidente valore simbolico non solo perché esplicita i rapporti di forza fra i tre personaggi, ma soprattutto perché marca una distanza evidente fra questi e tutte le altre componenti del corpo sociale cittadino. Le altre sottoscrizioni si succedono ordinatamente su tre colonne. In quella di sinistra, il primo a vergare il proprio nome e la propria qualifica è Roberto *de Cripta*, professore di diritto civile e membro della Corte pretoriana, qui in funzione di giudice ai contratti. Seguono poi la firma del pretore Alberto *de Milite* e quella degli altri membri della Corte pretoriana e degli esponenti della Corte giuratoria²⁷. Terminata la sequenza dei principali ufficiali cittadini, completano questa prima colonna di sottoscrizioni le firme di Giacomo *de Cisario* e di Giovanni, Niccolò e Guglielmo *de Ebde-*

²⁶ Ringrazio vivamente Laura Sciascia per avermi fornito con la consueta generosità le riproduzioni dei documenti del 1304 di Paler-

mo e Messina oggi conservati a Barcellona.

²⁷ Si veda al riguardo quanto precisato sopra a nota 10.

monia. In quella centrale annotano poi il loro nome i *milites* Federico, Andrea e Giovanni Tagliavia, Abbo Barresi, Giovanni Caltagirone *iunior*, Giovanni de *Calvellis*, Giacomo *Mustacius*, Giovanni de *Cosmerio*, Matteo de *Mayda*, Algerio de *Algerio*, Simone de *Marco*, Giordano Filangieri e Riccardo de *Tetis* (che insieme a Giacomo *Mustacius* è ascrivibile alla categoria dei «semialfabeti grafici»); omettono qualsiasi qualifica, pur sottoscrivendo in questo gruppo, Orlandus de *Milia*, Riccardo Filangieri e Masino de *Micheli*. Le firme del giudice della *Magna regia curia* Berardo de *Medico* e del notaio Giovanni de *Vitali*, fratello del redattore del documento²⁸, pur incluse nella colonna centrale, sono assimilabili per appartenenza sociale a quelle dei sottoscrittori ospitati nella colonna di destra: si tratta infatti, con la sola eccezione del professore di medicina Mansueto de *Medico*, di personaggi che, in quanto giuristi o notai, avevano un rapporto quotidiano e professionale con la scrittura. Vi figurano infatti Roberto *Laurencii*, altro giudice del tribunale centrale del Regno, l'*advocatus* Omodeo de *Carastono*, lo *iurisperitus* Giovanni de *Testa* e Filippo e Fazio da Lentini, Saladino e Matteo de *Sergio*, Rinaldo de *Milite*, Paolo de *iudice Andrea*, Alderisio de *Lanfredo* e Ruggero da Siracusa, e ancora alcuni fra i principali notai attivi a Palermo in quegli anni: Filippo de *Biffardo*, Niccolò de *Rossano*, Enrico de *Citella*, Salerno de *Peregrino* e Bartolomeo *Nini*²⁹. Sottoscrive infine per ultimo un altro medico, Stefano *fisicus de Panormo*, da identificare con tutta probabilità con quello Stefano de *Puteo phisicus* che ricoprì l'incarico di giudice non esperto di diritto nel 1343-1344 in rappresentanza del quartiere Cassaro³⁰.

È opportuno analizzare adesso nel dettaglio la struttura delle cinquanta-cinque formule di sottoscrizione apposte nell'escatocollo del documento palermitano. Tutti gli scriventi aprono la formula con il *signum crucis* seguito dal pronome personale *ego*, con l'eccezione del notaio Enrico de *Citella*, che verga direttamente il nome dopo il segno di croce, e di altri quattro sottoscrittori che adoperano invece la forma plurale *nos* con l'intento evidente di distinguersi dal resto dei componenti dell'*élite* cittadina (si tratta di Matteo Sclafani, Manfredi Chiaromonte, Alberto de *Milite* e di Giovanni de *Calvellis*). Il pronome personale è seguito di norma dal nome del sottoscrittore e, per ben trentadue volte, dalla qualifica di identificabilità. Nel caso poi dei due più illustri sottoscrittori del documento, ossia Matteo Sclafani e Manfredi Chiaromonte, al nome segue una doppia qualifica di identificabilità costituita anzitutto dal titolo che indica la posizione del soggetto nei ranghi dell'aristocrazia (semplicemente *miles* il primo, conte di Chiaromonte il secondo) e poi dalla carica rivestita da ciascun personaggio nell'ambito degli uffici della corte. Per quanto attiene invece ai componenti della Corte pretoriana e della Corte giuratoria che sottoscrivono il documento, il richiamo al testo, espresso mediante la pro-

²⁸ Sui notai Giovanni e Ruggero de *Vitali* cfr. B. Pasciuta, *I notai a Palermo* cit., pp. 360-362 (nn. 497-498).

²⁹ Sull'attività di questi notai: *ivi*, pp. 117-

119 (n. 57), 328-330 (n. 434), 172-180 (n. 129), 303-305 (n. 377), 280-282 (n. 333).

³⁰ V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 151.

posizione relativa *qui supra* (in un caso *qui sopra*), si colloca di norma dopo il nome ed è seguito dalla menzione della carica amministrativa ricoperta. Nelle sottoscrizioni di Roberto *de Cripta*, Alberto *de Milite* e Manfredi *de Calataphimo* la proposizione relativa segue le rispettive qualifiche di professore di diritto civile, di membro della milizia cittadina e di *iurisperitus* e ad essa tiene dietro l'incarico di ciascuno nella Curia municipale. La qualifica amministrativa è espressa solitamente in modo corretto, salvo che nel caso di Pietro *de Podioviridi* (*iudes per iudex*) e di Lando *Pullisius* che adotta la forma volgare *giurato*. Niccolò *de Imperatore* e Enrico *de Mandino*, che non sono citati nel testo del documento fra i membri della giurazia, si qualificano nelle sottoscrizioni autografe rispettivamente come *unus ex iuratis dictis* [così nel testo] *urbis* e *unus ex iuratis dicte urbis* omettendo pertanto la formula di richiamo al testo. La qualifica di identificabilità è invece del tutto assente in quattordici casi, ripartiti quasi egualmente fra coloro che sottoscrivono nel gruppo dei *milites* e quelli che compaiono fra notai ed esperti di diritto, mentre in altri nove casi (cinque notai e quattro giudici) tale qualifica è collocata subito dopo il pronome personale introduttivo. Due fra i quattro giudici appena menzionati ribadiscono inoltre la carica rivestita con un'ulteriore e più ampia qualifica in posizione finale: il giudice Omodeo *de Carastono* precisa di svolgere la funzione di *Magne regie curie advocatus*, lo *iudex* Roberto di Lorenzo da Palermo quella di *Magne regie curie iudex*. In quattordici casi inoltre compare nelle sottoscrizioni la specificazione *de Panormo*, che accompagna, solitamente dopo il nome, sia le firme che presentano la qualifica di identificabilità sia quelle che ne sono prive.

Per ciò che riguarda infine la qualifica di testimonianza e di sottoscrizione, il documento palermitano mostra quella ricchezza di varianti che è tipica di questa parte della formula e che invece non si registra nel documento messinese. Soltanto Omodeo *de Carastono* conclude la propria formula omettendo ogni riferimento alla sua funzione di testimone o sottoscrittore. In trentotto casi su cinquantaquattro è invece presente la formula di testimonianza, che è espressa in forme grammaticalmente corrette dalla gran maggioranza di coloro che la vergano. La forma *testis sum* risulta la più adoperata con ben diciannove occorrenze, seguita da *testor* con dieci, da *testamur* con due e da *testis* e *testis sumus* con una sola presenza³¹. Fra coloro che hanno adoperato la formula di testimonianza solo tre vergano la forma grammaticalmente scorretta *testi sum*, mentre per due volte ricorre la variante grafica con raddoppiamento *tesstis sum*. Il dato appena esposto si spiega comunque col fatto che coloro che adoperano il mezzo grafico per usi professionali (notai e giudici) e alcuni fra gli altri sottoscrittori con buone capacità grafiche hanno prevalentemente adottato la formula di testimonianza. Diverse sono infatti le pro-

³¹ Si tenga conto del fatto che, nel computo delle modalità di espressione della formula di testimonianza, nella sottoscrizione del notaio Enrico *de Citella* compare sia la forma *testor*

(posta fra il nome *Henricus* e il cognome *Citella*) sia l'unica occorrenza del solo *testis* (in posizione conclusiva).

porzioni fra coloro che hanno vergato la formula di sottoscrizione a conclusione del proprio intervento testimoniale. Su diciassette formule di questo tipo, infatti, le forme grammaticalmente corrette risultano nove, cioè poco più della metà (otto volte figura l'espressione *me subscripsi*, una volta il solo *subscripsi*). Se però si valutano su un piano qualitativo i caratteri delle forme scorrette si potrà osservare che, a fianco di alcune varianti con raddoppiamento consonantico o consonantico e vocalico (*me subscripsii* in due casi e *me subscripsii* in un altro), le forme che richiamano esiti volgari (*me suscrissi*, che ricorre due volte) e altre assolutamente scorrette (*me subscripsi*, *me susicrsi*, *me suchizit*, ognuna con una sola occorrenza) compaiono nelle firme di scriventi che adoperano comunque cancelleresche usuali e non rozze elementari di base. Il fatto dunque che anche nell'uso di scriventi dotati di una qualche capacità grafica figurino espressioni grammaticalmente scorrette lascia ipotizzare che l'insegnamento scolastico del latino nella Palermo della prima metà del XIV secolo fosse alquanto carente.

Pur non essendo individuabili come componenti definite delle formule di sottoscrizione, meritano ancora un breve cenno alcuni dei segni apposti da certi sottoscrittori dopo la qualifica di testimonianza. Sebbene la parte finale delle formule di sottoscrizione del documento medievale si presenti assai frequentemente come spazio riservato a scelte ed esecuzioni di natura assolutamente personale, è possibile riconoscere alla fine delle sottoscrizioni degli scriventi più esperti l'uso del segno :~ o di alcune sue varianti più o meno calligrafiche e più o meno corsive (si vedano ad esempio le *subscriptions* del giurato Enrico *de Mandino*, dei *milites* Matteo *de Mayda* e Algerio *de Algerio*, del giudice Berardo *de Medico*, dell'omonimo professore di medicina Mansueto e di numerosi sottoscrittori fra coloro che firmano nella colonna di destra, in larga parte come detto giudici e notai). Già noto nel secolo XI³², esso sembra da ricondurre alla pratica dell'insegnamento scolastico, come testimoniato da una rarissima quanto preziosa fonte diretta d'area mediana di epoca comunque posteriore³³. Pertanto l'uso di tale segno, e di altri simili come :· o :~·, ricorre solo in soggetti che rivelano un livello medio-alto di alfabetizzazione o un uso professionale del mezzo grafico e non in altri proprio perché il suo apprendi-

³² Il segno, costituito dai due punti con la tilde posta a metà altezza e orientata verso destra e posto alla fine della formula di sottoscrizione, è attestato per la fine del secolo XI nella sottoscrizione in scrittura beneventana del *comes et iudex* di Salerno *Rottelgrimus* in un documento del maggio 1087 oggi conservato presso l'archivio cavense della Ss. Trinità e nella firma autografa in minuscola carolina dell'arcivescovo salernitano Alfano II in un altro documento dello stesso archivio ma relativo all'agosto 1088: cfr. P. Cherubini, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei seco-*

li X-XII, «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 113-144: 125 e figg. 6 e 12.

³³ I frammenti di quaderni di scuola di area umbra dell'inoltrato XV secolo, scoperti e illustrati da Paolo Cherubini nel 1996, consentono infatti di includere questo segno tra le forme grafiche insegnate agli scolari nell'ambito dell'apprendimento dei *rudimenta scripturae*: cfr. P. Cherubini, *Frammenti di quaderni di scuola d'area umbra alla fine del secolo XV*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 76 (1996), pp. 219-252, in particolare tavv. 4, 7, 8.

mento è da ricondurre, salvo in casi di esecuzione imitativa, alla frequentazione di una scuola. Ciò vale anche per le sottoscrizioni degli scriventi più esperti del documento messinese, come Francesco *de Vito* e Bartolomeo *de Cathania* che adoperano il segno :~ e come Andrea *Natta* che lo esegue in modo leggermente diverso ponendo due punti rispettivamente al di sopra e al di sotto del tratto ondulato ~.

Per quanto attiene invece alla scrittura del documento, Ruggero *de Vitali*, che appone in ultimo la *completio*, adopera una minuscola cancelleresca dall'andamento diritto e dal *ductus* moderatamente corsivo, con un certo contrasto nel tratteggio fra tratti grossi e tratti sottili. Le lettere sono di modulo piccolo e caratterizzate da un tracciato regolare che conferisce alla scrittura un'impressione di generale rotondità. Si notano in particolare gli ornamenti 'a bandiera' delle aste superiori di *b*, *h*, *l*, che a volte possono presentare l'occhiello superiore chiuso (la *l* in particolare è eseguita in un solo tempo e con occhiello chiuso quando lega con lettera precedente dal basso, ad esempio nei casi di *a*, *e*, *i*, *l*, *u*), la *d* eseguita in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore inclinato a sinistra, la *l* sempre alta in posizione iniziale, *m* in posizione iniziale o finale ed *n* in posizione iniziale con l'ultimo tratto che scende al di sotto del rigo di scrittura e talvolta esegue un leggero ritorno a destra, l'alternanza fra *s* alte al centro di parola e *s* 'a sigma' in posizione iniziale e finale, la *u* di forma angolare a inizio di parola e la *x* eseguita in un solo tempo.

Se dall'esame delle sottoscrizioni del documento palermitano del 1304 la Sciascia ricavava «l'immagine di una comunità cittadina abbastanza omogenea, senza che un modello culturale sembri predominare nettamente, e con un buon livello di alfabetizzazione»³⁴, ad oltre trent'anni di distanza la *designatio syndicorum* del 1338 fotografa una classe dirigente istruita sul piano grafico ma dalla fragile formazione grammaticale, caratterizzata piuttosto da capacità scrittorie non particolarmente elevate ma comunque diffuse ad un livello medio all'interno dei diversi gruppi sociali rappresentati, e soprattutto educata a livello scolastico al modello scrittorio della minuscola cancelleresca, grafia che domina in forme quasi totalizzanti le più diverse espressioni della cultura scritta siciliana del Trecento.

Appendice

I. *Designatio syndicorum*

1338 aprile 10 – Palermo

L'*universitas* di Palermo nomina il *miles* messinese *Andreas de Ioffo* e il giudice *Nicolinus de Trankedo* di Palermo rappresentanti della città presso

³⁴ L. Sciascia, *Il seme nero* cit., p. 19.

papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali al fine di ottenere il riconoscimento pontificio per la legittima successione al trono siciliano di re Pietro II e dei suoi successori.

Originale: Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, *Archivum Arcis*, Arm. C, 467 [A].

Pergamena in discreto stato di conservazione, consunta in corrispondenza delle pieghe e scurita in più punti da tracce di umidità. Misura circa mm 712 (altezza misurata sul lato destro) / 711 (altezza misurata sul lato sinistro) x 444 (larghezza misurata sul lato inferiore) / 468 (larghezza misurata sul lato superiore). Sono presenti alcune macchie di colore violaceo che interessano il *recto* e il *verso* in più punti (in particolare nella parte superiore e inferiore del supporto). Si evidenziano inoltre lacerazioni all'altezza del primo e del ventottesimo rigo; nel margine inferiore, a destra della sottoscrizione conclusiva del notaio; lungo il margine laterale sinistro, all'altezza dei rigi 2-3, 12-16 e 28-29. Sul *verso*, in basso a sinistra, sono inoltre visibili i segni di una bruciatura. Del sigillo pendente sopravvive soltanto una fettuccia di seta di colore rosso e giallo inserita nei fori appositi. Il documento si presenta oggi a plica aperta.

Sul *verso* sono riportate annotazioni di epoche diverse. In particolare si rilevano due note di poco posteriori alla stesura del documento. La prima è vergata in alto al centro del margine superiore: «Scindicatus communis Panormitani directus domino Benedicto | pape XII ad supplicandum eidem et collegio dominorum cardinalium q(ua)ti(nus) | h[...]*t* [lettura incerta a causa del deterioramento del supporto scrittoria, ma si intenda habeant] in regem Sicilie Petrum filium Frederici regis condam Sicilie. | Dat(um) in civitate Panormitana, anno Domini M III^c XXXVIII^o, | de mense aprilis»; l'altra è riportata nel margine inferiore a destra, capovolta: «Syndicatus Panormitanus ad submitendum | se iuxta ordinationem app(ostoli)cam dytioni reg(is) Sicilie». In alto a destra è scritta inoltre una segnatura di età moderna: «C. Fasc. 38. n. 15».

Ho scelto di rendere nell'edizione la disposizione delle sottoscrizioni autografe lasciando un rigo in bianco fra ciascuno dei quattro gruppi individuati: il primo, composto dalle tre sottoscrizioni iniziali vergate subito sotto il testo al centro, e gli altri tre costituiti dalle sottoscrizioni posizionate rispettivamente nella colonna di sinistra, in quella centrale e in quella di destra.

Cit.: *Archivio di Castello. Concordanza fra la vecchia & la nuova collocazione degli Armari C, D, E, F*, manoscritto in Archivio segreto Vaticano – Sala Indici n. 1001, p. 20s; *Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, par J.-M. Vidal, fasc. III, t. II, Albert Fontemoing, Paris, 1904, p. 124 n. 6494.

*Iⁿ nomine Domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo octavo, mense aprilis, decimo eiusdem, sexte ind(ictionis), regnante serenissimo domino nostro domino re[gl]e Petro secundo Dei gracia

inclito rege Sicilie, regni | eius anno septimo decimo. Feliciter, amen. Nos Robbertus de Cripta iuris civilis professor, iudex felicitis urbis Panormi, Roge-rius de Vitali regius publicus eiusdem urbis notarius et infrascripti testes ad hoc vocati specialiter et ro|gati presenti scripto publico notum facimus uni-versis quod coram nobis nobilis dominus Albertus de Milite miles, regius pre-tor, et circumspecti Andreas de Falcilia, Petrus de Podioviridi, Manfridus de Calataph(im)o, | Vannos Benchivinni^(a), substitutus per Nicolosum Nactonum loco sui propter eius longam absenciam, et Symon de Cisario iudices eiusdem urbis habentes merum et mixtum imperium, nec non discreti Riccardus de Villano, Henricus | de Pollina, Thomasius de Afflicto, Landus Pullisius et Franciscus de Graciano iurati urbis ipsius predicto presenti anno sexte indictionis, per quos dicte urbis negocia gubernantur et tota universitas hominum eiusdem urbis, more solito | in loco consueto ubi universitas ipsa pro ammi-nistrandis et faciendis negociis ipsius ab olim consuevit congregari, cum eisdem pretore, iudicibus et iuratis in unum pariter convenientes atque advertentes et extendentes mentis intuitum | ad preclara et antiqua natalia felicitum regum Sicilie predecessorum prefati domini eorum regis, ex quorum prosapia serenissimus princeps recolende memorie dominus rex Fridericus, reverendissimus genitor ipsius domini regis Petri, et ipse^(b) | dominus rex Petrus ex legitima linea descendentes traxerunt originem, in quorum, Deo iuvante, virtute ac extento brachio Sicilia, cultrix nunc fidei orthodoxe, de Sarracenorum manibus est erepta, contemplantes felicitis recordacionis^(c) incli-ti | regis Petri honorabilis genitoris prefati domini regis Friderici gesta subli-mia et grandia, per quem, tamquam ab alto celo demissum ad capiendum debitam sibi hereditatem regni, Sicilia solo instinctu divini iudicii quasi a ser-vitute Eryp|ciaca est penitus liberata, conspicientes eciam celsitudinem et benignitatem Daviticam eiusdem domini regis Friderici, cuius solium, Deo favente, licet inimicorum Sicilie crebris fuerat bellicis tempestatibus propul-satum, non est ablatum nec regnum | corruptum sed in solida fidelitate fir-matum, considerantes eciam prolem eius clarissimam ex regali progenie ger-minantem per quam in ea conceptam, ortam atque nutritam signanter Sicilia insignita et dotata est, intuentes eciam et serenis vultibus | aspectantes sere-nissimum et christianissimum prefatum regem Petrum secundum, primoge-nitum predicti domini regis Friderici, de quo, ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra^(d), Sicilia beatissime dotata est, ut nemo de alienigena regnante | nobis ut aliquando dudum impropere, quia universitas ipsa prop-ter obitum lacrimabilem dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum dominum sacrosancte Romane matris universa|lis Ecclesie sum-mum pontificem et reverendissimum cetum venerabilium dominorum cardi-

^(a) Così nel testo notarile, ma si veda sotto la sottoscrizione autografa Bencivenni.

^(b) i- corretta su precedente e.

^(c) recordacio A.

^(d) ut osse-de carne nostra: cfr. Gn 2, 23.

nalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios, necessario destinare, tota predicta universitas unanimiter et concorditer, | nemine discrepante, confisi de fide, industria et legalitate nobilium domini Andree de Ioffo de Messana militis et iudicis Nicolini de Tranke-do felicis urbis Panormi, cum auctoritate et consensu prefati domini regis Petri, ut constitit, publice coram nobis elegerunt, creaverunt, fecerunt, constituerunt et ordinauerunt in suos veros et legitimos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios speciales, licet absentes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior condicio occupantis set quod unus | inceperit, alius prosequi valeat et finire, ad conferendum et presentandum se nomine et pro parte ipsius universitatis conspectui sanctissimi patris et domini domini Benedicti digna Dei providencia sacrosancte Romane matris universalis Ecclesie summi pontificis et reverendissimo cetui venerabilium dominorum cardinalium ac exponendum eisdem omnia supradicta et qualiter pro vera fidelitate predictorum orthodoxorum fidelicium^(e) regum Sicilie, ad quam servandam cum honore et reverencia Sicilia ut debitor naturaliter est astricta, multa guerrarum discrimina, quibus plurimorum criminum facinora veluti occisiones christicolarum, furta, rapine, adulteria et alia pessima sunt hinc inde patrata, regnum Sicilie non sine magno pondere et animorum perplexitate sustinuit sine intermissione quietis, quorum occasione atque facto Sicilia facta est in Deo martir pro sua libertate tuenda; et ad petendum, impetrandum et obtinendum a predicto domino summo pontifice et domino venerabili cetui dominorum cardinalium pro prefato domino nostro rege Petro secundo suisque heredibus et successoribus quem in eorum verum et naturalem regem, dominum et autorem tenent, reputant et recognoscunt, et non alium preter eum, confirmationem perpetuam dicti regni cum omnibus et singulis | insulis eis adiacentibus et vicinis omnibusque eorum dignitatibus, honoribus, iusticiis, iurisdicionibus, imperiis, preeminenciis, iuribus et proprietatibus et pertinenciis eorum; ad exponendum eisdem quod nullum alium regem et dominum preter prefatum dominum regem | Petrum reciperent, a cuius et successorum suorum sicut a predecessorum suorum fidelitate neque tribulacio, neque angustia, neque persecucio, neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit^(f); et propterea | humili prece supplicent et propulsent sancte^(g) apostolice sedis preeminentissimum auditorium ut, tanquam^(h) pius pater et dominus saluti subiectorum pie compaciens, ad illos oculos misericordes advertat et prefatum dominum regem Petrum, eorum verum, legitimum | et naturalem dominum, ad ubera sacrosancte catholice et apostolice matris Ecclesie devote atque humiliter venientem, benigne suscipiat et ipsorum vota, utpote iusta, rationi consona

^(e) Così A: *si intenda fidelium*.

^(g) sacte A.

^(f) neque tribulacio—in antea separabit: cfr. Rm 8, 35.

^(h) Così A.

et equitate suffulta, clementer admittat; dantes et concedentes eisdem syndi|cis, procuratoribus, ambassatoribus et nunciis plenam licenciam et liberam potestatem et auctoritatem predicta omnia et singula libere exequendi, faciendi et complendi ac protestandi cum omni cautela super predictis, omnia et singula libere faciendi, exequendi et complendi in premissis et | circa premissa eorumque^(l) dependiciis et connexis que ipsius procuracionis natura desiderat, exigit et requirit et que predicti constituentes facere possent si presentes essent, ratum habere promictentes et firmum sub ypotheca rerum suarum quicquid et quantum | per eosdem procuratores, ambassatores et nuncios actum fuerit in hiis que gest[...]^(l) anima eorundem constituen- cium, prestandum debitum iuramentum. Unde ad futuram memoriam et pre- dictorum procuratorum et ambassatorum ac omnium quorum interest et pot(er)it^(k) | interesse cautelam, quod de premissis fides plenaria habeatur ubique, actum est exinde presens publicum instrumentum manu mei predic- ti notarii ac nostrum qui supra iudicis et notarii et prescriptorum testium subscripcionibus et testimonio, nec non sigilli pendentis uni|versitatis ei- usdem munimine roboratum^(l). Actum in predicto pretorio, anno, mense, die et indictione premissis.

+ Nos Matheus de Scafano miles mane^(m) regie⁽ⁿ⁾ curie magister racionali^(o) testam(u)r.

+ Nos Manfridus de Claromonte Dei et regis gratia comes Claromontis et regni Sicilie senescalcus testamur.

+ Ego Iohannes de Calatagrò de Panormo maior miles testor.

+ Ego Robbertus de Cripta de Panormo iuris civilis professor qui supra iudex me s(u)bsc(r)ipssi^(p).

+ Nos Albertus de Milite miles qui supra regius pretor subscripsi.

+ Ego Andreas de Falcilia qui supra iudex me subscripsii^(q).

+ Ego Petrus de Podiovirdi^(r) qui supra iudes me suchizit^(s).

+ Ego Manfredus de Calataphimo iurisperitus iudex felcis urbis Panor- mi testor.

+ Ego Ioh(ann)i Bencivenni qui supra iudex me suscris(si)^(t).

+ Ego Lando Puglese qui sopra^(u) giurato^(v) me susicrsi^(w).

+ Ego Symon^(x) de Cisario qui supra iudex me subscripsi.

^(l) -q- e segno abbreviativo per -(ue) corretti da altre lettere e seguiti da m depennata.

^(l) Parte di testo illeggibile a causa del deterioramento del supporto scrittoio.

^(k) potit con omissione del segno abbreviativo A.

^(l) Il sigillo è oggi perduto.

^(m) Così A: si intenda magne.

⁽ⁿ⁾ -e corretta da precedente a.

^(o) Così A.

^(p) Così A.

^(q) Così A.

^(r) Così A, ma si veda sopra Podioviridi.

^(s) Così A.

^(t) Così A.

^(u) Così A.

^(v) Così A; g- seguita da i depennata.

^(w) Così A.

^(x) -n seguita da una lettera (forse e) depennata.

+ Ego Nicol(au)s^(y) de Imperatore unus ex iuratis dictis^(z) urbis me subscripsi^(aa).

+ Ego Riccardus de Villano qui supra iuratus me subscripsi.

+ Ego Henricus de Mandino unus ex iuratis dicte urbis me subscripsi⁽ⁱ⁾^(bb).

+ Ego Thomasius de Afflicto qui supra iuratus me subscripsi.

+ Ego Iacubus de Cisario testi^(cc) sum.

+ Ego Iohannes de Bdemonia^(dd) testis sum.

+ Ego Nicolaus de Ebdemonia testis sum.

+ Ego Guillelmus de Ebdemonia testis sum.

+ Ego Feederico^(ee) Tallavia miles testi^(ff) sum.

+ Ego Abbus de Barresio miles me subscripsi.

+ Ego Iohannes de Calatag(i)ro(no) minor miles testis sum.

+ Nos Iohannes de Calvellis miles testis sumus.

+ Ego Iacobus Mustacius miles testis sum.

+ Ego Andre(a)s Tallavia de Panormo miles testis^(gg) sum.

+ Ego Iohannes de Cosmerio miles testis sum.

+ Ego Matheus de Mayd(a) miles de Panormo testis sum.

+ Ego Iohannes Tallavia^(hh) de Panormo miles me suscrissi⁽ⁱⁱ⁾.

+ Ego Orlandus de Milia testis sum.

+ Ego Algerius de Algerio miles testis sum.

+ Ego Ricardus Filangerius tesstis^(jj) sum.

+ Ego Berardus de Medico de Panormo magne regie curie iudex testor.

+ Ego Masino^(kk) de Micheli testi^(ll) sum^(mm).

+ Ego Symon de Marco miles testis sum.

+ Ego Iordanus de Filangerius⁽ⁿⁿ⁾ miles tesstis^(oo) sum.

+ Ego Ricadus^(pp) de Tetis miles testis sum.

+ Ego notarius Iohannes de Vitali de Panormo testis sum.

+ Ego Mansuetus de Medico medicinalis scientie professor testor^(qq).

^(y) -s corretta da precedente a. Aveva forse scritto inizialmente Nicola, poi ha preferito la forma latina effettuando la correzione e apponendo un segno abbreviativo in forma di lineetta soprascritta ondulata che interseca l'occhiello della -l-.

^(z) Così A.

^(aa) Così A.

^(bb) Così A.

^(cc) Così A.

^(dd) Così A: si intenda Ebdemonia.

^(ee) Così A.

^(ff) Così A.

^(gg) Tallavia, miles e testis con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

^(hh) Con segno abbreviativo superfluo in forma

di lineetta soprascritta.

⁽ⁱⁱ⁾ Così A.

^(jj) Così A.

^(kk) Con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

^(ll) Così A.

^(mm) Con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

⁽ⁿⁿ⁾ Due brevi tratti orizzontali intersecano l'asta e l'occhiello della -l-.

^(oo) Così A.

^(pp) Così A.

^(qq) Su -e- è un segno in forma di accento circonflesso, usato dal notaio del documento seguente come segno abbreviativo.

+ Ego iudex Homodeus de Carastono magne regie curie advocatus.
 + Ego iudex Robbertus Laurencii de Panormo magne regie curie iudex testor.

- + Ego Iohannes de Testa de Panormo iurisperitus testor.
- + Ego Philippus de Leontino de Panormo testor.
- + Ego Saladinus de Sergio de Panormo testor.
- + Ego Raynaldus de Milite de Panormo testis sum.
- + Ego iudex Facius de Lentino test(is) sum.
- + Ego Paulus de iudice Andrea testis sum.
- + Ego iudex Matheus de Sergio testis sum.
- + Ego Alderisius de Lanfredo me subscripsi.
- + Ego Rogerius de Syracusia testis sum.
- + Ego notarius Philippus de Biffardo testis sum.
- + Ego notarius Nicolaus de Rossano de Panormo me subscripsi.
- + Henricus testor Citella de s(upr)a testis.
- + Ego notarius Salernus de Peregrino me subscripsi.
- + Ego notarius Bartholomeus Nini de Panormo me subscripsi.
- + Ego Stephanus fisicus de Panormo testor.

+ Ego^(rr) Rogerius^(ss) de Vitali, qui supra regius publicus eiusdem urbis notarius, predicta scripsi et meo solito signo signavi.

(BD)

II. Designatio syndicorum

1338 maggio 5 – Messina

L'*universitas* di Messina nomina il *miles* messinese *Andreas de Ioffo* e il giudice *Nicolaus de Trankedo* di Palermo rappresentanti della città presso papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali al fine di ottenere il riconoscimento pontificio per la legittima successione al trono siciliano di re Pietro II e dei suoi successori.

Originale: Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, *Archivum Arcis*, Arm. C, 466 [A].

Pergamena in discreto stato di conservazione, consunta in corrispondenza delle pieghe e scurita in più punti da tracce di umidità. Misura circa mm 728 (altezza misurata sul lato destro) / 739 (altezza misurata sul lato sinistro) x 284 (larghezza misurata sul lato inferiore) / 315 (larghezza misurata sul lato superiore). Sono presenti vistose macchie di colore violaceo lungo la piega verticale centrale sul *recto* e sul *verso*, in particolare nella parte superiore e infe-

^(rr) In forma di monogramma.

^(ss) In forma di monogramma.

riore del supporto. In corrispondenza di tale piega sono inoltre visibili alcuni piccoli fori. Il supporto è strappato nel margine superiore al centro per una lunghezza che arriva fino al primo rigo di scrittura. Si presenta piuttosto irregolare l'andamento del margine laterale sinistro e di quelli superiore e inferiore. Del sigillo pendente sopravvive soltanto una fettuccia di seta di colore rosso e giallo inserita nei fori apposti. Il documento è oggi a plica aperta.

Sul verso sono riportate annotazioni di epoche diverse. In particolare si rilevano le due annotazioni di poco posteriori alla stesura del documento vergate nella parte inferiore a destra, capovolte: «Scindicatus civitatis Messane ad supplicandum domino | Benedicto papa [così] quatenus confirmaret in regem Sicilie Petrum | filium Frederici eorum dominum naturalem et dilectum. | Dat(um) Messane, anno Domini M CCC XXXVIII°, die | V mensis maii», e poco sotto: «Procuratorium civitatis Messane». In alto a destra è riportata inoltre la segnatura di età moderna: «C. Fasc. 38. n. 14».

Ho scelto di rendere nell'edizione la disposizione delle sottoscrizioni autografe lasciando un rigo in bianco fra la sottoscrizione in posizione iniziale del giudice ai contratti e quelle dei testimoni disposte rispettivamente nella colonna di sinistra e in quella di destra.

Cit.: *Archivio di Castello. Concordanza fra la vecchia & la nuova collocazione degli Armari C, D, E, F*, manoscritto in Archivio segreto Vaticano – Sala Indici n. 1001, p. 20s; *Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, par J.-M. Vidal, fasc. III, t. II, Albert Fontemoing, Paris, 1904, p. 124 n. 6495.

+ *I*n^(a) nomine Domini. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo octavo, quinto die mensis may, sexte indictionis, regnante serenissimo domino nostro rege | domino rege Petro secundo Dei gratia inclito rege Sicilie, regni eius anno decimo septimo. Feliciter, amen. Nos Ansaldus de Iordano iudex civitatis Messane, Matheus de | Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique notarius publicus ac regius publicus ipsius civitatis Messane notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati | presenti scripto puplico notum facimus universis quod coram nobis nobilis dominus Gonsalvus Ximenis de Arenos regius straticotus et circumspecti viri Symon | Fagilla, Fridericus de Strongilo, Ansaldus de Iordano, Philippus de Ricco, Raynerius Cardaro, iudices civitatis Messane habentes merum et mixtum imperium, nec non | Leonardus Bayalastru, Nicolaus Bivaygua, Ierius de Granata, Iacobus de Volta, Fridericus de Cisario et Nicolaus de Alferio iurati eiusdem civitatis Messane anno sexte indictionis presenti, | per quos civitatis ipsius negocia gubernantur, et tota universitas homi-

^(a) L'invocazione simbolica, rappresentata sopra la I-, mediante una croce latina potenziata, è posta

num civitatis eiusdem more solito in maiori ecclesia Messanensi, ubi universitas ipsa pro admini|strandis et faciendis negociis ipsius ab olim consuevit congregari, cum eisdem straticoto, iudicibus et iuratis in unum pariter convenientes atque advertentes | et extendentes mentis intuytum ad preclara et antiqua natalia felicium regum Sicilie predecessorum prefati eorum regis Petri, ex quorum prosapia serenissimus princeps | recolende memorie dominus rex Fridericus, reverendissimus genitor ipsius domini regis Petri, et ipse dominus rex Petrus ex legitima linea descendentes tra|xerunt originem, in quorum, Deo^(b) iuvante, virtute ac extenso brachio Sicilia, cultrix nunc fidei orthodoxe, de Sarracenorum manibus est erepta, contemplantes | felicitis recordacionis incliti domini regis Petri honorabilis genitoris prefati domini regis Friderici gesta sublimia et grandia, per quem, tamquam ab alto celo de|missum ad capiendum debitam sibi hereditatem regni, Sicilia solo instinctu divini iudicii quasi a servitute Egipciaca est penitus liberata, conspicientes | etiam celsitudinem et benignitatem Daviticam eiusdem domini regis Friderici, cuius solium, Deo favente, licet inimicorum Sicilie crebris^(c) fuerit bellicis tempesta|tibus propulsatum, non est ablatum neque regnum corruptum set in solita fidelitate firmatum, considerantes eciam prolem eius clarissimam ex regali proge|nie germinantem per quam in ea conceptam, ortam atque nutritam signanter Sicilia insignita et dotata est, intuentes eciam et serenis vultibus aspectantes | serenissimum et christianissimum prefatum regem Petrum secundum, primogenitum predicti domini regis Friderici, de quo, ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra^(d), | Sicilia beatissime dotata est, ut nemo de alienigena regnante nobis dudum ut aliquando impropere, quia universitas ipsa propter obitum lacrimabilem | dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum, dominum sacrosancte Romane matris universalis | Ecclesie, summum pontificem et reverendissimum cetum dominorum cardinalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios, | necessario destinare, tota predicta universitas unanimiter et concorditer, nemine discrepante, confisi de fide, industria et legalitate nobilium domini Andree | de Ioffo de Messana militis et iudicis Nicolay de Trankedo, civis felicitis urbis Panormi, cum auctoritate et consensu prefati domini regis Petri, ut constitit, publice | coram nobis elegerunt, creaverunt, fecerunt, constituerunt et ordinarunt in suos veros et legitimos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios speciales, | licet absentes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior condicio^(e) occupantis set quod unus inceperit, alius prosequi valeat et finire, ad | conferendum et presentandum se nomine et pro parte ipsius universitatis conspectui sanctissimi patris et domini^(f) domini Benedicti digna Dei providencia sacro|sancte Romane matris universalis Ecclesie summi pontificis ac reve-

^(b) dei A.^(c) crebis A.^(d) ut osse~de carne nostra: *cf.* Gn 2, 23.^(e) Così A.^(f) Segue et espunto.

rendissimo cetui venerabilium dominorum cardinalium ac exponendum eisdem omnia | supradicta et qualiter pro vera fidelitate predictorum orthodoxorum felicium regum Sicilie, ad quam servandam cum honore et reverencia Sicilia ut debitor na|turaliter est astricta, multa guerrarum discrimina, quibus plurimorum criminum facinora veluti occisiones chisticolarum, furta, rapine, adulteria et alia pessima | sunt hinc inde patrata, regnum Sicilie non sine magno pondere et animorum perplexitate substinuit sine intermissione quietis, quorum occasione^(g) atque facto | Sicilia facta est in Deo martir pro sua libertate tuenda; et ad petendum, impetrandum et obtinendum a predicto domino summo pontifice et dicto venerabili | cetu dominorum cardinalium pro prefato domino rege Petro suisque heredibus et successoribus quem in eorum verum et naturalem dominum, regem et auctorem tenent, | reputant et recognoscunt, et non alium preter eum, confirmationem perpetuam dicti regni cum omnibus et singulis insulis ei adiacentibus et vicinis omnibusque eorum | dignitatibus, honoribus, iusticiis, iurisdiccionibus, imperiis, preheminenciis, iul[r]ibus, proprietatibus et pertinenciis eorum; ad exponendum eisdem quod nullum | alium regem et dominum preter prefatum dominum regem Petrum reciperent, a cuius successorum suorum sicut a predecessorum suorum fidelitate neque tribulacio, | neque angustia, neque persecutio^(h), neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit⁽ⁱ⁾; et propterea | humili prece^(j) supplicent^(k) et propulsent sancte apostolice sedis preeminetissimum auditorium ut, tamquam pius pater et dominus saluti subiectorum pie compaciens, ad | illos oculos misericordes advertat et prefatum dominum regem Petrum eorum verum, legitimum et naturalem dominum, ad ubera sacrosancte catholice et apostolice ma|tris Ecclesie devote atque humiliter venientem, benigne suscipiat et ipsorum vota, utpote iusta, rationi consona et equitate suffulta, clementer admictat; dantes | et concedentes eisdem syndicis, procuratoribus, ambassatoribus et nunciis plenam licenciam et liberam potestatem et auctoritatem prefata omnia et singula libere | exequendi, faciendi et complendi ac protestandi cum omni cautela super predictis, omnia et singula libere faciendi, exequendi et complendi in premissis et circa premissa | eorumque dependenciis et connexis que ipsius procuracionis natura exigit, desiderat et requirit et que predicti constituentes facere possent si presentes essent, | ratum habere promictentes et firmum sub ypotheca rerum suarum quicquid et quantum per eos procuratores, ambassatores et nuncios actum fuerit in hiis sive ge|stum et in anima ipsorum constituen-cium, prestandum debitum iuramentum. Unde ad futuram memoriam et predictorum procuratorum et ambassatorum et omnium | quorum interest et poterit interesse cautelam, quod de premissis fides plenaria habeatur ubique,

^(g) occisione A con -s- corretta su altra lettera.

Rm 8, 35.

^(h) Così A, con -u- aggiunto nell'interlineo tra q e c.

⁽ⁱ⁾ Così A.

^(j) neque tribulacio-in antea separabit: cfr.

^(k) supplicet A.

actum est exinde presens puplicum instrumentum per manus mei | predicti notarii ac nostrum qui supra iudicis et notarii et subscriptorum testium sub-
scripcionibus et testimonio, nec non sigilli pendentis ipsius universitatis
munimine^(l) roboratum^(m). Actum Messane, anno, die, mense et indictione
pretitulatis.

+ Ego Ansaldus de Iordano iudex Messane.

+ Ego Fredericus de Cisaria qui supra iuratu⁽ⁿ⁾ testor^(o).

+ Ego Iueli^(p) de Granata q^(q) supra testo^(r).

+ Ego Iacobus de Volta qui supra iuratu^(s) testor.

+ Ego Lunardus qui supra guratus^(t) testor.

+ Ego Nicolaus Bivaygua qui supra iuratus testor.

+ Ego Nicolaus de Alferio testor, qui supra iuratus testor.

+ Ego Falcus Cachelus testis sum.

+ Ego Vassallus de Ianulo testor.

+ Ego Franciscus de Vito testor.

+ Ego Raynaldus de Symone de Messana testor.

+ Ego Aldoynus Cacholus testo^(u).

+ Ego Barth(olomeu)s de Cath(an)ia testor^(w).

+ Ego Andreas Natta testor.

+ Ego Franciscellus de Vito testor^(x).

+ Ego Anzulinus de Ioffa testor.

+ Ego^(y) Matheus de Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique
notarius publicus ac regius publicus ipsius civitatis Messane notarius, qui
premissa scripsi, testor.

(BD)

+ Ego^(z) Matheus de Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique
notarius publicus ac regius publicus ipsius civitatis Messane notarius, qui |
premissa scripsi, testor^(aa).

^(l) La seconda -i- è corretta su precedente e.

^(m) Il sigillo è oggi perduto.

⁽ⁿ⁾ Così A.

^(o) Così A.

^(p) Così A.

^(q) Così A.

^(r) Così A.

^(s) Così A.

^(t) Così A.

^(u) Così A.

^(w) In realtà il testimone ha terminato la -r di
testor con il segno abbreviativo per la desi-

nenza -r(um).

^(x) In realtà il testimone ha terminato la -r di
testor con il segno abbreviativo per la desi-
nenza -r(um).

^(y) In forma di monogramma inglobato nel
signum crucis.

^(z) In forma di monogramma inglobato nel
signum crucis.

^(aa) Questa seconda sottoscrizione del notaio è
vergata nella parte interna della plica (cfr.
supra nota 25).

I TESTAMENTI DI MATTEO SCLAFANI (1333-1354)

Specchio ed espressione dei timori, delle speranze, delle condizioni di vita, i testamenti forniscono una visione a tutto tondo dell'epoca in cui vedono la luce, offrendo due chiavi di lettura una biografica e l'altra socio-politica e geografica. Già di grande interesse, pertanto, poteva apparire il rinvenimento di un solo testamento di un personaggio ai vertici della società siciliana trecentesca, quale il conte Matteo Sclafani, ma ancora maggiore rilievo assumono il ritrovamento, l'edizione e il confronto di quattro suoi testamenti redatti nell'arco di un ventennio. Nota era, infatti, attraverso i registi di Carmelo Ardizzone¹, l'esistenza di una pergamena con le ultime volontà del 1345, conservata presso le Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania nel *Tabulario del monastero di S. Nicolò l'Arena di Catania e di S. Maria di Licodia*; si ignorava, invece, l'ossessione che aveva spinto lo Sclafani a redigere ben quattro testamenti. Il ritrovamento, in copia, di un altro esemplare del 1333 custodito nell'*Archivio Moncada di Paternò* (presso l'Archivio di Stato di Palermo), ha spinto a un'ulteriore ricerca, nello stesso fondo, di una versione definitiva. Sono, così, emerse altre due stesure: una del 1348, in cui il testatore è malato, forse di peste, l'ultima del settembre del 1354, poco prima della sua morte.

La disamina dei quattro testamenti permette di ricostruire la parabola del personaggio, che ricoprì un ruolo determinante nella storia siciliana della prima metà del XIV secolo. La rettifica delle disposizioni testamentarie, dei legatari, dei lasciti *pro anima*, oltre a mostrare la volontà di programmare il futuro, cristallizzandolo, per i propri discendenti, rivela non solo il mutare delle condizioni economiche e politiche del conte, ma anche dei rapporti familiari, nella speranza costante del mantenimento, nelle mani dell'erede più degno, del nome, delle armi e del vasto patrimonio, conteso fra i Moncada ed i Peralta. Storia, dunque, di un uomo e delle sue paure, ma anche spaccato socio-politico di un ventennio.

Le continue rivendicazioni che i discendenti avrebbero presentato alla monarchia nel corso del tempo e il protrarsi della lunga querelle giustificano la presenza delle copie dei testamenti nell'archivio della famiglia Moncada, che per anni avanzò pretese sull'eredità. La conservazione, poi, dell'originale

* Abbreviazioni: Asp = Archivio di Stato di Palermo; *Moncada* = *Archivio Moncada di Paternò*; Bcc = Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania; *Tabulario* =

Tabulario del monastero di S. Nicolò l'Arena di Catania e di S. Maria di Licodia.

¹ C. Ardizzone, *I diplomi esistenti nella Biblioteca comunale ai Benedettini*, Catania, 1927.

del 1345 consente di avvalorare dati e notizie fornite dalle copie e di cogliere i mutati rapporti politici e familiari dello Sclafani, il cui esame sarà oggetto di un saggio di prossima pubblicazione su questa rivista.

Il *Tabulario del monastero di S. Nicolò l'Arena di Catania e di S. Maria di Licodia*, dopo l'espulsione dei frati, pervenne al Comune di Catania. Il fondo consta di 1696 pergamene, di cui 919 sono state inventariate e regestate dall'Ardizzone e comprendono bolle pontificie, diplomi regi e signorili dei secoli XII- XIX e rogiti notarili dei secoli XII-XV; la restante parte raccoglie rogiti notarili dei secoli XV-XVI².

L'*archivio Moncada di Paternò* è composto da circa 4000 unità, tra volumi, registri, buste e pergamene; venne depositato presso l'Archivio di Stato di Palermo nel settembre del 1992, dopo un cinquantennio dalla denuncia da parte del principe Moncada dell'esistenza dell'archivio di famiglia conservato nel palazzo di via Bandiera e trasferito, poi, nel palazzo Butera. Il fondo raccoglie privilegi, lettere, piante, disegni, scritture giudiziarie ed amministrative, dal XV al XX secolo, relative ai feudi della famiglia e ad altre famiglie di rilievo della Sicilia medievale e moderna³.

Nell'edizione dei testamenti eventuali omissioni di parole nel documento sono state evidenziate con opportuni rimandi in nota. Per contenere le dimensioni dell'apparato critico si è preferito, nonostante gli errori rilevabili nelle copie, limitarsi a segnalare i più evidenti.

I. 1333 agosto 6, I indizione, Palermo.

Testamento di Matteo Sclafani con cui il miles istituisce eredi universali il nipote Matteo Moncada, figlio di Margherita, per i beni ultra flumen Salsum, e la figlia Luisa, minore, per i beni citra flumen Salsum, con l'obbligo di assumere il cognome e le armi degli Sclafani.

Copia: Asp, Moncada 1200, fasc. 39, cc. 27r - 63v. Altra copia presente in Asp, Moncada 396, cc. 57r - 79v.

In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tricentesimo trigesimo tertio mense augusti sexto eiusdem prime indictionis, regnantibus serenissimis dominis nostris Dei gratia regibus nostris Sicilie illustri rege Federico regni eius anno trigesimo octavo et inclito rege invicto^a eiusdem regni eius anno duodecimo feliciter amen. Quoniam nihil est quod magis hominibus debeatur quam ut supreme voluntatis postquam iam aliud velle non possunt liber sit stilus^b et licitum quod iuxta non [27v] reddit ***** id circo magnificus et egregius dominus Mattheus de Sclafano miles

² Sulla storia del fondo e del monastero di S. Maria di Licodia e S. Nicolò l'Arena, cfr.: Ivi, pp. 9-20.

³ Sulla storia dell'*Archivio Moncada di Paternò* cfr.: L. Salamone, *Piante geometriche e*

topografiche nell'archivio Moncada di Paternò, «Archivio Storico Messinese», 66 (1994), pp. 5-8 dell'estratto.

^a Così per rege *Petro invicto*.

^b Così nel testo.

Magne Regie Curie una cum socio magister rationalis civis felcis urbis Panormi coram nobis iudice Stephano de Sturio^c iudice felcis urbis Panormi, Simone de Iudice Facio regio publico eiusdem urbis notario et testibus subscriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis licet eger corporis compos tamen sue mentis existens presens suum nuncupativum condidit testamentum cassatis antiquis, et penitus enervatis omnibus [28r] aliis testamentis, codicillis seu ultimis voluntatibus eiusdem magnifici actenus per eum factis inscriptis seu nuncupativis quocumque seu qualitercumque modo, ita quod nullum habeant et habere debeant roboris firmitatem de expresso mandato et voluntate ipsius testatoris presente solummodo testamento nuuncupativo in suis iuribus consistente.

Et quia heredis institutio caput dicitur testamenti, id circo idem magnificus dominus Mattheus de Sclafano instituit [28v] sibi suos eredes^d universales infrascriptos videlicet nobilem Mattheum filium nobilis Margherite de Sclafano filie sue et uxoris nobilis domini Raimundi de Montecatheno militis suscepte sibi ex quondam nobili domina Barchinona^e prima uxore sua nepotem suum et nobilem Aloisiam infantem filiam suam susceptam sibi ex nobili domina Beatrice de Calvellis tertia uxore sua, quibus heredibus universalibus ipse testator divisit infrascripta pheuda, baronias, castra, et [29r] alia bona burgensatica stabilia infrascripta per hunc modum, videlicet quod predictus Mattheus nepos eius ex dicta nobili domina Margherita filia sua habeat et habere debeat omnes baronias seu pheuda et terras burgensaticas alias que sunt in Sicilia ultra flumen Salsum, videlicet castrum et terram Adernionis, baroniam Centurbis et totius tenimenti sui cum omnibus iuribus et pertinentiis eorumdem et ceteras possessiones et bona burgensatica que et quas ipse testator habet in diversis partibus Sicilie ultra [29v] videlicet flumen Salsum; et predicta Aloisia infans habeat et habere debeat omnes alias terras, castra et baronias, alias que possessiones burgensaticas existentes in Sicilia citra flumen Salsum, videlicet castrum et terram Ciminne, castrum et terram Sclafani, casale Cluse, et cetera alia casalia, et bona burgensatica existentia citra flumen Salsum tam in urbe Panormi et territorio suo quam alibi ubicumque citra scilicet flumen Salsum exceptis legatis infrascriptis mandans et volens predictos heredes [30r] suos predictis bonis sic divisus per testatorem predictum fore debere prorsus contentos sub hac eius conditione quod dictus Mattheus nepos suus ferat cognomen ipsius testatoris videlicet de Sclafano et cognominetur in perpetuum Mattheus de Sclafano et ferat arma tantummodo ipsius testatoris videlicet ad ei quonias^f pura et sine aliqua immissione aliorum armorum similiter et filius suus quicumque fuerit successor eius in dictis baroniis eodem nomine et cognomine nuncupetur et ferat arma pre[dicta] [30v] eiusdem testatoris in perpetuum; quod si secus fecerit ipse et dictus nepos ipsius testatoris vel filii sui successoris in dictis baroniis ipso facto cadant ab hereditate predicta et revertantur ad predictam Aloisiam filiam suam, si vero predictus Mattheus nepos eius precesserit quandocumque liberis de suo corpore legitimis supradictis ipse testator substituit sibi predictam nobilem Margaritam filiam suam.

Item voluit et mandavit quod si dicta Aloisia filia sua suscepta sibi ex predicta domina Beatrice [31r] uxore sua decesserit quandocumque sine liberis ex suo corpore legitime descendentibus substituit eis predictam dominam Margheritam filiam suam.

^c Così per *Acterio*.

^d Così più volte nel testo per *heredes*.

^e Così per *Bartholomea*.

^f Così nel testo.

Et si predicta domina Margherita decederet similiter sine filiis liberis legitimis ex suo corpore descendentibus superstitibus dicta Aloisia substituit eidem domine Margherite dictam Aloisiam filiam suam in eo casu vero dicta domina Margherita eidem testatori successerit et decesserit liberis legitimis relictis ex ea primogenitis eius mas/culus [31v] quicumque fuerit succedat eidem in baroniis, pheudis et castris testatoris ipsius, quatenus ipsa domina Margherita succederet dummodo ferat ipse et heredes eius in perpetuum nomen et cognomen ipsius testatoris et arma predicta eiusdem testatoris pura et sine aliqua immissione aliorum armorum, in defectu vero primogeniti masculi succedat eidem domine Margherite primogenita femina ipsius domine Margherite dum tamen maritus eiusque primogenite dicte do/mine [32r] Margherite et heredes ipsius primogenite successores in dictis baroniis ferant in perpetuum dictum nomen et cognomen eiusdem testatoris et arma sua predicta; si vero dicta Aloisia ad maritum pervenerit voluit et mandavit ipse testator quod dictus maritus eius cognominetur cognomine ipsius testatoris videlicet de Sclafano et ferat arma ipsius testatoris predicta; si vero dicta Aloisia liberos ex se suscepit legitimos et decesserit liberis ipsis [32v] predictis relictis substituit eidem Aloisie primogenitum masculum ipsius Aloisie et ad ipsum primogenitum ipsa hereditas debeat pervenire sub ea conditione tamen quod ipse primogenitus suscipiendus ex ipsa Aloisia vocetur nomine et cognomine ipsius testatoris et ferat arma eiusdem testatoris pura et sine aliqua immissione aliarum armorum, quod si secus fecerint huiusmodi primogenitura ***** et heredes ipsius ***** eiusdem Alois/sie [33r] in perpetuum cadant a substitutione predicta et substituit ei vel eis primogenita femina ipsius Aloisie sub ea tamen conditione quod maritus ipsius primogenite si ad maritum pervenerit et eredes ipsius primogeniti successores in dictis baroniis ferant cognomen et arma ipsius testatoris in perpetuum quod si secus factum extiterit et predicta domina Margherita seu filii sui superstitibus devolvatur predicta hereditas ad eosdem modo et [33v] forma et conditionibus prenomatis.

Item voluit et mandavit quod si predicta domina Beatrix uxor ipsius testatoris forte pregnans sit ex eodem testatore et peperit masculum posthumum ipsius testatoris in eo casu irritis et annullatis omnibus predictis institutionibus et substitutionibus ipse testator instituit sibi heredem suum universalem ipsum posthumum nasciturum ex dicta uxore sua si masculus fuerit super omni/bus [34r] baroniis, castris, terris, locis atque possessionis et rebus aliis quibuscumque burgensaticis tam citra quam ultra flumen Salsum in tota Sicilia existentibus et ubique locorum et in eo casu instituit sibi testator heredem dictam Aloisiam in unceis mille quingentis et dictam dominam Margheritam in dotes sibi datas per eundem testatorem et ultra in unceis auri centum tantum, et si forte peperit dicta domina Beatrix uxor eius posthumam [34v] feminam remaneant predictae prime institutiones et substitutiones ut superius scripte sunt et ipsam posthumam feminam nascituram instituit sibi heredem ipse testator in unceis auri mille quingentis; et si forte quod absit dicta Aloisia decederet sine liberis quandocumque et supervixerit ei posthuma ipsius testatoris nascitura ex dicta Beatrice consorte sua substituit idem testator eidem Aloisie ipsam posthumam in omni/bus [35r] baroniis et burgensaticis predictis sibi prelegatis ut supra, et si forte quod abominatur ipse testator predicti filii seu nepotes dicti testatoris decesserint sine liberis et legitime de suo corpore descendentibus substituit ei universalem heredem suum nobilem dominum Orlandum de Milite consobrinum ipsius testatoris dum tamen ipse dominus Orlandus dimictat cognomen suum et vocetur cognomine ipsius testatoris et dimictat

arma sua et ferat arma eiusdem testatoris et hoc idem fa^g [35v] observare idem dominus Orlandus in perpetuum per heredes suos et successores in baroniis predictis, quod si secus fecerit cadant ab hereditate predicta ipse et heredes sui, et devolvatur ipsa hereditas ad dominum Lanceam de Griffio de Messana militem consobrinum eiusdem testatoris et heredes ipsius sub condicione tamen predicta ferendi cognomen dicti testatoris et arma sua predicta, quod si secus fecerint cadant ab hereditate predicta et omnia bona ipsius testa/toris [36r] vendantur et distribuuntur pro anima sua et parentuum suorum pauperibus et egenis. Si vero prefatus posthumus masculus nasciturus ex dicta uxore sua moriatur infra pubertatem vel postea quodcumque sine liberis ex suo corpore legitime descendentibus substituit ei dictus testator predictam Aloisiam filiam ipsius testatoris in predictis baroniis et bonis existentibus citra flumen Salsum et dictum Mattheum nepotem suum ex dicta domina Margherita [36v] in bonis et aliis baroniis predictis ultra flumen Salsum repetitis eisdem conditionibus in personis eorum et erede ipsarum scilicet ferendi nomen et cognomen et arma predicta testatoris ipsius et generaliter voluit et mandavit idem testator quod quicumque fuerit heredes suos^h signa seu arma ferat ipsius testatoris et cognomen eiusdem quod si secus factum extiterit tota hereditas ipsius cessantis vendatur et distribuatur pro anima ipsius testatoris et paren/tuum [37r] suorum inter pauperes et egenos non habuerint substitutum ad quem pervenire debeant hereditas supradicta.

Ipse testator item istituuit heredem suam predictam dominam Margheritam in dotibus suis omnibus datis per dictum testatorem vel marito suo pro ea et ultra in aureis unceis centum predictis.

Item confessus est ipse testator se contraxisse matrimonium cum dicta nobili Beatrice more grecorum et si liberi non essent ex ipso matrimonio sus/cepti [37v] et superstitibus si vero filios subsisterent et superviverent dictum matrimonium censeretur et esset more latinorum urbemⁱ eiusdem et propterea ipse testator in casu ubi dos predicta restituenda esset dicte uxori sue voluit et mandavit quod ipsa domina uxor eius habeat dotes suas integras et sine aliqua diminutione earum ad annum unum post obitum ipsius testatoris et ultra habeat omnia paramenta et iocalia atque vestimenta facta sibi per eundem [38r] testatorem pro persona ipsius domine consortis sue.

Item confessus est ipse magnificus se habere, tenere et possidere in Sicilia bona pheudalia et casalia infrascripta videlicet ultra flumen Salsum castrum et terram Aderionis et tenimentum Centurbis; item citra flumen Salsum castrum et terram Ciminne, castrum et terram Sclafani, casale Cluse, casale Regalminus quod emit a filiis quondam nobilis domini Gualterii Fisauli^j.

Item tenimentum terrarum vo/catarum^k [38v] Ciminne.

Item confessus est habere nonnullas alias possessiones burgensaticas in urbe predicta et territorio ipsius.

Item confessus est idem testator se habere nonnulla bona mobilia consistentia in pecunia numerata auri et argenti et in vasis aergenteis et in animalibus et diversis aliis

^g Così per *facit*.

^h Così per *heres suos*.

ⁱ Così per *urbis*.

^j Così per *Rachalminuse, quod emit ab filiis quondam nobilis domini Gualterii Phisaula*.

^k Così per *Roccarum*.

massaritiis que per ordinem distingui longum esse; voluit tamen et ordinavit idem testator quod in quodam inventario faciendo per curiam omnia predicta [39r] describantur particulariter et distincte et de eis fiat pro ut in dicto inventario demandabitur.

Item instituit tutores et balios predictæ Aloisie filie sue infantis nobilem dominum Manfridum de Claromonte militem et predictum dominum Orlandum de Milite militem et supplicat domino nostro regi idem testator tenore presentis testamenti quod confirmet eosdem dominum Monfridum et dominum Orlandum in balios dicte Aloisie filie sue.

Item voluit et mandavit [39v] ipse testator quod dicta domina Beatrix consors eius si viduitatem observaverit post obitum ipsius testatoris retineat apud se educandam predictam Aloisiam filiam ipsius testatoris et eiusdem domine consortis sue et habuit et habere debeat dicta domina consors eius tam pro vita et substantatione sua quam dicte Aloisie filie comunis ipsorum dominorum et quamdiu viduitatem observaverit anno quolibet aureas uncias sexaginta super omnibus bonis burgen/saticis [40r] ipsius testatoris existentibus in terra et territorio dicte felicis urbis Panormi.

Et si forte predicta domina consors eius convolaret ad secunda vota statim cadat a predicto legato et auferatur ab ea dicta domina Aloisia et tradatur nobili domine Philippe uxori nobilis domini Nicolai Abbatis consobrine ipsius testatoris educanda apud eandem dominam Philippam dum pervenerit ad maritum et habeat dicta domina Philippa pro educatione dicte Aloisie anno quolibet uncias aureas quinquaginta super [40v] predictis bonis burgensaticis testatoris ipsius.

Hoc idem statuit et mandavit idem testator si forte dicta domina Beatrix consors eius peperit posthumum vel posthumam quod videlicet si viduitatem observaverit educaretur posthumum vel posthumam ipsam penes et habeat per dictum annum unceas sexaginta super bonis predictis tam pro educatione filiorum ipsorum scilicet tam nate et posthumi seu posthume nascituri quam pro se ipsa.

Et si non observaverit viduitatem quod [41r] cadat a dicto legato et dicti filii ipsius testatoris educantur penes dictam dominam Philippam ac habeant auri unceas quatraviginta quinque quolibet anno super bonis predictis pro educatione filiorum ipsorum.

Et voluit et mandavit quod prefatus dominus Manfridus de Claromonte et dominus Orlandus sint tutores et balii posthumi seu posthume nascituri vel nasciture ex dicta domina consorte sua.

Item confessus est se teneri et dare debere subscriptis personis quia legavit [41v] voluit et mandavit eis solvi et restitui de descriptis bonis suis per subscriptos fideicommissarios suos in pecunia quantitatis subscribe videlicet quondam Clarino Enrici¹ de Panormo in unceis duodecim.

Item domino Ioanni de Calvellis maiori quas in vita habuit ab eo si conscientia sua tenet uncias viginti quinque.

Item domino Ioanni de Calatagirone maiori milite unceas viginti ex causa subscripta videlicet quia dominus Guffredus de Macagno vendiderat medietatem terrarum Mi/silmerii [42r] domino Ioanni de Claromonte pro unceis aureis quingentis quas postmodum ad preces dicti domini Ioannis de Calatagor emit computatis in eis unceis cen-

¹ Così per *Clarini Henrici*.

tum solutis per eundem de vero pretio dicto domino Goffrido pro unceis aurei quingentis pacto et aliis inter ipsum dominum Ioannnem et ipsum testatorem habito usque ad satisfactionem uncearum quatricentarum quas solvit pro dictis terris non computatis dictis suis unceis aureis centum habere deberet [42v] integram medietatem reddituum terrarum ipsarum contingente tunc pro ratha dictarum uncearum centum de medietate terrarum ipsorum reddituum facta extra summam de eisdem redditibus.

Item universitates terre Ciminne quas super suas habuit ultra pecuniam regie subventionis eidem universitati contingentem pro opere murorum terre ipsius quas voluit et mandavit converti in opere ipso predicto quod de voluntate ipsius uni/versitatis [43r] pro opere ipso recepte fuerunt uncee centum.

Item dixit se olim debuisse domino Abbo Barresio unceas triginta ratione emptio- nis terrarum^m erbagiorum terrarum suarum de quibus iam satisfacit ei de unceis quin- que in pretio unius equi, reliquas uncias quindecim voluit idem testator solvi dicto domino Abbo.

Item dixit et confessus est de rebus et pecuneis habitis per ipsum a domino Chri- stophoro de Monichanoⁿ de Sacca milite pro pretio certe quanti/tatis [43v] frumenti per ipsum sibi vendite ad *****^o pro salma de quibus pro eo quod ipse miles ***** de pretio ipsius frumenti pro modo satis amisit satis ei de predic- to pretio relaxavit et sic in nihilo sibi tenetur dumtaxat tamen teneri domine Aloisie filie ipsius domini Raimundi loritis pro corpore rebus et loritis equorum trium.

Item dixit se teneri Francisco Caxie^p de Camarata in unceis octo.

Item domino Terinto de Odorisio de [44r] Camis^q in unceis sex.

Item domino Acardusio de Loco de Cames^r uncias sex.

Item Simoni de Maistro^s de Camarata in unceis octo de aliis autem debitis seu male oblati non recordatur, verum est quod aliquoties vendidit res suas ad certum ter- minum ultra valorem earum et certos alios fecit contractus et quibus fuit consequutus; et ideo voluit quod creditoribus quorum non fuit misertus qui legitime obstenderint ipsum ei teneri pro dictis causis seu aliis [44v] iuxta causis^t assignentur per fidecom- missarios suos usque ad unceas quingentas, tantum inter quos creditores sint ille per- sone quibus emit domum eorum pro fabricatione sui magni ospicii dicti Panormi si forte docuerint eorum dictis fidecommissariis pro minori pretio quam valebant ipsum testatorem emisse domum predictam ab eis quod restaurentur et resarci[entur] ***** non apparent creditores non invenirentur [45r] cause predicte quibus ad dictam summam unciarum quingentarum.

Item testator ex causis predictis teneretur de unceis aurei quingentis vel id quod supererit in maritando orphanis expendantur.

Item elegit suam sepulturam in ecclesia Beati Francisci dicte urbis Panormi in cappella sua nova ibi de novo construenda cui cappelle pro constructione ipsius lega- vit aurei unceas centum *****^u cappella nova corpus suum sepelliatur in

^m Così per *certorum*.

ⁿ Così per *Monteliano*.

^o Spazio lasciato bianco da integrarsi verosi- milmente con *certam rationem*.

^p Così per *Francisco Cassio*.

^q Così per *Trinchio de Odorisio de Thermis*.

^r Così per *Riccardo de Leto de Thermis*.

^s Così per *Symoni de Magistro*.

^t Espunto *seu aliis iuxta causis* ripetuto.

^u Spazio lasciato bianco da integrarsi verosi- milmente con *dum construatur dicta*.

cappella [45v] veteri predecessorum suorum et si forsitan quod Deus noluit decedere in tali loco quod in dicta cappella non possent deferri in loco tamen dicti ordinis ubicumque fuerit suum corpus elegit sub humano voluit tamen in habitu dicti ordinis sepelliri.

Item legavit dicte ecclesie Sancti Francisci de Panormo pro constructione cuiusdam pennate faciende in dicta ecclesia ubi est ***** unceas centum.

Item pro missis canendis [46r] in dicta ecclesia Sancti Francisci unceas decem.

Item voluit et mandavit quod si alibi contingerit eundem testatorem decedere quod ossa eius deferantur et sepellantur in dicta ecclesia nova ipsius testatoris Sancti Francisci de Panormo.

Item legavit maiori panormitane ecclesie pro processione et pulsandis campanis auri decem.

Item in die obitus sui nono quatragesimo et ***** est ut memoria fiat anno quolibet post obitum suum de suo [46v] obitu pro anima sua et parentuum suorum in perpetuum auri unceas tres.

Item legavit ecclesie Sancti Dominici de Panormo pro opere ipsius uncias decem.

Item eidem pro missis canendis unceas auri quinque.

Item legavit ecclesie Sancti Augustini de Panormo pro opera ipsius ecclesie unceas quindecim.

Item eidem pro missis canendis unceas auri quatuor.

Item legavit ecclesie Sancte Marie *****[47r] unceas auri viginti.

Item eidem pro missis canendis unceas tres.

Item legavit hospitali Sancti Nicolai de Kalsia de Panormo pro opere ipsius hospitalis unceas viginti.

Item eidem pro reptione pauperum et hospitalis opere unceas auri decem per annum que percipiantur anno quolibet de bonis suis burgensaticis dicte urbis Panormi subscriptis per ipsum dominum dicto hospitali legatis que bona que ipsi hospita/li [47v] legavit sunt hec videlicet ***** porte Patitellorum^v iuxta fundacum quondam domini Garsie Ximenes de Yvar.

Item taberna una sita in quarterio Albergarie cum apothecis duabus et domunculis duabus et cum vegetibus existentibus in taberna ipsa.

Item viridarium unum situm in Porta Sancti Georgii et magazenum unum situm in porta Padicellorum^w retro logiam Ianuensium.

Item legavit hospitali [48r] Sancte Marie de Misericordia de Panormo pro substatione pauperum quos assignari voluit per infrascriptos fideicommissarios suis cuiusdam fideicommisso testatoris pro faciendis lectis et aliis necessariis in eodem hospitali pro pauperibus unceas quindecim.

Item fratribus ecclesie ipsius hospitalis pro missis canendis unceas tres.

Item voluit et mandavit quod in cappella ecclesie Sancti Francisci de Panormo ubi iacent reliquie parentuum suorum et quondam fratris sui domini [48v] Berardi de Sclafano et quondam domini Matthei de Comis^x avunculi sui deputentur duo fratres sacer-

^v Così per *Patitellorum*.

^w Così per *Patitellorum*.

^x Così per *Thermis*.

dotes eiusdem ordinis qui continue celebrent ibi pro anima sua et dictorum parentum et consanguineorum suorum quibus voluit et mandavit solvi anno quolibet donec cantaverint et celebraverint in eadem unceas auri sex.

Item monialibus monasterii Sanctissimi Salvatoris de Panormo unceas octo.

Item ecclesie Sancte Cathe/rine [49r] de Panormo pro canendis missis et opere ipsius ecclesie unceas sex.

Item monialibus Sancte Marie de Cancillerio de Panormo unceas tres.

Item legavit pro maritaggio triginta puellarum onestarum ad arbitrium dictorum fideicommissariorum, intra quas sunt filie Nicolai de Aquino familiarii sui, et habeant quelibet ipsarum ana unceas viginti, unceas centum quinquaginta.

Item voluit et mandavit quod in nova habitatione terre Ciminne construat[ur] [49v] quedam ecclesia que vocetur Sancta Maria pro cuius opere legavit unceas quatr[aginta].

Item legavit pro opere murorum Chiminne ultra predictas unceas centum alias unceas quinquaginta.

Item voluit et mandavit quod Francisca filia sua naturalis, que non fuit nata ex damnato coitu eius fuit concepta et nata ipsa in celibato existente ante scilicet quam duceret uxorem suam et postquam mortua fuit alia uxor sua ex se et [50r] Rosa muliere, maritetur et nubat persone bone conditionis et nobilis cui puelle legavit pro dote sua unceas ducentas quinquaginta.

Item legavit fratri Ioanni Iteraclia^y guardiano Sancti Francisci pro emendis tamen libris et vestimentis unceas quindecim.

Item legavit duabus filiabus suis naturalibus quas nominet dominus Orlandus de Milite pro maritaggio ipsarum ana unceas centum pro qualibet unceas ducentas et si forte dicta filia sua Francisca moriretur ante [50v] quam nuberet vel post quam nupsit, si moriretur sine liberis predictum legatum non valeat sed distribuatur ad opera pia.

Item legavit Rose de Pacti matri dicte puelle uncias decem.

Item in Chiminna pro maritaggio honestarum pauperum puellarum quinque unceas quindecim.

Item in Sclafano pro maritaggio totidem puellarum pauperum unceas quindecim.

Item in Adernione pro maritaggio totidem puellarum pauperum unceas [51r] quindecim.

Item in casale Cluse pro maritaggio puellarum totidem pauperum honestarum unceas quindecim.

Item legavit filie domini Lancee Griffo^z pro maritaggio unceas triginta.

Item legavit pro opere unius pontis faciendi in flumine Salso quod est sub[us] Calatuturum et Sclafanum unceas centum.

Item legavit pro reparatione pontis fluminis Pulicelli de territorio Adernionis unceas triginta.

Item legavit pro opere pontis faciendi de novo in [51v] flumine Admirati in passu qui dicitur di Coriolano^{aa} unceas centum.

^y Così per *de Heraclia*.

^{aa} Così per *Coriliono*.

^z Così per *Lancee de Grifo*.

Item legavit ecclesie Sancti Francisci de Terminis hospitium suum magnum quod est prope ipsam ecclesiam cui ecclesie legavit pro opere ipsius unceas viginti et pro canendis missis ibidem unceas quatuor.

Item ecclesie Beati Francisci de Messana pro opere ipsius unceas decem.

Item eidem pro missis canendis ibidem unceas decem.

Item legavit cuilibet locorum dicti ordinis Sancti [52r] Francisci in Sicilia pro canendis missis unceas quatuor.

Item pro eo quod in animo non sit recordio quod requisitus ipse vel procuratores sui pro se a suis vassallis exercebant, ideo voluit et mandavit quod de redditibus terrarum suarum predictarum satisfiat regie curie nomine et pro parte dictorum vassallorum suorum de pecunia obventionis trium et singularum terrarum et locorum suorum solite solvi per universitatem locorum ipsorum pro annis quatuor continuis a die obitus [52v] sui in anthea numerandis quam pecuniam obventionis regia curia mandat et faciat capi annuatim pro suis redditibus supradictis ipsis suis burgensatibus per dictum quadriennium a dicta subventionem remanentibus liberis et exemptis.

Item liberavit et absolvit a vinculo servitutis subscriptos servos videlicet Petrum, Georgium, grecum de Romania; item Nicolaum Romeo dispenserium Chiminne; item Nicolaum de [53r] Messana grecum de Romania; item Ioannem Custoronum grecum de Romania.

Item voluit et mandavit quod omnia bona sua mobilia vendantur et pariter sui proventus simul in pecunia aliis que rebus suis mobilibus in dicto inventario faciendo adnotandis perveniant ad manus dictorum fideicommissariorum suorum et in continenti ex eis per ipsos fideicommissarios omnia prescripta et subscripta legata solvantur.

Et si forte dicta bona mobilia summam dicto/rum [53v] legatorum trascenderent id quod forte supererit vendatur et pretium ipsius pro anima sua detur Christi pauperibus et egenis.

Item legavit subscriptis de dominica^{bb} sua pecuniarum quantitatem subscriptam videlicet domino Raimundo de Caltabillotta consanguineo suo unceas decem, domino Orlando de Thermis consobrino suo unceas viginti et habeat ipse dominus Orlandus de Thermis de redditibus Sclafani anno quolibet per se [54r] et heredes suos in perpetuum unceas decem.

Item legavit filiis et heredibus quondam domini Baldiri consanguinei sui unceas viginti.

Item pro maritaggio filiorum quondam domini ***** unceas quindecim.

Item pro maritaggio filie domini Thomasii de Odorisio uncias decem.

Item domino Rainaldo de Ventimiglia de Cefaludo unceas viginti et eidem pro maritaggio filiarum suarum uncias quatragenta.

[54v] Item eidem domino Rainaldo confirmavit pro se et heredibus suis in perpetuum quamdam massariam quinque aratorum *****^{cc} a dicto testatori liberam absque aliqua prestatione.

^{bb} Così per *comitiva*.

similmente con *quam ipse tenebat*.

^{cc} Spazio lasciato bianco da integrarsi vero-

Item etiam filie quondam Ioannis de Stada puelle unceas quindecim.

Item iudici Facio de Leontino magne curie advocato unceas quindecim.

Item pro maritaggio filie nobilis Simonis de Iudice Facio suscepto ex sacro fonte baptismatis per [55r] eundem testatorem aureas unceas viginti.

Item Fiderico de Thermis omnia bona sua que habet in terris prope hospicium quod est legatum dicte ecclesie Sancti Francisci et habeat ultra in pecunia unceas viginti.

Item Fiderico Baldiri unceas quindecim.

Item eidem equum ad arma quod habet et confirmo eidem massariam in territorio Sclafani quam tenet nunc pro aratatis quinque sibi et heredibus suis in per/petuum [55v].

Item legavit Jaime auri unceas viginti.

Item sorori eiusdem pro maritaggio unceas viginti.

Item Petro Cammarario unceas decem.

Item nobili Perrono de Iuvenio unceas viginti.

Item nobili Ruggerio de Vitali unceas decem.

Item Mattheo de Moriato unceas sex.

Item Jaimo de Catalano unceas sex.

Item Blasco de Sibilia unceas quatuor.

Item Christopharo Aparo [56r] unceas decem.

Item filio et heredibus quondam Ioannis *****.

****dd Martino unceas tres.

Item Ioanni de Ficara uncias tres.

Item Mattheo de Rustello unceas duas.

Item Riccardo de Pacto unceas duas.

Item Pagano dispenserio unceas duas.

Item Ioannello de servis domine uxoris sue unceas quinque.

Item domine Dilase mulieri unceas sex.

Item domine Iacobe unceas sex.

[56v] Item nobili Christopharo de Saponaria unceas quatuor

Item Riccio de Villaris unceas quinque.

Item Simoni eius filio unceas tres.

Item Leonore unceas duas.

Item legavit domino Orlando de Politis militi consobrino suo predictum casale suum Catalmuse^{ee} quod emit a filiis quondam domini Gualterii Fisauli predicti.

Item legavit dicte cappelle sue de novo construende ubi ei^{ff} elegit sepelliri omnes res cappelle [57r] sue que sunt in quodam scrineo suo rubeo.

Item legavit domino Ungolino de Calatabillotta unceas viginti.

Item Nicolao de Orlando unceas decem.

Item Nicolao de Aquino unceas decem

Item Raccomando unceas sex.

^{dd} Spazio lasciato bianco da integrarsi con
Item.

^{ee} Così per *Rachalminuse*.

^{ff} Così nel testo.

Item Perrono Bonamico unceas decem.

Item Pallavicino consanguineo suo unceas viginti quinque.

Item Christopharo Andree de Solingo unceas duodecim.

Item Pirrolo de Neapoli unceas sex.

[57v] Item domino Franciscino ianuensi et uxori sue Violanti unceas viginti.

Item cuilibet sartoriorum^{gg} et familiarium ipsius testatoris exceptis rapaciis qui scuterii et familiares inveniantur in familia ipsius testatoris in tempore obitus ipsius et non sunt nominati in presenti testamento usque ad numerum quindecim tantum unceas quatuor.

Item domine Philippe uxori domini Nicolai Abbatis consobrine sue unceas centum.

Item domine Hiisabelle [58r] filie quondam Stephani de Thermis et uxori quondam Salimbenii de Thermis unceas decem.

Item duabus filiis ipsius domine Isabelle videlicet Rainaldo et Mattheo cuilibet videlicet eorum unceas decem.

Item presbitero Berardo de Thermis unceas decem.

Item legavit Manuelli Baldiri in annuis redditibus in terris territorii Chiminne sibi et heredibus suis in perpetuum unceas quinque.

Item voluit et mandavit quod subscripte persone sint [58v] fidecommissarii et exequutores presentis sui testamenti videlicet minister ordinis fratrum minorum Sicilie quicumque fuerit; dominus Damianus de Palitio de Messana, dominus Manfridus de Claromonte, dominus Orlandus de Milite miles consobrinus suus et Ioannes Baptista Aldebrandis, quibus fideicommissariis dedit authoritatem et licentiam ac plenariam potestatem propria eorum authoritate intrandi, capiendi et vendendi et cuilibet eorum in solidum [59r] tantum de bonis suis mobilibus quod sic de omnibus predictis legatis et fideicommissis per eum relictis ut supra integre et sine diminutione aliqua satisfactum absque aliqua retentione falcidie facienda per heredes suos.

Item voluit et mandavit quod si omnes predicti feidecommissarii sui exequutioni dicti testamenti interesse non poterunt, saltem unum vel duo eorum qui presentes fuerint quod exequi valeant et complere [59v] manualiter et incontinenti non expectato anno vel aliqua dilacione.

Item legavit magnifico Mansueto de Medico medico unceas decem.

Item Dara^{hh} bone mulieri pro maritaggio suo unceas triginta.

Item Fiderico de Claromonte familiari ipsius testatoris unceas octo.

Item legavit Margherite de Alberto de Sclafano pro maritaggio suo unceas viginti.

Item legavit pro maritaggio filiarum quondam domini de Muta [60r] unceas viginti.

Item legavit Petrucio Custorono ioquineⁱⁱ ipsius testatoris uncias quatuor.

Item legavit domino Palmerio Abbate et Riccardello Abbati filiis dicte domine Philippe consobrine sue in restitutione fructuum tenimenti terrarum que dicuntur Roccelle de Chiminna perceptorum dumtaxat per eundem testatorem cuilibet ipsorum unceas centum.

Item legavit magnifico Iacobo de Cremona medico unceas quinque.

^{gg} Così per *servitorum*.

^{hh} Così nel testo.

ⁱⁱ Così per *coquine*.

Item magnifico Stephano [60v] ***** unceas quinque.

Item voluit et mandavit quod de vasis suis argenteis fiant triginta calices argentei qui assignentur ministro ordinis Beati Francisci per eum distribuendis inter ecclesias et cappellas pro ut ei videbitur.

Item legavit magnifico Putio Carpinato^{jj} unceas quinque et iussit eum esse contentum de toto quod posset petere ratione lignaminum et magisteriorum hospitii sui magni alias si querere referret eredibus suis quod [61r] cadat a legato predicto.

Item legavit monasterio Sancte Clare de Panormo unceas sex.

Item legavit ecclesie Sanctorum Philippi et Iacobi de Thermis pro opera ipsius auri unceas decem.

Et hec est ultima voluntas dicti testatoris quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti valere non poterit valeat iure codicillorum vel iure cuiuslibet ultime voluntatis vel valeat pro ut melius valere poterit et supplicat idem testator tenore presentis testamenti dominis nostris re/gibus [61v] ut consideratis servitiis per ipsum testatorem eis fideliter et devote collatis dignentur predicta omnia in presenti testamento contenta gratiose et liberaliter confirmare.

Unde ad futuram memoriam et tam predictorum heredum cauthelam quam omnium quorum interest factum est ex inde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii publici meo solito sigillo signatum, mei et magnifici iudicis subscriptione et subscriptorum testium subscriptionibus et testi/monio [62r] roboratum.

- + Ego Stephanus de Petro^{kk} de Panormo iudex
- + Ego iudex Robertus de Laurentio de Panormo magne regie curie iudex
- + Ego don Arturus de Deumulines^{ll} cantor et canonicus ac venerabilis panormitani capituli vicarius generalis^{mm} testis sum
- + Ego frater Ioannes de Heraclia guardianus conventus fratrum minorum testis sum
- + Ego frater Thomas de Mazaria ordinis minorum testis sum
- + Ego Nicolaus Saladino testis sum
- [62v] + Ego notarius Ioannes de Brito clericus testis sum
- + Ego Mansuetus de Medico medicinalis sciencie professor testor
- + Ego Gentilis de Monteflorido panormitanus canonicus et archipresbiter Thermarum testis sum
- + Ego notarius Bentivegna de Santo Bartolomeo testor
- + Ego Petrus de Umeluleduⁿⁿ testis sum
- + Ego Ioannes Baptista Aldibrandis testis sum
- + Ego Iacobus Aldibrandis testis sum
- [63r] Simon^{oo} de Iudice Facio qui supra regius publicus felicitis urbis Panormi notarius predictis interfui rogatus et proprio meo solito signo signavi

^{jj} Così per *Petro Carpinterio*.

^{kk} Così per *Acterio*.

^{ll} Così per *Diomiluledi*.

^{mm} *Vicarius omesso nella copia.*

ⁿⁿ Così per *Diomiluledi*.

^{oo} Così per + *Ego Symon*.

Ita est iudex Robertus de Laurentio regie curie iudex, dominus Arturus de Deumilidei^{pp} cantor maioris panormitane ecclesie, dominus Gentilis de Monteflorido de Panormo canonicus, frater Ioannes de Eraclia guardianus Sancti Francisci de Panormo, iudex Facio^{qq} de Lentino de Panormo magne Curie advocatus, Nicolaus Saladinus, magister Ste/phanus [63v] de Petro de Panormo, iudex Petrus de Deumilidedo^{rr}, Thomas de Mazarino de ordine minorum, notarius Ioannes de Brito clericus, notarius Bentivegna de Messana, Mansuetus Medicus, Petrus Iacobus et Ioannes Baptista Aldibrandinis.

II. 1345 aprile 2, XIII indizione, Palermo.

Testamento di Matteo Sclafani, conte di Adernò e signore di Ciminna, con cui vengono designati eredi il nipote Matteo Moncada per i beni ultra flumen Salsum e la figlia Luisa per i beni citra flumen Salsum.

Originale: Bcc, *Tabulario*, Perg. 331.

Vedi anche M. Saeli, *Il testamento di Matteo Sclafani, conte di Adernò, e i suoi riflessi economici e politici (pergamena inedita del sec. XIV)*, tesi di laurea, relatore ch.ma prof.ssa C. Biondi, a. a. 1993-1994, Università degli Studi di Catania.

La pergamena (mm. 713 x 840), in ottimo stato di conservazione, ha un formato regolare eccetto che per il margine inferiore che si presenta irregolare, rendendone difficile la lettura. Si registrano macchie lungo le piegature verticali e i margini esterni, un'abrasione e un foro sul margine destro, che non interessano il corpo del testo. La scrittura è un corsivo minuscolo notarile con andamento regolare; le lettere presentano molti svolazzi.

*I*n nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo quatragesimo quinto mense aprilis die secundo eiusdem mensis tercie decime indicionis, regnante serenissimo domino nostro, domino rege Lodovico Dei gracia illustri rege Sicilie regni eius anno tercio feliciter amen. Nos Iohannes de Carastono iudex felicis urbis Panormi, Man/fridus de domino Bonaccurso de dicta urbe regius publicus tocus Sicilie notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus et egregius dominus Matheus de Sclafano Dei et regia gratia comes Adernionis et dominus terre Chiminne civis predicate urbis volens de bonis et rebus suis disponere post ipsius obitum, dum vita presente fugenti / et testari, cum nihil mortis sit certius et nihil incertius hora mortis licet quadam infirmitate detentus, sane tamen mentis et compos sue rationis existens, presentialiter coram nobis suum presens per nuncupationem condidit testamentum, cassans, irritans et penitus anichilans de expresso mandato et voluntate ipsius testatoris omnibus aliis testamentis, codicillis et ultimis voluntatibus per eum olim factis et conditis

^{pp} Così per *Diomiludedi*.

^{qq} Così per *Facius*.

^{rr} Così per *Diomiludedi*.

quoquomodo presente tamen / testamento in suo semper robore valituro. In primis itaque dictus dominus comes testator instituit sibi heredes universales nobilem Matheum, filium legitimum et naturalem nobilis comitis Margarite de Sclafano, filie ipsius testatoris, et magnifici domini Guillelmi Raymundi de Monte Cathino comitis Auguste iugaliū, que comitissa Margarita, filia ipsius testatoris suscepta sibi extitit, ex quondam nobili domina Bartholomea de Incisa, prima uxore ipsius testatoris, nepotem suum et / nobilem Aloysiam puellam filiam sui ipsius testatoris susceptam sibi ex nobili domina comitissa Beatrice de Calvellis, tercia uxore testatoris ipsius. Inter quos heredes predictus testator divisit castra, pheuda, baronias et alia bona sua infrascripta, salva semper dispositione subscripta, qua divisione idem testator heredes ipsos iussit omnino fore contentos, omni expresse adempta falcidia et querela per hunc modum, videlicet quod predicta Aloysia, filia ipsius testatoris, ha/beat et habere debeat iure hereditatis predictae omnia bona stabilia, pheudalia et burgensatica, que idem dominus comes Matheus nunc habet citra flumen Salsum, sub condicionibus infrascriptis que semper in omnibus et per omnia, salva maneant atque firma videlicet: quod si forte liberi ex ipsa Aloysia legitimi et naturales ex legitimo matrimonio ipsius de suo corpore descendentes procreati fuerint superstitēs eidem Aloysie vel legitimo marito suo vel ambobus et mori contingerint in pupillari etate vel postea quocumque sine / liberis masculis ex eorum corporibus legitime descendētibz in eum casum et quemlibet ipsorum predicta bona omnia stabilia, pheudalia et burgensatica perveniant et pervenire debeant pleno iure ad dictum nobilem Matheum, filium masculum dicti domini comitis Guillelmi coheredem Aloysie supradictae et eius filios masculos nativitatis ordine et prerogativa servatis. Item si forte ex filiis legitimis et naturalibus dictae Aloysie et legitimi mariti sui filii masculi vel filius procreari contingerint et in pupillari etate decesserint / predicta bona omnia stabilia, pheudalia et burgensatica post mortem dictae Aloysie perveniant et pervenire debeant ad predictum Matheum nepotem ipsius testatoris coheredem Aloysie supradictae et filios masculos eiusdem Mathei ut prescribitur, et in caso quo dictus Matheus non supererit vel eius filius masculus predicta bona stabilia, pheudalia et burgensatica remaneant et perveneant filie vel nepoti predictae Aloysie, filie ipsius testatoris, suscipiende sibi ex legitimo marito suo, dum modo dicta filia vel neptis ipsius / Aloysie nubat sub condicione, quod vir eius cognominetur cognominacione dicti comitis Mathei testatoris et eius signa deferebat sive arma. Item quod in omne eventum sive filius masculus ex matrimonio legitimo dictae Aloysie, filie ipsius testatoris, nasciturus sive in defectu ipsorum et filiorum suorum ut supra dictum est, ille qui succedet in predictis bonis stabilibus pheudalibus et burgensaticis citra flumen Salsum, inter que includitur terra Sclafani dicti domini comitis Mathei testatoris, pro eo quod idem dominus comes Matheus / cognomen sumpsit ab ipsa omnino signa seu arma dicti domini comitis Mathei testatoris deferat et suo cognomine cognominetur, alias cadat a successione predicta et illud nomine cognominacionis dicti testatoris et signorum habeat quecumque successurus erit in terra predicta Sclafani, alias cadat a successione ipsa. Item si forte ex predicta Aloysia, filia dicti testatoris, et legitimo marito suo proles legitima non superstitērit vel ex eorum filiis in eo casu post mortem ipsius Aloysie bona ipsa perveniant ad predictum Matheum / coheredem suum et eius filios et in eorum defectu ad fratres ipsius Mathei et in ipsorum defectu ad filios eorundem cum defectu omnium masculorum ad filias feminas eorundem. Item quod predictus Matheus, filius predicti comitis Guillelmi, alter predictorum heredum ipsius testatoris

habeat et habere debeat ex divisione predicta omnia bona stabilia, pheudalia et burgensatica ipsius testatoris existentia sita et posita in Sicilia ultra flumen Salsum sub condicionibus infrascriptis que semper in omnibus et per omnia salva maneant atque / firma, videlicet quod si forte liberi legitimi et naturales procreati ex predicto Matheo et legitima uxore de legitimo matrimonio ex suo corpore descendentes fuerint superstites ipsi Matheo et mori contigerint in pupillari etate vel postea quicumque sine liberis masculis ex eorum corpore legitime descendentibus in eum casum et quemlibet ipsorum predicta bona omnia stabilia, pheudalia et burgensatica perveniant et pervenire debeant pleno iure post mortem predicti Mathei, nepotis ipsius testatoris, ad predictam Aloysiam filiam suam et eius / filios masculos nativitatis ordine et prerogativa servatis. Item si forte ex filiis legitimis et naturalibus predicti Mathei filii masculi vel filius procreari contingerint et in pupillari etate decesserint predicta bona omnia stabilia, pheudalia et burgensatica post mortem dicti Mathei perveniant et pervenire debeant ad predictam Aloysiam et filios masculos eiusdem ut prescribitur, et in casu quo dicta Aloysia non supererit vel eius filius masculus predicta bona stabilia pheudalia et burgensatica remaneant et perveniant filie vel / nepti dicti Mathei suscipientis seu nascituris sibi ex legitimo matrimonio, et de suo corpore legitime descendentibus, dum modo dicta filia vel neptis eiusdem Mathei sub hac condicione nubat quod vir eius cognominetur cognominacione dicti comitis Mathei [test]atoris et eius signa deferat seu arma. Item quod in omne eventum tam dictus Matheus nepos ipsius testatoris, quam filius masculus ex suo corpore legitime descendens nasciturus, sive in defectu ipsorum et filiorum suorum ut supradictum est, ille qui succedet / in bonis predictis omnino signa seu arma dicti comitis Mathei deferat et suo cognomine cognominetur alias cadat a successione predicta et istud nomine cognominacionis dicti comitis Mathei et signorum habeat quicumque successurus est in bonis predictis, alias cadat a successione ipsa. Item si forte tam ex predicto Matheo, quam ex predicta Aloysia filius masculus ex legitimo matrimonio ipsorum non nasceretur et non superesset, ut supra dictum est, sed filia vel filie femmine ex utroque nascerentur / et superessent, quod in eum casum quemlibet dictarum filiarum que venerit ad maritum succedat in dictis bonis stabilibus pheudalibus et burgensaticis provenientibus patre vel avo earum a dicto domino comite Matheo testatore cum hac condicione quod dicte domine nubant cum condicione quod viri eius portent signa dicti testatoris et suo cognomine cognominentur, quos si secus fecerint vel aliter evenerit bona non habeant supradicta. Item voluit et mandavit dictus testator quod quicumque successor suus fuerit / in bonis pheudalibus supradictis, tam ex parte predicti Mathei inclusive, quam ex parte predictae Aloysie heredumque suorum deferat et deferre debeat arma seu signa testatoris predicti pura sine aliqua immistione aliorum signorum videlicet ad grues campis albo et nigro hinc inde partitis et in cognominacione ipsius testatoris idem intelligatur videlicet quod cognominetur de Sclafano absque aliqua alia adiuncione seu mistione alicuius alterius cognominis quod si secus fecerint subiacet penis pre/dictis videlicet quod cadat a successione predicta, et devolvatur successione predicti Mathei ad predictam Aloysiam et filios eius legitimos et naturales deferentes arma seu signa ipsius testatoris et cognominantes se cognomine eiusdem testatoris. Et contra successio predictae Aloysie devolvatur ad predictum Matheum et eius filios legitimos et naturales deferentes eadem signa ipsius testatoris et eius cognomine se cognominantes. Item voluit et mandavit dictus testator quod si dicta comitissa Beatrix uxor eiusdem / testatoris vel quecumque alia uxor eius

legitima post presens testamentum masculum filium pepererit seu procreaverit ex eodem testatore postumum masculum ipsius testatoris in eo casu, cassatis et annullatis omnibus predictis institutionibus et substitutionibus, idem testator instituit sibi heredem suum universalem ipsum postumum nasciturum ex dicta uxore sua vel quacumque legitime que pro tempore fuerit si masculus fuerit sub omnibus comitatu, baroniis, castris, terris, locis, possessionibus / et rebus aliis quibuscumque testatoris ipsius tam pfeudalibus quam burgensaticis, tam mobilibus quam stabilibus, existentibus tam citra quam ultra flumen Salsum in tota Sicilia et ubique locorum et in eo casu instituit sibi dictus testator predictam Aloysiam filiam suam heredem in unciis auri tribus millibus advertentes sibi premissis in dotem per eundem testatorem contemplacione matrimonii contracti per verba de presente anuli subarracione interveniente inter eandem Aloysiam et nobilem dominum Guillelmum / de Peralta filium legitimum et naturalem magnifici domini Raymundi de Peralta comitis Calatabillotte et regni Sicilie cancellarii maioris camerarii nec non et ultra dotem ipsam in aliis unciis auri mille et in hospicio vocato de Turri cum turri et viridario ipsius iuribus et pertinentiis suis sito in contrata Castri ad mare dicte urbis suis finibus limitato pro ut in quodam puplico instrumento inde confecto olim quartodecimo septembris terciedecime indicionis presentis apud Cathaniam per manus mei predicti notarii Manfridi / regii puplici tocus Sicilie notarii plenius continetur. Et predictam comitissam Margaritam in eodem casu dicti postumi nascituri instituit sibi heredem in dote sibi data per eundem testatorem et ultra in unciis aurii centum tamen si vero dicta comitissa Beatrix vel alia quacumque uxor legitima fuerit ex eodem testatore femmina postuma reddiderit in eo casu remaneant institutiones et substitutiones predictae ut superius scripte sunt, et ipsam postumam feminam nascituram instituit sibi heredem / dictus testator in unciis auri duobus milibus ponderis generalis quas habeat, tam iure successionis ipsius testatoris quam pro maritaggio ipsius postume. Item si forte dictus postumus masculus nasciturus ex dicta domina Beatrice uxore sua vel alia quacumque uxore sua legitima et eodem testatore decederit in pupillari etate vel quicumque sine liberis de suo corpore legitime descendentibus, quod in eo casu remaneant predictae institutiones et substitutiones superius declarate valide atque firme. Item instituit sibi heredem dictus testa/tor predictam comitissam Margaritam filiam suam in dotibus suis sibi datis per dictum testatorem vel marito suo pro ea et ultra in unciis auri centum de quibus iussit eam fore contentam tam iure nature quam iure successionis paterne atque materne et alio quocumque iure. Item voluit et mandavit dictus testator quod postumus seu postuma nasciturus seu nascitura ex predicta comitissa Beatrice uxore eius vel alia quacumque uxore sua legitima educetur et alimentetur penes matrem ipsius postumi seu postume cui / dari voluit pro alimentis suis anno quolibet uncias triginta donec pervenerit ad nubilem etatem, cui postumo seu postume dedit tutores seu balios magnificum dominum Blascum de Alagonia regni Sicilie magistrum iusticiarium et nobilem dominum Lanceam de Grifo de Messana, militem consobrinum testatoris ipsius. Item quod dictus testator dixit se non recordari ad presens ad quem modum sit contractum matrimonium inter eum et dictam comitissam Beatricem uxorem suam, ideo voluit et mandavit quod si dictum matrimonium inveniatur / contractum secundum morem grecorum dicte urbis dicta comitissa habeat et habere debeat dotem suam et dodarium sibi promissum per eundem testatorem et ultra habeat omnia paramenta persone et cammere ipsius comitis et in pecunia uncias trecentas, si vero doceretur

dictum matrimonium contractum esse secundum morem latinorum tunc voluit ipsam habere paramenta predicta et uncias auri ducentas tantum ultra porcionem eam contingentiam secundum consuetudinem latinorum urbis predictae; in casu vero ubi matrimonium contractum esse secundum morem grecorum / voluit et mandavit dotem suam restitui dicte domine comitis infra annum unum a die obitus eiusdem testatoris in antea numerandum. Item dixit dictus testator se habere et tenere in Sicilia bona pheudalia et casalia infrascripta, videlicet ultra flumen Salsum castrum et terra Aderionis et tenimentum Centurbii. Item citra flumen Salsum castrum et terra Sclafani, castrum et terra Chiminne, castrum et terra Cluse, casale seu pheudum Rachalminuse, quod idem testator emit ab heredibus quondam domini Gualterii / Phisaula. Item tenimentum Roccarum Chiminne, quod olim idem testator emit a quondam domino Nicolao Abbate milite, uxore et filiis eius, quod tenimentum idem testator nuper promisit restituere nobili Riccardo Abbati filio dicti quondam Nicolai ex causa donacionis irrevocabilis inter vivos post mortem ipsius testatoris pro ut in quadam nota publica inde confecta manu mei predicti notarii Manfridi plenius continetur, quam donacionem eidem nobili Riccardo ex presenti testamento suo plenarie confirmavit. Item / dixit se habere in urbe felici Panormi eiusque territorio et districtu nonnulla bona burgensatica stabilia. Item dixit se tenere subscriptis personis in subscripta pecunie quantitate quam mandavit statim eis solvi debere per fidecommissarios suos videlicet heredibus quondam Clarini Henrici de Panormo uncias duodecim. Item Francisco Cassio de Cammarata seu heredibus suis uncias auri octo. Item domino Trinchio de Odorisio de Thermis seu heredibus suis in unciis auri sex. Item quondam domino Riccardo de Leto / de Thermis vel heredibus suis in unciis auri sex. Item Symoni de Magistro de Cammarata in unciis auri octo. Item heredibus quondam Perri de Arcudio de Cammarata in unciis auri decem. Item voluit et mandavit quod de summa florenorum auri duodecim milium in quibus eidem testatori tenetur societas Perutiorum de Florencia, item de summa aliorum florenorum undecim milium in quibus eidem testatori tenetur societas Bardorum de Florencia ac de summa aliorum florenorum mille sexcentorum octuaginta trium / in quibus ipsi testatori tenetur societas Azayolorum de Florencia pro ut de debitis ipsis constat tam per publica instrumenta confecta in civitate Florencie quam per alia instrumenta publica confecta in Sicilia manu mei predicti notarii deducatur quantitas florenorum subscripta quam putat dictus testator se illicite habuisse ab eisdem societatibus videlicet a predicta societate Perutiorum florenorum auri tria milia, item a predicta societate Bardorum alia tria milia florenorum et a predicta societate Azayolorum florenos quingentos reliqua vero quanti/tate debitorum predictorum deductis ut supra florenis predictis ut dictum est dicte societates solvant infrascriptis fideicommissariis dicti testatoris et ad eorum manus perveniant distribuenda per eos pro ut infra describitur et mandatur per testatorem eundem. Item voluit et mandavit quod solvantur post obitum ipsius testatoris pro male ablatis incertis per subscriptos fideicommissarios suos uncias auri quatringente; et si forte de ipsis male ablatis incertis aliquae persone fidedigne apparuerint coram dictis fideicommissariis infra menses sex a die obitus ipsius numerandos que dicant et ostendant eisdem dictum testatorem iniuste cepisse ab eis aliquam pecuniam vel res alias summarie et ex arupto pro ut dictis fideicommissariis videbitur illas dicti fideicommissarii sibi solvant de predictis unciis quatringentis et non de alia pecunia testatoris eiusdem et si forte transactis dictis sex mensibus, et non apparentibus predictis personis vel apparentibus, et restabit

aliqua quantitas dictarum unciarum / quatringerarum penes dictos fideicommissarios in hoc casu voluit et mandavit dictus testator quod huiusmodi residuam quantitatem ipsarum unciarum quatringerarum dicti fideicommissarii distribuunt et solvant pro animabus illorum a quibus ipse testator, eam iniuste accepit pro maritaggio orfanorum et construtione seu reparacione pontium dicte urbis et eius territorii ad arbitrium dictorum fideicommissariorum suorum. Item legavit subscriptis puellis pro subsidio maritaggi earum, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet Barthule, / filie notarii Symonis de Iudice Facio suscepte ex sacro fonte per eundem testatorem uncias decem. Item Dominice et Agathe, filiabus Symonis de Notario Michaelae et quondam Bartule de domino Bonacurso olim iugalium uncias quindecim. Item duabus filiabus notarii Iohannis de Vitali uncias viginti. Item duabus filiabus Francischini de Salliceto et Violantis mulieris iugalium, uncias viginti. Item pro maritaggio aliarum puellarum honestarum viginti trium maritandarum ad arbitrium dictorum fideicommissariorum ipsius te/statoris pro anima ipsius testatoris uncias auri sexaginta novem cuilibet videlicet ipsarum unciarum auri tres hoc modo videlicet quatuor ex ipsis maritent in terra Chiminne dicti testatoris de mulieribus seu puellis eiusdem terre Chiminne. Item alie quatuor de puellis dicte terre Sclafani. Item alie duo de puellis dicte terre Cluse. Item alie tres de puellis terre Adernionis eiusdem testatoris et relique decem de puellis dicte felicitis urbis Panormi. Item elegit sibi sepulturam in ecclesia / Sancte Clare urbis prefate que de novo fabricatur per testatorem eundem, si modo dicta ecclesia tempore obitus dicti testatoris fuerit completa et perfecta, si vero non esset tunc temporis ipsa ecclesia completa, quod interim donec compleatur corpus ipsius testatoris sepeliatur in habitu beati Francisci in ecclesia Sancti Francisci ordinis minorum urbis prefati in cappella videlicet ipsius testatoris, post quam vero dicta ecclesia Sancte Clare fuerit completa et perfecta voluit et mandavit dictus testator quod corpus suum / reducatur et sepeliatur in dicta nova ecclesia Sancte Clare in quodam monumento marmoreo honorabiliter et decenter emendo per eosdem fideicommissarios reponendo ipso monumento inter dicta ecclesia in loco iam per ipsum testatorem ordinato, cui ecclesia Sancte Clare dictus testator legavit, pro complemento eiusdem ecclesie, florenos auri quatringeros quos dictus testator asseruit iam assignasse abatisse ipsius monasterii Sancte Clare. Et si forte ipsi floreni quatringeris non essent suffecturi / ad perfectionem dicte ecclesie, quod compleatur opus ipsius ecclesie de alia pecunia testatoris eiusdem per manus dictorum fideicommissariorum suorum. Item legavit eidem ecclesie Sancte Clare vel monasterio ipsius Sancte Clare pro faciendo anditu monialium ad dictam ecclesiam et aliis operibus marammate necessariis eiusdem ecclesie iuxta arbitrium abatisse et monialium dicti monasterii alias uncias auri centum ponderis supradicti. Item voluit et mandavit quod duo fratres sacerdotes dicti ordinis minorum continue celebrent / missas in dicta ecclesia Sancte Clare pro animabus ipsius testatoris ac parentum et consanguineorum suorum in remedio peccatorum suorum. Item dictus testator mandavit et voluit quod emanent per predictos fideicommissarios ipsius testatoris tot possessiones in dicta urbe seu eius territorio ad opus dicti monasterii Sancte Clare que reddatur continue anno quolibet uncias auri duodecim ex quibus solvantur dictis duobus sacerdotibus pro sustentacione ipsorum anno quolibet uncias auri sex ponderis supradicti. Item legavit / ecclesie Sancti Francisci ordinis minorum dicte urbis pro missis celebrandis pro anima ipsius testatoris uncias auri decem dicti ponderis. Item voluit et mandavit quod in cappella dicti testatoris existente in dicta ecclesia Sancti Francisci seu prope

deputentur duo fratres eiusdem ordinis sacerdotes qui continue celebrent missas in dicta cappella pro anima ipsius testatoris et parentum suorum et specialiter quondam domini Mathei de Thermis olim magistri iustitiarum avunculi ipsius testatoris quibus dari voluit anno quolibet per heredes / ipsius testatoris pro sustentacione et vita ipsorum uncias auri sex cuilibet videlicet ipsorum uncias auri tres. Item voluit et mandavit quod predicti heredes sui quolibet anno solvant conventui predictae ecclesie Sancti Francisci dicte urbis pro pietancia sustentacionis vite ipsorum uncias auri duas dicti ponderis. Item legavit fratribus predicatoribus ecclesie Sancti Dominici dicte urbis pro missis celebrandis pro anima ipsius testatoris uncias auri sex dicti ponderis. Item legavit pro opere ecclesie Sancti Agostini dicte urbis uncias auri quinque / dicti ponderis. Item legavit pro opere ecclesie Sancte Marie ordinis Carmiliarum dicte urbis tam pro complendo opere in claustris iam incepte quam pro alia fabrica eiusdem ecclesie uncias auri decem dicti ponderis. Item legavit cuilibet monasterio monialium dicte urbis pro celebrandis missis pro anima ipsius testatoris uncias duas dicti ponderis. Item legavit cuilibet hospitali dicte urbis uncias tres dicti ponderis pro vita et sustentacione pauperum degentium ibidem. Item legavit ecclesie Sancti Francisci de Thermis / eiusdem ordinis Minorum pro opere dormitorii eiusdem ecclesie uncias auri decem dicti ponderis et quod habeat quolibet anno pro elemosina et pietancia uncias quinque dicti ponderis. Item manumissit et liberavit Annam grecam et Marinam grecam et omnes alios servos et servas ipsius testatoris ab omni vinculo servitutis. Item legavit filiabus duabus Yrini grece olim serve ipsius testatoris pro maritagio earum uncias auri viginti cuilibet videlicet uncias decem. Item legavit predictae Anne uncias / duas. Item legavit predictae Yrine uncias duas. Item legavit predictae Marine uncias quinque. Item legavit subscriptis militibus eiusdem testatoris militari cincto decoratis per testatorem eundem pro vita et sustentacione eorum donec vixerint cuilibet videlicet ipsorum anno quolibet subscriptam pecunie quantitatem solvendam eisdem militibus per heredes suos predictos propter honorem et onus dicte militie eis imposita per testatorem eundem dummodo dicti milites serviant predictis heredibus dicti testatoris secundum quod dividuntur ipsi milites inter heredes predictos iuxta voluntatem dicti testatoris ut infra alias si non servierint careant provisione predicta, videlicet domino Conrado de Monteliano militi in vita sua anno quolibet uncias auri octo dicti ponderis. Item domino Tuchia Philippi de Mazaria militi in vita sua anno quolibet uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Perrono de Bonohomo militi anno quolibet in vita sua uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Iordano Baldiri / militi in vita sua anno quolibet uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Nicolao de Aquino militi in vita sua anno quolibet uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Iannotto de Cassiseo militi anno quolibet in vita sua uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Orlando de Thermis militi anno quolibet in vita sua uncias auri octo eiusdem ponderis. Item domino Matheo de Sacca militi anno quolibet in vita sua uncias auri octo dicti ponderis. Item legavit cuilibet scutifero eiusdem testatoris qui / reperientur esse inter comitiva ipsius comitis tempore obitus sui uncias auri quatuor non tamen intelligatur esse legatum in vita ipsorum nisi tantum semel. Item legavit cuilibet militi de comitiva ipsius testatoris qui reperientur esse inter comitiva eiusdem testatoris tempore obitus sui uncias auri decem excepto domino Guillelmo de Carpathio, cui domino Guillelmo dictus testator legavit uncias auri viginti, que legata similiter eisdem militibus ac domino Guillelmo semel solvantur. / Item voluit et mandavit dictus testator quod predictus Matheus

nepos suus alter dictorum heredum suorum recipiat et retinere debeat semper predictum dominum Guillelmum de Carpathio in suum magistrum, cui dictus Matheus solvat et solvere debeat quolibet anno pro stipendiis suis donec vixerit uncias auri decem, et si forte dictus Matheus non receperit ipsum dominum Guillelmum in suum magistrum donec vixerit voluit et mandavit dictus testator quod dictus / Matheus careat sua hereditate predicta. Item voluit et mandavit dictus testator quod post obitum eius tota eius comitiva tam militum quam scutiferorum dividatur per medium et una medietas deputetur, stet et moretur cum predicto Matheo nepote et altero heredum eiusdem testatoris et altera medietas cum marito predictae Aloysie, filie ipsius testatoris, sub illis provisionibus atque stipendiis sub quibus erant et sunt cum testatore predicto, videlicet pro quolibet militi uncias / octo in pecunia, exceptis predictis militibus quibus in vita eorum relicte sunt per eundem testatorem predictae annue uncie octo, qua provisione annua ipsi milites debeant se contentari et ultra non exigant in pecunia ab heredibus suis predictis, et pro quolibet scutifero uncias auri duas in pecunia. Et ultra habeant tam milites quam scutiferi victum et vestitum condecenter ab eisdem heredibus pro ut habebant a testatore predicto. Item legavit iudici Facio de Lentino, iudici / et familiari suo auri uncias viginti dicti ponderis. Item notario Barthulo de domino Bonaccurso, notario et familiari suo, uncias auri decem dicti ponderis. Item michi predicto notario Manfrido uncias auri decem eiusdem ponderis. Item legavit domino panormitano archiepiscopo uncias viginti dicti ponderis. Item legavit maiori panormitane ecclesie pro iure parrochie sue uncias duas eiusdem ponderis. Item pro pulsanda campana nova et pro processione dicte maioris panormitane / ecclesie uncias duas. Item cappellano eiusdem maioris ecclesie et clerico ipsius tarenos decem. Item pro cera in die obitus sui nono quatragesimo et anno uncias triginta dicti ponderis. Item pro pannis lugubribus pro comitiva sua in die obitus sui uncias auri quinquaginta dicti ponderis. Item pro iure, equorum armatorum precedentium corpus ipsius testatoris in die funeris ipsius uncias duas, ita quod amplius ab heredibus suis non exigatur per aliquam ecclesiam / pro iure predicto nec manus extendant ad equos et arma predictae ecclesie ipse. Item legavit ecclesie sanctorum Philippi et Iacobi de Thermis pro opere ipsius ecclesie uncias auri decem dictis ponderis. Item instituit sibi fideicommissarios executores presentis sui testamenti reverendum in Cristo patrem dominum archiepiscopum panormitanum, magnificum dominum comitem Blascum de Alagonia, regni Sicilie magistrum iustitiarium, magnificum dominum comitem Manfridum de Cla/romonte, regni Sicilie senescalcum et ministrum ecclesie Sancti Francisci ac iudicem Perronum de Iuvenio magne regie et ducalis Curie iudicem; quibus fideicommissariis suis dictus testator dedit et concessit auctoritatem et potestatem, propria eorum auctoritate intrandi, capiendi et vendendi tam de bonis dicti testatoris mobilibus seseque moventibus que invenientur tempore obitus dicti testatoris quod satisfaciant plenarie omnibus creditoribus et legatariis supradictis / et infrascriptis absque aliqua contradicione dictorum heredum suorum, nec non legavit cuilibet ipsorum fideicommissariorum uncias auri decem excepto iudice Perrono predicto cui legavit uncias auri triginta dicti ponderis. Item voluit et mandavit dictus testator quod si post confecionem presentis testamenti dictus testator vita sibi comite solverit et satisfecerit predictis creditoribus et legatariis suis superius declaratis de predictis creditis et legatis quod dicti fideii/commissarii non debeant iterum solvere eis credita et legata predicta. Item voluit et mandavit quod ultra bona mobilia et seseque moventia supradicta dicti testatoris

capienda et vendenda per dictos fideicommissarios pro execucione presentis testamenti capiantur, exigantur per eosdem fideicommissarios de redditibus et proventibus bonorum pheudalium dicti testatoris existentium ultra flumen Salsum uncie quingente et de redditibus et proventibus bonorum pheudalium /et burgensaticorum eiusdem testatoris existentium citra flumen Salsum alie uncie mille iuxta pacta et convenciones olim habitas inter eundem testatorem et magnificum dominum comitem Raymundum de Peralta, et nobilem dominum Guillelmum de Peralta filium ipsius, generum eiusdem testatoris, que sunt in summa unciarum auri mille et quingentorum, quas uncias mille et quingentas et omnia bona mobilia sesemoventia et arma predicti testatoris vendenda / per eosdem fideicommissarios distribuuntur et solvantur per predictos fideicommissarios pro execucione presentis testamenti plenaria, et si forte supererit aliquae pecunie quantitas penes dictos fideicommissarios ipsa dicti fideicommissarii distribuunt et solvant in maritandis orfanis et constructione pontium et reparacionibus hospitalium, et alias bonas causas iuxta arbitrium fideicommissariorum ipsorum pro anima testatoris ipsius. Et / si forte predicti fideicommissarii omnes interesse non possent ad execucionem faciendam testamenti presentis id exequantur duo ex ipsis fideicommissariis qui fuerint presentes. Item voluit et mandavit dictus testator quod predicti heredes sui quicumque fuerint non contradicant nec contradicere debeant execucione testamenti presentis quando fiat effectualiter ut est dictum alias si impedimentum aliquod prestiterint predictis fideicommissariis in execucione testamenti / presentis ipso facto cadant ab hereditate predicta et vendatur per eosdem fideicommissarios et distribuatur pro anima ipsius testatoris, parentum et consanguineorum suorum. Item legavit magistro Iacobo de Cremona phisico uncias decem. Item magistro Guillelmo phisico, familiari et medico testatoris ipsius, uncias decem. Item legavit filiabus domini Mathei Pipitoni militis pro maritagio earum, uncias viginti. Item legavit filie quondam Pauli de Montemurro et Francisce de / Muta, uxoris sue, pro maritagio suo uncias decem. Item Pere mulieri, nutrici predictae Aloysie filie eiusdem testatoris, uncias duodecim. Item tribus domicellis dicte domine comitis Beatricis ad arbitrium eiusdem comitis uncias auri viginti. Item confirmavit dictus testator omnes donaciones per eum olim factas militibus et familiaribus suis et quibuscumque aliis personis de quibuscumque bonis, rebus et pecunie quantitibus, quas firmas et / validas esse voluit, contra quas predicti heredes ipsius testatoris nulla venire presumant. Item dixit se teneri universitati felicis urbis Panormi ex certis causis in unciis auri triginta, verum que asseruit dictam universitatem ipsi testatori teneri in unciis auri centum parum plus vel minus pro dapnis datis per eam in quodam viridario suo posito in contrata porte Sancti Georgi et in muris ipsius viridarii tempore obsidionis / Castriadmare dicte urbis facte per dictam universitatem contra dictum castrum tunc occupatum per hostes et specialiter prope machinas seu trabuccos in dicto viridario factos et positos per dictam universitatem et prope murum novum factum in opposito dicti Castri per eundem universitatem. Ideo voluit idem testator quod fiat compensacio de ipso debito ipsius testatoris cum debito predicto universitatis usque ad concurrentem quantitatem. Et super hoc ad maiorem / rei evidenciam fiat extimacio per probos viros dicte universitatis predicti dapni dicti testatoris et si per ipsam extimacionem apparebit dictam universitatem teneri, ipsi testatori ratione dictorum dapnorum in unciis triginta vel pluribus fiat compensacio ut est dictum, si vero in minori quantitate dictarum unciarum triginta illud minus suppleatur et solvatur dicte universitate de pecunia ipsius testatoris

per fideicommissarios suos predictos. / Item legavit domino Lancee de Grifo iuniori militi consanguineo et socio dicti testatoris uncias triginta. Item Bartholo de Bufalo consanguineo et familiari ipsius testatoris uncias viginti quinque. Item Manuelli de Baldiri uncias auri decem dicti ponderis. Item Friderico de Sacca familiari suo uncias auri viginti. Et hec est ultima voluntas dicti testatoris quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti valere / non posset, saltem valeat iure codicillorum vel iure cuiuslibet ultime voluntatis vel valeat pro ut melius valere poterit. Unde ad futuram memoriam, et tam predicti testatoris et heredum suorum predictorum cautelam, quam fidem de premissis, exinde omnibus faciendam presens scriptum publicum eidem testatori hoc petenti exinde factum est per manus mei predicti notarii puplici meo solito signatum nostrum qui supra iudicis et subscriptorum / testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Quod autem abrasum et emendatum est superius in duodecima linea ubi legitur de legitimo, item in quintadecima linea ubi legitur istud, item in quinquagesima septima linea ubi legitur supradicta dicti testatoris et in quinquagesima nona linea ubi legitur pias, rasum et emendatum est per me predictum notarium non vicio sed errore, et ideo pro autentico habeatur. Actum / in urbe felici predicta, anno mense die et indictione premissis.

+ Ego Iohannes de Carastono iurisperitus qui supra iudex me subscripsi
 + Ego Abbas de Barresio miles testis sum
 + Ego Algerius de Algerio miles testis sum
 + Ego Robbertus de Cripta legum doctor testor.
 + Ego notarius Blasius de Salimbeni testor
 + Ego Manfridus de Albaneto de Panormo legum doctor me subscripsi
 + Ego Franciscus de Bonaquisto iurisperitus interfui et testor
 + Ego iudex Facius de Lentino de Panormo testis sum
 + Ego notarius Rogerius de Vitali de Panormo testis sum
 + Ego notarius Iohannes de Vitali de Panormo testis sum
 + Ego notarius Symon de Iudice Facio de Panormo testor
 + EGO MANFRIDUS^a de domino Bonaccorso qui supra regius puplicus tocius Sicilie notarius premissa rogatus scripsi / et meo signo signavi.

Testes nobilis dominus Abbas de Barresio miles, dominus Iohannes de Calatagirono miles, dominus Algerius de Algerio miles, dominus Robbertus de Cripta legum doctor, dominus Mattheus Pipitonus miles, dominus Manfridus de Albaneto iuris civilis professor, iudex Facius de Lentino, iudex Franciscus de Bonaquisto, [...] de Vitali notarius, Symon de Iudice Facio et magister Blasius de Salimbeni.

III. 1348 maggio 28, I indizione, Palermo.

Testamento di Matteo Sclafani in cui il conte istituisce eredi universali il nipote Matteo Moncada, per i beni ultra flumen Salsum, e la figlia Luisa, per i

^a Ridotto a monogramma con valore di S. T.

beni citra flumen Salsum, obbligando Matteo Moncada e Guglielmo Peralta, marito di Luisa, ad assumere il suo cognome e le insegne.

Copia: Asp, *Moncada* 1200, fasc. 41, cc. non numerate. Altra copia in Asp, *Moncada* 396, cc. 125r- 180r.

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo tricesimo quatragesimo octavo, mense maii die vero vigesimo octavo eiusdem mensis prime indictionis, regnante serenissimo domino nostro, domino rege Ludovico inclito rege Sicilie regni vero eius anno sexto feliciter Amen. Nos Andreas de Puteo iudex felicitis urbis Panormi, Orlandus de Sacca^a de dicta urbe reggius^b publicus totius insule Sicilie notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus et egregius dominus Mattheus de Sclafano Dei et regia gratia comes Adernionis et dominus terre Ciminne eiusdem urbis egritudine ductus asseruit nobis ne subito preoccupatus propter inopinas moras querens spatium permittere^c non inveniatur ad suam mentem reduxit qualiter illa Superni Creatoris clementia [.....] sui gubernatione non fallitur homo quem ad imaginem suam de limo terre plasmaverat et in manu consili sui posuerat humane fragilitatis male prosus a statu sue rectitudinis deviavit qua de causa curam sibi violentum minore interitum verum quia divina adductus gratia idem dominus consideravit quod illis rationalis creatura felicitatur operibus que tradunt ad divinum opus et ad Dei nominis gloriam et honorem unquam ideo articulus ille [.....] furibundus adveniat quo mens occupata non vacua non debite potest elevari in Deo, eo propter quo incolumis et integra mens saneque dispositionis corporis et anime nudum corpus sanctitate viget mens interior plenius utitur ratione, quia non cogit id quodquod cogitare quam dolet [.....] ultima iudicis voluntas in quo tranquilla mens rationis usus exigitur salubrius providetur; quapropter timens casum divini iudicis repentinum, nolens decedere intestatus, suum finale et ultimum condidit testamentum cassans, irritans et penitus annullans omne aliud testamentum seu codicillum et quamcumque aliam ultimam voluntatem per eum olim factam et conditam quoquomodo ac omne aliud testamentum confectum per eum usque ad hodiernum diem presenti fatturo testamento in suo robore valituro ob quamcumque forma reperitur legi in eo immo aliud testamentum non posse conde^d nisi in eo non sint scripta verba aliqua ut puta Pater noster vel his similia verba ex certa scientia per presens suum illam ultimam voluntatem voluerit et mandaverit annullari ac penitus suis viribus evacuati ac si scriptum et conditum non fuisset.

In primis itaque dictus dominus comes instituit sibi heredes universales nobilem Mattheum, filium legitimum^e et naturalem magnifice comitis Margherite de Sclafano filie ipsius testatoris et magnifici comitis Guglielmi Raimundi de MontheCATENO comitis Auguste iugalium que comitissa Margarita filia ipsius testatoris suscepta sibi et nata ex quondam nobili Bartholomea de Incisa prima uxore ipsius testatoris, nepotem suum et magnificam comitissam Aloisiam filiam ipsius testatoris susceptam sibi et

^a de Sacca omissa nella copia. Segue *Dei gratia* riquadrato.

^b Così per *regius*.

^c Così per *penitentie*.

^d Così nel testo.

^e Così più volte nel testo.

nobili domina comitissa Beatrice de Calvellis etiam uxore testatoris ipsius, inter quos heredes predictos testator divisit castra, pheuda, baronias, terras et alia bona subscripta salva semper dispositione infrascripta qua divisione idem testator heredes ipsos iussit omnino fore contentos omni tempore adepta falcidia et querela per hunc modum habeantur.

Item predicta domina comitissa Aloisia filia ipsius testatoris habeat et habere debeat iure hereditatis predictae omnia bona stabilia, feudalia et burgensatica, que predictus dominus comes Mattheus^f habet circa^g flumen Salsum sub adiectionibus et conditionibus infrascriptis que semper in omnibus et per omnia salva maneant atque firma habeantur.

Item si forte liberi et ipsa comitissa Aloisia legitimi et naturales ex legitimo matrimonio ipsius de suo corpore descendentes procreati vel etiam procreandi fuerint superstitibus eidem comitisse Aloisie vel legitimo marito suo vel ambobus et mori contingerit in pupillari etate vel postea quodcumque sine liberis masculis ex eorum^h corporibus legitime descendentibus in eo casu et quolibet ipsorum predicta bona omnia stabilia, feudalia et burgensatica perveniant et pervenire debeant pleno iure ad predictum nobilem Mattheum filium masculum domini comitis Guglielmi coheredem comitisse Aloisie predictae et eius filios masculos nascituros ordine prerogativo servatoⁱ.

Item si forte ex filiis legitimis et naturalibus domine comitisse Aloisie et legitimi mariti sui filii masculi vel filius procreati contingerit et in pupillari^j etate decesserit predicta bona omnia stabilia, feudalia et burgensatica post mortem dicte comitisse Aloisie perveniant et pervenire debeant ad dictum Mattheum nepotem ipsius testatoris coheredem Aloisie supradicte et filios masculos eiusdem Matthei ut prescribitur; et in casu quo dictus Mattheus non supererit vel eius filius masculus predicta bona stabilia, burgensatica et feudalia remaneant et perveniunt filie vel nepoti predictae comitisse Aloisie filie eius dicti testatoris suscipiendi sibi et legitimo marito suo dummodo filia vel nepotis^k ipsius comitisse Aloisie nubat sub conditione quod vir eius cognominetur cognomine dicti comitis Matthei testatoris et eius signa deferat sive arma, ita quod in omnem eventus^l filius masculus ex matrimonio legitimo dicte comitisse Aloisie filie ipsius dicti testatoris iam natus vocari debet dicti testatoris cognomine vel nasciturus sive in defectu ipsorum filiorum suorum ut supra dictum est; ille qui sua die in predictis bonis stabilibus, feudalibus et burgensaticis circa flumen Salsum inter que includitur terra Sclafani dicti domini testatoris pro eo quod idem dominus comes cognomen sumpsit ab ipsa omnino signa seu arma eius deferat et suo cognomine cognominetur sive ipsa bona habeat iure successionis sive ex titulo dotis alias cadat a successione predicta et istud munus cognominationis dicti testatoris et signorum habeat quodcumque successerit in dicta terra Sclafani alias cadat a successione ipsa et successio ipsa deveniat obligata voluntate testatoris eiusdem.

Item si forte ex predicta comitissa Aloisia filia predicti testatoris ex legitimo marito sua proles legitima non superstititerit vel ex eorum filiis, in eo casu post mortem

^f Espunto *non*.

^g Così più volte per *citra*.

^h Espunto *eorum* ripetuto.

ⁱ Così per *ordine et prerogativa servatis*.

^j Così per *pupillari*.

^k Così per *neptis*.

^l Così per *eventum*.

ipsius comitis Aloisie bona ipsa perveniant ad predictum Mattheum coheredem suum et eius filios et in eorum defectu ad fratres ipsius Matthei et in ipsorum defectu ad filios eorundem et in defectu omnium masculorum ad filias feminas eorundem hoc semper intellecto quod successio ipsa prius ad masculos eiusdem gradus quam ad feminas devolvatur.

Item quod predictus Mattheus filius predicti comitis Guglielmi de Montecateno alter ipsorum heredum ipsius testatoris habeat et habere debeat ex divisione predicta omnia bona, stabilia, feudalia et burgenatica ipsius testatoris sita et posita in Sicilia ultra flumen Salsum sub conditionibus infrascriptis que semper in omnibus et per omnia salva maneant atque firma videlicet: si forte liberi legitimi et naturales procreandi ex predicto Mattheo et legitima uxore sua de legitimo matrimonio de suo corpore descendentes fuerint superstitibus ipsi Mattheo et mori contingerit in pupillari etate vel postea quodcumque sine liberis ex eorum corpore legitime descendentibus, in eum casum et quamlibet ipsorum predicta bona omnia stabilia feudalia et burgensatica perveniant et pervenire debeant pleno iure post mortem predicti Matthei nepotis ipsius testatoris ad predictam comitissam Aloisiam filiam suam vel eius filios masculos nascituros ordine prerogativo servato^m.

Item si forte ex filiis legitimis et naturalibus predicti Matthei filii masculi vel filie procreati contingerit et in pupillari etate decesserint predicta bona omnia stabilia, feudalia et burgensatica post mortem dicti Matthei perveniunt ad predictam comitissam Aloisiam et filios masculos eius ut prescribitur et in casu quo dicta comitissa Aloisia non supererit vel eius filius masculus predicta bona feudalia, stabilia et burgensatica remaneant et perveniant filie vel nepotiⁿ dicti Matthei suscipiendis vel nascituris sibi ex legitimo matrimonio legitime descendentibus dummodo dicta filia vel nepotis^o eiusdem Matthei sub hac conditione nubat quod eius cognominatur cognomine dicti testatoris et signa deferat eiusdem testatoris sive arma, ita ut in omnem eventum tam dictus Mattheus nepos ipsius testatoris, quam filius masculus ex suo corpore legitime descendens nasciturus aut in defectu ipsorum filiorum suorum, ut supra dictum est, ille qui succedat in predictis bonis tam iure successionis ultime voluntatis quam ex causa dotis omnino signa seu arma dicti comitis Matthei deferat et suo cognomine cognominetur. Alias cadant a successione predicta et istud non^p cognominationis et signorum habeant quicumque successurus est in bonis predictis alias cadat a successione ipsa et observetur voluntas dicti testatoris applicata ut supra.

Item si forte tam ex predicto Mattheo quam ex predicta comitissa Aloisia filius masculus ex legitimo matrimonio ipsorum non nasceretur et ipso^q superesset, ut supra dictum est, et eius filia vel filie femine ex utraque nascerentur et superessent quod in eo casu quilibet dictarum filiarum que venerit ad maritum succedat in dictis bonis stabilibus, feudalibus et burgensaticis provenientius patri vel actorum a dicto comite Mattheo testatore cum hac conditione quod viri earum portent signa dicti testatoris et suo cognomine cognominentur alias bona non habeant supradicta observata voluntate dicti testatoris applicata ut supra.

^m Così per *ordine et prerogativa servatis*.

ⁿ Così per *nepti*.

^o Così per *neptis*.

^p Così nel testo.

^q Così per *neque*.

Item voluit et mandavit dictus testator quod quicumque successor suus fuerit in bonis feudalibus predictis tamen ex parte predicti Matthei inclusive quam ex parte dicte comitisse Aloisie heredumque suorum deferat et deferre debeat arma sui^r signa testatoris predicti pura sine aliqua immissione aliquorum signorum videlicet ad grues campis albo et nigro hinc inde partitis et in cognomine ipsius testatoris idem^s intelligatur videlicet quam cognominentur de Sclafani absque aliqua adiunctione alicuius cognominis quod si secus fecerit subiaceat penis predictis et quod cadat a successione predicta et devolvatur successio predicti Matthei ad predictam comitissam Aloisiam et filios eius legitimos et naturales deferentes arma et cognomen ipsius testatoris et contra successio predictae comitisse Aloisie devolvatur ad predictum Mattheum et eius filios legitimos et naturales deferentes eadem signa et ipsius cognomine cognominantur; et si forte dicti heredes vel eorum successores non servarent voluntatem testatoris eiusdem in cognomine et arma^t ut superius est expressum ipso facto cadant ab hereditate predicta et in eo casu hereditas devolvatur ad curiam dummodo quod ipsa curia omnia et singula disposita in presenti testamento teneatur adimplere quantum ad legata debita fideicommissa et libertates et confirmationes donationum factas per eundem testatorem particularibus personis preterque dictis suis heredibus et omnia bona predicta propter defectum dictorum heredum ad dictam curiam devenire contigerit, ipsa curia debeat restituere castrum quousque filii dictorum contravenientium perveniunt ad etatem legitimam qui filii si dispositionem dicti testatoris servare voluerit et servari permiserint cum effectu in eo casu bona dicti testatoris repetant^u et habeant a dicta curia ac si in eis essent principaliter instituti dummodo quod servent in proximo capitulo disposita.

Item voluit et mandavit dictus testator quod si dicta comitissa Beatrix uxor sua vel quecumque alia uxor eius legitima post presens^v testamentum masculinum filium pareret seu procrearet ex eodem testatore posthumum masculinum ipsius testatoris, in eo casu cassatis et annullatis omnibus predictis institutionibus et substitutionibus, idem testator instituit heredem suum universalem ipsum postumum nasciturum ex dicta uxore sua videlicet quacumque legitima que pro tempore fuerit si masculus super omnibus comitatu, baroniis, castris, terris, locis, possessionibus, et rebus aliis quibuscumque testatoris ipsius tam feudalibus quam burgensaticis, tam mobilibus quam stabilibus, existentibus tam citra quam ultra flumen Salsum in tota Sicilia et ubique locorum et in eo casu instituit sibi predictam comitissam Aloisiam filiam suam heredem in dote sibi data per testatorem eundem et vult eadem dicta dote esse contenta.

Item predictam comitissam Margaritam in casu predicto et etiam si casus predictus non acciderit dicti posthumi nascituri instituit eam sibi heredem universalem in dotem sibi datam per testatorem eundem et ultra in unciis centum et vult eam esse contentam de institutione presenti si vero dicta comitissa Beatrix ut alia quecumque uxor legitima fuerit ex eodem testatore et feminam posthumam ediderit in eo casu remaneant in sostitutiones^w et substitutiones predictae ut superius dictam suam^x et

^r Così per *sive*.

^s Così per *idem*.

^t Così per *armis*.

^u Così per *recuperent*.

^v Così per *presentem*.

^w Così per *institutiones*.

^x Così per *dicte sunt*.

ipsam posthumam nascituram instituit sibi heredem in unciiis duabus millibus ponderis generalis quas habet tam iure successionis ipsius testatoris quam pro maritaggio ipsius posthume de bonis feudalibus et burgensaticis ipsius testatoris tam citra quam ultra flumen Salsum equaliter a predictis heredibus prestandis.

Item si forte dictus posthumus masculus nasciturus ex dicta comitissa Beatrice uxore sua vel alia quacumque uxore sua legitima ex eodem testatore decederet in pupillari etate vel quandocumque sine liberis de suo corpore legitime descendantibus quod in eo casu remaneant predictae institutiones valide atque firme.

Item voluit et mandavit dictus testator quod posthumus seu posthuma nasciturus seu nascitura ex eo et predicta comitissa Beatrix^y vel quacumque alia uxore sua legitima educetur et alimentetur penes matrem ipsius posthumi seu posthume dum ipsa mater vixerit et viduitatem servaverit cui dari voluit pro alimentis suis anno quolibet uncias centum donec ipse posthumus vel ipsa posthuma pervenerit ad etatem legitimam; cui posthumo seu posthume dedit tutores vel curatores et balios illos de quibus regia curia duxerit providendus^z.

Item voluit et mandavit dictus testator et intentionis sue est et ita declarat quod nullus heredum suorum sibi succedentium possit vendere, alienare, dare, pignoralere ac etiam permutare aliquod feudum vel partem pheudi, castrum vel terram aliquam in toto suo territorio seu quecumque bona burgensatica sibi pervenientia nec etiam super ipsis terris et feudis et bonis burgensaticis aliquam fideiussoriam cautionem subire per quam omnia bona obligentur vel alienare^{aa}, itaquod sicut obligantur ad portanda signa et cognomen, ita obligentur nullo penitus de dicta hereditate distrahendo immo dicta hereditas remaneat ex integro absque diminutione aliqua ipsis heredibus vel ipsorum alteri presentem dispositionem servanti, et si forte dicti successores contrafecerint ipso facto dicta obligatio, alienatio, permutatio, vel in alteram personam translatio sit nulla quocumque modo translatio sint^{bb} ex contractu vel quasi sive ex debito, vel quasi et ipso casu coheres qui non alienaverit vel deliquerit possit omnia bona alienata per dictam coheredem de facto repetere, exigere et habere ac si fuisset in eisdem bonis alienatis ex nunc principaliter legitime institutus, quo casu et in predictis bonis que sic alienari contigerit eum heredem instituit qui premissa servaverit ita quod possit annullare et capere omnia bona feudalalia et burgensatica predicta sine magistratus licentia, nullo iuris ordine obquato^{cc}.

Item voluit et mandavit dictus testator quod in casu quo omnes predictae institutiones deficerent et appareret aliquis filius masculus dicti testatoris naturalis vel filia per reggiam curiam legitimatus seu legitimata quod dictus filius vel filia possit succedere sub modo prescripto.

Item voluit et mandavit dictus testator quod habeatur matrimonium inter dictam comitissam Beatricem et dictum testatorem secundum morem et consuetudinem grecorum^{dd} hac tamen conditione adiecta in instrumento contenta quod si filii vivi ex dicto matrimonio superessent quod matrimonium predictum verteretur et censeretur in formam et morem contractus latinorum secundum quod dixit apparere per predic-

^y Così per *Beatrice*.

^z Così per *providendum*.

^{aa} Così per *alienentur*.

^{bb} Così per *sit*.

^{cc} Così per *servato*.

^{dd} Così più volte per *grecorum*.

tum instrumentum confectum per manus quondam notarii Ioannis de Siracusa voluit et mandavit quod illud fiat quod est iuris et si de iure contingerint ipsum matrimonium debere remanere in forma contractus gregorum restituantur eidem uxori sue ex integro dotes sue si vero de iure videatur esse contractum secundum morem latinorum voluit et mandavit dictus testator quod bona sua burgensatica et mobilia confundantur cum omnibus suppellectilibus, iocalibus, arnesiis, auro et argenteo factis, et totum illud quod ad confusionem bonorum et dictam consuetudinem latinorum dicte urbis spectat.

Item dixit dictus testator quod dicta comitissa Beatrix uxor sua habet de rebus quondam Agate secunde uxoris dicti testatoris ad valorem unciarum tricentarum quas ipse habet et possidet de quibus vult quod cogatur de veritate dicenda per sacramentum ad Sancta Dei Evangelia per eam prestandum corporaliter tacto libro.

Item dixit testator quod est sibi certum atque notorium quod in magna quantitate pecunearum habet in suo posse dicta comitissa uxor sua ut apparuit in mutuo quod fecit domino Ioanni de Calvellis fratri suo pro redimendo feudo Montiscanis quod mutuum per eandem comitissam factum adscendebat ad summam unciarum quatricentum et ut dixit sibi constare per fidedignas personas quapropter voluit idem testator quod quidquid habet dicta comitissa tam de predictis iocalibus dicte domine Agate quam in arnesio, iocalibus, auro et argento, suppellectilibus pecunea^{ee} sive in sua camera sive extra ubicumque et undecumque sint omnia confundantur et non habeat partem sibi contingentem de iure secundum consuetudinem dicte urbis bona viri et uxoris, confundens, revocans dictus testator omnem donationem, omnem codicillum et testamentum, instrumenta etiam publica quoquo modo apparentia per ipsum testatorem facta vel factos comitisse predictae et decernit omnia huiusmodi instrumenta esse cassa, irrita et inania.

Item voluit et mandavit dictus testator quod iocalia cappelle sue in qua continentur et sunt ampulle argenteae, crux argentea, calix argenteus, candelabra argentea, navis argentea, missale, vestimenta pulcra de sanito^{ff} de quibus dixit idem testator habere inventarium in cammera^{gg} assignentur fideicommissariis suis et nihilominus omnia supradicta recipiantur sub prestito iuramento ipsius comitisse de fideliter^{hh} et integre omnibus rebus ipsius assignandis ipsis fideicommissariis in casu vero in quo ipsa nollit dare dictam cappellam voluit et mandavit dictus testator quod solveret de parte sibi contingente vel de dote sua in casu quo dotem habere debeat et non partem bonorum unciarum auri centum fideicommissariis suis et de dicta pecunia mandavit quod fiat bona cappellaⁱⁱ ad arbitrium fideicommissariorum suorum, ita quod omnes predictae uncie centum in iocalibus et apparata dicte cappelle.

Item dixit se habere recipere a societate ***** et maiialium certam pecunearum summam de quo debito extat cedula posita in actis magne regie Curie magistrum rationalium confecta Cathanie vigesimo octobris prime indictionis presentis.

Item dixit se posse recipere secundum pacta et conventiones habitas inter quondam bone memorie comitem Raimundum de Peralta et dictum comitem Guglielmum de

^{ee} Così per *positis*.

^{ff} Così per *sammito*.

^{gg} Così per *camera*.

^{hh} Così nel testo.

ⁱⁱ Così per *una cappella*.

Peralta filium eius ac generum dicti testatoris uncias mille super terris et feudis ipsius testatoris quas uncias mille debet dictus comes Guglielmus de Peralta intuitu matrimonii contracti inter eundem comitem Guglielmum de Peralta et comitissam Aloisiam filiam ipsius testatoris per dictam solvere pro ut continentur in quadam cauthela facta manu notarii Manfridi de domino Bonaverso^{jj} que uncie mille voluit idem testator quod recipiantur per fideicommissarios suos super terris et feudis quas et que debet dictus comes Guglielmus de Peralta intuitu matrimoni *ia*^{kk} contracti ut dictum est possidere.

Item dixit idem testator et voluit obligari in unceis mille quingentis dictum Mattheum heredem suum filium dicti comitis Guglielmi Raimundi de Montecateni et predictae comitisse Margarite filie ipsius testatoris pro successione terre Adernionis et tenimenti Centorbis nec vult quod dictus Mattheus possit succedere in predicta terra Adernionis et tenimenti Centorbis nisi primo solvat fideicommissariis suis predictas uncias mille et quingentas et tamdiu dicti fideicommissarii sui teneantur dictas terras et feuda quousque ex integro dictam pecuniarum summam receperint.

Item voluit et mandavit dictus testator quod fideicommissarii sui teneantur predictas terras Adernionis et tenimenti Centorbis quousque recipiant integre predictas uncias mille quingentas; et in casu quo dictus Mattheus decesserit vel coheredes ad quem dicta bona ultra flumen Salsum existentia devenerint ad dictam pecuniam teneantur coheres eius simili modo et forma et si dicti succedentes sub alter eorum impediret quod dicta quantitas pecunie non solveretur integre quod in isto casu cadant a predicta hereditate dictus heres vel heredes quo ad terram Adernionis et tenimentum Centorbis et vult quod vendantur per fideicommissarios suos cuicumque persone infra insulam Sicilie constitute domini regis fideliter^{ll} tam terra Adernionis quam tenimenta Centorbis et pervenerint libera predicta pecunia ad manus fideicommissariorum suorum distribuenda secundum quod inferius annotabitur.

Item dixit se habere et tenere bona feudalia, casalia et burgensatica infrascripta videlicet: ultra flumen Salsum castrum et terram Adernionis, tenimentum Centorbis et feudum Molumentum^{mm}; item citra flumen Salsum castrum et terram Sclafani, castrum et terram Ciminne, castrum et terram Cluse, casale seu feudum Rachalmi-nuse quod idem testator dixit emisse ab eredibus quondam domini Gualterii de Fisaulo; item tenimentum comitatusⁿⁿ Ciminne quod olim dictus testator emit a quondam domino Nicolao Abbate milite, uxore et fidelis^{oo} eius, quod tenimentum dictus testator nuper promisit restituere nobili Rinaldo^{pp} Abbate, filio dicti quondam domini Nicolai, ex causa donationis inrevocabilis inter vivos post mortem ipsius testatoris pro ut in quadam nota publica confecta manu dicti notarii Manfridi plena asserit contineri quam donationem idem testator eidem nobili Rinaldo^{qq} nepoti suo ex presenti testamento suo plenarie confirmavit et confirmat inrevocabiliter inter vivos ex conscientia.

Item dixit se habere in dicta urbe Panormi eiusque territorio et districtu nonnulla bona burgensatica, stabilia de quibus dixit plenius contineri in tabula locationum dicti

^{jj} Così per *Bonaccorso*.

^{kk} Così per *iam*.

^{ll} Così per *fideli*.

^{mm} Così per *Melinventri*.

ⁿⁿ Così per *Roccarum*.

^{oo} Così per *filiis*.

^{pp} Così per *Riccardo*.

^{qq} Così per *Riccardo*.

testatoris; item hospicium suum magnum situm in Cassaro et Turrim cum viridario prope Castrum ad mare.

Item voluit et mandavit quod omnia bona sua mobilia et sese moventia ac etiam pecunia, vasa argentea et quidquid spectat ad arnesium, omnia suppellectilia sua et arma que tempore sui felicitis recessus in sua camera invenientur et in bonis eius in toto suo dominio tam in animalibus quam vicinalibus^{rr} secundum infrascrittum ordinem totum perveniat ad manus fideicommissariorum suorum iuxta dispositionem dicti testatoris et eorum arbitrium distribuenda in casu quo per eundem testatorem non sit provisum.

Item legavit serenissimo domino nostro domino rege Ludovico regni Sicilie equum unum meliorem totius mari stalle^{ss} sue.

Item legavit venerabili Patri domino panormitano archiepiscopo uncias auri triginta dummodo quod de iis quod legata sunt ad pias causas et aliis pro quibus quarta debetur gratiose et liberaliter remictat totum id quod sibi cadit iure quarte ex dicto testamento alioquin careat ipso legato.

Item legavit maiori panormithane ecclesie uncias auri tres iure parrochie.

Item cappellano ipsius ecclesie uncias auros decem.

Item pro pulsatione campane nove ipsius ecclesie unciam unam.

Item legavit hospitali de novo constructo per dominum archiepiscopum predictum uncias triginta ibidem in fabrica expendendas ad arbitrium fideicommissariorum suorum.

Item legavit dicto hospitali omnia debita et totam pecuniam quam debet recipere ab universitate dicte urbis pro expensis factis per eundem testatorem et damnis illatis tempore observandis castri ad mare in viridario turris, de quo debito dictus testator dixit se habere literas regias de predicto debito recipiendo ab universitate predicta.

Item legavit patribus minoribus pro cantandis missis uncias decem.

Item legavit monasterio Sancte Clare de dicta urbe totam cappellam suam superius designatam que est penes comitissam Beatricem predictam et in casu quo dicta cappella a predicta comitissa haberi non posset de pecunia per eosdem fideicommissarios pro pretio dicte cappelle habendo ematur et fiat una cappella ut supra dispositum est et eidem monasterio assignetur iure legati predicti.

Item legavit pro complimento predicte ecclesie Sancte Clare per eum edificate in dicta urbe uncias auri quinquaginta.

Item legavit fratribus predicatoribus pro faciendo claustro in Sancto Dominico dicte urbis quod claustum promiserat dictus testator facere sepius in vita sua uncias septuaginta et vult quod dicta pecunia perveniat ad manus duorum proborum virorum eligendorum per dictos fideicommissarios suos et quod non expendantur ad aliud opus nisi claustrum in quo claustro sculptantur arma dicti testatoris.

Item conventui dicte ecclesie pro missis cantandis uncias quinque.

Item legavit ecclesie sancti Augustini de dicta urbe pro opera uncias tres.

Item legavit Sancte Marie de Carmelo eiusdem urbis pro opera claustrum uncias decem.

^{rr} Così per *victualibus*.

^{ss} Così nel testo.

Item legavit quilibet monasteriorum monialium dicte urbis pro fabrica ipsorum uncias tres.

Item legavit ecclesie Sancti Francisci de Assisi pro opera uncias quinque.

Item legavit ecclesie Sancti Martini diocesis Montis Regalis pro opere uncias decem.

Item legavit ecclesie Sancte Marie de Misericordia dicte urbis uncias triginta et vult quod libere habeant terras Cascasini et Vacchi^{tt} et dicta pecunia expendatur hospitali Misericordie supradicte ad arbitrium fideicommissariorum suorum.

Item voluit et mandavit quod in terra Ciminne fiat una Mater Ecclesia in loco quo idem testator disposuit ipsam fiendam nomine Sancti Ioannis Baptiste cui legavit uncias quinquaginta et voluit quod pro campanis emendis solvantur uncias viginti.

Item voluit et mandavit quod in dicta terra Ciminne fiat unum hospitale in quo expendantur uncias centum et deputentur alie uncias centum pro possessionibus emendis per dictos suos fideicommissarios pro dicto hospitali et ordinat quod habeantur ibi perpetuis temporibus octo viri in quibus nullus alius recipiatur iuxta ordinem mendicantium videlicet fratrum predicatorum minorum heremitarum ibi semper una honesta persona posita ad arbitrium prioris fratrum predicatorum Sancti Dominici et guardiani fratrum minorum dicte urbis que persona integre redditus percipiat et annis singulis teneatur reddere rationem de perceptis dictis priori et guardiano et mandavit ulterius predicti religiosi qui ibidem declinaverint tribus diebus continuis pro videatur eis de omnibus necessariis ad victum et habeatur unus quaternus penes personam deputatam in quo fratres ibi declinantes subscribant se quot diebus ibi permanerit et quod fuerit eis provisum et si superesset de redditibus quod convertatur ad usum alterius hospitalis in dicta terra Ciminna.

Item legavit omnibus terris domini sui pro induendis pauperibus in hunc modum quod ematur pannus ad valorem uncias octo per capitaneum et iudicem in terra Ciminne quinquaginta pauperes, in Sclafano triginta, in Clusa viginti et in Adernione quatráginta et detur quilibet canna una et dimidia panni et in qualibet dictarum terrarum eligantur illi qui debant indui per tres fidedignas personas in qualibet dictarum terrarum.

Item legavit cuilibet conventui religiosorum mendicantium dicte urbis et totidem cultras et cussinos emendos ad arbitrium fideicommissariorum suorum et onerat et imponit conscienciis predictorum guardianorum dictorum locorum quod ad nullum alium usum deputentur nisi pro infirmis gubernandis ipsius.

Item legavit Matri ecclesie terre sue Sclafani pro una possessione emenda pro sustentatione sacerdotis qui ibidem continua residentia faciat uncias auri quinquaginta.

Item ab exonerandam conscienciam suam de preceptis in terra Ciminne et in aliis terris suis iure assisie^{uuu} vel quamcumque aliam exactionem, voluit et mandavit quod collecta Ciminne trium annorum que anno quolibet ascendit ad summam uncias triginta sex de bonis dicti testatoris solvatur regie curie per fideicommissarios suos.

Item collecta Sclafani duorum annorum que est in summa pro dittis duobus annis unciarum triginta sex.

^{tt} Così nel testo.

^{uuu} Così nel testo.

Item collecta terre Cluse unius anni que est unciarum viginti quatuor et Adernionis unius anni que est unciarum quinquaginta per manus predictorum fideicommissariorum suorum solvatur regie Curie et medio tempore intrietto^{vv} vult quod sui vassalli sint liberi a collecta predicta.

Item legavit domine Preciose de Abbate nepoti sue uncias viginti.

Item legavit domine Susanne uncias duas.

Item legavit fratri Francisco de Messina confessori suo librariam suam et uncias decem.

Item legavit subscriptis militibus et turiferis^{ww} comitive sue videlicet: domino Guglielmo de Carpachio uncias auri triginta et vult quod Mattheus heres suus semper teneat ipsum magistrum suum cui teneatur providere anno quolibet in unciis quindecim sub pena privationis hereditatis; ita quod si aliquo casu contingerit non posse eum habere magistrum vel nollet quod semper teneatur sibi providere de predictis unciis quindecim annuatim ac si cum eodem Mattheo esset sub eadem pena.

Item legavit domino Orlando de Termis uncias viginti et reliqua sibi omnia bona dicti testatoris que sunt in terra Thermarum et eius territorio.

Item legavit domino Andree de Grifo uncias quinquaginta.

Item legavit domino Girardo Consuli^{xx} uncias viginti.

Item legavit domino Corrado de Monteliano uncias viginti.

Item legavit domino Perrono Bonomo uncias viginti.

Item legavit domino Mattheo de Perollo uncias viginti.

Item legavit domino Mattheo Prin[.]li uncias viginti.

Item legavit domino Nicolao Deagno^{yy} uncias viginti.

Item legavit domino Petro de Sancto Grimignano^{zz} uncias viginti.

Item subscriptis turiferis^{aaa} videlicet legavit Filippo de Monteliano uncias triginta.

Item Vitali de Garziano uncias viginti quinque.

Item legavit Fidericello de Perollo uncias viginti.

Item legavit magistro Bernardo de Sisturalitas uncias otto.

Item legavit Nicolao Salignuppo uncias quinque.

Item legavit Ioanni Ruccio uncias quatuor.

Item legavit Iacobino de Salamone uncias quatuor.

Item legavit Thomasio de Michaeli uncias duas.

Item legavit Rainerio de Andrea uncias tres.

Item legavit Salvo de Santo Grignano^{bbb} uncias quinque.

Item legavit Simonino uncias quinque.

Item legavit Carduccio de Accardo uncias quinque.

Item legavit Prinivalli de Carpachio uncias quatuor.

Item legavit Jaimo de Aquilone uncias tres.

Item legavit Ioannutio de Pirogho uncias quindecim.

^{vv} Così per *interructo*.

^{ww} Così per *scutiferi*.

^{xx} Così per *Bonzuli*.

^{yy} Così per *de Aquino*.

^{zz} Così per *Gimignano*.

^{aaa} Così per *scutiferis*.

^{bbb} Così per *Gimignano*.

Item legavit Gerardo de Accardo uncias decem.

Item legavit fratribus Ioannutio de Bonafide et Vincentio de Pino^{ccc} ordinis predicatorum dicte urbis pro subsidio suorum conventorum uncias quatuor.

Item legavit iudici Francisco de Leontino uncias decem.

Item legavit pro uno ponte faciendo subtus Sclafanum in flumine Salso uncias auri centum.

Item legavit iudici Ioanni de Castrono^{ddd} uncias sex.

Item legavit mihi predicto notario publico notario et familiari suo uncias octo.

Item legavit pro male oblati incertis uncias quatriginas quas voluit dispensari iuxta arbitrium fideicommissariorum suorum in hunc modum videlicet quod si aliquis proponeret de mercatoribus dicte urbis intedum dedit pecuniam suam per modum societatis vultque nulli dictorum mercatorum aliquid petere credatur de eo quod assat^{eee} dictus testator sibi teneri quod asseruit quod in anno 14 ind. pro pretio totum restituit videlicet si Thomasius de Lupino iuraverit ad Sancta Dei Evangelia quod de piscibus tempore tonnariarum fecisset dictus testator capi, recipi, vel emi, et non solvisset sibi quod credatur sibi usque ad quantitatem unciarum sex et non ultra.

Item heredibus quondam Manfredi Rusca de ordeo non credatur quia asseruit factas fecisse cauthelas manu notarii Bartholi Cirello^{fff} de quantitate totius debiti contracti seu initi inter dictum testatorem et dictum quondam Manfredum unde in nullo dixit se eisdem heredibus obligari si vero infra sex menses vel annum post obitum ipsius testatoris aliquis appareret fidedigna persona qui proponeret se debere, recipere aliquid si dicto testatore et iuraret ad supradicta Dei Evangelia de veritate dicenda si iudicio fideicommissariorum suorum videbitur eisdem petitionibus danda fides vultque stetur iuramento unius cuiusque ipsorum usque ad viginti uncias inclusiva et id quod per eius sacramentum declaraverit solvatur eisdem de summa dictarum unciarum quatringerarum residuum vero sit in arbitrium fideicommissariorum suorum dispensandum in maritaggio orfanarum subventionem pauperum religiosarum vel aliarum miserabilium personarum ac redemptionem captivarum detemptorum per saracenos ad alia opera pietatis.

Item legavit pro maritaggio viginti quinque puellarum onestarum de quibus eligantur quatuor in terra Ciminne, tres in terra Sclafani, tres in terra Adernionis et tres in Clusa pro qualibet earum uncias quinque et reliquis ad arbitrium fideicommissariorum suorum.

Item dixit se debere dare subscriptis personis videlicet Francisco Cassio de Cammarata sive suis heredibus uncias octo.

Item domino Mucchio de Odoristo^{ggg} de Thermis sive eius heredibus uncias sex.

Item quondam domino Rinaldo de Thermis sive suis heredibus uncias sex.

Item Simoni de Maggio^{hhh} de Cammarata sive suis heredibus uncias octo.

Item heredibus quondam Clariti Hericiⁱⁱⁱ uncias duodecim.

^{ccc} Così per *Panormo?*.

^{ddd} Così per *Carastono*.

^{eee} Così nel testo.

^{fff} Così per *Bartholomei Citelle*.

^{ggg} Così per *Trinchio de Odorisio*.

^{hhh} Così per *de Magistro*.

ⁱⁱⁱ Così per *Clarini Henrici*.

Item heredibus quondam Peronii^{jjj} de Arcudio uncias decem.

Item heredibus quondam Guglielmi de Marano pro ferro ab eodem Guglielmo capto tempore dicte libris^{kkk} uncias duas.

Item quia dictus testator intendit solvere de legatis et dispositis in presenti testamento per eum facto voluit et mandavit quod si quid inveniretur solutum in quaterno camere dicti testatoris sive de debito sive de legato possit in presenti testamento per dicto fideicommissarios suos detur plena fides maxime cum intendat dictus testator manu sua suum presens testamentum solvere Deo volente si vero in dicto quaterno non inveniretur manus dicti testatoris subscriptio non vult quod datur fides dicto quaterno nisi de datis appareret aliqua nota.

Item legavit notario Nicolao de Baldo uncias duas.

Item Calveno de Cotta uncias duas.

Item legavit domine Palme uncias duas.

Item legavit Irimi^{lll} uncias tres.

Item Marine liberte sue reliquit omnes res sibi donatas tam mobiles quam stabiles per testatorem eundem.

Item legavit Nicolao de Abbalea^{mmm} uncias quatuor.

Item Iacobo Sirimundi Spurio uncias quatuor.

Item legavit Ioanni de Castro.

Item Caralori uncias duas.

Item legavit fratri Simoni de Sincerio uncias duas.

Item legavit Bartholo Porcario uncias duas.

Item legavit Ioanni de Ficarra uncias duas.

Item legavit Ribaldo de Priolo uncias duas.

Item legavit Baldo unciam unam.

Item legavit Sancto Porcario Cluse unciam unam.

Item legavit Matteuccio filio Bonadonne servitori camere sue uncias centum.

Item Matthuccio filio Blance uncias quinquaginta.

Item legavit Antonello filio Margarite uncias centum.

Item legavit Marchisanelle damicelle dicte comitisse Aloisie uncias centum quinquaginta pro maritaggio suo et vult quod dicta comitissa Aloisia teneat dictam pecuniam quosque perveniat ad maritum dictam Marchisanamⁿⁿⁿ et si casu moriretur in annos nubilis quod dicta pecunia veniat ad manus fideicommissariorum suorum et idem intelligatur de Matthuccio filio Blance si moriretur impubes et si post quelibet de eis possit testari.

Item voluit quod legatum Mattuccii servitoris camere et predicti Antonelli filii Margarite deputentur per fideicommissarios alicui mercatori ad lucrum licitum et si eis videbitur quod non emanent possessiones ut habeant vitam suam.

Item voluit et mandavit quod Mattheus heres suus vel alius qui succederet in casu in Adernione et territorio Centorbis quam Matthuccionem servitorem camere et Antonel-

^{jjj} Così per *Perri*.

^{kkk} Così nel testo.

^{lll} Così per *Yrini*.

^{mmm} Così per *Abbate*.

ⁿⁿⁿ Così nel testo.

lum predictos secum teneat et possideat de omnibus necessariis sub pena unciarum auri ducentum reggie curie solvendarum.

Item voluit et mandavit quod Mattheus heres suus et magnificus comes Guglielmus Peralta gener suus condividant sibi equaliter et domicellos suos cum provisione illa qua dictus testator consueverat eis dare quia non est iustum nec rationi consonum ex quo dicti heredes succedant in feudis et quibuscumque aliis bonis stabilibus ipsius testatoris quod non participet ponere totius familie equaliter inter eos condividendis et in casu quo nollent dictos milites et struriferos^{ooo} tenere vult et imponit dictis heredibus pro medietate dictorum militum et familiarum eis contingentium quod singulis annis dum vixerit militibus teneantur providere in unceis octo et stariferis^{ppp} in duabus ac si in servicio dictorum heredum continuatis temporibus servicis permanerent aliqua exceptione dictorum heredum num obstatura et si secus factum fuit vult dictus testator quod dicti milites et stariferi^{qqq} possint dictos heredes conveniri coram reggiam curiam ut faciat eis summarie iustitie complementum de provisione predicta confirmans dictus testator omnes donationes per eum olim factas militibus familiaribus et quibuscumque aliis personis de bonis et de rebus suis ***** feudis et terris quas firmas et validas ope voluit et in nullo per suos heredes posse contraveniri sub pena unciarum mille regie curie solvendarum.

Item manumisit et liberavit ab omni iugo servitutis omnes servos et ancillas suas et decernit eos ope solutos ab omni iugo servitutis a die sui obitus in anthea.

Item legavit Coco et filio terris^{rrr} suis iam manumissis et a iugo servitutis liberatis per presentem dispositionem ut supra uncias tres.

Item legavit Francisce filie quondam Ruberte ancille sue iam manumisse et a iugo servitutis liberate ut supra pro quadam vinea capta per eundem testatorem a dicto quondam Ruberto uncias quatuor et reliquit sibi omnia bona tam mobilia quam stabilia que fuerunt dicti quondam Ruberti patris dicte Francisce in terra Ciminne.

Item instituit sibi fideicommissarios suos et exeutores presentis testamenti reverendum in Xristo patrem dictum panormitanum archiepiscopum et magnificum dominum comitem Manfridum de Claramonte regni Sicilie contestabilem, dominam Bronam et Iuvenio^{sss} magne regie Curie iudicem et religiosum virum fratrem Franciscum de Mesana ordinis fratrum predicatorum confessorem suum quibus et eorum cuilibet dedit et concessit auctoritatem et plenariam potestatem quam propria eorum autoritate sive magistratus et cuiuscumque private seu publice persone requisitione possint intrare et capere de bonis testatoris eique dans et concedens dictis fideicommissariis et cuilibet eorum plenam et liberam potestatem quam generalem mandatum cum libera administratione intrandi et capiendi bona mobilia predicti testatoris exigendi, petendi et recipiendi quoscumque debitores quietandi ac auctoritate propria capiendi a predictis heredibus vel altero eorum et a suis debitoribus recipiendi totam pecuniam penes eos existentem et debitam pro totali exequutione et complemento presentis ultime voluntatis sue ac etiam omnia mobilia que invenientur apud eum seu in cameram suam in quocumque loco tam

^{ooo} Così per *scutiferos*.

^{ppp} Così per *scutiferis*.

^{qqq} Così per *scutiferi*.

^{rrr} Così per *servis*.

^{sss} Così per *dominum Perronum de Iuvenio*.

in pecunia quam in arnesio et iocalibus, auro et argento, frumento, ordeo, animalibus
*****ttt pecudibus, porcis et quibuscumque aliis rebus suis ut superius dictum est.

Item vult idem testator et mandat quod dictum testamentum exequantur dicti fideicommissarii quo ad legata tam ad pias causas quam alia a die obitus sui usque ad sex menses et casu quo omnes quatuor fideicommissarii non possent simul esse vult quod duo ipsorum debeant procedere ad exequationem predictam et si duo non possunt haberi quod faciat unus solus dicti fideicommissarii recipiant redditus et proventus dicti testatoris quousque dictum testamentum integre sit satisfactum iterum cuilibet eorum fideicommissariorum auctoritatem et plenariam tribuit et concessit potestatem satisfaciendi debita et legata in presenti testamento contenta in *****uuu hoc testamento et scripta omni falcidia cessante in solupcionem legatorum ipsorum de expressa voluntate testatoris ipsius aperens se certum et non ignarum de facultatibus suis.

Item legavit dicto domino comiti Manfredo de Claramonte omnia arma corporis sui extra gazarinum et equum unum de bonis sue maristalle.

Item legavit dictum gazarinum et uncias auri decem domino Tisoni de domino Ruberto militi.

Item legavit sibi sepulturam in ecclesia Sancte Clare quam dictus testator edificavit in dicta urbe in habitu dictorum fratrum minorum et vult quod perpetuis temporibus celebrentur ibi due misse quotidie per duos sacerdotes fratres minores qui ordinentur per priorissam dicti monasterii et esse debeant dicti fratres quinquagenarii adeoque quilibet eorum sit quinquaginta annorum et ibidem teneantur celebrare divinum officium cui monasterio pro alimentis dictorum fratrum qui ibidem celebrabunt divinum officium ut supra dictus testator legavit molendinum [.....] cum viridario et canneto.

Item viridarium distonnie^{vvv}.

Item voluit et mandavit quod si forte aliquo processu temporis dominus Ioannes de Calvellis miles cognatus dicti testatoris vel alius habens causam ab eo qui de iure ad emptionem dictorum corporum legatorum dicto monasterio admittendus vellet predicta corpora emere dicti fideicommissarii vendere sibi dicta corpora si et pro quanto tenentur ad vendendum de iure et ex ipsorum pretio emanant alia bona stabilia in urbe Panormi et eius territorio ipsaque assignent dicto monasterio in excambio dictorum corporum eidem monasterio legatorum.

Item pro funeralibus nono quatragesimo et anniversario legavit uncias triginta.

Item pro pannis lugugribus pro comitiva sua in die obitus sui uncias quinquaginta.

Item ultra hoc voluit et mandavit expresse quod totum residuum pecunie, quod superit deductis legatis, quod dicti exequutores sui distribuantur pro maritaggio orfanarum, reparattione maragmatum ecclesiarum hospitalium vel quorumcumque locorum honestorum pro anima dicti testatoris et quondam domini magistri iustitiarii avunculi sui.

^{ttt} Spazio lasciato bianco da integrarsi verosimilmente con *ovibus*.

^{uuu} Spazio lasciato bianco da integrarsi verosimilmente con *ea forma et modo in*.

^{vvv} Così per *discomie*.

Item legavit Margarite de Sclafano nutrici quondam Ioannelle filie naturalis ipsius testatoris uncias duas.

Item legavit Iacobe et Constantie iam manumissis ut supra uncias duas.

Item notario Guglielmo de Dolfo uncias duas.

Item legavit Iacobo Trumbetta uncias duas.

Item magnifico Iacobo de Carmona uncias duas.

Item magnifico Guglielmo de Sena uncias decem.

Item legavit notario Ioanni de Vitali pro matrimonio filiarum suarum uncias viginti.

Item voluit et mandavit dictus testator quod in casu quo predicti commissarii deficerent omnes per mortem quod vicarius generalis fratrum predicatorum et minister provincialis fratrum minorum libere exequantur predictum testamentum una cum panormitano episcopo quicumque fuit.

Item legavit Eugenio de Mediolano uncias quinque.

Et hec est ultima voluntas dicti testatoris quam valere voluit iure testamenti et si iure testamenti^{www} valere non possit, saltem valeat iure codicillorum vel iure cuiuslibet ultime voluntatis^{xxx} vel valeat iure militum et omni alio iure pro ut melius valere poterit; et si forte contingerit aliqua ratione vel causa presens testamentum rumpi rogat sibi succedentes ab intestato quod omnia et singula in presenti testamento succederet. Unde ad futuram memoriam, et tam predicti testatoris et heredum suorum predictorum cauthelam, quam fidem de premissis eorum^{yyy} omnibus faciendam presens scriptum publicum eidem testatori hoc petenti exinde factum est per manus mei predicti notarii publici meo solito signo signatum, nostrumque supra iudicis et subscriptorum testium subscriptionibus ac testimonio roboratum. Actum in dicta urbe anno mense die et inditione premissis.

+ Ego Andreas de Puteo iurista qui supra iudex me subscripsit

+ Ego Syon de domino Ruberto miles testis sum

+ Ego Ioannes de Castrono^{zzz} iuris peritus testis sum

+ Ego Nicolaus de Maiida miles maior testor

+ Ego notarius Nicolaus de Castronovo testor

+ Ego Gerardus Bonzuli de Panormo miles testis sum

+ Ego Lanara^{aaaa} de Grifo de Messana miles testis sum

+ Ego Mattheus de Pirollo testor

+ Ego Guglielmus de Carpaxio^{bbbb} miles testis sum

+ Ego frater Franciscus de Messana ordinis fratrum predicatorum lector panormitanus testor

+ Ego Orlandus de Grazia^{cccc} de dicta urbe qui supra regius publicus totius insule Sicilie notarius premissa rogatus scripsi et meo signo signavi.

^{www} Et si iure testamenti omissio nella copia.

^{xxx} Così per cuiuslibet ultime voluntatis.

^{yyy} Così per exinde.

^{zzz} Così per Carastono.

^{aaaa} Così per Lancea.

^{bbbb} Così per Carpachio.

^{cccc} Così per de Sacca.

Presentatum Cathane apud acta magne regie Curie pro nobile Mattheo de Montecateno comite Auguste contra nobilem Mattheum de Peralta.

Iudex Iohannes de Crastano^{dddd}, dominus Syon de domino Robberto, dominus Nicolaus de Maida, frater Franciscus de Messana ordinis predicatorum, notarius Nicolaus de Castronovo, dominus Gerardus Lonzuli^{eeee}, dominus Petrus de Sancto Grirignano^{ffff}, dominus Guglielmus de Carpachio, dominus Corradus de Monteliano, dominus Mattheus de Pirollo et dominus Lazzara^{gggg} de Grifo.

Presentatum in Bizino secundo iulii 8 indictionis ex parte magnifici Mathei de Montecateno in questione quam habet cum magnifico Mattheo de Peralta coram magnifico domino magistro iusticiario eorum arbitro.

Ex scripturis in archivio domini ducis Montis Alti existentibus in volume primo consistente in foliis scriptis et non scriptis n. 361 a folio 85 usque ad folium 99.

IV. 1354 settembre 6, VIII indizione, Chiusa.

Testamento di Matteo Sclafani in cui il conte, modificando radicalmente le volontà precedenti, istituisce eredi i nipoti, figli di Luisa: al primogenito Guglielmo andranno i beni a flumine Salso citra, in ottemperanza alle condizioni del contratto nuziale della madre con Guglielmo Peralta; al secondogenito, Matteo, i beni ultra flumen Salsum.

Copia: Asp, *Moncada* 2170, cc. 149r - 154v. Altre copie presenti in Asp, *Moncada* 127, cc. 153r. sgg e Asp, *Moncada* 396, cc. 203r sgg.

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo tricesimo quinquagesimo quarto mense septembris sexto eiusdem VIII inditionis regnante serenissimo domino nostro rege Ludovico inclito Dei gratia rege Sicilie regni eius anno XII feliciter Amen. Nos Nicolaus Bozarus iudex terre Cluse notarius Bernardus Siscurti regius puplicus civitatum terrarum et locorum citra flumen Salsum partium Cefaludi et Termarum notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus et egregius dominus Mattheus de Sclafani Dei et regia gratia comes Adernionis et dominus Ciminne timens divinum iudicium repentinum ne sub silentio spiritus relicto corpore exhalaret et quem mors^a in successorem elegit successione frustraretur^b presens de bonis suis suum ultimum nuncupativum condidit testamentum in hunc modum in primis instituit sibi heredem et successorem suum magnificum Guglielmonum de Peralta in omnibus bonis suis tam feudalibus quam burgensaticis existentibus et positis a flumine Salso citra iuxta tenorem conventionum habitarum inter dictum testatorem et condam magnificum Raimundum de Peralta ut in quodam instrumento publico inde confecto de dictis conventionibus et aliis asseruit contineri, itaque uncias auri duomillequadrincenta tam pro dote magnifice domine Aloisie filie dicti testatoris et matris dicti

^{dddd} Così per *Carastono*.

^{eeee} Così per *Bonzuli*.

^{ffff} Così per *Gimignano*.

^{gggg} Così per *Lancea*.

^a Così nel testo.

^b Così nel testo.

Guglielmoni haberi debitas ***** testatoris preditti ad omnem requisitionem infrascriptorum suorum fideicommissariorum solvatur eis et iuxta tenorem infrascriptum erogentur possessione ditte hereditatis [149v] nisi solute pecunie infraditte quam si ipsa soluta recusaverit ad requisitionem omnium suorum fideicommissariorum hereditate preditta privetur ac si heres institutus non fuisset quod eo casu bona supraditta distraherentur per fideicommissarios supradittos iuxta eorum arbitrium pretium bonorum distribuendum, ita quod ditte institutio hereditatis nullum effectum habeat nisi dictus heres et omnes qui ex eo descendant cognomine dicti testatoris nominentur et signa deferant testatoris prefati et omnia observent iuxta vigorem instrumenti conventionum praedictarum.

Item instituit sibi heredem et successorem suum magnificum Mattheottum nepotem suum susceptum et natum ex quondam magnifico Guglielmo de Peralta et Aloisia preditta filia sua in omnibus bonis suis tam feudalibus quam burgensaticis esistentibus et positis ultra flumen Salsum et specialiter Adernionis et Centumurbium sub conditione infrascripta videlicet quod dittus heres cognomine dicti testatoris nominetur et signa eiusdem testatoris deferat et si in pupillari etate decesserit seu ex suo corpore legitimus genitus seu genita non descenderit substituit eius heredem magnificum Mattheum de Montecateno nepotem suum sub conditione cognominis et signorum predittorum et antequam perveniat substitutus predittus ad hereditatem predittam per decem annos continuos et completos iura omnia et proventus predicti distribuuntur ad pias causas iuxta arbitrium dittorum fideicommissariorum suorum preter infrascripta inferius denotata.

Item voluit quod comitiva testatoris preditti remaneat et [150r] moretur cum herede suo Mattheo supraditto filio quondam Guglielmi de Peralta sub expensis heredis preditti a die obitus dicti testatoris in antea.

Item voluit et mandavit quod dominus Gerardus Bonzuli miles socius et familiaris dicti testatoris donec dittus heres perveniat ad etatem perfectam ad quod sint satisfacta debita ac legata dicti testatoris contenta in presenti testamento sit castellanus, capitaneus et procurator castri et terre Adernionis et tenimenti Centurbis et in eius defectu in ditis castellania et procuracione succedant heredes dicti militis loco sui.

Item quod Dominus Perronus Bonomi miles, socius et familiaris dicti testatoris Castrum terram et territorium Sclafani regat, teneat, administret et gubernet donec ditte^c heres perveniat ad etatem perfectam ac quod sint satisfacta debita et legata dicti testatoris contenta in presenti testamento.

Item voluit et mandavit dictus testator quod dominus Mattheus de Perollo miles, socius et familiaris suus terram, castra et territorium Ciminne donec ditte^d heres sit etatis perfecte ac sint satisfacta debita et legata dicti testatoris teneat, administret et gubernet.

Item voluit et mandavit idem testator quod dominus Corradus de Monteliano miles, socius et familiaris suus castrum et terram Cluse regat, teneat et gubernet donec ditte^e heres perveniat ad etatem perfectam ac quod sint satisfacta debita et legata dicti

^c Così per dictus.

^d Così per dictus.

^e Così per dictus.

testatoris contenta in presenti testamento et quod redditus et proventus terre et territori predicti ab anno presenti ottave inditionis in antea salvo in pretitulato die percipiat ac habeat et ad manus suas perveniat pro [150v] custodia ditti castri et pro distributione et satisfactione testamenti presentis.

Item dixit dictus testator quod dictus dominus Perronus habuit a dicto testatore nomine depositi facti inter eos ultima ratione usque per totum mensem iunii anni presenti sexte inditionis proxime elapsas pecunias et res infrascriptas videlicet in carlenis uncias auri millecentum triginta tres tarenos novem.

Item in florenis auri Florentie mille sexcentas quatuordecim de quibus post factam predictam rationem predictus testator asseruit recepisce et habuisse uncias centum nonaginta sex et tarenos viginti et in florenis auri Florentie octingentas et reliquam pecuniam^f predicti depositi quantitatem voluit et mandavit idem testator quod predictus dominus Perronus ad requisitionem infrascriptorum suorum fidecommissariorum solvat, restituat et assignet eis et si forte per predictum militem obstensum fuerit amplius solvisse seu assignasse de ditto deposito deducatur de summam ipsius depositi.

Item dixit se depositasse predicto domino Perrono res mobiles et iugales infrascriptos videlicet: cultram unam de sammito seu sacconacco afficcato cum fundo de auro.

Item par unum auriculare cum perlis et lapidibus pretiosis.

Item coronettam de auro cum lapidibus et perlis unam.

Item aliud par auricularium sine perlis.

Item ismalti de auro cum perlis in numero quatuordecim.

Item zonam unam de argento ad arma dicti testatoris.

Item spermeria una de argento.

Item cannace duo de argento.

tem gottum unum de argento.

Item imburallaccium unum de andaco afficcato cum fundo de auro.

Item riochellam^g unam violatam imperlatam.

Item saccum unum in quo sunt certa privilegia et instrumenta ipsius testatoris.

Item impernativa^h una de perlis inpetiis octo ismaltati, quas omnes res [151r] voluit et mandavit idem testator quod dictus depositarius assignet, tradat et solvat domine Disiate de Bontisano uxori domini Gerardi Bonzuli cui predictas res dittus testator legavit et quod dittus testator ipse emit ad opus Ioannelle filie sue.

Item voluit mandavit quod magnifica Beatrix de Calvellis consors ditti testatoris recipiat et habeat dotem suam ex omnibus bonis predicti testatoris tam citra flumen quam ultra flumen Salsum predictum existentibus et positis et quod dicta consors sua et predicta Aloisia filia morentur in ditta terra Sclafani et de proventibus terre ipsius victum percipient et vestitum iuxta conditiones earum seu ad voluntatem ditte domine comitisse Beatricis in aliis terris et locis eiusdem testatoris ad earum expensas.

Item voluit quod de dictis unciis duabus millibus quatrincenis de bonis hereditatis dicti Guglielmono de Peralta relicteⁱ iuxta conventiones in dicto instrumento

^f Così per *pecuniarum*.

^g Così per *ritichellam*.

^h Così per *impernatura*.

ⁱ Così per *relictis*.

habitas, dicta magnifica Aloisia pro dote sua percipiat et habeat uncias auri mille ducentos sub conditione habita ut supra in institutione hereditatis preditte per manus suorum infrascriptorum fidecommissariorum ad quod primo dicta pecunia debeat pervenire.

Item legavit predictae domine Disiate uncias auri ducentas quinquaginta.

Item legavit eidem domine uncias auri quingentas quas voluit et mandavit idem testator eidem legatarie solvi et assignari de proventibus et redditibus preditti territorii Centurbii et Adernionis, videlicet anno quolibet uncias auri quinquaginta ita quod per annos decem sint satisfacte.

Item legavit infrascriptis personis de comitiva ditti testatoris videlicet domino Perono preditto uncias quatráginta.

Item domino Corrado preditto uncias quatráginta.

Item Ioanni de Calvellis uncias vigintiquatuor.

Item dicto domino Gerardo [151v] uncias quatráginta.

Item dicto domino Mattheo uncias quatráginta.

Item Filippo de Monteliano uncias quatráginta.

Item Manfrido de Montiliano uncias viginti quatuor.

Item Ioanni de Cosmerio uncias viginti.

Item Ioanni Iacobi uncias octo.

Item Nicolao de Villano uncias quatuor.

Item Thomasio de Michaelae uncias viginti quatuor.

Item Nicto de Randisio uncias viginti quatuor.

Item Nicolao Sallingruppa uncias viginti quatuor.

Item Antonello de Lancelmo uncias viginti quatuor.

Item Perruccio Sarriano uncias decem.

Item Fiderico de Termis uncias decem.

Item notario Pino Siscurti uncias decem.

Item Ioanni de Micheli uncias decem.

Item Alessandro de Abrutio uncias decem.

Item Antonio de Abrutio uncias decem.

Item notario Orlando de Sacca uncias sex.

Item Nicolao de Iudice *****.

Item Simonino de Spignis uncias decem.

Item Nicolao de Rosa uncias sex.

Item Berardo de CastroIoanne uncias quatuor.

Item Mattheono de Sclafani minoris etate uncias viginti.

Item Antonello de Sclafani uncias viginti.

Item Mattheono de Sclafani maioris etatis uncias decem.

Item Giaimo de Angloria catalano uncias sex.

Item Nicolao Barberio uncias quatuor.

Item Nicolao de Ugolino uncias quatuor.

Item ***** uncias sex

Item frati Simoni uncias tres.

Item Ioanni de Castro uncias tres.

Item Manfrido Maniscalco uncias tres.

Item Nicolao de Panormo uncias tres.

Item Iacobino Trombetti uncias tres.

Item Mattheono Barberio uncias quatuor.

Item Nicolao de Galati unciam unam.

Item domine Benvenute de Bentisano uncias decem.

Item domine Grazie mulieri de Sallingruppa uncias vigintiquatuor.

Item Venute puelle filie quodam Verardi de Marca uncias decem.

Item legavit Benedicto dispenserio, Tomasio emptori, Nicolao Gulpi *****, Costantie et filiis, Chicca et filiis, Andree, Scacono, Iaseni saraceno et omnibus aliis servis esistentibus sub dominio et potestate ditti testatoris ubicumque inveniri possint libertatem [152r] volens et mandans quod sint liberi a iugo servitutis et cuique dictorum videlicet Tomasi, Beneditti et Nicolai Gulpi uncias auri quatuor legavit.

Item et dicte Costantie legavit uncias quinque.

Item voluit et mandavit quod Marchisia filia Margarite mulieris de Panormo que nunc habitat in terra Sclafani habeat et recipiat in dotem et nomine dotis per manus infrascriptorum fideicommissariorum ***** uncias octuaginta et in arnesio uncias viginti.

Item legavit Nicto de Randisio terras laboratorias aratorum quatuor liberas et expeditas ab omni onere tam terragii quam omnium aliorum iurium curie, videlicet in territorio Sclafani, Ciminne vel Adernionis ad electionem dicti Nicti que bona mobilia legata dicte Marchisie pro maritagio suo dicitur ***** habeat pro matrimonio contracto inter ipsum Nictum et predictam Marchisiam cautionem per eum inde faciendam iuxta iura Marchisie supradicte cui Marchisie ultra res dotales predictas dictus testator legavit uncias quindecim.

Item legavit domino Orlando de Termis uncias quindecim.

Item iudici Abbergo de Iannaccio uncias auri quinque.

Item voluit et expresse mandavit dittus testator quod tam predittus dominus Peronus, dominus Gerardus, dominus Mattheus et dominus Corradus quam omnes alii qui olim aliquo tratto temporis de bonis ditti testatoris tam ratione scilicet aliquatenus procurationum castellaniarum seu ratione cuiuslibet officii eis pervenire potuit et debuit usque et per totum mensem augusti anni proximi preteriti VII inditionis tam pecuniarum quam victualium quantitatem seu aliarum quorumcumque iurium et rerum sint liberi quietati et expediti et in nullo dictis suis heredibus seu alie persone nomine ipsorum respondere tenentur quos omnes per aquilianam stipulationem et acceptilationem legitime interpositam liberavit, quietavit et totaliter absolvit testator supradictus, volens et mandans quod per heredes suos vel [152v] successores vel alios nullatenus sint impediti nec molestati sub privatione hereditatis preditte.

Item elegit sibi sepulturam suam dissoluto primo corpore suo sepelito in castro Cluse in ecclesia Sancti Francisci de Panormo operi cuius ecclesia legavit uncias viginti.

Item legavit operi murorum seu menium ditte terre Cluse de suis redditibus et proventibus ipsius terre uncias viginti et etiam omnes assisias ditte terre que rationabiliter sint et debeant esse universitatis preditte quo usque preditta fabrica duraverit.

Item legavit presbitero Francisco Curchiarella uncias auri unam et quindecim.

Item voluit et mandavit quod dittus Iannutius de Cosmerio dotem sibi promissam per dittum testatorem contemplatione matrimonii contracti inter eum et Goffridam filiam dicti domini Gerardi habeat et percipiat iuxta tenorem cautionis facte de promissione dotium predittam.

Item die obitus sui voluit et mandavit quod expendatur per dittos eius fideicommissarios uncias auri decem.

Item voluit quod dicti fideicommissari pro indumentis lugubribus comitive sue expendant uncias triginta.

Item voluit et mandavit quod dittus Matheus heres institutus ultra flumen Salsum seu substitutus suus sub pena amissionis hereditatis preditte ratificent et acceperint venditionem per dittum testatorem olim factam dictis domino Gerardo et consortibus iuxta tenorem documenti publici inde confecti manu notarii Baroni de Baira regii publici terre Caltabellotte.

Item voluit et mandavit quod preditti dominus Corradus et Filippus de Montiliano fratres sibi et suis heredibus inperpetuum de iuribus redditibus et proventibus Adernionis et Centurbis supraditti habeant et habere debeant sine alicui prestatione servitutis annuatim cuilibet [153r] eorum unciarum auri viginti quatuor pro quibus omnia bona redditus et proventus predicti eisdem et heredibus suis inperpetuum expresse obligavit.

Item voluit et mandavit quod dittus Thomasius de Michaeli sibi et heredibus suis habeat liberas ac expeditas ab omni iure curie terras aratorum quatuor quas dittus testator iudici Filippo de Cipro olim dederat in tenimento Adernionis seu Centurbium si donatio ipsa de iure poterit revocari et in eo casu quod revocari non possit habeat et haberi debeat alias terras aratorum quatuor in predicto tenimento ubi elegerit liberas ut supra habeat sibi et heredibus suis inperpetuum.

Item si quam pecunie quantitatem ultra distributionem in presenti testamento contentam supererit voluit dittus testator et expresse mandavit quod per manus infrascriptorum fideicommissariorum distribuatur ad pias causas iuxta arbitrium eorumdem.

Item dixit debere dare infrascriptis burgensibus suis de terra Cluse pro pretio victualium quantitate^j et frumenti pecunias infradittas videlicet Riccardo de Sclarlata uncias quatuor, Pino Parla tarenos duodecim, Leonardo Rovarello tarenos duodecim, Orlando de Ardoino tarenos viginti, Enrico Iuppaccho unciam unam et tarenos quinque, Nicolao de Presbitero tarenos novem et Nicolao Bozaro tarenos octo et grana decem.

Item voluit quod Honofrius filius ditti domini Gerardi habeat et haberi debeat annuatim per se et suos heredes super proventibus feudi Sparacogne existentis in territorio Centurbi uncias auri viginti quatuor.

Item dixit debere dare Ioanni de Cosmerio ratione et ex causa mutui mutuatas perdictum Ioannem dicto testatori uncias vigintiquinque quas voluit et mandavit quod sibi restituantur per predittos fideicommissarios ad voluntatem ditti creditoris.

Item elegit suos fideicommissarios icipperios^k et legatarios et instituit dittos Peronum Bonomi, [153v] Mattheum de Perollo, Corradum de Montiliano et Gerardum Bonzuli milites quibus dedit plenam licentiam et liberam potestatem post obitum ditti testatoris intrandi et capiendi redditus et proventus ditte hereditatis quousque sint debita et legata contenta in presenti testamento integre soluta et satisfacta et in casu

^j Così per *quantitatis*.

^k Così per *epytropos*?

quo predictae unciæ mille ducente predictum Guglielmonum sic manualiter haberi non possint valeant et debeant predicti fideicommissarii omnia iura redditus et proventus predictae hereditatis ad eum delate retinere seu aliis locare et percipere quousque dicta quantitas pecunie unciarum mille ducentam habeatur.

Item legavit Antonello de Lancelmo, Ioanni de Micheli et Nicolao Sallingruppa terras aratorum duorum cuilibet ipsorum in territorio Adernionis.

Item legavit domino Mario de Gallina domum unam sitam et positam in territorio Cluse iuxta balium castri Cluse et in pecunia uncias auri duos.

Item Yrini famule seu servitiali sue legavit domum unam sitam et positam in terra Cluse prope ecclesiam Sancte Marie de terra predicta et in pecunia uncias auri duas et vineam unam sitam et positam in territorio dicte terre propre vineam Cristofori de Randatio et alios confines.

Et hec est eius ultima voluntas quam voluit et mandavit quod valeat et valere debeat iure testamenti nec saltim iure codicilli vel quorumque iurium vebrationum¹ valere potest ac debet, omnibus aliis testamentis seu codicillis inde per dictum testatorem conditis irritis, cassis et nullius roboris firmitatis voluit et mandavit habeant. Unde ad futuram memoriam et tam dictorum heredum et omnium aliorum premissorum cautelam et certitudinem quam predictorum fideicommissariorum memorie ac omnium [154r] aliarum personarum perpetuam firmitatem factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii et subscriptionum nostrum qui supra iudicis notarii et aliorum subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Actum Cluse anno mense die et indictione premissis.

+ Nos Nicolaus Bozarus qui supra iudex terre Cluse scribere nesciens per manus predicti notarii scribi feci et testor

+ Ego Gilbertus de Antillono scribere nesciens per manus notarii publici scribi me feci et testor

+ Ego Ioannes de Cosmerio miles testis sum

+ Ego Bertola de Cosmerio testor

+ Ego Fridericus de Biffula testor

+ Ego Bonalberghus de Ioannaciis testor

+ Ego notarius Nuccius de Grisafio testor

+ Ego presbiter Franciscus de Catania testor

+ Ego Thomasius de Sicli Surgu^m testor

+ Ego Paulus de Cuppario testor

+ Ego frater Ioannes monacus de Perpinano testor

+ Ego Ioannes de Arena testor

Bernardus Siscurtis qui supra regius publicus civitatum [154v] terrarum et locorum citra flumen Salso parcium Cefaludi et Termarum notarius presensⁿ testamentum scripsi rogatus et presens interfui et in formam publicam redigi manu mea et meo solito signo signavi.

¹ Così nel testo.

ⁿ Così per *presentem*.

^m Così nel testo.

Testes litterati: dominus Ioannes de Cosmerio miles, notarius Abbergus de Iannaciis, Friderici de Biscola, Bertola de Cosmerio, notarius Nuccius de Grisafio, presbiter Franciscus Carcarellus, Gallettus de Contillono, Paulus de Grisafi, Ioannes de Arena, Thomasius de Sicli, dominus Ioannes de Perpignana.

Pietro Colletta

SULL'EDIZIONE DELLA *CRONICA SICILIE* DI ANONIMO DEL TRECENTO A CURA DI ROSARIO GREGORIO*

1. Edizioni e codici

La *Cronica Sicilie*¹ è, come è noto, una delle quattro grandi cronache siciliane del Trecento, insieme con quelle di Bartolomeo di Neocastro, di Nicolò Speciale e di Michele da Piazza, edite da Rosario Gregorio alla fine del Settecento² ed utilizzate dagli storici moderni, quali fonti preziose per ricostruire la storia della Sicilia dal Vespro fino a Federico IV; delle quattro è però l'opera che ha avuto minore fortuna presso gli studiosi del Novecento. Sulla *Historia Sicula* di Bartolomeo di Neocastro, edita anche per i nuovi R.I.S. nel 1922³, sono intervenuti recentemente, infatti, E. D'Angelo ed E. Pispisa⁴, e di Nicolò

* Sigle e abbreviazioni utilizzate, per codici ed edizioni della *Cronica Sicilie*: **V** = ms. Vat. Lat. 3972 della Bibl. Apostolica Vaticana, ff. 1r-91r; **B** = ms. 488 della Bibl. de Catalunya di Barcellona, ff. 2r-67r; **P** = ms. 4 QqD47 della Bibl. Comunale di Palermo, ff. 1r-117r; **N** = ms. V G 29 della Bibl. Nazionale «Vittorio Emanuele III» di Napoli, ff. 1r-4v e 39r-129v; Ma. = E. Martène, U. Durand, *Thesaurus Novus Anecdotorum*, III, Lutetiae Parisiorum, 1717, pp. 5-100; Gre. = R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res sub imperio Aragonum gestas retulere*, II, Palermo, 1791, pp. 121-267.

¹ L'opera è generalmente conosciuta come *Chronicon Sicilliae* oppure come *Chronicon Siculum*, cioè coi titoli che ha rispettivamente nelle edizioni Martène-Durand, Graeve-Burmann e Muratori, ovvero in quella del Gregorio, delle quali si dice di sotto. Si è preferito

utilizzare qui il titolo di *Cronica Sicilie* tradito da tutti i manoscritti pervenuti (ad eccezione di **B**, su cui v. di sotto, che tramanda la variante *Cronica processuum in regno et insula Sicilie*), che sarà pertanto ripristinato nella mia nuova edizione, in corso di definizione.

² R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res sub imperio Aragonum gestas retulere*, 2 voll., Palermo, 1791-1792.

³ *Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula*, a cura di G. Paladino, R.I.S.², XIII, III, Bologna, 1922. Sull'edizione, migliore di quella di R. Gregorio, ma non priva di mende, si rinvia alle osservazioni di E. D'Angelo, *Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno normanno-svevo*, Liguori, Napoli, 2003, pp. 176 sg.

⁴ E. D'Angelo, *Precettistica retorica e ideologia politica nel Proemio dell'Historia Sicula di Bartolomeo da Neocastro*, in *La fine dell'inizio. Una*

Speciale e di Michele da Piazza si sono occupati, in tempi non lontani, rispettivamente G. Ferraù e S. Tramontana in due studi specifici⁵. Diversamente invece, la *Cronica Sicilie* non è stata finora oggetto di un'edizione critica condotta con criteri moderni, né di uno studio complessivo che ne prendesse in considerazione le varie problematiche storiche⁶.

Quanto rilevato dal Tramontana e dal Ferraù per altro, circa le mende presenti nelle edizioni che il Gregorio curò delle cronache dello Speciale e di Michele da Piazza⁷, e circa l'opportunità di nuove edizioni critiche che le sostituiscono, è senz'altro valido anche per la cronaca del cosiddetto Anonimo palermitano⁸, il cui testo, così com'è attualmente disponibile, presenta lacune, interpolazioni⁹ e mende di non poca gravità, che riguardano date, nomi di luogo e di personaggi, informazioni, precisazioni e dettagli di eventi storici¹⁰.

Le quattro edizioni della *Cronica Sicilie* sono infatti tutte settecentesche: la prima, curata dai benedettini E. Martène e U. Durand¹¹, che apparve nel 1717, ha un indice di 105 capitoli, ma in quanto realizzata su un manoscrit-

riflessione e quattro studi su «incipit» ed «explicit» nella letteratura latina, F. Giannini, Napoli, 1999, pp. 68-101; Id., *Storiografi* cit., pp. 92-99 e 143-172; E. Pispisa, *Costruzioni storiografiche e propaganda politica: l'esempio di Bartolomeo di Neocastro*, in *La propaganda politica nel basso Medioevo*, Atti del XXXVIII Convegno storico intern., Todi 14-17 ottobre 2001, Spoleto, 2002, pp. 29-48; Id., *Per una rilettura dell'Historia Sicula di Bartolomeo di Neocastro*, in *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Roma, 2002, pp. 531-548. Per indicazioni circa la bibliografia precedente sull'autore, si rinvia, oltre che ai contributi appena citati, alla voce *Bartolomeo di Neocastro* curata da I. Walter per il *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1964, pp. 734-740.

⁵ G. Ferraù, *Nicolò Speciale, storico del Regnum Siciliae*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1974, e S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, G. D'Anna, Messina-Firenze, 1963.

⁶ Le poche notizie in merito si trovano all'interno di studi più generali, e cioè in G. Fasoli, *Cronache medievali di Sicilia. Note d'orientamento*, Pàtron, Bologna, 1995 (Catania, 1950¹), pp. 48-54 e p. 64; G. Ferraù, *La storiografia del '300 e '400*, in *Storia della Sicilia*, vol. IV, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1980, IV, pp. 648-676 (v. pp. 660-662); E. D'Angelo, *Storiografi* cit., pp. 61 sg., 179, 184.

⁷ A queste mende, per Michele da Piazza, ha posto rimedio parzialmente l'edizione a cura di A. Giuffrida (Michele da Piazza, *Cronaca 1336-1361*, a cura di A. Giuffrida, «Fonti per la storia di Sicilia», Italo-Latino-Americana Palma,

Palermo-São Paulo, 1980), che però, come si avverte nell'introduzione, pp. 11 sgg., non è un'edizione critica, ma la trascrizione del manoscritto principale dell'opera, alcuni passi del quale erano stati omessi dal Gregorio.

⁸ Con questo nome è comunemente indicato l'autore della *Cronica Sicilie*, perché racconta gli eventi riguardanti Palermo, o comunque la Sicilia occidentale, generalmente con migliore informazione e dovizia di particolari.

⁹ Sulle interpolazioni, cfr. p. es. quanto si dice più avanti sul cap. 97 della cronaca e sull'*Invectiva contra Ludovicum Imperatorem*. Per un esempio di lacuna che, pur di poche parole, sottrae però in Gre. un'informazione di non scarso interesse, cfr. cap. 41 (p.157) *gentes ... Regis Petri* (sc. Pietro III d'Aragona) *ceperunt de ... navigio dicti Regis Caroli* (sc. Carlo I d'Angiò) *galeas triginta inter quas fuerunt galee quatuor Pisanorum*, dove, per via dell'omissione da *triginta a galee*, manca la precisazione del numero complessivo delle navi perdute dagli angioini; di altre omissioni significative si discute in P. Colletta, *Per una nuova edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento*, in corso di stampa.

¹⁰ Circa le mende nelle date, nei nomi di persona e in altro genere di informazioni, P. Colletta, *Per una nuova edizione* cit.; sui toponimi in particolare, v. di sotto, pp. 577 sgg; per degli esempi di informazioni travisate in Gre., cfr. anche il passo del cap. 38 citato di sotto, in n. 60, e quel che si dice circa la lezione *timentes aliam* (così i codici; *videntes galeam* Gre.) dello stesso capitolo.

¹¹ E. Martène, U. Durand, *Thesaurus Novus Anecdotorum*, III, Lutetiae Parisiorum, 1717, pp. 5-100.

to mutilo¹², si interrompe al cap. 96, lasciando incompleto il proclama *Gloriosus Deus* di Ludovico il Bavaro (anno 1328). Essa fu riproposta, solo con qualche correzione ortografica per quel che pare, da J. G. Graeve e P. Burmann nel 1723, e da L. A. Muratori nel 1727¹³. Rispetto a queste edizioni è più ampia – 117 capitoli contro 96 –, e più estesa cronologicamente – fino al 1343 –, l'edizione che a fine secolo offrì lo studioso siciliano Rosario Gregorio¹⁴, grazie alla testimonianza di un codice della Biblioteca Reale di Messina, che gli consentì non solo di colmare la lacuna finale delle edizioni precedenti, comprendente la conclusione del cap. 96 e i nove capitoli da 97 a 105, ma anche di aggiungere al testo altri dodici capitoli. Non mi è possibile dare una valutazione diretta di questo manoscritto messinese, che non mi è stato possibile rintracciare, ma, in considerazione dei capitoli in più che tramandava, e poiché il Gregorio lo indica come copia di un codice vaticano appartenuto a Coluccio Salutati, verosimilmente dovrebbe trattarsi di una copia del Vat. Lat. 3972, di cui si dirà fra poco.

Nella *Praefatio* alla sua edizione (pp. 113-116), il Gregorio fa riferimento inoltre ad un secondo codice, il QqF4 della Biblioteca Comunale di Palermo, che definisce *recentissimum*, e del quale ricorda un'annotazione iniziale¹⁵, senza chiarire però in alcun modo quale sia il suo contributo all'edizione. In realtà il QqF4 non è un testimone utile alla costituzione del testo della *Cronica*, ma solo una copia manoscritta, secondo un uso non raro nel Settecento, dell'edizione Martène-Durand, della quale riproduce anche il frontespizio e la premessa degli editori¹⁶.

¹² Nella premessa ci si limita a dire soltanto che questo manoscritto, che non mi è riuscito per ora di identificare, era di proprietà di J. Colbert, vescovo di Montpellier.

¹³ J. G. Graeve, P. Burmann, *Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae*, V, Lugduni Batavorum, 1723, pp. 1-84; L. A. Muratori, R.I.S., X, Mediolani, 1727, pp. 809-904.

¹⁴ R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., II, Palermo, 1791, pp. 121-267. Che anche l'edizione del Gregorio non fosse completa, come attestato ora dal codice B, di cui si dice di sotto, era stato suggerito già da G. Fasoli, *Cronache* cit., pp. 48-49 e 64, e da G. Ferraù, *La storiografia* cit., p. 671 e 674 n. 32, sulla base del confronto con la *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta* (su cui v. di sotto), e con la traduzione catalana della *Cronica Sicilie*, che arriva fino al 1346, edita di recente, sul fondamento di quattro manoscritti, da J.-D. Garrido i Valls, *El Llibre de la Crònica de Sicília: edició i estudi*, Tesi doctoral, Univ. Autònoma de Barcelona, 1997, microfiche (di un suo manoscritto aveva dato notizia V. Todesco, *Appunti su una traduzione catalana del 'Chronicon Siculum'*, «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 57 (1941), pp. 129-149).

¹⁵ Cfr. R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., *Praef.* p. 116: *Consimile huius habetur apud Canonico Roccaforte descriptum ex Originali Vaticano, in cuius margine inscriptum est, Liber Collucii Cancellarii Florentini*, da cui si deduce che sia il codice messinese che quello del Roccaforte derivavano da un codice, appartenuto a Coluccio Salutati, della Biblioteca Apostolica Vaticana, nella quale si trova tuttora (v. di sotto, sul Vat. Lat. 3972).

¹⁶ S. V. Bozzo, *Giovanni Chiaramonte II nella discesa di Ludovico il Bavaro*, «Archivio Storico Siciliano», N. S., III (1878), pp. 155-185 (v. pp. 176 sg.), che attribuisce la redazione di questa copia all'erudito siciliano Antonino Serio e Mongitore. Il manoscritto è miscelaneo e conserva tuttora la stessa segnatura; per la sua descrizione, v. G. Rossi, *I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo indicati e descritti*, vol. I, Stabilimento Tipografico Lao, Palermo, 1873, pp. 232 sgg., che indica anche altre copie manoscritte dell'edizione dei benedettini francesi – due – e di quella del Muratori – una –, rispettivamente nei mss. QqG44, ff. 413-452, QqE158, n. 8 (quest'ultima con soli 83 capitoli e il titolo del cap. 84), e QqE40, n. 6, tutti del XVIII secolo.

Maggiori dettagli lo studioso fornisce, infine, su un codice dell'inizio del XV secolo della Biblioteca Settimiana di Palermo – oggi ms. I B 26 della Società Siciliana di Storia Patria –, contenente una cronaca in siciliano che giunge fino al 1428¹⁷: la prima parte di questa cronaca sarebbe una traduzione dei primi 97 capitoli della *Cronica Sicilie*, e riprodurrebbe anche, in latino come nell'originale, tutti i documenti inseriti dal cronista nel corso della narrazione, utilizzati pertanto dal Gregorio, talvolta, per correggere ed integrare il manoscritto messinese¹⁸. Ma questa cronaca in volgare siciliano, in realtà, non è altro che la prima parte, rimasta finora inedita, di quella *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta*, la cui parte finale, cioè gli ultimi 54 capitoli, relativi agli anni dal 1337 al 1428, il Gregorio pubblicò come opera a sé¹⁹. Per di più nella premessa a questa edizione parziale della cronaca in volgare, lo studioso informa di avere utilizzato una sua presunta traduzione in latino, contenuta nel ms. QqE24 della Biblioteca Comunale di Palermo, della quale non aveva fatto uso, invece, per l'edizione della *Cronica Sicilie*²⁰. Dalle informazioni fornite nelle due premesse, decisamente poco chiare, sembra dunque di poter evincere che il Gregorio considerava la prima parte della cronaca in siciliano, fino al 1328, una traduzione della *Cronica Sicilie*, e la seconda parte, dal 1337 al 1428, una cronaca originale, che qualcuno poi aveva ritenuto di tradurre in latino; nulla ci dice su un capitolo intermedio, che riguarda eventi del 1334-35. Egli poi, di fatto, utilizza questo capitolo, sulla morte del Papa Giovanni XXII e lo scioglimento dell'interdetto, per trascrivere il documento di Federico III circa questi avvenimenti, che manca nel codice messinese, sua unica fonte dal cap. 97 in poi²¹. Si può concludere dunque, che, pur avendo in mano il codice con l'intera cronaca in siciliano, il Gregorio, anziché constatare di trovarsi di fronte ad

¹⁷ La data del 1428, indicata dal Gregorio nella *Praefatio* (*Bibliotheca* cit., p. 115), è in realtà l'ultima segnata nel manoscritto, ma risulta erranea, perché riferita dal cronista all'incoronazione di Ferdinando I di Trastámara, che, come è noto, avvenne invece nel 1412: per questa ragione probabilmente, il Gregorio, nel pubblicare in seguito la parte finale di questa cronaca in volgare (v. di sotto, n. 19), aggiunse nel titolo la data corretta (*Anonymi Historia Sicula vulgari dialecto conscripta ab anno MCCCXXXVII ad MCCCCXII*), e per di più, con scelta editoriale discutibile, espunse dalla conclusione della cronaca la data sbagliata, senza neppure avvertire (*Lo quali* [sc. re Martino] *morendosuccessi Re Ferdinando di Aragona ali M°CCCC°XXVIII° VII° indicionis*; le parole sottolineate, qui da me restituite così come si leggono nel codice, sono quelle espunte dal Gregorio).

¹⁸ Cfr. *Bibliotheca* cit., p. 115: (*Codex Septimianus*) *nihil aliud esse videtur, quam Chronici a Martenio editi versio in vulgarem linguam:*

... et omnia monumenta, quae in eo sunt Chronico, latine cum fide excribit.

¹⁹ R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., pp. 273-301. Circa le mende di questa edizione della cronaca in volgare, S. V. Bozzo, *Una cronaca siciliana inedita del secolo XIV e il codice QqE24 della Biblioteca Comunale di Palermo*, «Il Propugnatore», 17 (1882), pp. 1-39, e Id., *Storia siciliana di anonimo autore compilata in dialetto nel secolo XV*, G. Romagnoli Libraio Editore, Bologna, 1884, che è uno studio introduttivo che doveva preludere ad una nuova edizione completa della cronaca, che però non vide mai la luce.

²⁰ Sul ms. QqE24 della Bibl. Comunale di Palermo, che contiene la seconda parte, dal 1337 in poi, di una cronaca intitolata *De acquisitione insule Sicilie*, v. quanto si dice di sotto.

²¹ Cfr. la nota al testo di p. 240, in cui il Gregorio dice di avere tratto il documento dal ms. I B 26: *Hae litterae desunt in Codice Messanensi: nos eas e Septimiano descripsimus.*

un'opera unitaria, la divide in pratica in due parti, utilizzando la prima, fino al 1334-35, per dei confronti ai fini dell'edizione della *Cronica Sicilie*, e pubblicando la seconda, dal 1337 al 1428, come cronaca a sé.

È senz'altro opportuno, a questo punto, qualche chiarimento sulla cronaca in siciliano del manoscritto settimiano: è bene precisare, innanzitutto, che la *Historia Sicula* in volgare, non è neppure in parte, per quel che mi è stato possibile verificare, una traduzione diretta della *Cronica Sicilie*, come il Gregorio credeva, ma al contrario è traduzione fedele, nella sua interezza, di un'altra cronaca di età posteriore, ancora inedita, che ha nei manoscritti il titolo *De acquisitione insule Sicilie*²². La cronaca del ms. QqE24, a sua volta, che il Gregorio riteneva traduzione in latino della *Historia Sicula* in siciliano, non è altro che la parte finale, dal 1337 in poi, della *De acquisitione*²³. Quanto alla *De acquisitione*, essa dipende certamente dalla *Cronica Sicilie*, di cui segue il percorso narrativo e riproduce parte dei documenti²⁴, ma ora ne riduce, ora ne amplia le notizie, utilizzando anche altre fonti e mostrando di elaborarle in modo originale²⁵. Pertanto l'uso che il Gregorio ha fatto del manoscritto settimiano, con la traduzione in siciliano della *De acquisitione*, risulta talvolta inopportuno: sarà sufficiente ricordare qui, p. es., che è stato causa di una evidente sfasatura nel numero dei capitoli, nell'edizione della *Cronica Sicilie*. Quanto costituisce nei codici il contenuto di un solo capitolo, il 96, è stato diviso infatti dal Gregorio in due diversi capitoli, il 96 e il 97, e in quest'ultimo, per di più, è stata inserita indebitamente una *Invectiva contra Ludovicum Imperatorem*, tratta dal manoscritto settimiano²⁶, che è da espungere in quanto non fa parte della *Cronica*.

²² Di questa cronaca ha dato notizia G. Rossi Taibbi, *Cronache e cronisti di Sicilia. Un codice inedito di Jeronimo Zurita*, «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 1 (1953), pp. 246-262 (v. pp. 258 sgg. e n. 19), che la indica genericamente come «una redazione compendiativa» della *Cronica Sicilie* e segnala sei manoscritti che la trasmettono: 1) Pall. 225 della Bibl. Comunale di Piacenza, del sec. XV, ff. 100r-177v; 2) XIII D 104 della Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, del sec. XV, ff. 39r-94v; 3) ms. 1034 della Biblioteca de Cataluña di Barcellona, del sec. XVI, ff. 50r-98r; 4) ms. 990/4 della Bibl. de Cataluña di Barcellona, ff. 180-198 (contiene solo i capitoli finali della cronaca, relativi agli avvenimenti dal 1339, data dell'imposizione del terzo interdetto sulla Sicilia, in poi); 5) QqE24 della Bibl. Comunale di Palermo, di cui si è già detto e si dice nel testo, perché usato dal Gregorio per l'edizione della traduzione in siciliano; 6) VG29 della Bibl. Nazionale di Napoli (N), di cui si dice di sotto, perché contiene anche la *Cronica Sicilie*; a questi sei codici, ricordati da Rossi Taibbi, si può aggiungere il ms. I B 33 della Società Siciliana di Storia Patria di Palermo, del sec. XV, ff. 65r-73r, che come il QqE24

contiene la parte finale della cronaca, dalla morte di Federico III al 1378.

²³ Già S. V. Bozzo, *Storia siciliana* cit., confutava l'ipotesi del Gregorio che il testo latino del ms. QqE24 fosse traduzione di quello in siciliano, ritenendo più verosimile il contrario; anche Bozzo però incorse in un errore perché, come il Gregorio, conosceva della cronaca *De acquisitione* solo la seconda parte contenuta nel ms. QqE24, e quindi fu indotto a credere che la cronaca in siciliano traducesse, fondendoli, i due diversi originali latini, cioè la *Cronica Sicilie* nella prima parte, seppure con maggiore libertà, e la *De acquisitione*, più fedelmente, nella seconda.

²⁴ S. V. Bozzo, *Storia siciliana* cit., pp. 34 sg., dove si rileva che, fino al cap. 96, la *Cronica Sicilie* presenta 44 documenti, mentre la traduzione siciliana della *De acquisitione*, fino al capitolo corrispondente – il 65 –, ne riporta solo 24.

²⁵ Sui rapporti fra la *Cronica Sicilie* da un lato e la cronaca *De acquisitione* e la sua traduzione in siciliano dall'altro, ritorno specificamente in un lavoro in corso di stesura.

²⁶ Questo è quanto si deduce sia dalla sua prefazione, p. 115, in cui si dice che il codice settimiano aggiunge al cap. 96 un cap. 97

Figura pertanto in Gre. un cap. 97, che prende il titolo da quest'invettiva, e che non è attestato dai codici né dall'indice dell'edizione Martène-Durand: i capitoli successivi, da 97 a 116, hanno assunto così la numerazione da 98 a 117.

Quanto all'invettiva contro l'imperatore Ludovico, essa è da ritenere uno degli elementi di originalità della *De acquisitione*, poiché è tradita dai codici di questa cronaca che conservano il capitolo corrispondente²⁷, mentre non figura in nessuno dei quattro codici della *Cronica Sicilie* che contengono il cap. 96²⁸, che presentano invece, al suo posto, altri tre documenti di parte imperiale – due costituzioni di Ludovico il Bavaro ed un editto dell'antipapa Nicolò V²⁹ –, omissi in Gre. Desterebbe per altro notevole perplessità un documento della propaganda guelfa, all'interno di una cronaca che invece rispecchia la posizione filoimperiale del regno di Sicilia, e che trascrive il proclama *Gloriosus Deus* di Ludovico il Bavaro contro Giovanni XXII (cfr. cap. 96).

In conclusione, l'edizione del Gregorio risulta fondata su un codice messinese descritto, oggi perduto, ma probabilmente derivato dal Vat. Lat. 3972, e poi su una copia manoscritta dell'edizione Martène-Durand e sull'uso non sempre felice di una cronaca in siciliano, che non è traduzione diretta della *Cronica Sicilie*, ma di una diversa cronaca di epoca posteriore, che a quella attinge, rielaborandola e continuandola. Una nuova edizione critica non può che partire, quindi, da una riconsiderazione della tradizione manoscritta dell'opera.

Le mie ricerche hanno portato alla luce i seguenti codici, ignoti agli editori precedenti, che contengono la cronaca in redazioni più o meno estese, o anche solo in porzioni frammentarie: 1) Vat. Lat. 3972 della Bibl. Apostolica Vaticana, del sec. XIV, ff. 1r-91r (V)³⁰; 2) ms. 488 della Bibl. de Cataluña di

dello stesso argomento (v. di sopra, n. 12), sia dalla nota al testo di p. 228 (*Hic desinit Codex Martenianus. Et e Codice Septimiano quae sequuntur supplevimus*), che si riferisce alla seconda parte del proclama *Gloriosus Deus* (pp. 228-233) e all'invettiva, che lo segue (p. 233). Il resto del capitolo, dopo l'invettiva, è tratto invece dal codice messinese, come avverte un'altra nota a p. 233 (*quae sequuntur desumpta sunt e Ms. Codice Mesanensi*).

²⁷ Cfr. p. es. i primi tre codici indicati di sopra, in n. 21, cioè il Pall. 225 della Bibl. Comunale di Piacenza (il doc. nei ff. 156rv), il XIII D 104 della Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli (il doc. nel f. 75r) e il ms. 1034 della Biblioteca de Cataluña di Barcellona (il doc. nei ff. 82v-83r). Negli altri quattro manoscritti ricordati in n. 21, i documenti non figurano, perché vi è contenuta solo una parte della cronaca, corrispondente a capitoli successivi al 96.

²⁸ Cioè i quattro codici indicati con le sigle VBPN.

²⁹ Sono i documenti editi, sulla base di altre fonti, da J. Schwalm, *Acta regni Ludewici IV*,

M.G.H., Const., VI,1, Hannoverae, 1914-1927, come doc. 435 (p. 343 sg.; *Constitutio contra haereticos vel lesae maiestatis reos*, 14 aprile 1328); doc. 438 (p. 361 sg.; *Constitutio super residentia pontificis*, 23 aprile 1328); doc. 459 (p. 377 sg.; *Litterae contra Iohannem XXII emissae*, dell'antipapa Nicolò V, 27 maggio 1328). L'assenza dell'invettiva e la presenza invece di questi tre documenti, limitatamente al codice P, era stata segnalata già da G. Di Marzo, *I manoscritti della Biblioteca comunale di Palermo, indicati e descritti*, vol. I, parte 2, Tip. Virzi, Palermo, 1894, p. 354.

³⁰ Per la descrizione completa del codice, che contiene anche la cronaca di Saba Malaspina, W. Koller, *Studien zur Überlieferung der Chronik des Saba Malaspina*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 47 (1991), pp. 441-507 (v. pp. 460 sgg.). Di V sono da segnalare inoltre due copie, l'una del XVI sec., nel ms. Ges. 368, ff. 114r-201v, della Bibl. Nazionale Centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, l'altra della fine del Seicento o dell'inizio del Settecento, nel Vat. Lat. 7151, di 244 ff., in cui, secondo quanto

Barcellona, del sec. XV, ff. 2r-67r (**B**)³¹; 3) 4 Qq D47 della Bibl. Comunale di Palermo, dell'inizio del XVI sec., ff. 1r-117r (**P**)³²; 4) V G 29 della Bibl. Nazionale «Vittorio Emanuele III» di Napoli, dell'inizio del XVII sec., ff. 1r-4v e 39r-129v (**N**)³³; 5) IB30 della Biblioteca della Società Siciliana di Storia Patria di Palermo, del XVII sec., ff. 256r-258r: contiene il cap. 101 della *Cronica Sicilie*, relativo alla ribellione del conte Francesco Ventimiglia, avvenuta tra la fine del 1337 e l'inizio del 1338³⁴; 6) ms. 675 della Bibl. d'étude et de conservation de Besançon, della metà del XV sec.³⁵: nei ff. 63r-64v conserva, senza numerazione né titoli, i primi sei capitoli della cronaca ed un riassunto dei capp. 7-30, che ha i caratteri di un vero e proprio rifacimento; nei ff. 181v-185r inoltre, sono trascritti alcuni documenti contenuti in capitoli successivi della cronaca³⁶; 7) BnF lat. 8903 della Bibl. nationale de France, del XVII sec., ff. 544r-547v: contiene i capp. da 24 a 40. Non è il caso di dilungarsi, in questa sede, sui tre codici frammentari nn. 5, 6 e 7, perché i primi due non si sono rivelati, dopo la collazione, di alcuna utilità per la costituzione del testo, mentre il

mi comunica gentilmente il dott. Massimo Ceresa della Bibl. Vaticana, si legge, nel primo f., «ex Cod. Vatic. 3972»: entrambi i codici descritti conservano la nota di possesso relativa a Coluccio Salutati, su cui v. di sotto, n. 41.

³¹ M. Riu, *Cròniques Sicilianas en el Fondo de Manuscritos de la Biblioteca de Cataluña*, in *Fonti e Cronache Italo-Iberiche del Basso Medioevo. Prospettive di Ricerca*, Le Lettere, Firenze, 1984, pp. 51-80 (v. pp. 53-57); S. Farnés Juliá, *Selección de manuscritos del gótico al Renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña*, in *Calligraphia et typographia, arithmetica et numerica, chronologia*, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Barcelona, 1998, pp. 521-560 (p. 532, num. 62).

³² Il codice, miscellaneo come gli altri, rimane ignoto al Gregorio, perché fu acquistato dalla biblioteca solo nel 1876, come riferisce G. Di Marzo, *I manoscritti* cit., pp. 353-357, che ne dà una descrizione completa.

³³ F. Fossier, *La Bibliothèque Farnèse. Étude des manuscrits latins et en langue vernaculaire*, in *Le Palais Farnèse*, III, 2, École Française de Rome - Palais Farnèse, Rome, 1982, pp. 285 sg.

³⁴ Il capitolo ha nel ms. questa intestazione: *Ex libro Manuscripto, qui Inscriptur Incipit liber cronicae Siciliae. Eius autem principium seu prohemium ita incipit: post inclitum Mene-laum Regem etc. Caput 101. De rebellione Comitum Francisci de vigintimilliis, et eorum conflictu, et comitis Frederici de Antiochia et descensu, et de mirabilibus incidentibus eius*. Una nota nel margine sinistro, attribuibile al possessore del codice, il marchese di Giarra-

tana Geronimo Settimo, informa che il capitolo fu trascritto da un codice appartenuto prima a Filippo Marino, poi all'abate La Farina ed infine al Settimo (*Hunc librum mutuo mihi dedit Abas Lafarina qui etiam mutuo habuit a Domino Philippo Marino Visitatori Agrigentinae Dioecesis, cui etiam creditus fuit*); del frammento e della postilla del Settimo ha dato per primo notizia S. V. Bozzo, *Giovanni Chiaramonte* cit., pp. 177-181, dove però il codice è indicato con la vecchia segnatura della Biblioteca Settimiana, F c. 22.

³⁵ Per la descrizione completa di questo codice miscellaneo, appartenuto alla famiglia Montaperto di Raffadali, *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. XXXII: *Besançon*, Paris, 1897, pp. 408-410. Una sua copia è il ms. QqE165 della Bibl. Comunale di Palermo, sul quale G. Rossi, *I manoscritti* cit., I, pp. 200-208; G. Resta, *Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali*, in *Studi per il 150° anno scolastico del Liceo-Ginnasio T. Campanella di Reggio Calabria*, Tip. De Franco, Reggio Calabria, 1965, pp. 17-19; G. Ferraù, *Nicolò Speciale* cit., p. 19, n. 1.

³⁶ Si tratta della lettera con cui, dopo la rivolta del Vespro del 1282, Carlo I d'Angiò ingiungeva a Pietro III d'Aragona di abbandonare la Sicilia, con la relativa risposta del sovrano aragonese (cap. 40, pp. 149-153; sono edite, da altra fonte e con delle varianti, anche in P. De Vineis, *Epistolarium*, a cura di J. R. Iselius, Basilea, MDCCXL [rist. an. a cura di H. M. Schaller, Weidmann, Hildesheim, 1991], t. I, epist. XXXVIII e XXXIX, pp. 222-229), e inoltre del testamento di Federico II di Svevia (cap. 24, pp. 131-134;

terzo non mi è stato possibile neanche visionarlo a causa del suo cattivo stato di conservazione³⁷. Degli altri quattro codici, anche **P** ed **N**, per quel che si è potuto verificare collazionandone i primi cinquanta capitoli, sono da ritenere codici deteriori, appartenenti allo stesso ramo di tradizione di **V**, ma non dipendenti direttamente da questo. Nonostante **P** ed **N** siano accomunati da lacune e da parecchi errori significativi, è da rilevare inoltre che **P** non può essere antigrafo di **N**, poiché presenta spesso degli errori suoi, che non sono presenti in **N**. I due codici discendono quindi, probabilmente, da una fonte comune, appartenente al ramo di tradizione di cui è testimone poizore **V**³⁸.

Privi di valore ai fini di una nuova edizione critica, in quanto non migliorano mai la lezione offerta da **V**, i codici **P** ed **N** possono essere utili, però, per ricostruire la storia del testo, perché trasmettono entrambi una redazione della cronaca che termina col cap. 105, cioè con la narrazione dei successi bellici siciliani del 1338³⁹. Un indice di 105 capitoli, come si è detto, era tradito anche dal manoscritto mutilo, oggi perduto, utilizzato per l'edizione di Martène-Durand⁴⁰. La testimonianza dei tre codici, unitamente all'analisi del testo, possibile ovviamente solo per **PN**, consente di formulare un'ipotesi, che non pare inverosimile, circa le fasi di redazione della cronaca. Il capitolo 105, infatti, dopo avere informato del recupero da parte dei Siciliani dei territori di Termini, Gratteri e Brucato, termina con questa conclusione: *Et sic ab ipso die X dicti mensis octubris in antea, remansit, eidem regi Petro et Siculis, libe-*

edito, da altra fonte, in J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Frederici secundi*, Paris, 1852-1861 [rist. Torino 1963], vol. 6, p. 805; regesto in J. F. Böhmer, *Regesta Imperii, V: Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-1272*, Innsbruck, 1881-1882, pp. 690-691) e delle sue raccomandazioni al figlio Corrado (cap. 24, p. 130; edite, da altra fonte, anche in J. F. Böhmer, *Regesta cit.*, pp. 611-612; J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia cit.*, vol. 6, p. 245, che propone una datazione al 1244 circa).

³⁷ La Bibl. Nationale de France mi comunica di non possedere copie su microfilm del codice, e di non poterne autorizzare per ora né la consultazione né alcun tipo di riproduzione, neanche parziale, a causa delle sue cattive condizioni.

³⁸ Non è sembrato il caso di estendere sproporzionatamente lo spazio di questo intervento, corredandolo dell'elenco degli errori congiuntivi di **PN**, per il quale si rinvia alla mia edizione critica, in corso di definizione.

³⁹ In **N** però, diversamente da **P**, ai 105 capitoli della *Cronica Sicilie* sono giustapposti gli ultimi 50 capitoli della cronaca *De adquisicione*, di cui si è già detto, così da formare un'unica cronaca di 155 capitoli, che giunge fino

al 1428: nel f. 129v, dopo la conclusione del cap. 105, si trova la formula «*Explicit Chronica de gestis insulae Siciliae amen*», ma subito dopo nello stesso foglio, senza alcun altro segno d'interruzione o spazio di separazione, la cronaca prosegue con il titolo di un cap. 106 (CVI. *De adventu nunciorum Domini Benedicti Pape XII ad dictam insulam qui non fuerunt admissi et de interdicto*), che corrisponde per argomento al cap. 106 della *Cronica Sicilie*, ma in realtà, come i successivi, presenta la forma, abbreviata e rielaborata, della *De adquisicione*. La fusione, in questo manoscritto, della *Cronica Sicilie* con la cronaca *De adquisicione*, che, come si è detto di sopra, è l'originale latino della *Historia Sicula* in siciliano di cui il Gregorio pubblicò gli ultimi 54 capitoli, era stata già rilevata da S. V. Bozzo, *Storia siciliana cit.*, pp. 177 sgg., ignorato però da G. Rossi Taibbi, *Cronache cit.*, e da Id., *La conquista di Sicilia fatta per li Normandi translata per frati Simuni da Lentini*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1954, pp. 163 sg., che dà una descrizione completa del codice, miscelaneo come gli altri, ma registra erroneamente la presenza, nei ff. 39r-140v, della sola *De adquisicione*, anziché delle due cronache.

⁴⁰ Su questo manoscritto appartenuto a J. Colbert, v. di sopra.

*ra et expedita ab hostibus ipsis et eorum incursibus, tota insula Sicilia, favente Domino omnipotente, protectore Siculorum, cui sit honor et gloria per infinita secula seculorum. Amen*⁴¹. Il ringraziamento a Dio per avere consentito la liberazione della Sicilia dagli angioini, con l'augurio implicito che la situazione non muti, e l'*Amen* finale danno l'impressione di una formula di chiusura dell'opera: non è da escludere, quindi, l'ipotesi che i tre codici non derivino da un manoscritto mutilo o da una redazione abbreviata, ma conservino la testimonianza di una prima fase di redazione della cronaca, cui successivamente furono aggiunti, dallo stesso cronista o da un altro, i capitoli relativi agli avvenimenti degli anni successivi, conservati da **V**.

Il codice **V**, appartenuto a Coluccio Salutati⁴² e dal quale verosimilmente discende, direttamente o indirettamente, il codice messinese usato dal Gregorio, presenta infatti una redazione della cronaca in 116 capitoli, che si conclude, come in Gre., con la morte di Roberto d'Angiò nel 1343⁴³. Testimone fondamentale, che consente di correggere parecchie mende delle edizioni settecentesche, anche **V** non contiene tuttavia la cronaca nella sua redazione più ampia e più completa: questa risulta tradita, allo stato attuale delle ricerche, dal solo codice **B**, nel quale la narrazione giunge fino alla pace stipulata fra Ludovico di Sicilia e Giovanna I di Napoli nel 1347⁴⁴.

Sul manoscritto **B** sono necessarie però alcune precisazioni: anche se non è possibile rendere conto, in questa sede, di tutte le divergenze che caratterizzano questo codice⁴⁵, è da rilevare almeno che vi manca la numerazione dei capitoli, mentre vi figurano dei titoli non solo per i capitoli, ma anche per ciascuno dei documenti inseriti all'interno dei essi. Qualche altro titolo in più, qua e là, dipende poi da una diversa suddivisione delle parti narrative, rispetto a quanto tradito unanimemente dagli altri codici; anche quando la suddivisione coincide, inoltre, in **B** le intitolazioni appaiono spesso modificate, per lo più con parole aggiunte a scopo esplicativo. La sua collazione ha poi rivelato che il codice presenta in certi punti, rispetto al resto della tradizione, un testo più ampio, frutto verosimilmente di interpolazione⁴⁶, e che in particola-

⁴¹ Il cap. 105 dei tre codici corrisponde, per la sfasatura di cui si è detto di sopra, al 106 di Gre. (pp. 251 sg.).

⁴² Lo testimonia una nota conclusiva di mano diversa nel f. 91r: *Liber Colucii Cancellarii Florentinus* (sic!); in merito anche B. L. Ullman, *The Humanism of Coluccio Salutati*, Antenore, Padova, 1963, pp. 189 sg.

⁴³ Il cap. 116 del codice corrisponde però in Gre. al 117. Sulla mancanza di corrispondenza dei numeri dei capitoli di Gre. con quelli dei manoscritti, dopo il cap. 96, v. di sopra, pp. 571 sg. e n. 41.

⁴⁴ Anche in **B**, come negli altri codici, è premesso alla narrazione un indice, nel quale però non sono elencati con dei titoli solo i capitoli, ma anche i documenti inseriti nel corso della narrazione. Dopo quello corri-

spondente al cap. 117 di Gre. e 116 di **V** (*De morte dicti Regis Roberti antiqui hostis Siculorum*), sono quindici i titoli in più che figurano in **B**, ad alcuni dei quali corrispondono parti narrative, ad altri documenti.

⁴⁵ Anche in questo caso, per una descrizione più completa delle caratteristiche e delle divergenze di questo codice, si rinvia alla mia edizione critica della cronaca, in corso di definizione.

⁴⁶ Nel cap. 4, p.es., si legge questo testo, più ampio di quello tradito dagli altri codici (tra parentesi quadre si è inserita la parte che si ritiene interpolata): *Et idem Maniachius dimictens dictam insulam sub procuracione cuiusdam filii sui, [et apportans de locis dicte insule ubi collocata fuerant reliquie subscriptionum sanctorum, reliquias ipsas easdemque*

re, dal capitolo corrispondente al 109 in poi, il testo tradito da **B** appare completamente modificato, nella forma e in parte delle informazioni, rispetto a quello trasmesso da **V** e già edito, seppure con delle mende, in Gre.⁴⁷ Che l'ultima parte di **B** sia una rielaborazione, lo testimonia, oltre al confronto con **V**, anche quello con la traduzione in catalano della cronaca, che pare sia stata portata a termine prima del 1375, e di cui si è proposta, con motivazioni convincenti, l'attribuzione a Guillem Nicolau⁴⁸: anche la versione in catalano, infatti, presenta le divergenze di **V** rispetto a **B**, nella parte corrispondente ai capp. 109-116, mostrando così di essere stata condotta su un codice affine a **V**. Quanto all'ultima parte della cronaca, conservata in latino solo da **B**, la traduzione catalana non corrisponde al testo tradito da questo codice, nemmeno in questi capitoli finali: è da notare fra l'altro che si arresta alla presa di Milazzo del 1346, e non, come **B**, alla pace di Catania del 1347. Se ne deduce che anche in questa parte di cronaca, per la quale **B** diventa *codex unicus*, il testo che trasmette è verosimilmente frut-

*secum portans per eum donandas pro magnis et venerabilibus iocalibus Imperatrici prefate, que reliquie erant Sancte Agathe et Sancte Lucie et Sancti Coviarij contulit se cum dictis ambassatoribus a dicta insula Sicilie in Constantinopolim ad dictam dominam, pro dicto matrimonio inter eos per carnis copulam consumando. Sed cum pervenisset ad palacium, ubi dicta Imperatrix eiusdem Maniachii prestolabatur adventum, subito dictus Imperator, exiens et se populo manifestans, cepit dictum Maniachium per barbam et exoculavit eum. [Propter que ipse Imperator habens noticiam et conscienciam de dictarum reliquiarum portacione, ipsas cepit et collocari iussit in ecclesia Sancte Sophie predictel]. Un'interpolazione analoga si legge nel cap. 11: *Et volens augere dictus Rogerius suam dignitatem, [impetravit a Roma<na> Ecclesia licitam hedificacionem domus que dicitur Thalamus proinde hedificate in matre Panormitana ecclesia, quo Thalamo carentes reges non valent de iure coronari, et] fecit se a Siculis coronari, in dicta urbe felici Panormi, in regem Sicilie, anno Domini MCXXVIII, et hic incepit esse et fuit, post predictos Grecos et Barbaros, primus rex Sicilie*. Nel cap. 83 poi, si trova un elenco di doni che la città di Palermo offrì a Maria di Cipro, quando, nel 1305, vi si fermò per qualche giorno, nel corso del viaggio che la portava allo sposo Giacomo II in Aragona; tra i capitoli corrispondenti al 93 e al 94 è inserita una breve narrazione dal titolo *Incidentia*, sulla spedizione aragonese in Sardegna del 1323-24; e nel capitolo corrispondente al 102, infine, dove si dice della nascita nel 1338 di Ludovico, figlio del re Pietro II, si trovano delle*

informazioni in più circa la sua incoronazione nel 1342, alla morte del padre, che anticipano il contenuto del cap. 113.

⁴⁷ In **B** è omissso il documento del cap. 109, cioè la lettera di Pietro II del 2 marzo 1341, e anche la conclusione del capitolo non corrisponde nella forma a quella di **V**; subito dopo si trova un capitolo corrispondente per argomento, non al 110, ma al 111 di **V**, anch'esso comunque in una versione rielaborata; segue un capitolo corrispondente al 110, che, oltre alla rielaborazione della parte narrativa, presenta in più due lettere del 1341, di Pietro II agli ufficiali di Palermo, una del 27 agosto ed una del primo novembre, che, caso unico in tutta la cronaca, contiene anche la data di registrazione (*registrata Panormi die VIII eiusdem*); dopo questa lettera si legge un altro titolo di capitolo, che introduce una parte narrativa che giunge fino al 14 settembre 1342; seguono due capitoli corrispondenti al 112 e al 113 e un capitolo che racchiude in sé il contenuto dei capp. 114 e 115, tutti però riscritti in modo diverso rispetto a **V**, e con l'omissione del documento contenuto nel cap. 114, cioè della lettera di Giovanni di Randazzo del 15 novembre 1342; si trova infine il capitolo sulla morte di Roberto d'Angiò già ricordato (cap. 116 in **V**), anche questo rielaborato nel testo, seguito poi dal resto della cronaca tradito solo da **B**.

⁴⁸ J.-D. Garrido, *La Crònica de Sicília (Chronique de Sicile), traduction catalane médiévale du Chronicon Siculum*, «Scriptorium», 55 (2001), pp. 93-106 (v. pp. 95 sg.); per l'edizione della traduzione in catalano, Id., *El Llibre* cit.

to di rielaborazione di una redazione originaria, che, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile restituire.

In conclusione il codice **B** documenta in modo inequivocabile, come nel Medioevo l'atto della copiatura e della trasmissione di un testo si coniugava spesso con quello della sua rielaborazione, almeno parziale: una nuova edizione critica non potrà, però, non tenere conto di questo codice, sia perché offre qua e là delle lezioni migliori di **V**, nelle parti in cui il testo non appare modificato rispetto al resto della tradizione, sia perché è l'unico manoscritto che trasmette i capitoli finali della cronaca, seppure in una redazione rielaborata.

2. Toponimi erranei

Dopo queste precisazioni, vorrei proporre, sulla base dei codici **V** e **B**, alcune correzioni testuali, che mi paiono particolarmente rilevanti per l'esattezza dei nomi dei luoghi e delle informazioni.

Nel cap. 100 (ma 101 in Gre.⁴⁹, pp. 241-243), circa gli ultimi giorni di vita di Federico III, l'anonimo cronista della *Cronica Sicilie* informa che il sovrano si recò a Palermo il 28 aprile del 1337, e che due giorni dopo ricevette in dono dalla città due zuppiere, con relativi mestoli, d'argento. Quindi Federico si mosse col suo seguito verso Castrogiovanni (oggi Enna), *facturus ibi comites et milites*, ma durante il tragitto, presso il casale di Resuttano, si ammalò e, sentendo vicina la morte, decise di procedere subito alla cerimonia di elevazione al rango comitale, che avrebbe voluto celebrare ad Enna. Il sovrano chiese poi di essere trasportato a Catania, ma morì prima di giungervi, il 25 giugno, in una chiesa dell'ordine dei cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, presso Paternò⁵⁰. Il cronista, come si vede, informa sia degli ultimi atti ufficiali, sia dell'itinerario del sovrano. Nel testo edito dal Gregorio si riscontrano però degli errori nei toponimi: si legge infatti che il sovrano si ammalò *in quadam massaria, que dicitur Racalsuttana, sita prope Palatium*⁵¹. Innanzi tutto è

⁴⁹ Sulla mancanza di corrispondenza dei numeri dei capitoli di Gre. con quelli dei manoscritti, dopo il cap. 96, v. quel che si è detto di sopra, a pp. 571 sg. e in nn. 41 e 43.

⁵⁰ Sostanzialmente concordi su queste notizie sono anche le testimonianze di Nicolò Speciale, *Historia Sicula*, l. VIII, cap. VIII (in R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., I, Palermo, 1791, pp. 506-508) e della inedita cronaca *De adquisicione*, seguita ovviamente dalla *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta* (in R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., II, p. 273). Ma sulla diversità di contenuto e di orientamento politico, rilevabili in questo capitolo, fra la *Cronica Sicilie* e la cronaca dello Speciale da un lato – che tramandano la versione ufficiale della corte siciliana –, e la cronaca *De*

acquisicione con la *Historia Sicula vulgari dialecto conscripta* dall'altro – in cui invece si ricorda un falso testamento, col quale Federico III, in punto di morte, avrebbe ceduto la Sicilia agli Angioini –, P. Colletta, *Strategia d'informazione e gestione del consenso nel regno di Sicilia: la sepoltura di Federico III, «Mediterranea. Ricerche storiche»*, 4 (agosto 2005), pp. 19-32 (v. p. 25, n. 26).

⁵¹ Si avverte che nelle citazioni del testo, qui e in seguito, mi sono attenuto per la grafia agli usi medievali traditi dai codici più antichi, che saranno ripristinati nella mia nuova edizione, diversamente da Ma. e Gre. che invece hanno normalizzato (cfr. p. es., nelle loro edizioni, la costante presenza dei dittonghi).

errore palese di Gre. *Palatium*, al posto del tradito *Policium*: Polizzi, infatti, e non Palazzo (oggi Palazzo Adriano), si trova sulla strada fra Palermo ed Enna e vicino a Resuttano, come indicato dal cronista⁵². Siccome poi *Racalsuttana* è di derivazione araba, mi pare sia bene restituire la grafia *Rachal-* dei codici (così *VPN Rahal- B*; cfr. anche *Rachal Iohannis* nei capp. 64, 70 e 101), e preferire alla desinenza in -a di Gre. la variante in -um dei quattro codici – *Rachal-suttanum* –, che è anche più diffusa nei documenti dell'epoca e confermata dall'esito italiano "Resuttano"⁵³.

Analogamente, poco dopo, a proposito dell'ultima assegnazione di titoli nobiliari, stabilita da Federico III in punto di morte, in Gre. si legge che il sovrano nominò Francesco II Ventimiglia *comitem Gulisani et dominum Coronae*, ma i quattro codici presentano, al posto di *Coronae*, la lezione *Caronie*. Poiché la foresta di Caronia era appunto uno dei feudi dei Ventimiglia, l'improbabile titolo di *dominum Coronae* va corretto in *dominum Caronie*.

A proposito del toponimo *Rachal Iohannis*, che si è appena ricordato perché come *Rachalsuttanum* è composto dal termine di origine araba *rachal* (= «casale»), vale la pena poi notare che esso può essere restituito, grazie ai quattro codici, anche nel documento del cap. 101 (102 in Gre.), cioè nella lettera in cui Pietro II racconta la ribellione di Francesco Ventimiglia e di Federico d'Antiochia: il sovrano ricorda infatti, in questa lettera, che il primo atto di aperta ostilità del Ventimiglia fu l'essersi impadronito di un castello di pertinenza regia, che in Gre. ha lo strano nome di *Rahhalsise*, una forma chiaramente corrotta, al posto della quale i codici trasmettono la lezione corretta *Rachal Iohannis*. Che il luogo in questione sia Regiovanni, del resto, è confermato anche dalla parte narrativa precedente il documento, in cui il cronista, anticipando l'informazione contenuta nella lettera, ricorda *Rachal Iohannis* tra i feudi del Ventimiglia, ma precisa che questi se ne era impadronito illegalmente: *quod* (sc. *castrum Rachal Iohannis*) *dictus comes Franciscus rapuit tempore dicte sue rebellionis a manibus filiorum quondam domini Iohannis de Geremia*⁵⁴, *qui ipsum castrum a domino rege Petro tenebant*⁵⁵.

⁵² L'errore era già stato rilevato, per la chiara motivazione di natura geografica, da S. V. Bozzo, *Note storiche siciliane del sec. XIV*, Tip. Virzi, Palermo, 1882, pp. 661-662, n. 2, e Id., *Una cronaca* cit., pp. 23 sgg..

⁵³ G. Caracausi, *Dizionario Onomastico della Sicilia*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1993, s.v.

⁵⁴ Nella *Descriptio feudorum* del 1336, infatti, il feudo *Rachal Iohannis* risulta ancora agli eredi di Giovanni de Geremia: v. R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., II, p. 467; A. Marrone, *Sulla datazione della «Descriptio feudorum sub rege Frederico» (1335) e dell' «Adohamentum sub rege Ludovico» (1345)*, «Mediterranea. Ricerche storiche», 1 (giugno 2004), pp. 123-168 (v. p. 159).

⁵⁵ Ad ulteriore conferma, si può aggiungere

che la lezione *Rachal Iohannis* è tradita anche dai manoscritti della cronaca *De acquisicione* e della sua traduzione in siciliano di sopra ricordate, che trasmettono anch'essi il documento in questione, e così pure – con grafia lievemente diversa *Royal Iohannis* – da una lettera di Pietro II a Ludovico il Bavaro, edita, dal codice D 39, f. 187, della Biblioteca Vallicelliana di Roma, da G. B. Siragusa, *Le imprese angioine in Sicilia negli anni 1338-1341*, «Archivio Storico Siciliano», N.S., 15 (1890), pp. 283-321 (v. doc. I, pp. 304-306): quest'ultima lettera, infatti, nonostante il diverso destinatario, è pressoché identica, nella *narratio*, a quella inserita nelle due cronache. *De rebellionem castri regii Ragal Joannis*, infine, è giudicato colpevole il

In questo stesso passo, in cui il cronista elenca i possedimenti del Ventimiglia, figura per altro, in Gre., ancora una menda: al posto di *Sanctum Maurum* (oggi San Mauro Castelverde), come tradito dai codici, vi si legge infatti *S. Marinum*, che, per quel che mi risulta, non ha attestazioni nella toponomastica siciliana⁵⁶.

E ancora poche righe dopo, là dove il cronista ricorda, in modo analogo, anche i feudi dell'altro ribelle, Federico d'Antiochia, al posto della lezione *Calatatubum* dei codici, che si riferisce al castello di Calatubo, ubicato fra Partinico e Castellammare del Golfo, a due miglia circa dalla costa nei pressi di Alcamo, si legge in Gre. *Calatavuturu*, che indica altro luogo, che non risulta facesse parte dei possedimenti degli Antiochia.

Anche più interessante è il caso del cap. 38, dove si dice della partecipazione di Messina alla sollevazione del Vespro, e si precisa che la città, inizialmente fedele a Carlo d'Angiò, aderì alla rivolta solo dopo l'intervento di una galea palermitana, che giunse *usque in cavam menium* e lì fece strage di soldati angioini: *dicti Messanenses, videntes galeam dictarum trium congregacionum gencium*⁵⁷ *Panormi, que applicuerat usque in cavam menium et ibi interfecerat multos Gallicos illic inventos, rebellaverunt similiter contra dictum regem Carolum*. Al posto della lezione *cavam menium*, intesa generalmente come sinonimo di *portum*⁵⁸, i codici tramandano invece *Tauromenium* (così **V**; -num **B**), che appare ben più convincente. La notizia si accorda, infatti, con quanto riferito dal cronista contemporaneo Bartolomeo di Neocastro, il quale, anche se ignora l'intervento palermitano, fa iniziare la sollevazione dei messinesi proprio a Taormina⁵⁹. Stabilito il luogo in cui si svolgono i fatti – Taormina, e non il porto di Messina –, suscita però ancora qualche perplessità, e dal punto di vista storico e da quello linguistico, l'espressione, riferita ai Messinesi, *videntes galeam* (così Gre.; *videntes* om. Ma.; *timentes aliam VB*) *dictarum trium congregacionum Panormi*. Le tre *congregaciones* cui si fa riferimento sono infatti, come è chiarito poco prima nello stesso capitolo, tre «squadre armate» palermitane che si erano mosse in tre direzioni diverse – verso Cefalù, Enna e Calatafimi –, al fine

Ventimiglia anche nella sentenza di condanna del 30.12.1338, trascritta in Michele da Piazza, *Cronaca* cit., cap. 6, p. 53.

⁵⁶ Il toponimo *Sanctum Maurum*, come il precedente *Rachal Iohannis*, figura anche nell'elenco analogo di Michele da Piazza, *Cronaca* cit., cap. 5, p. 52.

⁵⁷ *gencium*, tradito da **B** e accolto anche da Ma., è omissa da **V** e Gre.

⁵⁸ Così intende, p. es., M. Amari, *La guerra del Vespro siciliano*, a cura di F. Giunta, S. F. Flaccovio ed., Palermo, 1969, I, p. 191.

⁵⁹ Cfr. *Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula* cit., c. 24, p. 18, in cui si attribuisce l'iniziativa della rivolta ai balestrieri messinesi a Taormina. Che il Neocastro taccia

dell'intervento palermitano non sorprende, perché, per far risaltare il ruolo decisivo dei messinesi, il cronista anche altrove non esita a forzare la realtà storica, tralasciando o aggiungendo particolari: si veda p. es., il modo in cui "riscrive", nel cap. 19, la lettera dei Palermitani ai Messinesi all'indomani del Vespro, che già ad Amari (*La guerra* cit., p. 189, n. 1) appariva del tutto inverosimile, a paragone di quella che si trova nel cap. 38 della *Cronica Sicilie*, e da cui discende anche la versione abbreviata, in lingua catalana, di Bernat Desclot, *Crònica*, cap. 81, Edicions 62 i "la Caixa", Barcelona, 1982, pp.162 sg.

di coinvolgere nella sollevazione il resto della Sicilia⁶⁰: che la galea giunta a Messina appartenesse a tutte e tre le squadre non ha alcun senso, e d'altra parte appare poco convincente che l'espressione possa indicare solo la provenienza palermitana dell'imbarcazione, per chiarire la quale sarebbe bastato solo il secondo genitivo *Panormi*, con valore aggettivale (= *Panormitanam*). Se si esclude questo passo, per altro, non vi è alcun cenno, all'interno del capitolo, a galee palermitane, ma solo a truppe di terraferma. È preferibile pertanto la lezione tradita dai codici, cioè *timentes aliam*, al posto di *videntes galeam*: al di là della maggiore significatività dello stato d'animo dei Messinesi grazie al verbo *timeo*, a rendere chiara l'informazione è infatti l'indefinito *aliam*, che, seguito dal genitivo partitivo *dictarum trium congregacionum*, è da intendere, secondo un uso attestato già nel tardo latino⁶¹, come equivalente di *unam*. L'adesione dei Messinesi alla rivolta risulta motivata così, con più coerenza all'interno del contesto, dall'arrivo a Taormina di "una delle tre squadre" (*aliam dictarum trium congregacionum*) partite da Palermo.

Analogamente nel cap. 48, a proposito dei successi bellici siciliani del 1284, si legge *tertia victoria fuit per mare similiter, in mari Neapolis ante Castrum Novum* (così Gre.; *castrum de Turre Ma.*): la lezione trasmessa concordemente dai codici è però *Castrum de Ovo*, che pertanto è preferibile sia rispetto a *Castrum Novum* di Gre., che farebbe riferimento invece al Castelnuovo, o Maschio angioino, sia rispetto a *Castrum de Turre* di Ma., che è testo chiaramente mendoso⁶².

Nel cap. 50 poi, a proposito della liberazione di Carlo II d'Angiò, prigioniero di Giacomo II, si dice in Gre. che *ipso* (sc. *Carolo II*) *existente in dicto carcere*, (così Gre.) *apud Calabriam tractata fuit pax inter dictum regem Iacobum ex una*

⁶⁰ Cfr. Gre. p. 147 (ma nella citazione il testo di Gre. è stato corretto sulla base dei codici): *Infra quod tempus dicti Panormitani fecerunt de hominibus habitantibus in eadem urbe Panormitana tres hostes, seu acies, et congregaciones gencium, quas miserunt extra urbem predictam Panormi ad civitates, terras, castra et loca* (così VB; et castra [loca om.] Gre.) *tocius Sicilie pro capiendis, invadendis et rebellari similiter contra ipsum regem Karolum faciendis dictis civitatibus, terris, castris et locis ipsius insule Sicilie ut essent ipse civitates, terre, castra et loca idem velle et idem nolle cum Panormitanis eisdem. Quarum hostium seu congregacionum una ivit versus Cephaludum* (così VB; -diu Gre.), *altera versus Castrum Ioannis, reliqua tertia versus Calataphimum* (così VB; -phimi Gre.). *Que hostes seu congregaciones tres Panormensium* (così VB; -mitanensium Gre.) *tunc temporis ceperunt, invaserunt et obtinuerunt* (così VB; et invaserunt [obtinuerunt om.] Gre.) *pro maiori parte civitates, terras, castra et loca ipsa, aliqua videlicet eorum voluntaria et reli-*

qua invita infra primum mensem predictae rebellionis. Anche in quest'ultimo periodo il testo di Gre. risulta mendoso, perché al posto di *et loca ipsa, aliqua videlicet eorum voluntaria et reliqua invita*, come tradito dai codici, propone *et loca ad eorum voluntatem et reliqua*, che non ha alcun senso.

⁶¹ Cfr. p. es. Aug. civ., 18, 25: *Eo tempore Pyttacus Mitylanaeus, alius e septem sapientibus, fuisse perhibetur*.

⁶² Che lo scontro sia avvenuto di fronte al Castel dell'Ovo, è confermato anche da Saba Malaspina, X, 15-16 (cfr. *Die Chronik des Saba Malaspina*, a cura di W. Koller e A. Nitschke, M.G.H., SS., XXXV, Hannover, 1999, p. 359), che dice di un castello sul mare – identificato con il Castel dell'Ovo già da M. Amari, *La guerra* cit., p. 331, n. 2 –, dal quale la moglie di Carlo II seguiva l'esito della battaglia, e di due galee siciliane che al Castel dell'Ovo approdarono, subito dopo la vittoria, per chiedere la liberazione di Beatrice, figlia di Manfredi, lì detenuta.

parte, et ipsum principem Carolum ex altera, operante Ecclesia Romana. Al di là dell'imprecisione con cui il cronista attribuisce a Giacomo II, anziché al fratello Alfonso III re d'Aragona, la liberazione di Carlo II lo Zoppo, è decisamente erroneo il luogo indicato da Gre., la Calabria, perché è ben noto che i fatti si svolsero in Catalogna⁶³, come trasmettono i codici (*Cataloniam*). Mi pare inoltre che l'interpunzione di Gre. debba essere rettificata, spostando la virgola in avanti, dopo *Cataloniam*: è probabile infatti che *apud Cataloniam* precisi non il luogo delle trattative – *apud Cataloniam tractata fuit pax* –, ma quello della prigionia – *ipso* (sc. *Carolo II*) *existente in dicto carcere apud Cataloniam* –, espressione con cui si riprende quanto detto poco prima nel cap. 49, *mortuus fuit dictus rex Carolus, detento et existente in dicto carcere Catalonie dicto principe Carolo filio suo*.

Nel cap. 74 si dice poi della ripresa delle ostilità fra la Sicilia e Napoli nell'agosto del 1313, in corrispondenza con la campagna italiana dell'Imperatore Enrico VII, del quale il cronista trascrive anche la nota sentenza di condanna nei confronti di Roberto d'Angiò. La prima azione militare che muove dalla Sicilia è diretta, come accadeva di consueto in circostanze analoghe, contro la costa calabrese, dove vengono occupati con la forza alcuni *castra et terras*, elencati dal cronista. Il testo che si legge in Ma. e in Gre. presenta però lacune e mende nelle forme dei nomi (cito, in questo caso, Ma., indicando tra parentesi le varianti di Gre.): *qui exercitus dicti regis Frederici infra dictum mensem augusti obtinuit vi, nomine Imperatoris supradicti, subscripta loca Calabrie, videlicet castra et terras Rhegii, Cathonae, Camnicalli, Vangnariae (Bagna- Gre.), monte (-ntis Gre.) S. Michaelis, Calannae Sancti ... (Sancti ... om. Gre.)*. Decisamente più corretto e più completo è invece l'elenco dei toponimi trasmesso da VB: *subscripta loca Calabrie, videlicet castra et terras Rhegii, Cathone, Motte* (Motta dei Mori, oggi Fiumara), *Calanne, Sancti Nichiti* (S. Aniceto, nei pressi di Motta S. Giovanni), *Shighli* (Sciglio, ovvero Scilla), *Cannitelli, Bagnarie*⁶⁴.

Nel cap. 86, infine, il cronista riferisce dell'incursione angioina del 1316, che giunse alle porte di Palermo, distruggendo i raccolti, e incendiando i campi e le vigne, come era prassi consueta in questo genere di scorrerie. Poiché si tratta di un evento accaduto a Palermo, l'Anonimo è in grado di fornire delle precise indicazioni topografiche, chiarendo che i fatti si svolgono *in contrata Cassarorum et in contrata Favarie*⁶⁵. Poco dopo, inoltre, si fa riferimento in particolare ai danni subiti da un palmeto, nei pressi della chiesa di

⁶³ Sulla detenzione in Catalogna di Carlo II lo Zoppo e sulle trattative per la sua liberazione, terminate col trattato di Canfranc del 28 ottobre 1288, L. D'Arienzo, *Documenti sulla prigionia di Carlo II d'Angiò Principe di Salerno*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*. Atti dell'XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Palermo – Trapani – Erice, 25-30 aprile 1982), Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo, 1983, vol. II, pp. 489-555.

⁶⁴ Ho verificato per altro, che gli stessi nomi, in ordine lievemente diverso – Motta, prima

di Catona – sono traditi anche dai manoscritti della cronaca *De acquisitione*, nel capitolo corrispondente a questo.

⁶⁵ Sulla Favara, dove sorgeva il palazzo dell'emiro Giafar (*Kasr Giafar*, da cui deriva l'altro nome con cui è indicata la zona, *contrata Cassarorum*), poi *regium solacium* dei sovrani normanni, conosciuto anche come Castello di Mare dolce, V. Di Giovanni, *Il castello e la chiesa della Favara di S. Filippo a Mare dolce in Palermo*, «Archivio Storico Siciliano», N.S., XXII (1897), pp. 301-374.

S. Giovanni dei Lebbrosi. Sia in Ma. che in Gre. questo palmeto ha lo strano nome di *Dactyletus Sycoparum*, che S. V. Bozzo, rifacendosi ad un'ipotesi di S. Cusa⁶⁶, ha interpretato nel senso di «palmeto delle scope», locuzione riferita all'uso di fabbricare scope con le palme. Quest'interpretazione potrebbe aprire la via a considerazioni interessanti sul lavoro artigianale in Sicilia nel Medioevo; si potrebbe anche pensare ad una corporazione di fabbricanti di scope, che aveva in quel palmeto il suo rifornimento di materia prima. Grazie ai nuovi codici, però, si può proporre una diversa lettura del testo, che mi pare assai più convincente. La lezione tradita da **VB**, infatti, non è *Sycoparum*, ma *sito parum*, che, riferito al precedente *loco*, indica la posizione del palmeto: l'informazione fornita, cioè, è che gli angioni *inciderunt arbores dactylorum, que erant in loco qui dicebatur «Dactyletus»*, *sito parum ultra pontem Ammirati, prope ecclesiam Sancti Iohannis de Leprosis*.

L'elenco dei toponimi errati in Gre., potrebbe continuare ancora a lungo, ma voglio ricordare solo altri due esempi, che sono particolarmente interessanti, perché mostrano che in qualche caso il Gregorio ha introdotto nel testo delle mende, laddove Ma. invece presentava già la lezione corretta: nel cap. 40, p. es., a Carlo d'Angiò, che gli aveva intimato di abbandonare la Sicilia, Pietro III d'Aragona risponde, per via epistolare, rivendicando il suo diritto alla corona siciliana, derivantegli dal matrimonio con Costanza di Svevia: *Iustam namque causam fovemus: nam hereditaria iura regni Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue serenissime domine uxoris nostre, filie quondam regis Manfredi et amite regis Conradi, prosequimur*. La lezione *Capue*, di **VB**, si legge anche in Ma., mentre Gre. trasforma il principato di Capua, unito al regno di Sicilia nel titolo dei sovrani fin da Ruggero II, in un improbabile *principatus Calabriae*.

Non diversamente nel cap. 68, in cui si narra della sconfitta subita dai trecento cavalieri angioini, che nel 1300 cercarono di impadronirsi del castello di Gagliano (oggi Gagliano Castelferrato), tra coloro che caddero prigionieri dei siciliani è ricordato il *comes Brende*, vale a dire Gualtiero V, conte di Brienne; ma al posto della lezione *Brende*, dei codici e di Ma., in Gre. si legge invece *Brundusii*, che, indicando altro luogo, non consente l'identificazione del personaggio⁶⁷.

⁶⁶ S. V. Bozzo, *Note storiche* cit., p. 414, n. 2, che rinvia ad un intervento, circa il codice I.C.50 S.M. (San Martino), di S. Cusa, *Sul libro intorno alle palme. Codice della Biblioteca Nazionale di Palermo*, «Archivio Storico Siciliano», 1 (1873), pp. 13-34 e 309-369 (sul palmeto in questione, in particolare pp. 349-358 e, per il significato di *sycoparum*, p. 358, n. 1).

⁶⁷ Sull'episodio del castello di Gagliano, cfr. Nicolò Speciale, *Historia Sicula*, V, 12, in R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 422-427; Ramon Muntaner, *Crònica*, cap. 191, a cura di M. Gustà, Edicions 62 i "la Caixa", Barcelona, 1979, vol. II, pp. 52-54. Liberato poi, con gli

altri prigionieri angioini, dopo la pace di Caltabellotta, Gualtiero di Brienne nel 1308 succedette al cugino Guido II de la Roche nel ducato d'Atene, e rinsaldò i suoi domini assoldando la Compagnia catalana, con la quale successivamente venne in contrasto; scontratosi con essa il 15.3.1311, sulle sponde del Cefiso, fu sconfitto ed ucciso, e i mercenari vittoriosi offrirono il ducato alla corona siciliana: v. M. Amari, *La guerra* cit., pp. 566-569; S. V. Bozzo, *Note storiche* cit., pp. 43 sg. e 272 sgg.; I. Walter, *Brienne, Gualtiero di*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1972, pp. 236-237.

Recensioni e schede

R.L. Foti, I. Fazio, G. Fiume, L. Scalisi

Storie di un luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento

C. Alaimo, Palermo, 2004, pagg. 194

Storie di un luogo è la storia di Corleone alla metà del Seicento, un libro scritto a più mani e da più punti di vista che si fa apprezzare per diversi motivi. Felice appare innanzi tutto la scelta della metà del secolo XVII come punto di osservazione preliminare alla storia di una realtà periferica, come fu senz'altro Corleone per tutti i secoli dell'età medievale e moderna, ma al contempo pienamente inserita nei più generali processi della storia dell'Isola e del complesso degli stati italiani in quello stesso periodo. Se, infatti, le più recenti ricerche storiche vanno sempre più individuando nella metà del Seicento una svolta importante per le vicende italiane della prima età moderna, la ricca documentazione e la serrata analisi su di essa condotta dalle Autrici del libro che qui si discute non fanno che rafforzare il quadro generale che da quegli studi sta appunto emergendo (e per cui si può fare riferimento ai contributi raccolti negli Atti del Convegno tenutosi a Napoli nel 1999, ora in *Italia 1650. Comparazioni e bilanci*, a cura di G. Galasso, A. Musi, Cuen, Napoli, 2002).

Sullo sfondo del declino della Spagna e del ripiegamento della politica pontificia entro orizzonti di scala territoriale, i

motivi di convergenza tra storia locale e storia generale si possono così, seppur schematicamente, riassumere:

1. Alla metà del secolo XVII, nell'ambito del crescente fiscalismo e delle esigenze finanziarie della Corona spagnola, Corleone, come molte altre città e comunità del Regno di Sicilia e del Mezzogiorno continentale, per salvaguardare la propria condizione di demanialità andò incontro a un forte processo di indebitamento, che assorbì molte delle risorse locali pur faticosamente realizzatesi in concomitanza, tra l'altro, di una congiuntura economica negativa.

2. Come avevano già dimostrato gli studi di M. Aymard (*La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia, Annali I, Dal feudalesimo al capitalismo*, Einaudi, Torino, 1983) e, più di recente, di M. A. Visceglia (*I consumi in Italia in età moderna*, in *Storia dell'economia italiana, II, L'età moderna: verso la crisi*, a cura di R. Romano, Einaudi, Torino, 1991), la crisi che investì le esportazioni cerealicole siciliane dagli inizi del Seicento non comportò una contrazione della produzione, poiché essa di fatto coincise con un potenziamento della domanda a livello locale, un arretramento dei margini dell'autoconsumo specie

cittadino e un crescente tasso di commercializzazione del grano, diretto ora verso paesi e città di nuova fondazione e grazie anche al rafforzamento dell'istituto annuario della capitale.

3. Nuovi culti e nuove devozioni concorsero a definire, in quello stesso lasso di tempo, il patrimonio agiografico dei diversi poteri cittadini, in una sorta di corsa alla "autorappresentazione", che non sempre andò di pari passo col tasso di politicizzazione e di funzioni urbane che molte di quelle stesse città erano poi in grado concretamente di esercitare (qualche più ampia considerazione di ordine generale in tal senso ho già avuto modo di svolgere nel saggio *Identità cittadine identità di ceto e monasteri femminili*, in *La città e il monastero. Comunità femminili cittadine nel Mezzogiorno moderno*, Atti del Convegno di Campobasso, a cura di E. Novi Chavarria, Esi, Napoli, 2005). Sincronie e analogie emergono anche in questo caso tra la promozione del culto per il frate Bernardo da Corleone e quella vera e propria 'esplosione' di nuovi santi patroni, che da tempo la storiografia ha individuato essere uno dei tratti comuni a tutto il Seicento religioso italiano, e più in generale all'area cattolica mediterranea.

4. La capacità di autorappresentazione di una città e delle sue élites si misurò anche sul numero e il prestigio delle sue istituzioni ecclesiastiche, tanto più quando durante la lunga età della controriforma nuovi enti e nuovi complessi architettonici contribuirono a qualificare o a riqualificare lo spazio urbano anche di città e centri minori del Regno. O almeno è questo il quadro che la storiografia municipalistica corleonese, e più in generale quella italiana sette-ottocentesca, valse a consolidare nella memoria collettiva di lunga durata (ne sono un esempio i testi repertoriati da G.A. Coletti, *Catalogo delle storie particolari civili ed ecclesiastiche delle città e de' luoghi d'Italia*, Venezia 1779).

Posta su uno scenario eurocentrico e 'italiano', la storia di Corleone diventa altresì emblematica del carattere urbano della storia della Sicilia medievale e moderna e della qualità cittadina delle

sue élites. Molteplici, quindi, gli aspetti che legittimano la scelta "microanalitica" delle Autrici, che pur affrontando ognuna questioni e problemi specifici della storia di Corleone alla metà del Seicento si confrontano poi tutte con una prospettiva metodologica e storiografica unitaria e 'nodale', quale è quella del rapporto tra centro e periferia. Dove, in ogni caso, la periferia non è mai un teatro 'passivo' di norme e regole dettate dal centro, ma un contesto vivo e vitale, creatore a sua volta di norme e pratiche sociali e in continuo confronto dialettico col centro.

Fondamentale è, ad esempio, per Rita Loredana Foti far emergere il ruolo 'attivo' di Corleone e del suo ceto politico allorché per ben due volte, nel corso del Seicento, la Corona spagnola tentò di venderla dapprima a dei mercanti genovesi e una seconda volta a Giuseppe Scarlata, esponente di una famiglia in vista del ceto dirigente locale (R. L. Foti, *Tra regio demanio, politiche pubbliche e strategie private nella Sicilia moderna*).

Era stata quella del fisco, sin dagli inizi del Cinquecento, la grande via della politica siciliana, entro cui spesso rifluiva il conflitto locale relativo al trapasso o al rientro nella demanialità di centri feudali (e su tale aspetto è tornato di recente anche G. Giarrizzo, *La Sicilia moderna dal Vespro al nostro tempo*, Le Monnier, Firenze, 2004). Nel caso di Corleone la difesa dello status demaniale da parte della *Universitas*, che non esitò a ricorrere a ingenti quote di prestito per far fronte alla paventata perdita delle prerogative all'esercizio della giustizia e della propria autonomia, diventa significativa di un processo di configurazione dell'identità urbana che a quell'epoca era, evidentemente, più che avviato.

La questione centro-periferia si addensa poi di inediti attori sociali allorché la Foti affronta il problema dei rapporti tra finanza pubblica e finanza privata. L'intera operazione finanziaria si avvale, infatti, di creditori *locali* - corleonensi per lo più proprietari di fondi rustici, mercanti di grano etc. -, che trasferirono parte dei propri capitali al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo

che doveva legittimare l'avvenuta transazione. Come per altre città della Sicilia «la alienazione costringe le città ad aprirsi al prestito forzoso e ne modifica i rapporti di potere all'interno, ...*crea modelli comuni di difesa* (il corsivo è nostro, a sottolineare anche per questo verso la costruzione di un *comune* senso di appartenenza alle diverse comunità di origine), stabilisce e consolida legami», lasciando intravedere una configurazione di poteri che si muove tra la Corte e le città e che di entrambi questi ambiti condivideva risorse materiali e immateriali (p. 48).

Del rapporto tra centro e periferia si occupa anche il saggio di Ida Fazio, «*Per vitto di soi populi*». *I riveli dei formenti e delle terre seminate durante la crisi del 1646-48*. Qui il centro non è più Madrid, ma Palermo, luogo di mercato e di consumo del grano prodotto nella periferia corleonese e il rapporto tra le due aree si sostanzia degli intrecci e delle relazioni politiche ed economiche tra quanti gestiscono l'approvvigionamento della capitale e i ceti produttori locali.

Non nuova a questo tipo di studi, la Fazio (che aveva già dedicato all'argomento il libro *La politica del grano. Annona e controllo del territorio nel Settecento in Sicilia*, F. Angeli, Milano, 1993) utilizza ora un documento 'eccezionale', prodotto dalla carestia che accompagnò i tumulti politici palermitani del 1647-49, la cui analisi le consente di far emergere oltre che dinamiche locali e forme di organizzazione della produzione cerealicola, anche un gran numero di mercanti e mediatori di tali traffici, di operatori finanziari e proprietari fondiari che commerciarono con l'Annona di Palermo, come i Bologna, gli Spataro, gli Scarlata e di concludere in ultima analisi che circa il 50% del frumento prodotto nell'area di Corleone passava per il mercato (p. 77).

Tra centro e periferia si snoda anche l'esperienza religiosa e sociale del beato Bernardo. Originario di Corleone, una vita trascorsa negli insediamenti dei cappuccini di Monreale, Chiusa, Prizzi, Termini, Calatafimi, Marsala, il frate concluderà la sua vita terrena nel con-

vento fuori le mura di Palermo. Dopo aver rievocato le forti analogie tra la giovinezza di Bernardo, consumata tra risse, duelli e vari altri comportamenti litigiosi, e quella del personaggio manzoniano di Ludovico entrato poi nell'Ordine dei cappuccini col nome di fra' Cristoforo (pp. 112-117), Giovanna Fiume ripercorre le tappe salienti del processo di costruzione del santo (*Bernardo da Corleone: un santo locale*). Già quando il frate era vivo gli si era costituita attorno, sul filo delle straordinarie virtù taumaturgiche e profetiche che gli erano attribuite, una fitta rete di devoti. Alla sua morte questi avevano fatto a gara per accaparrarsi brandelli del suo saio o qualche altra preziosa reliquia dalle sue spoglie mortali, secondo un rituale assai noto che si ripeteva puntualmente ogni volta che, al di qua o al di là del Faro, moriva qualche religioso "in odore di santità". Sono gli stessi fedeli, tra cui molti personaggi in vista della vita politica palermitana (Corvino, Castelli) alcuni dei quali imparentati con famiglie di Corleone (Sarzano, Firmaturi), che si faranno poi promotori del processo di beatificazione e, prima ancora, dell'amplificazione del suo culto, con qualche mossa degna dei più moderni esperti di comunicazione, come l'acquisto delle prime mille copie dell'agiografia del frate commissionata *ad hoc* a un padre gesuita e distribuita poi, evidentemente, ad ampio raggio nella cerchia dei suoi accoliti.

È che l'esperienza religiosa del beato Bernardo, tanto radicata al territorio di provenienza e nella spiritualità francescana, aveva finito con l'assumere tutti i tratti tipici della santità tridentina in generale, e meridionale in particolare (su cui il riferimento più completo è ancora G. Galasso, *Santi e santità*, in *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Argo, Lecce 1997, pp. 79-143). La mortificazione della carne, il ricorso costante a pratiche di penitenza, la forte connotazione taumaturgica, la predisposizione a visioni e predizioni, il prevalere del senso della precarietà e frugalità della vita quotidiana ne avevano fatto infatti un vero campione della fede, in grado di addensare

su di sé aspirazioni e attese di vario genere, ma soprattutto di coagulare un forte senso di identificazione da parte della comunità urbana di origine.

Una gran parte dell'impegno dei gruppi di potere a livello locale nella costruzione delle identità cittadine passò infatti attraverso forme di investimento nel patrimonio simbolico urbano. Lo attesta bene anche il saggio di Lina Scalisi, *La fondazione del monastero della SS. Annunziata. Politiche familiari e devozioni pubbliche nella Corleone di inizio Seicento*, che sottolinea come il numero e il prestigio delle istituzioni ecclesiastiche di una città costituissero sempre per la storiografia municipalistico-erudita del XVIII e XIX secolo un tratto costitutivo specifico della identità urbana. In tal senso la Corleone di inizio Seicento, ricca delle sue 9.000 anime, poteva vantare un ancor più ricco patrimonio di risorse immateriali. La città annoverava, infatti, oltre la chiesa matrice ben altre 36 chiese secolari, sei conventi regolari maschili e due monasteri femminili di regola benedettina. In essi era presente tutto il *jet-set* femminile della società corleonese, con molte esponenti delle famiglie Sarzana, Firmaturo, Scarlata, che dall'interno delle mura del convento gestivano quote notevoli del patrimonio e delle risorse economiche locali.

Tale quadro si complicò, e di molto, quando alla fine del Cinquecento l'esponente di un gruppo familiare emergente, quello dei Maringo, istituì un legato testamentario per la fondazione di un nuovo monastero intitolato alla SS. Annunziata, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto incarnare il modello di perfezione claustrale post-tridentino, ma soprattutto accogliere le fanciulle che come quelle della sua famiglia rappresentavano un segmento del patriziato in ascesa. Fortissime le opposizioni che alla

nuova fondazione vennero sia dalle benedettine delle due più antiche istituzioni della città, che temevano evidentemente una gestione conflittuale dei flussi di monacazione e delle risorse locali, sia dal ceto politico di governo municipale che impedì di fatto il reperimento del denaro necessario ad adeguare la fabbrica alle norme sulla chiusura e soprattutto intralciò l'iter della fondazione presso la curia vescovile.

Il monastero fu aperto poi più tardi, nel 1619, stretto intorno alla esperienza religiosa carismatica della sua prima badessa, quella suor Emilia Cordici, che finirà col simboleggiare la perfetta simbiosi tra il modello estatico e profetico di ascendenza francescana e l'ideale tridentino di monaca fondatrice di cui il secolo fu pieno (un caso analogo è, ad esempio, nella Napoli degli stessi anni quello studiato da V. Fiorelli, *Una santa della città. Suor Orsola Benincasa e la devozione napoletana tra Cinquecento e Seicento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2001). La conflittualità tra i diversi segmenti delle élites locali riespose alla sua morte, poiché il primato simbolico che il monastero della SS. Annunziata aveva acquisito grazie alla sua 'eccezionale' presenza sul territorio aveva scalzato privilegi e prerogative fino ad allora indiscussi.

Anche per questo verso comunque la società corleonese mostra tutta la densità della sua vita politica e sociale alla metà del Seicento, la fitta trama delle relazioni con il centro politico e con quello ecclesiastico e la 'virtuosità' della scala microanalitica privilegiata dalle Autrici quando, come in questo caso, il territorio è visto come realtà antropica e la dimensione topografica si addensa di soggetti politici, di pratiche, attori sociali, culture, norme e istituzioni.

Elisa Novi Chavarria

Rita Chiacchella

Regionalismo e fedeltà locali. L'Umbria tra Cinque e Settecento, Nerbini, Firenze, 2004, pp. 238, 5 tavv.

Regionalismo e fedeltà locali si inserisce fruttuosamente nel dibattito ancora aperto tra gli storici italiani sull'origine e sulla più o meno strutturata identità delle regioni del Paese, un dibattito alimentato da idee e proposte provenienti dalla cronaca politica e sociale. Il rinnovato interesse per la storia degli stati italiani in età moderna ha animato numerose ed innovative ricerche soprattutto riguardanti l'organizzazione politico-amministrativa e alle peculiarità economiche e sociali delle diverse aree della Penisola. Rita Chiacchella raccoglie i frutti dei suoi approfonditi studi sulla storia economica, sociale ed ecclesiastica dell'Umbria e li coordina e arricchisce con i migliori risultati della storiografia locale e nazionale per offrire una panoramica e un bilancio per la storia moderna della regione, area dall'identificazione e dall'identità particolarmente complesse e sofferte.

Il libro si articola in due parti; con la prima (strutturata in tre capitoli), si affronta la storia dell'Umbria dal Cinquecento al Settecento ponendo l'accento sul rapporto centro/periferia tanto a livello statuale – tra l'Umbria, o le città umbre, e la capitale –, quanto a livello periferico – tra Perugia e gli altri centri urbani come tra ciascuno di questi ed il rispettivo contado. La periodizzazione proposta dall'autrice si organizza, giustamente, non tanto sulla scansione dei secoli, quanto piuttosto sull'individuazione di tornanti, di momenti o eventi che segnino un cambiamento degli assetti istituzionali, sociali e politici.

Così il Cinquecento, l'epoca della «fine delle autonomie», trova il suo acme attorno alla metà del secolo con la sottomissione delle città umbre allo Stato in via di formazione. Le precedenti istituzioni comunali sopravvivono, ma vengono rette da personalità che, seppure

legate al patriziato locale, risultano ormai selezionate in base a clientele e legami di *patronage* con la corte romana e legittimate dall'approvazione pontificia. Nello stesso Cinquecento comincia a delinearsi un ruolo egemone per Perugia, soprattutto con l'instaurazione di una legazione di Perugia e dell'Umbria, ruolo comunque contrastato dal permanere di forti autonomie locali, dal perdurare dell'attrazione esercitata dalle aree contermini, anche esterne allo Stato, e dalla tendenza dei centri urbani minori a instaurare legami diretti con la capitale.

Il Seicento è invece il secolo della «stabilizzazione del potere pontificio», dell'inserimento più organico di questi territori nello Stato, un inserimento testimoniato dalla produzione cartografica, che comincia a disegnare in modo più compatto la regione, come dal progressivo consolidarsi della propensione dei patriziati urbani a entrare nei ranghi della burocrazia statale e della gerarchia ecclesiastica, carriere e ruoli che, nello Stato ecclesiastico, si intrecciano e sovrappongono. Si rileva infine la crescita di forme di *patronage* non direttamente legate al potere politico ed espresse soprattutto dalle accademie. La metà del secolo segna un tornante con la guerra di Castro, l'inasprimento della pressione fiscale e la crisi economica che nel complesso impongono nuovi equilibri e segnano anche un maggior controllo del territorio da parte dello Stato, soprattutto con il riassorbimento di alcuni importanti feudi nelle aree di confine.

Il Settecento, infine, conosce negli anni '30 e '40 la spinta di un importante movimento riformatore che, secondo l'autrice, non fu, in Umbria, né superficiale, né calato dall'alto e si espresse tanto in un vivace dibattito tra intellettuali e amministratori, quanto in impre-

se consistenti come la realizzazione dei nuovi catasti. Malgrado questi buoni presupposti, le spinte riformatrici furono soffocate dal permanere di forti resistenze locali all'applicazione di ogni innovazione e la politica dello Stato ecclesiastico divenne sempre più arretrata e incapace di una gestione efficiente. In tale contesto l'autrice rileva l'affermarsi di due tendenze contraddittorie eppure coesistenti: da un lato il progressivo svanire di ogni riferimento istituzionale a una provincia umbra e, dall'altro, la diffusione del termine "Umbria" per designare un territorio sempre più simile ai confini della regione odierna.

La seconda parte di *Regionalismo e fedeltà locali* (capitoli 4-7) presenta quattro casi di verifica dell'interpretazione elaborata nei capitoli precedenti e cioè degli equilibri variabili esistiti in età moderna tra la tendenza alla centralizzazione, o per lo meno alla statalizzazione, ed il sopravvivere di forti "fedeltà locali". Il primo caso riguarda Perugia e la sua incerta affermazione quale capoluogo della Provincia dell'Umbria che risulta essere, di fatto, una realtà composita di centri urbani, ciascuno capace di controllare il proprio contado e ostile all'affermazione di un centro egemone. Ad esso si affiancano i casi dell'Isola Maggiore e di Nocera, entrambi segnati da peculiarità estreme. La prima, comunità

assai piccola sia demograficamente sia territorialmente, caratterizzata dalla propria insularità, finisce per identificarsi quasi completamente con la locale Confraternita di S. Maria, anche per la mancanza di autorità alternative. Nocera, invece, instaura rapporti diretti con la capitale, interessata esattamente come i nursini a promuovere e proteggere lo sviluppo della risorsa termale. Città di Castello, infine, diviene sin dalla seconda metà del Cinquecento sede di un governatorato autonomo, fenomeno che conferma anche una speciale attenzione ai territori di confine spesso affidati a feudatari o controllati da Roma grazie alla nomina dei governatori.

Nel suo insieme *Regionalismo e fedeltà locali* propone un quadro completo delle conoscenze acquisite sulla storia dell'Umbria in età moderna e lo arricchisce con nuove ricerche, ma soprattutto consente a Rita Chiacchella di argomentare in modo convincente la sua tesi circa la formazione dello Stato ecclesiastico: la creazione dello Stato fu un fenomeno sempre contrastato, un processo non irrilevante, ma mai definitivamente compiuto, in un secolare gioco di tensioni tra l'esigenza di centralizzazione e razionalizzazione e la costante sopravvivenza dei lasciti dell'età comunale.

Regina Lupi

Christoph Cluse (a cura di)

Europas Juden im Mittelalter (Atti del convegno internazionale di Spira del 20-25 ottobre 2002), Kliomedia, Trier 2004, pp. 512

Nell'ottobre 2002, ricorrendo il millennio della fondazione della sinagoga di Spira, il Museo storico del Palatinato ha organizzato un convegno internazionale di studi in vista dell'allestimento di una mostra intesa a celebrare il memorabile evento. Il convegno è stato coordinato dall'Istituto Arye Maimon per la storia del popolo ebraico dell'Università di Tre-

viri, diretto dal prof. Alfred Haverkamp, nell'ambito del progetto «Cultura, mobilità, migrazioni e insediamenti ebraici nell'Europa medievale» finanziato dalla Commissione europea. Al lettore italiano che associa Spira, in tedesco Speyer, alla Dieta della «protesta», si ricorda in tale occasione che essa fu anche la patria della famiglia dei Soncino, destinata a

grandi fortune nel nostro paese, e uno dei vertici di quel triangolo magico dello spirito noto con l'acronimo ebraico di ShU"m, dalle iniziali ebraiche di *Spira, Worms e Maganza*. Gli atti del convegno, ora pubblicati a cura di Christoph Cluse, raccolgono essenzialmente i contributi di quelle giornate feconde, in cui i maggiori esponenti degli studi giudaici europei convennero all'ombra del Kaiserdom per tracciare un quadro aggiornato, e libero da steccati ideologici o specialistici, delle comunità ebraiche medievali in Europa. Un genere di iniziativa, questa, che sembra riuscire particolarmente bene ai giudaisti tedeschi. Chi non ricorda infatti i ponderosi volumi di *Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein* oppure *Jüdische Lebenswelten*, editi rispettivamente in occasione della mostra di Colonia del 1963 e della mostra di Berlino del 1992?

Nel momento in cui l'Europa cancella con un colpo di spugna frontiere secolari e la domanda di adesione di sempre nuovi Stati all'UE rilancia il dibattito sull'identità europea, ecco che il medioevo acquista una nuova attualità. Le differenze religiose e le diversità culturali che esso ci ha tramandato costituiscono infatti le fondamenta e le costanti della civiltà europea. È in questo senso che lo studio della storia degli ebrei, quale più antica e persistente minoranza religiosa, può aiutarci ad acquisire una nuova consapevolezza circa i destini del nostro continente quale terreno d'incontri piuttosto che di scontri, di sinergie piuttosto che di esclusioni. La cultura degli ebrei medievali non era certo meno europea che ebraica. Questo l'assunto che ha guidato i partecipanti nell'esplorazione delle società ebraiche medievali, un'esplorazione a tutto campo, senza confini e preclusioni, che manda in soffitta qualche vecchia e cara icona storiografica. Il risultato è questo libro caleidoscopico. Lo testimonia già l'indice: Alfred Haverkamp, *Gli ebrei europei nel medioevo. Un'introduzione*; Anna Sapir Abulafia, *Cristiani ed ebrei nell'alto medioevo: immagini cristiane di ebrei*; Peter Schäfer, *Ebrei e cristiani nell'alto medioevo: il Sefer Chassidim*; David Abulafia, *Il re e gli ebrei - ebrei al servizio dei regnanti*; Alfred

Haverkamp, *Ebrei e città - contatti e scambi*; Yacov Guggenheim, *La comunità ebraica e l'organizzazione territoriale nel medioevo europeo*; Sarah Stroumsa, *Maimonide e la cultura del Bacino mediterraneo*; Shlomo Simonsohn, *Sicilia: un millennio di (più o meno) pacifica convivenza*; Menahem Ben-Sasson, *Al-Andalus: l'età dell'oro degli ebrei spagnoli - una revisione critica*; Asunción Blasco Martínez, *Aragona: cristiani, ebrei e musulmani tra coesistenza e conflitto*; Miguel Ángel Ladero Quesada, *Castiglia: una panoramica (XIII-XV secolo)*; Juan Carrasco, *Navarra: gli ebrei, l'altra religione del Libro (c. 1000-1498)*; Danièle Iancu-Agou, *Provenza: insediamento, mobilità e cultura degli ebrei*; Michele Luzzati, *Italia centro-settentrionale: bilanci e prospettive della ricerca*; Gérard Nahon, *Zarfat: l'ebraismo medievale della Francia settentrionale*; Robin R. Mundill, *Inghilterra: gli ebrei nella vita economica dell'isola*; Rainer Barzen, *Organizzazione regionale ebraica nella Renania centrale: le comunità ShU"m verso il 1300*; Jörg R. Müller, Eretz Geserah - «Terra della persecuzione»: pogrom ebraici nel Regnum Teutonicum nel periodo 1280-1350; Klaus Lohrmann, *A sud-est dell'Impero: le comunità ebraiche di Austria, Boemia e Moravia*; Nora Berend, *Ungheria: gli ebrei tra integrazione ed esclusione*; Rami Reiner, *Da Rabbenu Tam a Rav Isaac da Vienna: l'egemonia della Scuola francese nella scienza talmudica nel XII secolo*; Simcha Emanuel, *Ignoti responsi di Rav Meir da Rothenburg come fonte per la storia ebraica*; Haym Soloveitchik, *Halakah, tabù e la nascita del prestito ebraico in Germania*; Annegret Holtmann, *Il prestito ebraico allo specchio dei libri contabili medievali: l'esempio di Vesoul*; Martha Keil, *Rinomata negli affari, invisibile nella sinagoga: la donna ebrea nell'Ashkenaz del basso medioevo*; Kay Peter Jankrift, *Gli ebrei nella medicina medievale europea*; Vivian B. Mann, *Per un'iconografia delle sinagoghe medievali della diaspora*; Erika Timm, *La protostoria dell'Yiddish*; Pam Manix, *Oxford: il quartiere ebraico nelle carte catastali*; Monika Porsche, *Spira: la sinagoga medievale*; Werner Transier, *Spira: la comunità ebraica medievale*; Gerold Bönnen, *Worms: gli*

ebrei tra città, vescovo e Impero; Matthias Schmandt, *Colonia: un centro ebraico nella Bassa Renania*; Karlheinz Müller, *Würzburg: il più grande ritrovamento cimiteriale del mondo*; Silvia Codreanu-Windauer, *Ratisbona: archeologia del quartiere ebraico medievale*.

Non mancano ovviamente una bibliografia completa delle opere citate, né un indice dei luoghi e delle persone. E se l'Ashkenaz oltre a fare gli onori di casa, fa comprensibilmente anche la parte del leone, non meno impressionante è l'attenzione riservata alle altre regioni d'Europa. Con l'unica vistosa eccezione, deplorata nella prefazione dagli stessi organizzatori, degli ebrei dell'Impero bizantino, che tanta parte ebbero nelle vicende medievali europee, a cominciare dalla loro influenza sull'Italia meridionale. Appare invece doppiamente indovinata la scelta dei due contributi intesi a rappresentare l'esperienza ebraica nei territori italiani. Da un lato, due casi che si collocano agli antipodi della storia e della geografia: Sicilia e Italia centro-settentrionale. Dall'altro, due ricercatori di lungo corso in questo tipo di ricerca regionale. L'articolo di Luzzati rappresenta, infatti, il punto d'arrivo di una ricerca iniziata oltre vent'anni fa e, nel ricordare i caratteri socio-economici salienti degli insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale, non manca di evidenziare, oltre alle direttrici degli spostamenti, le persistenti zone d'ombra, segnatamente le ragioni e i meccanismi del passaggio dai cristiani agli ebrei dell'attività di prestito. Un passaggio che non avvenne, né mai poteva avvenire, in Sicilia. L'articolo di Simonsohn, una riedizione della sua introduzione al primo volume della collana documentaria sugli ebrei siciliani da lui curata, si limita a passare in rassegna le tappe principali di una presenza ebraica troppo lunga e capillare per essere esaminata in dettaglio. È questa forse la causa di qualche giudizio troppo sommario o incomprensibile travisamento delle fonti. Ad esem-

pio, a pag. 129 l'a. attribuisce a Maimonide l'opinione secondo cui gli ebrei di Siracusa sarebbero «troppo inesperti nella Torah per capire il responso». La frase fu scritta in realtà da Rav Anatoli ben Joseph, come lui stesso cita alla nota 5 (ma il documento è il 203 e non il 201). Il contenuto integrale di questa richiesta di responso a Maimonide è stato ultimamente analizzato da Nadia Zeldes, al convegno di Palermo sulla cultura ebraica medievale in Sicilia, con esiti diametralmente opposti a quelli qui prospettati. L'a. non ricorda invece la lettera in cui Maimonide scrive che il suo commento alla Torah è già diffuso in tutta la Sicilia, ma non ancora in Provenza, e conclude, di conseguenza (pag. 137), che il contributo degli ebrei siciliani alla letteratura rabbinica e alla cultura ebraica è stato complessivamente minimo. Purtroppo, dopo il 1492 gli archivi ebraici siciliani furono portati in esilio, ad esempio a Napoli, o distrutti per incuria, ad esempio a Siracusa, sicché difficilmente potremo mai stabilire quale fu il loro reale contributo. Nondimeno, la presenza di un ebreo messinese tra gli allievi di Maimonide a Fustat, l'insegnamento impartito da Abraham Abulafia a Messina, la revisione da parte di rabbini messinesi di un commento al Pentateuco di Nachmanide, stampato a Napoli nel 1490, sono tutti indizi che il loro livello non doveva poi essere così basso.

Infine, a differenza delle comunità ebraiche dell'Europa centro-settentrionale, gli ebrei siciliani furono liberi di integrarsi in tutti i settori della vita economica, cosa che fece venire meno la formazione di comparti economici riservati agli ebrei, come appunto il prestito. E forse proprio questo può essere considerato il loro vero successo: essere riusciti a sopravvivere, più o meno pacificamente e per oltre mille anni di seguito, in uno degli ambienti geo-politici più tormentati d'Europa.

Nicolò Bucaria

Historisches Museum der Pfalz (a cura di)

Europas Juden im Mittelalter, catalogo della mostra di Spira (Historisches Museum der Pfalz: 19 novembre 2004 - 20 marzo 2005) e Berlino (Deutsches Historisches Museum: 23 aprile - 28 agosto 2005), Speyer, 2004, pp. 288

La mostra, allestita per celebrare i mille anni della fondazione della sinagoga di Spira, si svolge sotto l'alto patronato del Re di Spagna e del Presidente della Repubblica federale di Germania. Un binomio che intende rendere omaggio ai due Stati europei che maggiormente si sono adoperati per espiare i tragici errori del passato commessi nei confronti del popolo ebraico. Due Stati che sono anche gli eredi dei due principali poli intorno ai quali si sviluppò e prosperò la cultura ebraica europea: *Sefarad* e *Ashkenaz*. La cartina di pag. 19 illustra bene quale grande variopinto mosaico era l'Europa ebraica nel medioevo: ashkenaziti, sefarditi, italkiani, romanioti, orientali. Una nazione sembra particolarmente favorita su tutte le altre per ospitare sul suo territorio tutte queste varietà insieme: l'Italia.

Il volume, caratterizzato da un'elegante veste grafica, si apre con un'ampia raccolta di saggi: Alfred Haverkamp, *Gli ebrei d'Europa nel medioevo: una panoramica*; Javier Castaño, *Dai confini di Sefarad all'espulsione. Gli ebrei della corona di Castiglia dall'XI al XV secolo*; Werner Transier, *Le comunità ShU"m. Culle e centri dell'ebraismo medievale renano*; Renate Engels, *Topografia della Spira ebraica medievale*; Pia Heberer, *La sinagoga medievale di Spira. Indagine architettonica e ricostruzione*; Martha Keil, *«E da nutrimento alla sua casa». Donne d'affari ebrei nell'Ashkenaz tardomedievale*; Frederek Musall, *Gli ebrei nelle scienze naturali medievali*; Markus Wener, *Tra autonomia e adattamento. Aspetti dell'arte ebraica medievale*.

Il catalogo vero e proprio presenta le schede dei pezzi esposti secondo quattro distinti percorsi cronologici e tematici: 1. *Dall'antichità al basso medioevo. Tappe della storia ebraica*; 2. *Vita ebraica nell'antichità*; 3. *Testimonianze della vita religiosa comunitaria e familiare*; 4. *Gli ebrei nella società medievale*. Tra gli enti prestatari si annoverano ovviamente i principali musei ebraici europei e, per l'Italia, la Biblioteca Estense di Modena, la Biblioteca Palatina di Parma, il Museo ebraico di Roma e la Soprintendenza archeologica di Ostia. Ma molto più numerosi sono in realtà le opere d'arte italiane giunte alla mostra attraverso i musei stranieri che ne sono proprietari. Tale è il caso dei preziosi *Rimmonim* di Cammarata, i più antichi esemplari oggi esistenti. Da soli personificano una storia e un destino europeo. Furono infatti fabbricati a in Sicilia con la complessa tecnica della filigrana d'argento che gli ebrei siciliani avevano ereditato dai bizantini e trasmesso al mondo arabo, che ancora oggi la chiama col loro nome: *Sqalli*. Nel 1492, al momento dell'espulsione, la comunità di Cammarata li vendette ad un mercante maiorchino, il quale, al suo ritorno in patria, li cedette al Capitolo della Cattedrale di Palma di Maiorca per inastarli su bastoni di coro. Nel 2002, in occasione della mostra di Palermo «Ebrei e Sicilia», il Capitolo della Cattedrale acconsentì ad una loro replica, che fu abilmente eseguita dalla Scuola di oreficeria di Menorca, nel rispetto della tecnica originaria e con l'uso delle stesse materie e pietre preziose. Sarebbe stato bello, in questi tempi di rinnovati fonda-

mentalismi, affiancarvi il manoscritto della traduzione in latino, eseguita da un ebreo siciliano per re Carlo I d'Angiò, del trattato di medicina arabo *al-Hâwî*, che nel 1282 veicolò in Europa la nozione di vaccino, e oggi conservato alla *Bibliothèque Nationale* di Parigi. Ma anche così la mostra ha raggiunto il suo obiettivo, quello di illustrare al visitatore, median-

te il contatto con oggetti rari e raffinati, i risultati artistici raggiunti dalla civiltà ebraica in Europa nel corso di oltre quindici secoli.

Il volume si conclude con un glossario dei termini ebraici, una bibliografia e un indice dei nomi.

Nicolò Bucaria

Giovanni Luigi Fontana, Gérard Gayot (a cura di)

Wool: products and markets (13th - 20th century)

Cleup, Padova, 2004, pp. 1228

Il ponderoso volume dedicato ai temi della produzione e del commercio dei panni lana raccoglie gli atti delle due euroconferenze svoltesi la prima a Verviers in Belgio (5-7 aprile 2001) e la seconda in Italia, a Schio, Valdagno, Follina, e Biella (24-27 ottobre 2001), in preparazione del «XIII Congress of the international economic history association», Sessione 16 - *Wool: products and markets (13th - 20th century)*, tenutosi a Buenos Aires (22-26 luglio 2002). Il Congresso riapre il dibattito sui panni lana, un tema molto caro a Melis, Braudel, Le Goff, Tenenti, che fu a fondamento delle «Settimane di studio» organizzate e promosse dal Centro Datini sin dal 1969. Le due prime «Settimane», infatti, furono dedicate proprio alla lana e alla produzione e commercializzazione dei tessuti. Sono trascorsi più di trent'anni dai primi incontri di Prato e si sentiva l'esigenza di una rilettura dell'intera problematica e, soprattutto, di un ampliamento degli orizzonti geografici e temporali.

Tre saggi introduttivi forniscono la chiave di lettura dei numerosi lavori presenti nel volume e distribuiti su tre sezioni. Il primo di Giovanni Luigi Fontana e Gérard Gayot è dedicato alle città europee produttrici di lana che subiscono, a partire dal 1840, la concorrenza sempre più forte del cotone, che dal 1939, si impone sui mercati a scapito

della lana. La guerra di Corea è il discrimine che segna il declino definitivo della lana come materia prima per la produzione dei tessuti, scalzata dal cotone prima e dai sintetici dopo. Corine Maitte delinea la problematica della produzione e del mercato dei panni sia nel medioevo sia in età moderna. La domanda è il fattore determinante dell'andamento dell'industria laniera. I cambiamenti della moda, della percezione dei colori, l'aumento della popolazione, andamenti congiunturali altalenanti, e molte altre diverse variabili, incidono in modo determinante non solo sui livelli produttivi ma anche sull'organizzazione del lavoro e sulla spinta all'introduzione di nuove tecnologie per la tessitura, per la colorazione e rifinitura dei tessuti. Beverly Lemire tira le fila della realtà della industria laniera nell'età contemporanea. Una realtà che è profondamente influenzata da un lato dalla presenza stimolante di creativi stilisti come Coco Chanel, dall'altro da industriali come Marzotto che non si limitano a produrre tessuti, ma creano il mercato del confezionato realizzando un prodotto di qualità che elimina la necessità di ricorrere al sarto, comprimendo conseguentemente i costi. L'esplorazione di nuove fonti archivistiche, conservate all'interno di strutture industriali del secolo XX, permettono una migliore comprensione non solo

delle innovazioni tecnologiche ma anche del ruolo giocato dagli imprenditori del settore, come Alessandro Rossi, che hanno dato un rinnovato impulso alla produzione tessile.

La prima sezione degli atti è dedicata alla lana quale materia prima e mercanzia. Quattordici saggi sono dedicati alla pecora, al suo allevamento e alla lavorazione e commercializzazione della lana. I lavori di Carlo Renieri, Marco Antonini su *Origine ed evoluzione delle razze ovine specializzate*, e di Giampaolo Cagnin su *Allevamento, transumanza e produzione laniera nel Trevigiano in età medievale*, sono dedicati all'evoluzione genetica degli ovini destinati a produrre lana e al loro allevamento. L'arco temporale dei saggi, successivamente, si sposta verso l'età contemporanea, mentre l'area geografica di riferimento si allarga ad altri continenti diversi dall'Europa. Così Giorgio Riello affronta il tema della produzione mondiale della lana in un saggio che, come si rileva dal titolo *Counting sheep: a global perspective on wool, 1800 - 2000*, cerca di dimensionare i livelli quantitativi della lana immessa nel mercato, stimando il numero degli animali allevati. Uno studio supportato da un'analisi quantitativa dedicata alle diverse aree geografiche di allevamento di pecore. Emiliano Fernandez de Pinedo, con il saggio su *La production e la vente des laines destinées a l'exportation dans l'Espagne moderne (XVII^e-XVIII^e siècles)*, esamina la produzione della lana spagnola destinata all'esportazione, mettendo in luce la diffusione del prodotto nell'area europea. L'Olanda, l'Inghilterra e la Francia, diventano i migliori clienti degli allevatori della penisola iberica. Le lane merinas sono ricercate per la produzione di tessuti di buona qualità facilmente assorbibili dal mercato. L'allevamento delle pecore in India è illustrato da Tirtankar Roy nel suo saggio su *Changes in wool production and usage in colonial India*. Grazie alla disponibilità di un numero consistente di animali, le manifatture indiane hanno un'apprezzabile produzione laniera destinata, in modo prevalente, a soddisfare la richiesta dei fabbricanti di tappeti. L'introduzione

della tessitura dei panni lana è, invece, legata alla necessità di produrre il tessuto necessario per le divise alle truppe inglesi presenti in India. L'autore, inoltre, analizza le aree di diffusione dell'allevamento delle pecore nelle diverse province della penisola indiana.

La seconda sezione, dedicata sia alle aree geografiche di produzione sia alle tecniche di fabbricazione, è articolata su ben trenta contributi che abbracciano un arco temporale che dal XIII arriva sino al XIX secolo. Studi che riguardano essenzialmente la realtà produttiva del continente europeo con qualche eccezione come quella relativa alla industria tessile uruguaiana. Temi classici degli studi sulla produzione dei tessuti di lana sono ampiamente rivisitati. Peter Stabel rilegge i problemi della Fiandra con un saggio dedicato a *Les draperies urbaines en Flandre aux XIII^e-XVI^e siècles*. La produzione fiorentina è esaminata da Patrick Chorley con *The volume of cloth production in Florence 1500-1650: an assessment of the evidence*. L'utilizzazione delle fonti fiscali per cercare di determinare i livelli di produzione e di consumo dei panni lana in Spagna è alla base del lavoro di Emiliano Fernández de Pinedo, *Production et consommation de draps de laine en Espagne à travers les droits fiscaux de bolla (Catalogna) et de sellaje (Bilbao) au XVII^e siècle*.

L'ultima sezione raccoglie dieci saggi che illustrano i prodotti e i mercati. Lo studio di Jean-François Belhoste, *Du drap pour habiller les hommes*, è particolarmente stimolante in quanto disegna un modello di ricerca che può essere utilizzato anche in altre aree geografiche diverse da quelle francesi oggetto della ricerca. L'autore cerca di analizzare il mercato di consumo partendo dal presupposto che il venditore di tessuti costituisce l'intermediario obbligato tra il produttore e il consumatore. Conseguentemente, analizzando gli inventari "post mortem" sia delle botteghe dei pannieri e sia dei clienti, si constata che, almeno tra il '600 e il '700, la quasi totalità degli acquisti di panni lana sono destinati agli uomini. Le donne si servono del lino, della seta e più tardi del

cotone. Altra riflessione, utilizzando sempre lo stesso tipo di fonti, è fatta per determinare i colori preferiti dalla clientela. Il ruolo esercitato dalla moda, dai sarti, dalla circolazione di modelli per abiti femminili sotto forma di stampe prima e, successivamente, di veri e propri periodici dedicati all'abbigliamento, sia maschile sia femminile, emerge dagli altri studi fra i quali quello di Philippe Marchand e Didier Terrier su *Les exigences de la mode et la formation technique des hommes: les écoles d'arts et d'industrie à Roubaix et à Tourcoing (fin XIX^e siècle)*. L'ultimo saggio di Nadia Fernández de Pinedo Echevarría è dedicato a *Le demande coloniale de tissus de laine: Cuba (1802-1864)*. Un mercato coloniale che è caratterizzato dal classico scambio tra prodotti agricoli, in particolar modo lo zucchero, e tessuti importati dall'Inghilterra, dalla Francia o dalla Germania tramite l'intermediazione spagnola, in quanto il commercio tra la penisola iberica e le sue colonie americane costituisce, sino al 1818, un monopolio. I panni spagnoli sono troppo costosi per potere competere con il resto della produzione europea, conseguentemente la loro presenza nelle botteghe cubane è molto ridotta.

Un volume, in conclusione, ricco di stimoli e di approfondimenti la cui lettura diventa imprescindibile per tutti coloro che vogliano studiare e approfondire i temi legati alla produzione e alla commercializzazione dei panni lana.

Di fronte all'impegno dei gruppi di lavoro che hanno preparato il lavoro per le Conferenze e per il Congresso, spiace dover rilevare come il Mediterraneo e il Mezzogiorno d'Italia siano stati rimossi dal percorso di ricerca e dalla tematica dibattuta, almeno da quanto si ricava dalla lettura degli atti del Congresso. Si sarebbero invece potuti studiare i temi legati alla produzione sia della lana pugliese, molto richiesta da quasi tutti i produttori europei, sia dell'olio ricavato dagli ulivi presenti nella medesima area

geografica, utilizzato dagli inglesi nei filatoi per predisporre il vello alla lavorazione. Nel napoletano ci sono non solo tentativi di creare dei validi nuclei di produzione di "panni fini", ma anche un mercato dove si svolge una spietata guerra commerciale tra i produttori di panni spagnoli e inglesi. La realtà della Sicilia, inoltre, si presta, grazie ad un'ampia documentazione archivistica che dal medioevo giunge sino all'età contemporanea, ad uno studio rivolto non solo al mercato dei panni lana ma anche a quello delle strutture ad esso connesse: botteghe di vendita al minuto, sarti, tipologia degli abiti e loro colori, scelta delle foggie del vestire o degli accessori. È possibile, inoltre, ricostruire le triangolazioni commerciali che i mercanti genovesi potevano attivare grazie al commercio dei panni. I genovesi, infatti, nel sec. XV acquistano panni in Lombardia, che esportano in Sicilia, dove comprano del grano da portare nell'Africa del Nord, dove è scambiato con l'oro che viene dal Niger e dal Ghana grazie alle carovane transahariane del sale. L'oro, sempre per il tramite siciliano, ritorna a Genova dove serve sia a pagare i panni lombardi acquistati precedentemente sia ad alimentare l'industria che fabbrica tessuti preziosi come i broccati che hanno bisogno di fili d'oro e d'argento per impreziosire la trama (cfr. A. Giuffrida, *Aspetti della presenza genovese in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in «Saggi e documenti del civico istituto colombiano di Genova», 1978). E il commercio dei tessuti sta alla base delle fortune di Ingham, un inglese stabilitosi in Sicilia nei primissimi anni dell'Ottocento, che mantiene degli stretti collegamenti con le industrie tessili inglesi, di cui importa nell'isola la produzione, riesportando verso il mercato americano agrumi, pistacchi, cenere di soda e vino. Un vorticoso giro d'affari che gli darà ricchezza e fama, tanto che i suoi connazionali lo chiameranno «il Cresco di Sicilia».

Antonino Giuffrida

Valerio Castronovo

Fiat. Una storia del capitalismo italiano

Rizzoli, Milano, 2005², pp. 837

Valerio Castronovo pubblica, a sei anni di distanza dalla prima, una nuova edizione della storia della più grande casa automobilistica italiana, arricchita di due capitoli finali dedicati alle vicende degli ultimi anni, ma ridotta di spessore perché sfrondata da alcuni episodi particolari per renderla «di più larga circolazione». Tuttavia l'opera rimane corposa, mentre nulla viene perso del ricco apparato originario di note che, come avverte la *Premessa*, è interamente consultabile sul Web al sito www.rizzoli-rcslibri.it/biblio fiat, il che costituisce un indubbio valore aggiunto per gli studiosi.

Quella della Fiat è una storia particolare: seguendola, a volte in controluce, più spesso pienamente, è possibile leggere tutta la storia di una nazione e di un popolo lungo l'arco del XX secolo in una felice sintesi fra storia settoriale e storia generale. A cominciare dagli esordi, che sono anche quelli dei primi avvii dell'Italia verso la piena modernità industriale: gli esordi di un capitalismo che nasce più da suggestioni sportive di un gruppo eterogeneo di nobili e professionisti reclutati in parte «fra quella frangia di aristocrazia torinese un po' svagata e salottiera che viveva di rendita, ma che voleva sentirsi à la page; in parte, fra quello strato di borghesia professionale e finanziaria cauta e attenta nel far quadrare i conti, ma disposta a correre qualche rischio» (p. 2).

Anche la fase iniziale della storia dell'azienda ci parla di un ibrido fra la vocazione per la produzione d'auto d'élite, che assecondava il capriccio di alcuni dei fondatori, e la conversione verso modelli alla portata di una domanda più diffusa, in linea con quanto avveniva nella nascente industria automobilistica mondiale. Il nodo fu sciolto da Giovanni Agnelli: la frequentazione delle officine che oltreoceano Henry Ford aveva impiantato a Detroit e la conoscenza del

modello tayloristico-fordistico convinsero Agnelli che occorreva sfrondate la gamma dei modelli per aumentare i volumi produttivi e usufruire dei conseguenti vantaggi dimensionali, riducendo i costi e i relativi prezzi di vendita: *Fare come Ford* è l'emblematico titolo del paragrafo che racconta questa conversione alla via del fordismo.

Da quel momento la Fiat trovò la sua strada di moderna azienda industriale. Le vicende della prima metà del '900 impattano nella tragedia delle due guerre mondiali, con quei chiaroscuri che sono propri della grande industria alle prese con i profitti delle commesse belliche, ma anche con le distruzioni della guerra totale. Con la variante dei rapporti con il fascismo, come titola Castronovo, che colpirà i suoi uomini più rappresentativi, lo stesso Giovanni Agnelli e il suo braccio destro, il mitico Vittorio Valletta in Fiat dal 1920 e anima dell'azienda dopo la morte del fondatore (1945).

La figura di Valletta, il Professore, è naturalmente al centro delle centinaia di pagine che Castronovo dedica agli anni dal 1945 al 1967. Vero Mazzarino della Fiat sino all'assunzione di piena responsabilità dell'Avvocato (il «lungo noviziato» lo definisce Castronovo), Valletta gestì la Fiat con piglio austero, basandosi sulla solidità dei rapporti personali e su una gerarchia quasi militaresca, propria di un capitalismo rigido e familiare. Tuttavia è sotto la sua gestione che l'azienda si confronta con successo con gli anni della motorizzazione di massa, quelli della «600» e del miracolo italiano. Ma il Valletta accentratore di Castronovo è anche il manager che tratta con i politici di Roma, incontra Kennedy e riesce con una «ostpolitik targata Fiat», in piena guerra fredda, a portare l'azienda in URSS: un vero e proprio spartiacque verso la mondializzazione della casa torinese. «Il Professore era così divenuto

«uno dei big dell'automobilismo mondiale», come lo definiva anche la stampa americana. E dietro quell'aria dimessa, con cui amava presentarsi in pubblico perché lo si considerasse non più di un «impiegato» sia pur al vertice della carriera, e non già il «padrone della Fiat» aveva accentrato nella sua persona le prerogative e i simboli di un sovrano assoluto nell'ambito di un gruppo industriale che era uno dei maggiori potentati economici europei» (p. 521).

L'azienda che eredita l'Avvocato è una realtà solida a livello internazionale, ma che si trascina alcuni problemi che la gestione paternalistica e da sovrano illuminato di Valletta, non ha saputo o voluto risolvere. È un'azienda dove manca un management moderno e la «vecchia guardia» dei collaboratori di Valletta si oppone al cambiamento. Interessanti sono, a questo proposito, le considerazioni sul ritardato spostamento delle fabbriche nel meridione, un ritardo causato proprio dalle resistenze dei più alti quadri dell'azienda, a fronte di una Torino che stava letteralmente esplodendo sotto la pressione dell'emigrazione continua dalle regioni del Sud (*Perché la Fiat non scese al sud*, p. 479). Sempre più grave è poi la questione dei rapporti con sindacati e maestranze; siamo ormai al punto che le lotte di fabbrica per imporre una diversa condizione del lavoro si saldano con quelle per conseguire migliori condizioni di vita fuori dagli stabilimenti (p. 549), creando quella miscela esplosiva che brucerà per tutti gli anni '70. Tre saranno, infatti, le grandi questioni che agiteranno la vita dell'azienda in quegli anni: le lotte operaie, la gravissima crisi successiva allo shock petrolifero e i rapporti con la politica. In questo contesto, Castronovo disegna la figura dell'Avvocato e del fratello Umberto come quella di due principi illuminati, che si battono per promuovere una società «illuminata e matura» (p. 604) avendo di fronte essenzialmente due nemici: gli operai, specie nella fase del «movimentismo» delle lotte degli anni '70 e un mondo politico sempre più inefficiente e corrotto che ha messo su, con il sistema delle partecipazioni statali, un concorrente che agisce con ben altre logiche di quelle del mercato.

In questa direzione il discorso tenuto dall'Avvocato nel 1975, in occasione della sua prima presidenza della Confindustria (p. 615), segna il divario netto fra una borghesia imprenditoriale e produttiva e il mondo della politica avviato al disastro della Prima Repubblica. L'intervista rilasciata a Eugenio Scalfari il 26 aprile 1976 (p. 629) costituisce, appunto, il manifesto di questa borghesia produttiva moderata che chiede al governo di combattere lo spreco e le rendite parassitarie e ai sindacati un'opposizione responsabile e costruttiva.

Superati gli anni di piombo e la grave crisi finanziaria degli anni '70 grazie all'inniezione di petrodollari libici (p. 642), la Fiat diviene una grande impresa multinazionale. Siamo agli anni '80 e al grande successo della «Uno», con la quale l'azienda raggiunge in Europa una posizione di tutto rilievo. Sono gli anni di Romiti e Ghidella, che realizzeranno una mutazione nelle strutture interne, in parte intuita dalla fugace apparizione in Fiat di Carlo De Benedetti alla metà degli anni '70 (p. 625); sono gli anni in cui si impone la sfida alla qualità totale del toyotismo (p. 737) che impone una riconversione di mentalità e di organizzazione della produzione.

La storia degli ultimi anni, quella dei due capitoli aggiunti in questa edizione, è la storia del fallimento dell'assalto al mercato mondiale, nei confronti del quale forse Castronovo avrebbe potuto entrare più nei dettagli di una politica industriale che ha commesso una enormità di errori proprio nel core business dell'auto; ed è anche il periodo dell'alleanza con General Motors che, assai emblematicamente, ha la sua sede proprio in quella Detroit da cui partì il sogno del fondatore della Fiat, un'alleanza poi rivelatasi tutt'altro che solida, come un abbraccio fra due giganti malati. Molto discretamente, infine, Castronovo accenna ai lutti che hanno colpito la famiglia in questi ultimi anni, che certamente hanno pesato più di quanto si possa immaginare per un'impresa che, ancora nell'epilogo di questa narrazione, viene definita «familiare-manageriale» (p. 780), a dimostrazione della persistenza di un carattere che è proprio del DNA della più grande impresa del capitalismo italiano.

Giorgio Cavadi

Gli autori

■ Salvatore Bono

professore ordinario di Storia e istituzioni dei paesi afroasiatici nella Facoltà di scienze politiche di Perugia, della quale è stato anche preside nel 1974-75, presidente della SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), nonché membro del Consiglio scientifico (Consejo Asesor) dell'Istituto Europeo del Mediterraneo, Barcellona, e del Consiglio scientifico dell'IsIAO (Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente), e componente del Comitato scientifico del programma italo-libico di collaborazione in campo storico. Studioso di storia e politica del Mediterraneo nell'età moderna e contemporanea, in particolare dei rapporti fra l'Europa e il mondo arabo-ottomano, ha diretto dalla fondazione (1981) alla cessazione (1993) la rivista «Islam. Storia e civiltà» e attualmente è direttore di «Levante» (Centro per le relazioni italo-arabe - IsIAO). È autore di oltre 160 contributi scientifici e di una decina di volumi, dei quali ricordiamo solo i recentissimi *Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento*, Perugia, Morlacchi, 2005; *Tripoli bel suol d'amore. Testimonianze sulla guerra italo-libica*, Roma, IsIAO, 2005.

■ Francesco Gaudioso

professore straordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Lecce, è coordinatore dell'Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea (sede di Lecce). Ha pubblicato, tra l'altro, *Pietà religiosa e testamenti nel Mezzogiorno* (1984); *Testamento e devozione* (1986); *Un prete-notaio d'antico regime* (1991); *Calabria ribelle* (1996²); *Lecce in età moderna* (1996); *La pratica testamentaria nella Calabria del Sette-Ottocento* (1998); *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno* (1999); *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono* (2003²); *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario* (2004²); *Una tragedia sismica nella Calabria del Settecento* (2005).

■ Rosario Termotto

docente in pensione, da anni si dedica all'esplorazione sistematica delle fonti notarili e parrocchiali dell'area delle Madonie, soffermandosi in particolare sugli aspetti storico-artistici, economici e sociali. È autore di numerosi saggi e di alcuni volumi, tra cui *Collesano. La Basilica di S. Pietro* (Castelbuono, 1992) e *Sclafani Bagni. Profilo storico e attività artistica* (Palermo, 2003). Su «Mediterranea. Ricerche storiche» ha pubblicato il saggio *Una industria zuccheriera del Cinquecento: Galbonogara* (n. 3, aprile 2005).

■ Erica J. Mannucci

professore associato di storia moderna all'Università di Milano-Bicocca, si occupa di storia intellettuale, con particolare attenzione all'età della Rivoluzione francese. Tra i volumi pubblicati: *Gli altri lumi. Politica ed esoterismo nel Settecento francese* (Sellerio, Palermo, 1988); *Il patriota e il vaudeville. Teatro, pubblico e potere nella Parigi della Rivoluzione* (Vivarium, Napoli, 1998); *La rivoluzione francese* (Carocci, Roma, 2002).

■ Marcello Moscone

dottorando di ricerca in Storia medievale presso l'Università degli studi di Palermo, ha conseguito nel 2004 il diploma di Archivistica, paleografia e diplomatica presso la scuola annessa all'Archivio di Stato di Roma. La sua attività di ricerca è indirizzata essenzialmente verso studi di paleografia, diplomatica e storia della cultura. Ha già pubblicato un saggio sugli sviluppi tardo-quattrocenteschi della biblioteca del monastero di San Martino delle Scale: *Libri, attività di copia e insegnamento presso il monastero di San Martino delle Scale (1471-1506)*, in «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 20 (2004), pp. 203-250. Ha inoltre in corso di pubblicazione un lavoro sui documenti pontifici originali conservati nel Tabulario del monastero di San Martino delle Scale presso l'Archivio di Stato di Palermo (1351-1414), e uno studio sull'Ufficio della collettorie apostolica in Sicilia alla metà del XIV secolo, basato su un inedito conto della decima oggi all'Archivio segreto Vaticano.

■ Maria Antonietta Russo

dottore di ricerca in Storia medievale, titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi storici e artistici dell'Università di Palermo. Si è occupata prevalentemente delle famiglie del tardo medioevo siciliano. Tra le sue pubblicazioni: il volume *I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo: sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale*, Sciascia, Caltanissetta, 2003; i saggi *Fisionomia di un centro del Val di Mazara nel medioevo siciliano: aspetti politico-militari e sviluppo economico-sociale*, «Atti dell'Accademia di scienze lettere e arti di Palermo», serie V, XXI (2000-2001), tomo II, pp. 9-28; *Sciaccia, l'infanta Eleonora e Guglielmo Peralta: tre nomi intrecciati in un'unica storia*, «Schede Medievali», 38 (gennaio-dicembre 2000), pp. 277-294; *Illuminato Peri (1925-1996)*, «Reti Medievali - Memoria». Ha curato la pubblicazione degli Atti *Giuliana e i Peralta tra Sicilia e Navarra*, Incontro internazionale di studi (Giuliana, 17 settembre 2000), Bagheria, 2002.

■ Pietro Colletta

dottore di ricerca in Storia medievale, continua l'attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi storici e artistici dell'Università di Palermo e in atto lavora all'edizione critica della *Cronica Sicilie* di Anonimo del Trecento. Ha pubblicato il volume *Relazione sulla Nuova Spagna: il memoriale dell'agostiniano Pedro Nieto (1628)*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo 2004. Su «Mediterranea. Ricerche storiche» ha pubblicato il saggio *Strategia d'informazione e gestione del consenso nel Regno di Sicilia: la sepoltura di Federico III* (n. 4, agosto 2005).